

ISSN 1825-6678

Quadrimestrale

Anno XI

Fascicolo 1/2015

**RIVISTA
DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLO SPORT**

2015



Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Nocera Inferiore (SA)

Redazione:

Sports Law and Policy Centre Srls

Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore, Salerno

CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

Proprietario: Sports Law and Policy Centre Srls

Editore: Sports Law and Policy Centre Srls

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

RDES ABBONAMENTO 2015

formato cartaceo 210,00 euro

formato eBook 90,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo E-mail:
info@rdes.it

© Copyright 2015

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

Redazione

Direttore:	Michele Colucci
Vice Direttori:	Nicola Bosio Salvatore Civale
Capi redattori:	Raul Caruso (<i>Economia</i>), Marco Giacalone (<i>Diritto</i>)
Assistente di redazione:	Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Virgilio D'Antonio (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Leuven, Belgium*)
Prof. Avv. Enrico Lubrano (*Studio Legale Lubrano & Associati – Italia*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Lina Musumarra (*Studio Legale Musumarra – Italia*)
Prof. Piero Sandulli (*Università di Teramo – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civale; Federica Fucito; Marco Giacalone; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Alessio Piscini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein.

INDICE

EDITORIALE

di <i>Michele Colucci</i>	9
---------------------------------	---

LA SAGA PECHSTEIN: TREMANO LE COLONNE DEL TEMPIO TAS?

di <i>Mario Vigna</i>	13
1. Introduzione	14
2. La decisione del Tribunale di Monaco	15
2.1 L'adesione all'arbitrato da parte degli atleti	16
2.2 Il giudizio sull'invalidità della clausola arbitrale	18
3. La decisione della Corte d'Appello di Monaco	20
3.1 L'ICAS e la lista "chiusa" di arbitri TAS	21
3.2 La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale	23
4. La replica del TAS	24
5. Prospettive Antitrust nell'Unione Europea	24
6. Conclusioni	27

LE THIRD PARTY OWNERSHIP

di <i>Alessandro Coni</i>	31
1. Introduzione alla Fine delle Third Party Ownership	32
2. Le Operazioni Concernenti la Negoziazione di Third Party Ownership	33
3. Le Tipologie di Operazioni di TPO	36
4. Le TPO nel mercato internazionale dei trasferimenti di giocatori	38
5. L'Ordinamento Giuridico Sportivo e le TPO	42
6. Virtù e Criticità delle TPO	49
7. Prospettive Future	52
8. La compatibilità della riforma della FIFA con le regole dell'Unione Europea	59
9. Conclusioni	64

BREVI NOTE IN TEMA DI GIUSTO PROCESSO SPORTIVO

di <i>Piero Sandulli</i>	69
1. Quadro ricostruttivo del sistema della giustizia sportiva della Federcalcio	69
2. I principi di giustizia sportiva del CONI	71

3.	Analisi della normativa statale in materia di giustizia sportiva	73
4.	La decisione della Corte Costituzionale n. 49/2011	74
5.	Riflessioni in merito alla decisione n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale	77

DAGLI AGENTI DI CALCIATORI AI PROCURATORI SPORTIVI: LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERMEDIARI NEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di <i>Marco Lai</i>	79
1. Introduzione	80
2. La previgente normativa in materia di agenti di calciatori	82
3. La deregulation della FIFA e l'introduzione della figura dell'intermediario: the Regulations on Working with Intermediaries	86
4. Il modello italiano: il nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo	91
4.1 Le disposizioni di principio	91
4.2 Conflitto di interessi, trasparenza e regime sanzionatorio	98
5. Riflessioni conclusive	101

L'INQUADRAMENTO FISCALE DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALLE SOCIETÀ DI CALCIO IN FAVORE DEI PROCURATORI SPORTIVI: QUO VADIS?

di <i>Mario Tenore</i>	105
1. Premessa	106
2. Il reddito del calciatore professionista nel sistema del TUIR	108
3. Le verifiche sui club e gli orientamenti della giurisprudenza di merito	111
4. L'analisi dell'art. 51, comma 4bis del TUIR	115
5. Considerazioni conclusive alla luce del nuovo Regolamento Procuratori Sportivi	121

DAL CASO-PARMA ALLA RIFORMA FIGC: UN NUOVO CORSO PER IL CALCIO ITALIANO?

di <i>Giandonato Marino e Luca Smacchia</i>	123
Introduzione	125
1. Funzionamento e rilascio della Licenza UEFA	125
2. Analisi fattuale e dei giudizi dinanzi agli organi della Giustizia sportiva ed amministrativa	126
3. Il procedimento dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)	132
4. La riforma della Federazione Italiana Giuoco Calcio: criticità e prospettive	136
5. Criticità e virtuosismi della riforma della Federazione Italiana Giuoco Calcio	141
Conclusioni	143
Bibliografia	144

IL DASPO E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

di <i>Guido Rossi</i>	145
1. Introduzione	145
2. La recente sentenza del TAR Campania sez. V, 1 dicembre 2011 n. 5634	148
3. Natura e funzione del provvedimento di interdizione dalle manife- stazioni sportive	149
4. Durata del provvedimento interdittivo	153
5. Il sindacato del G.A. sulle valutazioni poste alla base del DASPO	157

LA SERIE A IN TELEVISIONE E ALLO STADIO: PRESENTAZIONE DEL DATASET AUDIBALL 1.0

di <i>Raul Caruso e Marco Di Domizio</i>	161
Introduzione	162
1. AUDIBALL 1.0: costruzione e composizione	163
2. La Serie A alla televisione	170
3. La Serie A allo stadio	176
4. Possibili linee di ricerca applicata	180
Conclusioni	182
Bibliografia	184

LE PROBLEMATICHE DI RILEVAZIONE CONTABILE DEGLI *SPONSORING AGREEMENTS* NELL'ATTUALE CONTESTO EVOLUTIVO DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di <i>Carlotta Vecchiato e Claudio Sottoriva</i>	187
1. Gli <i>sponsoring agreements</i> : disciplina e principali caratteristiche ..	188
2. La rilevazione contabile dei contratti di sponsorizzazione	210
3. La problematica della determinazione del <i>fair value</i> del contratto di sponsorizzazione nell'ambito dell'applicazione delle regole europee in tema di <i>Financial Fair Play</i> (FFP)	218
Conclusioni	222
Bibliografia	224

NOTA A SENTENZA

HYPERLINKING NON VIOLA IL COPYRIGHT, MA I SINGOLI STATI POSSONO PREDISPORRE ULTERIORI MISURE PER TUTELARSI

Corte di Giustizia UE, Nona Sezione, sentenza 26 marzo 2015, causa C-279/13

di <i>Marco Giacalone</i>	227
1. La questione: i principi in gioco	228
2. La vertenza da cui originava il procedimento	229
3. La pronuncia della Corte	230
4. Conclusioni	234

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia UE, Nona Sez., sent. 26 marzo 2015, causa C-279/13 <i>C More Entertainment AB contro Linus Sandberg</i>	239
---	-----

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO	251
---	-----

EDITORIALE

La Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (2005-2015): dieci anni al servizio dello sport

La Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES) si è affermata come rivista scientifica, ma, soprattutto, come un meraviglioso network di professionisti accomunati dalla passione per lo sport e dall'interesse per il diritto e l'economia.

Ricordo ancora le difficoltà affrontate nel fondarla e i dubbi legati alla sua cadenza quadrimestrale. Tuttavia l'entusiasmo e la volontà di riuscire hanno avuto ragione della scarsità di fondi e dell'assenza di un editore.

Con RDES tanti giovani professionisti hanno avuto la possibilità di farsi conoscere e di pubblicare insieme ad avvocati ed economisti affermati, ma anche rappresentanti del mondo dello sport e di quello accademico.

La Rivista si è contraddistinta per il suo rigore scientifico: tutti i contributi, infatti, sono stati oggetto del referaggio da parte degli autorevoli membri del Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione.

Inoltre, il sito della Rivista (www.rdes.it) e la sua newsletter che, ad oggi, conta quasi 12000 iscritti, hanno garantito un'informazione tempestiva e completa sulle ultime novità giurisprudenziali e normative.

La Rivista ha pubblicato duecentotrenta articoli e note a sentenza. Il numero dei suoi lettori è aumentato sistematicamente a testimonianza dell'interesse crescente per questa materia.

Del resto, lo Sport è diventato un vero e proprio business: trasferimenti e stipendi milionari, società quotate in borsa, diritti televisivi e interessi economici notevoli che, a volte, purtroppo, hanno favorito pratiche fraudolente e criminali.

I regolamenti delle federazioni sportive sono diventati più completi ma anche più complessi. Molte sono state le riforme annunciate e non realizzate quali, ad esempio, la legge sul professionismo sportivo e l'abolizione del vincolo sportivo.

Il primo numero della rivista è stato pubblicato subito dopo la Legge di riordino del CONI (*Decreto Legislativo Pescante n. 15 del 2004, che ha seguito la Legge Melandri n. 178/2002*) nonché a soli due anni dalla Legge 280 del 2003 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.

La Rivista ha così seguito l'evolversi della giustizia sportiva nazionale del CONI, interessandosi alla giurisprudenza dei suoi organi giurisdizionali fino alla riforma del 2014 con la creazione del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Innumerevoli sono state le decisioni degli organi sportivi federali, soprattutto nel calcio, che hanno fatto seguito agli scandali legati alle partite truccate e alle scommesse illecite. Diversi sono stati gli interventi del legislatore ordinario per cercare di debellare il fenomeno della violenza fuori e dentro gli stadi, attraverso l'introduzione della tessera del tifoso o provvedimenti restrittivi come il DASPO.

A livello internazionale, poi, RDES ha analizzato i regolamenti di FIFA, UEFA ma anche la giurisprudenza del CAS e degli organi delle maggiori federazioni internazionali come le FIBA, la FIV e la EHF. Ha seguito con interesse la nascita e le iniziative di nuove organizzazioni come l'*European Professional Football League*, l'*European Clubs Association* e l'evoluzione della FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori.

Grazie ai suoi autori e redattori stranieri la Rivista è stata anche un osservatorio privilegiato della politica europea dello sport, le cui tappe fondamentali sono state il Libro Bianco sullo Sport del 2006, l'introduzione di un articolo sulla specificità dello sport nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e, quindi, l'adozione da parte della Commissione europea del programma *Erasmus plus* anche nel settore dello sport.

Con orgoglio posso affermare che tale programma sta offrendo tante opportunità in termini di crescita e di mobilità agli atleti sia professionisti sia dilettanti.

In dieci anni, sulla scia della sentenza Bosman, la Corte di Giustizia ha emanato altre sentenze di grande rilievo come *Meca Medina* del 2006, con cui ha stabilito che anche regole puramente sportive come quelle del doping devono essere compatibili con il diritto rilevante dell'Unione europea nel momento in cui hanno un impatto economico sugli atleti, *rectius* cittadini.

In questa prospettiva, la sentenza *Murphy* del 2011 ha sancito nuovi principi in materia di diritti televisivi nel calcio alla luce del diritto della concorrenza e della libera circolazione dei servizi; infine la sentenza *Bernard* ha confermato la legittimità dell'indennizzo di formazione nel mondo dello sport a condizione che esso sia ragionevole e rifletta i costi effettivi sostenuti dai clubs.

La Rivista è stata anche il volano di numerose iniziative: quarantadue convegni, quattro edizioni di un master e due di un Executive Programme in International Sports Law, ma anche una collana editoriale che pubblica monografie di diritto dello sport nazionale ed internazionale.

Attraverso il Premio RDES per la migliore tesi di laurea, la Rivista ha avuto anche un ruolo importante nel promuovere lavori di giovani laureati pubblicandone le tesi e facendoli conoscere nel mondo dello sport.

Infine, a livello internazionale, la Rivista si è fatta promotrice dell'*International Platform of Sports Law Journals* (www.sportlawjournals.com) che collega quindici riviste straniere. A livello nazionale, RDES ha tratto stimoli

per un continuo miglioramento dal confronto e da una sana competizione con le altre riviste del settore.

Concludo con i ringraziamenti verso coloro che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura nel loro ruolo di direttori responsabili, vice-direttori e capi-redazione che si sono succeduti nel corso degli anni: da subito, Raul Caruso, Marco Longobardi, Annalisa Melillo, poi Paolo Amato, Nicola Bosio, Lina Musumarra e, infine, Salvatore Civale e Marco Giacalone.

Un doveroso riconoscimento va poi a tutti i membri del Comitato Scientifico e di Redazione che hanno assicurato l'elevato standard di qualità della Rivista.

Ovviamente nulla avremmo potuto realizzare senza Antonella Frattini, la vera anima di RDES e dei progetti ad essa collegati. Antonella è assistente di redazione, webmaster, responsabile ufficio stampa, responsabile editoriale, ufficio marketing e comunicazione, ufficio contabile, responsabile per i rapporti con gli autori e con le tipografie: semplicemente unica.

Tutti insieme in dieci anni abbiamo fatto tanto e ci proponiamo di fare ancora di più per contribuire allo sviluppo di questa affascinante materia e per soddisfare i nostri lettori.

Bruxelles, 21 Maggio 2015

Michele Colucci

LA SAGA PECHSTEIN: TREMANO LE COLONNE DEL TEMPIO TAS?

di Mario Vigna*

ABSTRACT: The Pechstein saga: are the pillars of the CAS temple shaking? So far, the German courts in the Pechstein judicial saga have found that the position of CAS on jurisdiction has been built on shaky foundations and have set a precedent by allowing Pechstein's doping case to now be heard in a German civil court.

The role of CAS as final arbiter in sports-related disputes is in most of annual registration forms signed by athletes or is enshrined in authoritative documents such as the World Anti-Doping Code. While this is not a problem per se – state courts can mean lengthy and expensive proceedings, which often do not agree with each other –, sports governing bodies and institutions like the CAS must comply with EU competition law. Thus, ICAS and CAS must meet recognized legal standards on independence and transparency regarding their members, the approved pool of arbiters, the formation of the panels.

The key issue at the basis of the German rulings seems to be: do athletes have leverage in sports policy? There is need of a swift answer by both the CAS and the sports system as a whole since “in skating over thin ice, our safety is in our speed” (R.W. Emerson).

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La decisione del Tribunale di Monaco – 2.1 L'adesione all'arbitrato da parte degli atleti – 2.2 Il giudizio sull'invalidità della clausola arbitrale – 3. La decisione della Corte d'Appello di Monaco – 3.1 L'ICAS e la lista “chiusa” di arbitri TAS – 3.2 La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale – 4. La replica del TAS – 5. Prospettive Antitrust nell'Unione Europea – 6. Conclusioni

* L'Avv. Mario Vigna è Associate dello Studio Legale e Tributario Coccia – De Angelis – Pardo & Associati. Componente del Progetto di Diritto Societario ed Industriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è esperto di diritto sportivo. Già componente della Procura Antidoping del CONI dal 2009, dal luglio 2013 riveste il ruolo di Vice Procuratore Capo. E-mail: m.vigna@cdaa.it.

1. Introduzione

Il presente scritto fa seguito a precedenti commenti relativi a quella che oggi può definirsi una vera e propria “saga processuale”.¹ Al centro c'è Claudia Pechstein, una famosa ed affermata pattinatrice di velocità tedesca, vincitrice di titoli olimpici e mondiali, che nel 2009 è stata sanzionata da parte dell'International Skating Union (“ISU”) per anomalie del profilo ematico. La decisione è stata appellata dall'atleta senza successo innanzi al TAS. Il relativo lodo è stato a sua volta appellato due volte, anch'esse senza successo, dinanzi al Tribunale Svizzero.

Parallelamente la Pechstein ha intrapreso un'azione presso la Corte Europea dei Diritti Umani (“CEDU”) per supposta violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti Umani (“ECHR”) e un'azione di risarcimento danni per all'incirca 3.5 milioni di euro presso il Tribunale ordinario di Monaco di Baviera.

Proprio quest'ultimo procedimento, giunto attualmente al secondo grado, ha aperto scenari che oggi minano la credibilità e l'autorità del TAS come “Corte Suprema” dello sport mondiale.² In primo grado il Tribunale di Monaco ha negato il risarcimento danni reputando il lodo TAS come *res judicata*, specie perché fu la Pechstein ad attivare per prima la clausola arbitrale dinanzi all'organo arbitrale di Losanna proponendo appello avverso la decisione dell'ISU. Tuttavia, il Tribunale affermava contestualmente, con un *obiter dictum*, che vi era “sbilanciamento strutturale” (strukturelles Ungleichgewicht) della clausola arbitrale tra l'International Skating Union (ISU) e gli atleti della federazione stessa, clausola che prevedeva il TAS come giudice di ultima istanza. In particolare, considerando l'ente sportivo come “monopolista” nel mercato, gli atleti non aderirebbero alla convenzione arbitrale contenuta nei regolamenti ISU volontariamente, ma solo perché non hanno effettiva scelta. La Pechstein avrebbe quindi accettato la clausola arbitrale solo perché in mancanza le sarebbe stato precluso l'accesso alle gare e lo svolgimento del suo lavoro come pattinatrice professionista a livello internazionale.³

Il 15 gennaio 2015, la Corte d'Appello tedesca (“Oberlandesgericht München”), cui la Pechstein si era rivolta per tentare ancora di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della squalifica, si è spinta anche oltre il ragionamento seguito dal Tribunale di primo grado. Infatti, mentre il Tribunale aveva censurato la

¹ Il presente scritto rappresenta l'integrazione e l'ampliamento dei precedenti articoli: M. VIGNA, *Clausola arbitrale: c'è “libero arbitrio” per gli atleti?* in *Giustizia Sportiva*, Prima Pubblicazione 2014 e M. VIGNA, *Il caso Pechstein: antitrust e tempo di riforme nell'arbitrato sportivo (commento alla decisione della Corte d'Appello di Monaco di Baviera, 15 gennaio 2015)* in *Giustizia Sportiva*, Terza Pubblicazione 2014.

² Il Tribunale Federale svizzero, nella sentenza del 27 maggio 2003 (4P.267-270/2002, caso Lazutina-Danilova), ha qualificato il TAS come «uno dei principali pilastri dello sport organizzato» e (citando Juan Antonio Samaranch) «una vera corte suprema dello sport mondiale», statuendo che «non appare esserci una realistica alternativa a questa istituzione, che può risolvere controversie sportive internazionali rapidamente ed economicamente».

³ Decisione Landgericht München I del 26 febbraio 2014.

clausola arbitrale ma aveva sostanzialmente negato il risarcimento, la Corte d'Appello ha invece ritenuto ammissibile la richiesta danni in quanto il lodo TAS non sarebbe "riconoscibile" in Germania poiché contrario all'ordine pubblico tedesco, nello specifico ove questo ricomprende la normativa antitrust.

Ma in che cosa risiederebbe in concreto questa contrarietà? In primo luogo, come già esposto, nel fatto che le clausole arbitrali contenute negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni sportive siano "inevitabilmente" accettate dagli atleti, pena l'impossibilità di svolgere il loro lavoro nel contesto dello sport organizzato. Ovviamente l'assunto di base è che la maggior parte delle Federazioni internazionali operi in regime di monopolio per la singola disciplina sportiva e che le Federazioni cerchino, tramite clausole "take it or leave it", di vietare ai propri aderenti lo svolgimento della propria attività anche in contesti organizzati da soggetti terzi.

In seconda battuta la decisione si sofferma sul fatto che gli arbitri del TAS sono selezionati alquanto discrezionalmente da una fondazione di diritto svizzero, l'International Council of Arbitration for Sport ("ICAS"), che rappresenterebbe solamente alcune categorie del fenomeno sportivo, non tutelando particolarmente la categoria atleti.

Quest'ultima pronuncia è giuridicamente roboante: una corte di secondo grado all'interno dell'Unione Europea ha affermato la contrarietà all'ordine pubblico nazionale di un lodo emesso dal TAS, ossia l'organo di risoluzione delle controversie sportive che sino ad oggi era più che altro noto per competenza, celerità ed esperienza.

Ad oggi può prevedersi che la questione arriverà all'attenzione del più alto grado di giudizio tedesco in materia civile, il Bundesgerichtshof ("BGH"), il quale potrebbe rivedere l'impostazione dell'organo di seconda istanza. Tuttavia, nella presente analisi già può valutarsi se siamo di fronte ad un *landmark case* capace di cambiare lo scenario dell'arbitrato sportivo così come ad oggi lo conosciamo.

2. *La decisione del Tribunale di Monaco*

Il Tribunale di Monaco ha sostenuto che l'adesione dell'atleta alla clausola compromissoria prevista dai regolamenti ISU e della federazione nazionale dell'atleta ("Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft – DESG") rappresenterebbe il risultato di uno strutturale sbilanciamento tra la posizione dell'atleta e quella delle predette Federazioni sportive, soggetti "monopolistici" nell'ambito del pattinaggio sportivo nazionale ed internazionale.

Tuttavia, pur non ritenendo quindi valida la clausola arbitrale, il Tribunale tedesco ha ritenuto di non poter riesaminare il merito della squalifica irrogata all'atleta. Il Tribunale si è infatti considerato vincolato dalla pronuncia TAS, così come risultata indenne dalle impugnazioni al Tribunale Federale Svizzero. In particolare, secondo il giudice tedesco, riconoscere come nulla la clausola arbitrale ("Nichtigkeit der Schiedsvereinbarung") alla base di un arbitrato in cui l'eccezione di incompetenza

non sia stata mai sollevata, non consentirebbe comunque al giudice ordinario di disconoscere come *res judicata* il relativo lodo arbitrale.

La decisione in esame ha portato ancora una volta alla ribalta il dibattito circa l'autonomia delle parti nell'arbitrato sportivo⁴ e ha aperto la strada al dubbio sul se, e a quali condizioni, un lodo emesso nonostante l'invalidità della clausola arbitrale abbia comunque valore di *res judicata* e possa essere eseguito di conseguenza.

2.1 *L'adesione all'arbitrato da parte degli atleti*

Secondo il ragionamento del Tribunale tedesco appare evidente che includere la clausola arbitrale in accordi e regolamenti che gli atleti siano necessariamente tenuti ad accettare per partecipare allo sport organizzato limita la facoltà degli atleti stessi di decidere "liberamente". Siamo quindi nel delicato ambito del "consenso delle parti" nel devolvere le proprie dispute in arbitrato, tema che spesso viene sollevato nell'arbitrato sportivo con particolare riferimento alle clausole arbitrali "*by reference*". È infatti noto che in ambito sportivo gli atleti – all'atto del tesseramento – si trovino ad accettare clausole arbitrali all'interno del "pacchetto" di norme e regolamenti adottati da un ente sportivo. Si pensi ad esempio agli statuti: di norma gli atleti non aderiscono direttamente agli statuti delle Federazioni, ma si tesserano per una società sportiva affiliata ad una federazione e, di conseguenza, si vincolano al rispetto delle norme della federazione stessa. Stessa cosa accade nel caso in cui ci si tesserino per una federazione nazionale che aderisca ad una internazionale, come nel caso della DESG e dell'ISU nel caso di specie.

Secondo il Tribunale Federale Svizzero,⁵ il quale adotta un approccio sicuramente "liberal", il rinvio *by reference* è consentito nel momento in cui l'atleta abbia accettato tale previsione per iscritto e qualora sia possibile impugnare il lodo.⁶

Più restrittivo è sicuramente l'approccio del Tribunale tedesco, il quale ha invece ritenuto la giurisprudenza svizzera come troppo elastica rispetto alle garanzie previste dalla CEDU.

A ben vedere, altra giurisprudenza nazionale in ambito europeo si era già confrontata con questo tema. Nel caso *Stretford v. The FA*, il giudice britannico considerò che nel momento in cui le parti decidono volontariamente di sottoscrivere una clausola arbitrale, di fatto stanno rinunciando a quella parte dell'art. 6 CEDU che prevede un'udienza pubblica.⁷ In altre parole, è ipotizzabile che le parti decidano

⁴ Per una esaustiva panoramica sul tema si vedano J. LUKOMSKI, *Arbitration clauses in sport governing bodies' statutes: consent or constraint? Analysis from the perspective of Article 6(1) of the European Convention on Human Rights*, The International Sports Law Journal, 2013, 13, 60-70 e U. HAAS, *Role and Application of Article 6 of the European Convention on Human Rights in CAS Procedures*, International Sports Law Review, 2012, 3, 43-60.

⁵ Si veda Caso 4P.172/2006, 22 marzo 2007, § 4.3.2.3.

⁶ Si veda Tribunale Federale Svizzero, P.4A_103/2011 del 20 settembre 2011.

⁷ *Paul Stretford v The Football Association Ltd & Another*, EWCA Civ. 238. The Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division), 21 marzo 2007.

in piena coscienza – per vari motivi attinenti anche alla natura del rapporto – di non avvalersi di tutte le garanzie previste dalla CEDU. Sempre la corte inglese sostenne che «la clausola arbitrale è ormai uno standard nelle regole delle organizzazioni sportivi quali la FA. Le regole disciplinano il rapporto tra le parti, che è un negozio privatistico regolato da un contratto». In altre parole secondo il giudice britannico le clausole arbitrali sono un *genus* di grande utilità nel contesto sportivo e considerarle contrarie all'art. 6 ECHR comporterebbe “effetti indesiderati”.

La suesposta impostazione pare anche in linea con la tesi secondo cui l'arbitrato sportivo abbia sempre e comunque matrice volontaria e convenzionale, dovendosi considerare obbligatorio solo quello imposto dalla legge.

Non può comunque nascondersi che la posizione del Tribunale di Monaco trova un illustre precedente proprio in casa del TAS, ossia in Svizzera. Nel 2007 il Tribunale Federale Svizzero annullò un lodo TAS riguardante il tennista Guillermo Cañas ed affermò che la clausola arbitrale contenuta nelle ATP Rules fosse nulla.⁸ Tale decisione fu imperniata proprio sul considerare “gerarchicamente” strutturato il sistema dello sport organizzato, con il singolo atleta in posizione “debole” rispetto ad enti quali Federazioni od organizzatori. Secondo il Tribunale Federale Svizzero il rapporto tra organizzazioni sportive e atleti rivestirebbe infatti una natura verticale, mentre quello che contraddistingue due parti negoziali in ambito privatistico dovrebbe essere di tipo orizzontale. In altre parole, veniva indirettamente affermato che l'arbitrato sportivo rappresenti un contesto essenzialmente diverso rispetto a quello dell'arbitrato commerciale internazionale, in cui le parti negoziano – quantomeno formalmente – su un piano paritario.

È quindi davvero “illusoria” la volontarietà degli atleti nell'aderire alle clausole arbitrali previste nei regolamenti degli enti sportivi e siamo di fronte ad “arbitrati forzati”?

Per dare una risposta a questa domanda è importante analizzare “chi, come e perché” nell'ambito sportivo si tenda a creare un foro convenzionale esclusivo a favore dell'arbitrato.

In primo luogo, il Tribunale tedesco sembra partire dall'assunto secondo il quale le “organizzazioni sportive” traggano un beneficio dall'imporre ai propri tesserati l'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie. Tale impostazione non appare convincente nella misura in cui non tiene conto delle dinamiche

⁸ Le ATP Rules includevano un'espressa rinuncia da parte degli atleti ad impugnare i lodi TAS innanzi il Tribunale Federale. La corte svizzera ha evidenziato come il tennista non avesse altra scelta se non firmare la rinuncia così come contenuta nel “Player's Consent and Agreement to ATP Official Rulebook” e che pertanto tale rinuncia non fosse opponibile all'atleta, anche in riferimento all'art. 6 della CEDU. Tuttavia, il Tribunale Federale Svizzero ha rimarcato come una clausola arbitrale non fosse invalida di per sé, specie se collegata all'esigenza di avere una decisione rapida e definitiva da parte di organismi giudicanti dotati di particolare esperienza e professionalità. Si veda Decisione 4P.172/2006, 22 marzo 2007 e nota di M. POTESTÀ, *La rinuncia preventiva all'impugnabilità del lodo arbitrale è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo? Il Tribunale federale svizzero si pronuncia sulla questione*, Rivista dell'Arbitrato 2013, n. 1, Giuffrè.

⁹ A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Basilea, 2005, 249 ss.

dell'universo sportivo, ossia un sistema imperniato sul concetto di associazionismo e dove "monopolio" non significa necessariamente mancanza di "democraticità". Ad esempio, seppure con ampie lacune nell'ordinamento sportivo, già in alcune Federazioni sportive il "legislatore" è sostanzialmente un organo rappresentativo dei vari settori federali, ivi incluso il settore atleti. In ambito nazionale basti pensare alla "Legge Melandri" e all'obbligatoria rappresentanza degli atleti all'interno dei Consigli Direttivi delle Federazioni.¹⁰

Ne consegue che l'inserimento di clausole arbitrali negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni sportive non appare il frutto di scelte apodittiche e discrezionali di non meglio precisati tetragoni assolutisti, quanto piuttosto il risultato democratico di una vera e propria "concertazione" tra le varie categorie federali, siano essi dirigenti, tecnici o atleti.

Parrebbe quindi sostenibile la validità della clausola arbitrale statutaria o regolamentare nella misura in cui tale clausola sia stata oggetto di approvazione democratica in seno agli organi rappresentativi della federazione (che tenga conto della componente "atleti"). Se così non fosse anche qualsiasi clausola arbitrale contenuta in un contratto "collettivo" di lavoro sportivo sarebbe viziata da nullità.¹¹

Tale aspetto è stato però di fatto trascurato dalla decisione del Tribunale di Monaco, così come poi ripresa dalla Corte d'Appello.¹²

2.2 *Il giudizio sull'invalidità della clausola arbitrale*

Dopo aver considerato invalida la clausola arbitrale alla base del lodo TAS, il Tribunale ha negato la domanda risarcitoria poiché il lodo era ormai passato in giudicato.

Secondo il Tribunale la Pechstein avrebbe infatti dovuto contestare la giurisdizione del TAS nell'arbitrato stesso e non in un giudizio, come quello

¹⁰ Si veda D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali): «1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti».

¹¹ Si pensi all'arbitrato previsto dall'art.4, L.23 marzo 1981 n.91, instaurato fra società e tesserati per il rapporti di lavoro, il quale recita «nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli».

¹² Il Tribunale ha d'altra parte giustamente rilevato che l'essere ex atleta per un dirigente sportivo non risolve il problema della rappresentatività poiché essa dovrebbe essere garantita con atleti in carriera, non tramite ex atleti che ormai hanno intrapreso una carriera dirigenziale sportiva.

nazionale, che su tale aspetto altro non poteva che statuire *incitender tantum*. A ben vedere, ciò che per il Tribunale tedesco salverebbe l'efficacia del lodo TAS è che fu la Pechstein ad appellare la decisione ISU innanzi all'organismo arbitrale, dando prova che all'epoca dei fatti lo strutturale sbilanciamento non era per l'atleta un pregiudizio avvertito e concreto. Peraltro, nota sempre il Tribunale tedesco, la Pechstein sollevò l'invalidità della clausola arbitrale solo dopo che il lodo statui a suo svantaggio, non comportandosi secondo principi di buona fede processuale.

Se da un punto di vista sostanziale le predette conclusioni del Tribunale tedesco appaiono condivisibili, non lo sono altrettanto da un punto di vista procedurale. Il passaggio in giudicato si ha, come noto, con la decorrenza del termine per le eventuali impugnazioni o con l'esaurimento delle stesse,¹³ cosa avvenuta nel caso in esame. Tuttavia, è oltremodo discutibile che la *res judicata* possa sanare l'invalidità di una clausola arbitrale.¹⁴ Non convince infatti il ragionamento del Tribunale tedesco quando sostiene che l'argomentato squilibrio strutturale sarebbe venuto meno nel momento in cui l'atleta, avendo appellato al TAS con l'assistenza dei suoi legali, avrebbe di fatto guadagnato "peso sulla bilancia" sinallagmatica, così consentendo la formazione della *res judicata*. In ambito italiano, può ad esempio notarsi che ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, quale ad esempio un lodo TAS, l'art. 840 c.p.c., dispone che l'eventuale invalidità della clausola arbitrale deve essere valutata, ai sensi dell'art. 5 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, in base alla legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato. Considerato che quasi tutte le maggiori Federazioni internazionali hanno sede in Svizzera, così come di diritto svizzero è un lodo pronunciato dal TAS, sembra che il discorso sulla validità delle clausole compromissorie possa in futuro ampliarsi a seconda della legge cui le parti sottopongono la convenzione arbitrale.¹⁵

¹³ G. RAITI, *The Crisis of Civil res judicata in the EC Legal System*, in I quaderni europei, febbraio 2009, in www.lex.unict.it

¹⁴ Si veda Sentenza Corte di giustizia 26 ottobre 2006, causa C-168/05, *Elisa María Mostaza Claro contro Centro Móvil Milenium SL*, in Racc. 2006 pagina I-10421, dove, sebbene non avesse eccepito la nullità della clausola compromissoria davanti al collegio arbitrale, il consumatore si era poi attivato impugnando il lodo. Inoltre, si veda ad esempio sentenza Corte di giustizia 6 ottobre 2009, causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones SL*, in cui si discuteva del potere del giudice dell'esecuzione di sollevare d'ufficio la contrarietà della decisione al diritto comunitario, benché la sentenza fosse coperta dal giudicato. La Corte di giustizia invitava il giudice nazionale a verificare se in casi interni analoghi sussistesse tale potere, come sembrava emergere dalla giurisprudenza nazionale, richiamata dalla stessa Corte di giustizia. Infatti, recita il punto 55: «*Orbene, per quel che riguarda la causa principale, secondo il governo spagnolo, il giudice dell'esecuzione di un lodo arbitrale divenuto definitivo è competente a valutare d'ufficio la nullità di una clausola compromissoria, contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, per essere tale clausola contraria alle norme nazionali di ordine pubblico. Siffatta competenza sarebbe stata peraltro ammessa in numerose sentenze recenti dell'Audiencia Provincial de Madrid, nonché dell'Audiencia Nacional*»; e punto 56: «*Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se ciò sia così nella controversia di cui è investito*». Da ultimo, Corte di Giustizia, 16 marzo 2006, causa C-234/04, in Racc., 2006, I- p. 2585 (§ 20, sulla rilevanza che il principio di autorità della cosa giudicata viene a rivestire nell'ordinamento giuridico comunitario).

¹⁵ Si vedano Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle

Ad ogni buon conto, come si vedrà nella seguente trattazione, la Corte d'Appello ha di fatto reso vane queste considerazioni del Tribunale.

3. *La decisione della Corte d'Appello di Monaco*

La posizione della Corte tedesca circa il lodo TAS è addirittura più netta di quella del Tribunale di primo grado. I giudici d'appello affermano infatti che la clausola arbitrale tra l'atleta e l'ISU sia talmente squilibrata da costituire violazione della normativa tedesca in materia antitrust,¹⁶ parte dell'ordine pubblico dell'ordinamento teutonico. Pertanto, il lodo TAS non potrebbe riconoscersi in Germania sulla base di quanto previsto dall'Art. 1061 del Codice di Procedura Civile tedesco (ZPO)¹⁷ e dall'Art. V (2) (b) della Convenzione di New York del 1958.¹⁸

In altre parole, rivedendo quanto deciso dal Tribunale e di fatto aderendo alle suesposte tesi contrarie alla portata salvifica della *res judicata* sull'invalidità delle clausole arbitrali, la Corte d'Appello ha definito non "riconoscibile" il lodo TAS in Germania, aprendo le porte alla domanda di risarcimento della Pechstein nei confronti dell'ISU (sebbene non esprimendosi nello specifico sul merito della questione). Infatti, non dovendo rispettare le valutazioni contenute nel lodo TAS, i giudici tedeschi potrebbero effettuare autonome valutazioni circa la legittimità della sanzione per doping.

La Corte d'Appello ha approfondito le riflessioni del Tribunale ed ha argomentato che l'ISU ha illegittimamente imposto alla Pechstein una clausola arbitrale frutto di una posizione dominante. Sul punto i giudici svolgono un ragionamento assai sottile. Infatti, da un lato la Corte riconosce che l'imposizione di una clausola arbitrale non costituisce in sé una violazione della normativa antitrust ed arriva addirittura a sostenere come un "giudice unico" a livello mondiale per alcune controversie sportive, quali ad esempio il doping, sia del tutto condivisibile. D'altra parte, il fatto che le Federazioni sportive richiedano agli atleti di aderire a dette clausole arbitrali quale "indiretta" condizione per tesserarli e farli competere non è compatibile con il fatto che le Federazioni stesse siano sostanzialmente dei monopolisti nell'ambito dell'organizzazione sportiva di eventi nella loro disciplina. Ciò determinerebbe infatti un abuso di posizione dominante.

sentenze arbitrali straniere (ratificata dall'Italia senza riserve e resa esecutiva nel nostro ordinamento con l. 19.1.1968, n. 62; in vigore per l'Italia dal 1° maggio 1969) e la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, firmata a Ginevra il 21 aprile 1961 (resa esecutiva in Italia con l. 10.5.1970, n. 418, e in vigore dal 1° novembre 1970).

¹⁶ Si tratta di norme inderogabili antitrust previste dal Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB.

¹⁷ Si veda il link www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p3688.

¹⁸ Art. V, co. 2 recita: «Il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l'autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:

a. l'oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; o

b. il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contrario all'ordine pubblico».

Peraltro, anche trascurando le criticità antitrust, secondo la corte tedesca il vero “nodo gordiano” risiederebbe nel prevedere clausole arbitrali che individuino il predetto giudice unico nel TAS.

3.1 *L’ICAS e la lista “chiusa” di arbitri TAS*

Il problema che la Corte d’Appello ravvisa nel TAS risiede nel fatto che le Federazioni Internazionali, i Comitati Olimpici Nazionali e il CIO stesso abbiano il potere di influenzare, seppur indirettamente, le nomine dei potenziali arbitri TAS.

A ben vedere è una critica al fatto che la lista degli arbitri TAS sia una lista chiusa e che quindi una parte non possa far altro che scegliere il proprio arbitro tra coloro che l’ICAS ha incluso nella lista. Questa critica non è peraltro nuova nell’ambito dell’arbitrato amministrato in generale e nel sistema TAS in particolare. Può infatti sostenersi che limitare la scelta delle parti circa gli arbitri da nominare, circoscrivendo i nominativi ad una lista precostituita, possa rappresentare un vizio alla manifestazione della volontà negoziale. Tale tema, anche con riferimento al TAS, ha da anni favorevoli e contrari.¹⁹ A parere di chi scrive ciò che è interessante notare è che la lista chiusa in ambito sportivo ha più senso e dà maggiori garanzie nella misura in cui gli arbitri nominati rappresentino effettivamente degli esperti giuristi di settore, cosa che il TAS pare garantire.²⁰

Tornando alla decisione, la Corte d’Appello ha evidenziato che la composizione e la struttura dell’ICAS, ossia l’organo che come detto decide chi possa far parte degli “arbitri selezionabili” dalle parti, è seriamente sbilanciata in favore degli enti sportivi quali il CIO, le Federazioni internazionali e i Comitati Olimpici Nazionali, il che fondamentalmente pregiudicherebbe la “neutralità” del TAS stesso. La Corte tedesca sembra infatti ipotizzare che la costituzione dell’ICAS e la relativa scelta degli arbitri da mettere in lista rischi di indurre quest’ultimi a favorire degli enti sportivi “sponsor” piuttosto che agire in modo assolutamente neutrale, oggettivo e indipendente.

Le critiche sono probabilmente costruttive, ma si deve notare che dal lodo TAS sul caso Pechstein (2009) alcuni significativi cambiamenti sono già intercorsi nelle regole dell’ICAS e del TAS proprio in relazione alle modalità di formazione della lista chiusa di arbitri, forse già anticipando quelle che poi sono state le censure dei giudici tedeschi.

La Corte d’Appello ha analizzato nello specifico gli artt. S4 e S14 Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related disputes in vigore nel 2009.

¹⁹ M. COCCIA, *The jurisprudence of the Swiss Federal Tribunal on challenges against CAS awards*, Bulletin TAS n. 2, 2013. Disponibile al link: www.tas-cas.org/d2wfiles/document/5890/5048/0/Bulletin202013_2.pdf

²⁰ Nel maggio 2003 il Tribunale Federale Svizzero ha affermato che il TAS è diventato uno dei pilastri dell’organizzazione sportiva e ha assunto il ruolo di Corte Suprema del mondo sportivo. Si veda Tribunale Federale Svizzero, 4P.267/2002 del 27 maggio 2003, 129 III 445, Lazutina-Danilova.

All'art. S4, rimasto ad oggi inalterato, si legge infatti che l'ICAS è composto da venti esperti giuristi nominati in questo modo:

- 1) quattro membri nominati dalle Federazioni Internazionali, ossia tre dall'Associazione delle Federazioni Internazionali dei Giochi Estivi (ASOIF) e uno dall'Associazione delle Federazioni Internazionali dei Giochi Invernali (AIOWF), scelti all'interno o all'esterno dei propri membri;
- 2) quattro membri nominati dall'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali (ANOC), scelti all'interno o all'esterno dei propri membri;
- 3) quattro membri nominati dal CIO, scelti all'interno o all'esterno dei propri membri;
- 4) quattro membri nominati dai dodici membri dell'ICAS nominati come sopra, dopo essersi consultati in modo da salvaguardare gli interessi degli atleti;
- 5) quattro membri nominati dai sedici membri dell'ICAS nominati come sopra, scelti tra personalità indipendenti degli organismi designanti gli altri membri dell'ICAS.

La predetta previsione dimostra come le organizzazioni sportive internazionali determinino essenzialmente chi faccia parte dell'ICAS, mentre nessun "sindacato atleti" ha voce in capitolo.

Viceversa, l'art. S14 – la regola che disciplina come i membri dell'ICAS debbano nominare gli arbitri da inserire nella lista chiusa – ha avuto dei cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2014 (ossia prima della decisione del Tribunale di Monaco). La norma 2009 prevedeva che l'ICAS dovesse rispettare il principio delle "quote", secondo la seguente distribuzione:

- 1/5 degli arbitri tra le personalità proposte dal CIO, tra propri membri o esterni;
- 1/5 degli arbitri tra le personalità proposte dalle Federazioni Internazionali, tra propri membri o esterni;
- 1/5 degli arbitri tra le personalità proposte dai Comitati Olimpici Nazionali, tra propri membri o esterni;
- 1/5 degli arbitri scelti, dopo appropriate consultazioni, nell'ottica di salvaguardare gli interessi degli atleti;
- 1/5 degli arbitri tra personalità del tutto indipendenti rispetto a CIO, Federazioni Internazionali e Comitati Olimpici Nazionali.

Ne conseguiva che 3/5 degli arbitri in lista erano da considerarsi espressione di enti sportivi. In tale ottica, secondo la Corte d'Appello, l'Art. S14 del Codice TAS rappresentava un palese vantaggio per le organizzazioni sportive nel determinare la composizione dei collegi arbitrali.

La nuova regola S14 ha abbandonato il principio delle quote e prevede che l'ICAS debba scegliere tra personalità con adeguata preparazione giuridica, riconosciuta competenza nell'ambito del diritto sportivo e/o dell'arbitrato internazionale, in possesso di una buona conoscenza dello sport in generale e di almeno una lingua ufficiale del TAS.²¹ I nomi e le qualifiche dei candidati possono

²¹ L'art. R29 del Codice TAS recita: «*The CAS working languages are French and English*».

essere portati all'attenzione da chiunque, fermo restando il diritto di CIO, Comitati Olimpici Nazionali e Federazioni Internazionali, di "segnalare" figure idonee.

A ben vedere il cambio non ha del tutto rimosso il peso istituzionale nel processo di nomina. Infatti, sebbene non ci siano più quote minime per i candidati proposti dagli enti sportivi, appare evidente che prevedere espressamente CIO, Federazioni Internazionali e Comitati Olimpici Nazionali come una sorta di "proponenti" istituzionali paia cambiare il sistema solo formalmente.

3.2 *La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale*

Altro rilievo della Corte d'Appello riguarda il procedimento di nomina del presidente dei collegi arbitrali. Infatti, ai sensi dell'art. R40.2²² del Codice TAS per gli arbitrati ordinari e dell'R54²³ per gli arbitrati d'appello è il Presidente della rispettiva Divisione a rivestire un ruolo cruciale nella nomina dei collegi.

Nel procedimento ordinario si prevede che i due arbitri nominati dalle parti scelgano concordemente il presidente entro il termine deciso dal TAS. In mancanza di accordo nel termine, sarà il Presidente della Divisione Ordinaria a nominare discrezionalmente il Presidente del Collegio.

Ancora più stringente la norma che riguarda gli arbitrati d'appello in quanto si prevede che sia direttamente il Presidente della Divisione d'Appello a nominare i presidenti una volta consultatosi con gli arbitri nominati dalle parti. Nella pratica accade che il Presidente della Divisione propone agli arbitri nominati una rosa di nomi, chiedendo se vi siano obiezioni su una o più delle figure indicate. Se questi non sollevano eccezioni di sorta sarà il Presidente a scegliere chi nominare tra coloro che hanno ricevuto la "luce verde" da parte degli arbitri.

Secondo la Corte d'Appello l'attribuire tale potere di nomina ai Presidenti delle Divisioni determinerebbe un'ulteriore problematica in quanto tali figure sono esse stesse nominate, a maggioranza,²⁴ dall'ICAS, così rinnovando il tema di uno squilibrio funzionale del procedimento di nomina degli arbitri a favore delle organizzazioni sportive internazionali. Deve altresì evidenziarsi che i Presidenti delle Divisioni fanno parte del Board dell'ICAS stesso.²⁵

²² L'art. R.40.2 del Codice TAS recita: «*The two arbitrators so appointed shall select the President of the Panel by mutual agreement within a time limit set by the CAS Court Office. Failing agreement within that time limit, the President of the Division shall appoint the President of the Panel*».

²³ L'art. R54 del Codice TAS recita: «*[...] the President of the Division shall appoint the President of the Panel following nomination of the arbitrator by the Respondent and after having consulted the arbitrators*».

²⁴ L'art. S.8 del Codice TAS recita: «*A quorum at meetings of the ICAS consists of at least half its members. Decisions are taken during meetings or by correspondence by a majority of the votes cast. Abstentions and blank or spoiled votes are not taken into consideration in the calculation of the required majority. Voting by proxy is not allowed. Voting is held by secret ballot if the President so decides or upon the request of at least a quarter of the members present. The President has a casting vote in the event of a tie*».

²⁵ Si veda art. S7 Codice TAS.

4. *La replica del TAS*

Il 27 marzo 2015 il TAS ha emesso una dichiarazione in risposta a quanto avvenuto in Germania.²⁶ A tal proposito, il TAS ha difeso la correttezza delle proprie procedure, rimarcando che la Pechstein ebbe un equo dibattimento, cosa che peraltro non pare essere stata messa in discussione dai giudici tedeschi.

Il TAS ha altresì argomentato che qualora alcuni tribunali nazionali dovessero, come avvenuto in Germania, considerare invalide le clausole arbitrali addirittura quando non contestate nell'ambito del procedimento arbitrale, allora non solo l'arbitrato sportivo, ma la stabilità dell'arbitrato internazionale in generale potrebbe essere compromesso. Se così fosse, si rischierebbe un sistema con decisioni nazionali non armonizzate, con atleti autorizzati magari a competere in un paese e non in un altro. Si pensi ad esempio ad una squalifica per doping riconosciuta dal TAS, ma poi esecutiva solo in alcuni stati. Peraltro, proprio in relazione al doping, la Corte d'Appello aveva evidenziato che l'esigenza di uniformità non potesse sfociare nel TAS nemmeno tramite quella previsione del Codice Mondiale Antidoping della WADA che prevede l'appello all'organo elvetico per i casi di doping.²⁷ Infatti, la International Convention Against Doping in Sport dell'UNESCO, di cui il Codice WADA costituisce solamente un'appendice, non prevede alcuna clausola arbitrale in favore della giurisdizione del TAS. La Convenzione in realtà fa solamente un rinvio ai principi del Codice WADA²⁸ e non può ritenersi tale riferimento come un obbligo per gli stati di osservare strettamente tutti gli obblighi che il Codice impone ai suoi firmatari ai sensi dell'Art. 23.2.2.²⁹

5. *Prospettive Antitrust nell'Unione Europea*

Sebbene la Corte d'Appello basi essenzialmente il proprio ragionamento sul diritto della concorrenza tedesco, non può trascurarsi che l'abuso di posizione dominante è un principio incorporato nell'art. 102 TFUE³⁰ e sarebbe quindi ipotizzabile uno

²⁶ Statement of the Court of Arbitration for Sport (CAS) on the decision made by the Oberlandesgericht München in the case between Claudia Pechstein and the International Skating Union (ISU) del 27 marzo 2015 al link http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_statement_ENGLISH.pdf

²⁷ Si veda Art. 13.2.1 Codice WADA 2015.

²⁸ Art. 4 §1 International Convention Against Doping in Sport.

²⁹ L'Art. 23.2.2 del Codice WADA 2015 recita: «*The following Articles as applicable to the scope of the anti-doping activity which the Anti-Doping Organization performs must be implemented by Signatories without substantive change (allowing for any non-substantive changes to the language in order to refer to the organization's name, sport, section numbers, etc.):* • Article 1 (Definition of Doping) • Article 2 (Anti-Doping Rule Violations) • Article 3 (Proof of Doping) • Article 4.2.2 (Specified Substances) • Article 4.3.3 (WADA's Determination of the Prohibited List) • Article 7.11 (Retirement from Sport) • Article 9 (Automatic Disqualification of Individual Results) • Article 10 (Sanctions on Individuals) • Article 11 (Consequences to Teams) • Article 13 (Appeals) with the exception of 13.2.2, 13.6, and 13.7 • Article 15.1 (Recognition of Decisions) • Article 17 (Statute of Limitations) • Article 24 (Interpretation of the Code) • Appendix 1 – Definitions».

³⁰ Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE): È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura

scenario alla tedesca anche in altri tribunali nazionali.

Le considerazioni antitrust svolte dalla Corte d'appello di Monaco non rappresentano peraltro un tema del tutto nuovo per l'ambito sportivo e per l'ISU stessa. In merito, è interessante notare che a giugno 2014 due famosi pattinatori olandesi, Mark Tuitert e Niels Kersholt, hanno depositato una denuncia contro l'ISU innanzi alla Commissione Europea. In sostanza i due atleti sostengono che l'ISU agisca in violazione dell'Art. 101 TFUE (divieto di intese anticoncorrenziali) e del citato Art. 102 (divieto di abuso di posizione dominante) in quanto l'organo internazionale vieterebbe agli atleti di partecipare ad eventi diversi da quelli organizzati e promossi dall'ISU stessa.³¹

Tale denuncia porta ineludibilmente a chiedersi: sono effettivamente le Federazioni Sportive Internazionali, quali l'ISU, monopoliste? La risposta appare essere affermativa, seppur con alcune significative eccezioni quali ad esempio la FIBA e l'Eurolega nel basket o l'AIBA e le varie sigle pugilistiche nella boxe.

Il sostanziale monopolio delle Federazioni avviene per ragioni di diversa natura, ma è indubbio che molte delle Federazioni Internazionali chiedano ai propri tesserati un'adesione con "vincolo di esclusiva".

In un risalente caso riguardante la *Fédération Internationale de l'Automobile* (FIA), la Commissione Europea ritenne che le norme e le clausole con le quali la FIA pretendeva una esclusiva fedeltà alla Formula 1 da parte di piloti, team, organizzatori ed addirittura media, fossero utilizzate dalla FIA in modo anticoncorrenziale.³² Il caso fu poi chiuso con un accordo tra Commissione e FIA, la quale si impegnò a non impedire ai team e ai proprietari dei circuiti di partecipare ed organizzare altre competizioni motoristiche che rispettassero le norme di sicurezza e non fossero in contrasto con il calendario internazionale della Formula 1.³³

Più recentemente, le Authority Antitrust Nazionali di alcuni paesi della UE si sono occupate del tentativo delle istituzioni sportive di imporre il predetto vincolo di esclusiva.

Ad esempio, in Svezia, l'Authority ha ritenuto che le norme con le quali la Federazione Automobilistica Sportiva impediva ai propri tesserati di partecipare

in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

³¹ www.lawinsport.com/articles/item/dutch-speed-skating-duo-files-eu-antitrust-complaint-against-the-international-skating-union.

³² Si veda link http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1523_en.htm?locale=en.

³³ Si veda European Commission, XXXIst Report on Competition Policy 2001, paragrafi 221 e ss.

a gare fuori dall'egida della federazione violassero l'art. 101 TFUE.³⁴ Nel 2014, sempre in Svezia, l'Authority Antitrust ha chiuso un'indagine sulle "clausole di fedeltà" imposte dalla Federazione Bodybuilding e Fitness, la quale si è impegnata a non comminare sanzioni disciplinari contro tesserati che partecipino a gare sulle quali la federazione non abbia potere disciplinare.³⁵

Anche in Italia il tema ha i suoi precedenti. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato in passato un'indagine sulle norme dell'ACI e della FISE proprio per supposte violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE. Anche in questo caso la volontaria rimozione delle clausole "restrittive" ha determinato la chiusura delle rispettive procedure.³⁶

In Irlanda l'Authority Antitrust ha aperto un procedimento nei confronti della Show Jumping Ireland per una norma regolamentare che impediva ai tesserati di gareggiare in eventi organizzati da soggetti non affiliati.³⁷

Sebbene tali casi nazionali facciano riferimento a normative adottate da Federazioni Sportive Nazionali, può evidenziarsi come nel recente caso della Federazione Body Building e Fitness svedese la norma incriminata altro non era che una trasposizione di quanto contenuto nel regolamento internazionale della International Federation of Body Building & Fitness. Se infatti la federazione svedese si è obbligata a non applicare la restrizione in Svezia, la regola è tuttora in vigore nei regolamenti delle altre Federazioni europee conformatisi al regolamento internazionale, il che sposta inevitabilmente la tematica a livello UE.

Il fatto che la maggior parte delle Federazioni Internazionali abbia sede in Svizzera, fuori dalla UE, può spiegare come fino ad oggi il problema della concorrenza sia stato forse sottostimato, sebbene sia oltremodo notorio che le pratiche anti-concorrenziali che influiscano sul mercato UE ricadano necessariamente nel diritto comunitario antitrust. Il tema non è peraltro nuovo per la Commissione Europea, la quale già con il White Paper on Sport del 2007³⁸ aveva indicato alcune norme sportive a rischio di infrazione degli articoli 101 e 102 TFUE, tra cui delle norme "scudo" proprio in tema di concorrenza. Tuttavia, ad eccezione di settori quali i diritti televisivi, la giurisprudenza comunitaria su antitrust e sport è ancora piuttosto scarna, e capire dove il diritto antitrust comunitario possa arrivare per influire sul monopolio di fatto delle Federazioni internazionali resta un territorio per larga parte inesplorato. È per questo che l'eventuale follow up della Commissione Europea sulla denuncia depositata dai due pattinatori olandesi potrebbe rappresentare

³⁴ Konkurrensverket (Authority Antitrust Svedese), Decisione del 13 maggio 2011 nel Caso 709/2009, disponibile al link www.kkv.se/upload/Filer/Konkurrens/2011/Beslut/09-0709.pdf.

³⁵ Konkurrensverket (Authority Antitrust Svedese), Decisione del 28 maggio 2011 nel 590/2013, disponibile al www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Konkurrens/2014/13-0590.pdf.

³⁶ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Federitalia/Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Decisione n. 18285 del 28 luglio 2008, Bollettino n. 19/2008 e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Gargano Corse/ACI, Decision n. 19946 del 30 giugno 2009, Bollettino n. 23/2009.

³⁷ Per un riassunto del procedimento della Competition Authority avverso la Show Jumping Ireland si veda link www.tca.ie/images/uploaded/documents/201205%20Case%20Summary%20-%20SJI.pdf.

³⁸ Si veda link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007SC0935>.

un punto di non ritorno per tutte quelle Federazioni internazionali che a tutt'oggi prevedono sanzioni disciplinari per tesserati che svolgano la loro attività sportiva in contesti non sottoposti al potere disciplinare della relativa federazione. Sanzioni quali multe, squalifiche ed addirittura esclusioni dai Giochi Olimpici avranno forse vita breve e sarà probabilmente più facile organizzare eventi sportivi concorrenziali rispetto a quelli ufficiali delle Federazioni.

Non appare infatti legittimo che si (ab)usi del potere regolamentare, giusta prerogativa delle Federazioni sportive per aspetti tecnici, sanitari e organizzativi, per sbarrare la strada a possibili competitor ed impedire agli addetti ai lavori di esercitare le proprie attività professionali in "libertà". Sarebbe peraltro un ossimoro che le Federazioni Sportive, ossia chi dovrebbe difendere e promuovere i valori dello sport, insistano nell'evitare una "competizione" nel mercato.

La predetta esigenza di allargare le "maglie dell'egemonia" sembra essere stata colta anche da FIFA e UEFA nel riconsiderare termini e modalità del "rilascio" dei giocatori da parte dei club alle squadre nazionali. Si è infatti iniziato ad elargire ai club parte dei proventi derivanti dalle manifestazioni mondiali e continentali, forse proprio per evitare che tali regole sul rilascio dei giocatori (e le relative sanzioni disciplinari per coloro che non le rispettassero) fossero poste in discussione su profili antitrust. Non è da escludersi che ciò sia l'effetto di un'altra sentenza proveniente dalla Germania e riguardante l'handball. Infatti, i club tedeschi si sono ribellati contro le norme della International Handball Federation ("IHF") ed in particolare con l'IHF Player Eligibility Code dove prevede che i giocatori debbano essere concessi alle Federazioni nazionali senza riconoscimento di alcun corrispettivo per i club di appartenenza, i quali si vedrebbero privati forzatamente e gratuitamente dei loro "lavoratori". Queste previsioni sono state considerate nulle dalla Landgericht di Dortmund in quanto abuso di posizione dominante.³⁹ In sostanza il giudice della Ruhr aveva già sferrato un altro attacco al monopolio e all'influenza che le organizzazioni esercitano sul "settore sport" a livello internazionale.

6. Conclusioni

Se passasse la linea sinora tracciata dai giudici tedeschi, pare certo che la struttura dell'arbitrato sportivo TAS dovrebbe subire dei mutamenti. Se infatti è indubbio che il TAS garantisca armonizzazione tra i giudicati e un sistema di risoluzione delle controversie più celere rispetto alla giurisdizione statale, d'altra parte il suo assetto istituzionale necessiterebbe una riforma strutturale. Secondo i giudici tedeschi, i punti deboli del TAS risiederebbero in una sorta di "arbitrato forzato" e nella "mancanza di indipendenza".⁴⁰

Per la Corte tedesca appare evidente che "obbligare gli atleti" ad andare al TAS è sostenibile solamente se il TAS sia effettivamente indipendente dalle

³⁹ Landgericht Dortmund, Urteil vom 14.05.2014, 8 O 46/13.

⁴⁰ In merito si veda M. MAISONNEUVE, *L'arbitrage des litiges sportifs*, L.G.D.J., 2011, 141-221 e 267-313.

istituzioni sportive internazionali. Invero, questo non è un tema nuovo e già una volta il Tribunale Federale Svizzero, competente sull'impugnazione avverso i lodi TAS, aveva esaminato la questione. In quell'occasione il Tribunale Federale Svizzero aveva riconosciuto la fondatezza in diritto del rilievo sollevato, ma aveva sostenuto – con un'interpretazione diametralmente opposta a quella della corte tedesca – che il TAS comunque offrisse sufficienti garanzie di indipendenza e imparzialità.⁴¹

La posizione tedesca evidenzia invece come, andando oltre quanto riconosciuto dal Tribunale Federale, sia giunto il momento per il TAS di fare un ulteriore passo verso l'emancipazione dalle organizzazioni che governano lo sport mondiale. Dopo il caso Gundel,⁴² l'Accordo di Parigi che ne seguì⁴³ e la creazione dell'ICAS, è forse giunto il momento che l'indipendenza del TAS non sia più solo una questione di diritto svizzero, ma abbia il beneplacito giuridico internazionale.⁴⁴ Ciò potrà effettivamente ottenersi nel momento in cui l'ICAS sia composta anche da soggetti indicati da altri “stakeholders” del mondo sportivo rispetto alle organizzazioni internazionali, quali appunto atleti e club. Sarebbe poi opportuno che gli arbitri possano essere scelti sulla base di criteri di selezione oggettivi e predeterminati, così da sgombrare il campo da dubbi di sorta.

Alla luce di quanto precede e della risposta del TAS, appare corretto sostenere che l'iter processuale sinora intercorso in Germania stia sicuramente “spettinando” la tranquillità che solitamente si respira a Losanna. Tuttavia, a ben vedere, quanto avvenuto appare un forte vento piuttosto che una tempesta e non pare che l'arbitrato sportivo così come lo conosciamo possa trovarsi ad un effettivo giro di boa. Infatti, sembra che l'esigenza di “uniformare” e “armonizzare” la giurisprudenza sportiva sia ancora primaria e più forte di tutto, così come peraltro riconosciuto dagli stessi giudici tedeschi. Questo è ciò che rappresenta le colonne portanti del TAS e il tempio sembra quindi non tremare, ma solo essere bisognoso di una ristrutturazione.

Cosa avverrà? È difficile dirlo, ma possono prevedersi cambiamenti nelle norme TAS così da aumentare il livello di influenza delle rappresentanze atleti nella nomina dei 20 membri ICAS. Sarebbe altresì auspicabile modificare il meccanismo di voto dell'ICAS stesso in relazione alla nomina degli arbitri da inserire in lista, rendendolo più trasparente e magari sostituendo l'attuale maggioranza assoluta con una percentuale più alta (es. 2/3).

Nel caso di collegio arbitrale, sia direttamente (arbitrato d'appello) che nel caso in cui gli arbitri nominati non addivengano alla nomina del Presidente (arbitrato ordinario), non sia il Presidente della Divisione coinvolta a fare la nomina, quanto magari un organo effettivamente terzo, quale ad esempio il Tribunale Svizzero.

⁴¹ Si veda TF caso Cañas 4P.172/2006 (par. 4.3.2.3.).

⁴² Decisione TF 4P.217/1992 (Gundel v. FEI), su CAS Digest I, p. 545.

⁴³ Per i dettagli sull'Accordo di Parigi si veda il link www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html#c74.

⁴⁴ Si veda A. VAITIEKUNAS, *The Court of Arbitration for Sport : Law-making and the question of independence*, Stämpfli Publishers, 2014.

Ciò detto, a parere di chi scrive la migliore soluzione non risiederebbe comunque nel dare alle “union” di atleti e altri tesserati maggior peso nelle nomine ICAS, quanto piuttosto andare al cuore del problema, ossia riconoscere finalmente alla “categoria atleti” e più in generale ai “tesserati” (es. leghe) un effettivo peso nell’ambito della *governance* degli enti internazionali. Non dovrebbe quindi implementarsi una partecipazione “sindacale” di rappresentanti di società e atleti nel processo di formazione ICAS, quanto piuttosto una effettiva partecipazione alla “vita federale” di tutte le componenti del fenomeno sportivo.

Una federazione sportiva è (*rectius* dovrebbe essere) un ente associativo che raggruppa e rappresenta con metodo democratico e rappresentativo tutti gli “attori” della singola disciplina. In tale ottica, un atleta non potrebbe censurare le indicazioni fornite all’ICAS dalla propria Federazione internazionale di appartenenza, semplicemente perché avrebbe partecipato democraticamente alla formazione di quelle stesse indicazioni. In altre parole, occorre far sì che gli atleti non debbano considerare “altro da sé” una Federazione internazionale, il CIO o un Comitato Olimpico Nazionale.

Diverso e comunque spinoso è il tema del rapporto tra diritto antitrust UE e lo sport. Sicuramente “vincoli di esclusiva” e “penalità” imposte dalle Federazioni agli atleti e ad altri soggetti presentano criticità e la loro illegittimità rispetto al diritto comunitario è stata già riconosciuta dagli enti sportivi con i numerosi “passi indietro” svolti a livello nazionale.

Il caso Pechstein, la denuncia dei pattinatori olandesi e l’handball in Germania sembrano aprire un nuovo filone a livello UE, con riflessi al momento abbastanza incerti. Sarebbe auspicabile che le istituzioni sportive si muovano più velocemente della giurisprudenza, e porre dei correttivi sin d’ora. Del resto, come diceva il filosofo R.W. Emerson, «*quando si pattina su ghiaccio sottile, la salvezza sta nella velocità*».

LE THIRD PARTY OWNERSHIP

di *Alessandro Coni**

ABSTRACT: Third Party Ownership, usually referred as TPOs, consists on the negotiation of economic rights between clubs and other third parties, like investment funds or player agents. These rights stem from the amounts paid for the early termination of a player's contract when a permanent transfer from one club to another occurs.

Clubs have usually exploited TPOs as a customary way to finance their teams, especially in order to acquire new players, whose transfer fees were too expensive. At the end of a long debate, FIFA decided to stand up against the TPO, by forbidding these agreements.

Despite this kind of financial operations has allowed clubs to be more competitive in the transfer market of players, FIFA focused its attention on the possible outcome of such deals. In particular, FIFA is aware that TPOs imply that third party's investment interests may exercise a direct influence on the managing decision taken by teams and by players

Nevertheless once the TPO ban has been provided, the question is: Has FIFA really ended to deal with TPOs?

Regardless of the clear objective of the rule, many uncertainties arise at the moment indeed.

Are the clubs and investors going to find new way to circumvent the ban? Is the TPO ban going to be rejected within the European Union?

In addition, it is necessary to consider whether TPOs have only negative effects on the football system, or a provision, as the FIFA ban, may instead cause an increasing lack of competition among clubs.

* Alessandro Coni è un avvocato, consulente in materia di diritto industriale. L'autore desidera ringraziare per il loro prezioso quanto amichevole supporto il Prof. Michele Colucci e il Dott. Gianluca Monte. E-mail: aconi@pontidesanctis.com.

SOMMARIO: 1. Introduzione alla Fine delle Third Party Ownership – 2. Le Operazioni Concernenti la Negoziazione di Third Party Ownership – 3. Le Tipologie di Operazioni di TPO – 4. Le TPO nel mercato internazionale dei trasferimenti di giocatori – 5. L’Ordinamento Giuridico Sportivo e le TPO – 6. Virtù e Criticità delle TPO – 7. Prospettive Future – 8. La compatibilità della riforma della FIFA con le regole dell’Unione Europea – 9. Conclusioni

1. *Introduzione alla Fine delle Third Party Ownership*

A partire dal primo maggio del 2015, la FIFA ha imposto un divieto alle operazioni aventi ad oggetto la negoziazione delle c.d. *third party ownership* (definite in breve «TPO»).

Si è così deciso di arrestare il crescente sviluppo di questa tipologia di investimento all’interno del mondo del calcio.

In sintesi, con il termine TPO si fa riferimento ad operazioni incentrate principalmente sull’acquisto e rivendita di crediti derivanti dal trasferimento degli atleti.¹

La decisione della FIFA è il frutto di una lunga fase di gestazione, durante la quale diverse istanze ed interessi sono stati presi in considerazione. Tuttavia, diversamente da quanto atteso, la soluzione assunta dal massimo organo del calcio mondiale si è rivelata alquanto draconiana.²

La FIFA ha preferito bandire tale prassi commerciale, piuttosto che continuare a monitorare il mercato e provare a regolarne gli effetti, come aveva invece tentato di fare finora.

La commistione tra leva finanziaria e prestazioni dei giocatori è stata ritenuta di per sé troppo pericolosa per gli interessi del calcio. Pertanto, si è preferito assumere un atteggiamento drastico al riguardo.

Sviluppatesi a partire dagli anni ’90, le TPO rappresentano ormai un sistema ordinario di finanziamento del calcio, cui hanno fatto ricorso molte società, specialmente nei Paesi del Sud America.³

¹ Nella decisione relativa al caso RCD Espanyol De Barcelona Sad v Club Atletico Velez Sarsfield, il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ha tentato di ricostruire in tal modo la fattispecie dei TPO Agreements: «*the Co-ownership Agreement established a sort of joint venture between the two clubs, whereby they arranged to jointly hold title to the economic rights to the performances of the Player. As a result of their reciprocal commitments, both clubs had a duty of transparency and cooperation towards each other*».

² Nel settembre del 2014 il Presidente della FIFA anticipava già le mosse che la Federazione pensava di attuare allorché, sebbene in modo cauto, affermava «*We took a firm decision that [TPO] should be banned but it cannot be banned immediately there will be a transitional period*».

³ La data di inizio del fenomeno del TPO viene posta intorno agli anni ’60 in relazione alle vicende del club uruguayano U.S. Città di Palermo, ma solo negli anni ’90 esso ha raggiunto la dimensione oggi rilevata, per via della globalizzazione del calcio.

Il fenomeno si è però presto esteso anche al mercato europeo ed ha conosciuto un particolare successo nell'est del continente.

Se inizialmente la FIFA aveva adottato un atteggiamento neutrale concentrandosi solo su quelle condotte ritenute distorsive, con la delibera del 22 dicembre 2014, ha invece deciso di rendere illecite le TPO, lasciando alle società coinvolte un margine ridotto di tempo per modificare il proprio modello di business al riguardo.

Si assiste così oggi ad un brusco giro di vite, che si innesta in una realtà, quale quella calcistica, nella quale i club non solo lamentano una forte riduzione di liquidità, ma dove viepiù le TPO hanno finora rappresentato, per molti club, un mezzo attraverso il quale operare ordinariamente ed efficacemente sul mercato. Si fa riferimento, in particolare, a Paesi come il Brasile, l'Argentina e il Portogallo, nei cui campionati si registrano il numero maggiore di giocatori soggetti ad operazioni di TPO.⁴

Non a caso in molti dei Paesi in cui tale prassi è fiorita le squadre non possono fare appello a quei canali di finanziamento cui invece possono ordinariamente fare affidamento le società di maggiore rilievo, quali possono essere i contratti di sponsorizzazione con grandi compagnie inserzioniste, o le licenze di merchandising, oppure la gestione dei diritti televisivi.

L'introduzione di un simile divieto ha scosso il mercato dei club e non solo. Molti operatori hanno contestato la decisione della FIFA. Talune autorità, specie in Sud America, hanno dichiarato che una simile soluzione produrrà effetti negativi sulle competizioni sportive. Alcuni enti, come le Federazioni spagnole e portoghesi hanno deciso di intraprendere le vie legali per arrestare la implementazione di una tale regola. Dall'altra parte soggetti come UEFA o FIFPro sono intervenuti attivamente per promuovere la scelta della FIFA e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla correttezza della decisione assunta da questa.⁵

Per comprendere le ragioni sottese ad un simile clamore serve fare un passo indietro al fine di analizzare quale sia il nucleo principale del fenomeno denominato TPO. In tal modo, sarà possibile constatare quale sia il loro impatto nel sistema dei trasferimenti internazionali dei giocatori e riflettere sul ruolo svolto nell'attività dei club.

2. Le Operazioni Concernenti la Negoziazione di Third Party Ownership

Prima di tutto bisogna individuare gli elementi fondamentali delle TPO. In tal senso la stessa denominazione impiegata può apparire fuorviante dato che sembra fare riferimento ad un diritto di proprietà.

Ciò che viene acquistato non è, infatti, la proprietà di un bene, né

⁴ A quelli citati si aggiunge il blocco dei Paesi dell'Est Europa, in cui la percentuale di giocatori soggetti a TPO si è nel tempo incrementata, superando le medie internazionali.

⁵ In questo senso, l'annuncio di una dichiarazione congiunta tra FIFPro e UEFA a sostegno dell'azione della FIFA.

tantomeno un diritto alle prestazioni del calciatore, che rimangono di spettanza del club. Si tratta piuttosto di uno specifico diritto di credito, per comprendere la cui natura occorre far riferimento al rapporto negoziale sussistente tra club e giocatore.⁶

Allorché si conclude un contratto con un giocatore, la società sportiva acquista principalmente il diritto temporaneo ed esclusivo alle sue prestazioni atletiche, a fronte del pagamento di un compenso.⁷ Ovviamente tale rapporto può concludersi prima del termine prefissato, laddove il suddetto diritto sia trasferito ad un altro club.⁸ Generalmente le prerogative acquisite dal club assumono nel loro complesso la denominazione di diritti federativi. Con tale dizione si suole comprendere il diritto di tesserare un giocatore e quindi di schierarlo nella propria squadra, nonché tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, ed *in primis* quello di fruire della sua attività professionale.

Al fine di comprendere le TPO occorre però individuare una distinta gamma di diritti comunque collegati al rapporto tra club e giocatore. In particolare, si fa riferimento alla possibilità stessa che ha il club di cedere le prestazioni di un giocatore sotto contratto ad un'altra squadra, potendo così ottenere un provento economico da tale trasferimento.

La remunerazione di una simile cessione discende principalmente dal valore del giocatore sul mercato.⁹

In ultima analisi, i diritti di credito ad incassare il prezzo di cessione sono usualmente definiti diritti economici oppure diritti di trasferimento, in quanto scaturenti appunto dalla conclusione di un accordo avente ad oggetto il passaggio di un giocatore ad altra squadra.

In questo senso questi ultimi possono considerarsi quali diritti derivati da quelli federativi.

⁶ Da qui le contestazioni spesso sollevate in merito alla stessa denominazione del fenomeno in esame. *Third Party Ownership* appunto viene considerato un termine erroneo, mentre si dovrebbe parlare piuttosto di *Third Party Investment* oppure di *Third Party Entitlement*. Ovviamente si tratta di questioni minime che per nulla incidono sulla sostanza dei rapporti in questione. Tuttavia da un punto di vista strettamente analitico l'uso del termine *Ownership* appare sicuramente deceptivo e scarsamente descrittivo della natura dei diritti negoziati. Il concetto di proprietà può infatti indurre a pensare che il tipo di vincolo tra giocatore e investitore assuma necessariamente una natura particolarmente estesa e limitante. Una simile terminologia infatti appare eccessiva nel contesto calcistico. Sebbene, come sarà successivamente osservato, la realtà dei rapporti derivanti da tali operazioni non manca di presentare ipotesi in cui il tipo di influenza e controllo riservato agli investitori si rivela fortemente invasivo e tale da comprimere potenzialmente gli interessi di club e giocatori. Il riferimento alla proprietà non a casa a offerto l'occasione per molti critici del fenomeno di parlare i vera e propria schiavitù dei giocatori. In tal senso basti citare le parole del Segretario Generale della UEFA Gianni Infantino, secondo il quale «*Third-party player ownership is a kind of modern slavery, where you see players belonging to investment funds, or other, generally unidentified, corporate entities. Clearly, this is not something that can be accepted by European law and this is precisely why we have now, together with FIFPro, asked the European Commission to investigate and to declare third-party ownership illegal*».

⁷ Eventualmente condiviso con la squadra nazionale per la quale il giocatore è eleggibile.

⁸ Ovviamente tale diritto non sarà assoluto, data la necessaria compartecipazione del giocatore.

⁹ Essa può compensare completamente o in parte il costo sostenuto in precedenza dal club, ovvero può altresì creare un plus-valore, arricchendo proporzionalmente il club.

Al pari dei diritti federativi anche i diritti economici nascono nella titolarità originaria del club. Mentre i primi però non possono che appartenere al club, al contrario non esiste alcun limite teorico affinché i diritti economici possano essere attribuiti ad un soggetto diverso da una squadra.¹⁰

Del resto, solo il club può fruire di una prestazione tipica come quella avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività calcistica, che quindi non avrebbe alcun valore commerciale per una società diversa da quella calcistica. Diversamente, il diritto ad incassare una percentuale sul prezzo di trasferimento costituisce una utilità di cui può fruire un qualsiasi ente.

Nei fatti, per mezzo delle TPO, i club cedono, a fronte di un corrispettivo, una parte di quel credito sul futuro incasso determinato dalla cessione di un giocatore, impegnandosi a riconoscere una percentuale del prezzo che sarà all'uopo fissato con il cessionario.

In qualche modo questo meccanismo ricalca le operazioni finanziarie di *future*, per mezzo delle quali viene ceduto un diritto ad un prezzo corrente in vista della possibilità di una sua rivalutazione nel tempo e della conseguente possibilità di ricavare un margine positivo alla scadenza, dato dalla differenza tra il prezzo di smobilizzo e quello originariamente investito per l'acquisto.

Come si vedrà più avanti, in diversi Paesi le società, gli imprenditori privati e i fondi di investimento hanno progressivamente acquisito quote dei diritti economici afferenti i giocatori.

A fronte di una percentuale sul futuro prezzo di trasferimento del calciatore, essi speculano sullo sviluppo del suo talento e sulla conseguente possibilità per il club di tesseramento di poterlo vendere ad un valore maggiore rispetto a quello di acquisto.

Come si vedrà successivamente in modo più approfondito, la società calcistica, da parte sua, ottiene prima di tutto liquidità, in modo così da potere finanziare la propria attività. Al contempo aumenta il proprio potere di acquisto sul mercato, rispetto alle sue effettive capacità.

Apprendo un canale di finanziamento con un investitore esterno il club ha la possibilità di accrescere la propria forza di spesa potendo raggiungere così giocatori il cui prezzo sarebbe altrimenti proibitivo.

Infine, la società riduce, almeno parzialmente, il rischio di investimento, dividendo con terzi l'alea relativa all'acquisto di un giocatore, che nel tempo potrebbe perdere il suo valore o comunque rivelarsi non adatto a giocare nella squadra.

La peculiarità del fenomeno sta però nel fatto che il club incamera somme e riduce il rischio, senza però una perdita di valore dei suoi asset, perché, in ultima analisi, ciò che aliena è solo un credito futuro. Nonostante vengano ceduti i diritti economici, il giocatore rimane pur sempre nella rosa della squadra e le sue prestazioni sono ancora integralmente usufruibili da questa.

A prescindere dalla valutazione che può essere sin d'ora tratta in merito, è chiaro che questo tipo di operazione produca un immediato effetto sul mercato,

¹⁰ CAS, Tacuary FBC v. Club Atlético Cerro & Jorge Cyzterszpiller & FIFA (2004/A/781).

in quanto amplia le occasioni di finanziamento del sistema di trasferimento dei giocatori, incidendo sul volume delle risorse economiche e sui valori dei diritti scambiati. Al contempo si trasforma il ruolo dei giocatori all'interno del mercato, poiché essi divengono oggetto di investimento non solo nell'ottica del beneficio sportivo che possono apportare ad una squadra con il loro sviluppo atletico, bensì, in aggiunta, anche nella prospettiva del guadagno economico che sono in grado di far realizzare attraverso i loro successivi trasferimenti.

Le negoziazioni di TPO si propongono quindi, in ultima analisi, come operazioni di investimento speculativo da parte del mercato, di finanziamento del credito in favore dei club, nonché come strumenti di «assicurazione» in senso lato, ovvero di alleviamento del rischio specifico afferente il tesseramento di un giocatore.

3. *Le Tipologie di Operazioni di TPO*

Sulla scorta di quanto appena descritto si possono già intuire i tratti essenziali di questa tipologia di investimento.

Come detto le operazioni in discussione si articolano attraverso la cessione pro quota dei diritti economici.

Si suole segnare una distinzione fondamentale tra le *Investment TPO* e le *Financial TPO*. Ciò a sottolineare la differenza che può correre in merito allo scopo per il quale un club può trasferire i crediti nascenti dal futuro trasferimento del proprio giocatore.

Per mezzo dell'una, come già anticipato, il club può soddisfare l'esigenza di acquisire risorse finanziarie per finalizzare un acquisto, si può in tal senso parlare anche di *Acquisition TPO*. Tale situazione può ricorrere a livello dei club minori allorché, nonostante le risorse minime di cui dispongono, si tenta di concludere il primo tesseramento di giovanissimi talenti (*Recruiting TPO*).¹¹ In tali casi si tende a riservare al giocatore, alla sua famiglia o all'agente una partecipazione alla futura valorizzazione del «cartellino» del calciatore.¹² Di regola, tale quota rientra tra il 10-20%. La stessa esigenza può ricorrere anche a livello professionistico, quando il club ha bisogno di un supporto economico per l'acquisto di un giocatore.¹³ In

¹¹ In tal caso, il sistema delle TPO permette di ovviare alle impossibilità organizzative di un adeguato *scouting*, la cessione dei diritti economici remunera il canale alternativo per la ricerca di talenti.

¹² Guardando al mercato latino-americano Valdivia dell Palmeiras detiene il 10% dei suoi diritti economici, per il resto suddivisi tra il Palmeiras e un investitore terzo. Similmente i diritti economici relativi a Ganso sono ripartiti tra il fondo DIS, il Santos e Ganso, che mantiene una quota del 10%.

¹³ Il costo di trasferimento di Radamel Falcao dal Porto all' Atletico Madrid è stato condiviso dal club e dal Fondo Doyen. Allorché il giocatore è stato ceduto al Monaco, l' Atletico è stato in grado di estinguere il proprio debito con il Porto. I trasferimenti di Falcao suggeriscono un potenziale elemento di criticità insito in tali operazioni. In particolare, l'intervento di un Fondo terzo e le logiche finanziarie di cui è portatore possono falsare dapprima il gioco della concorrenza, consentendo ad un club privo di risorse di accedere ad un giocatore, nonché poi gravare in modo determinante sulle scelte tecniche dello stesso club, quando al fine di coprire i costi inevasi del primo trasferimento diviene necessario procedere ad un ulteriore cessione per una somma che sia in grado di compensare i costi di acquisto e remunerare chi vi abbia investito.

questo caso l'esborso necessario è spesso molto alto, pertanto la quota ceduta tende ad avvicinarsi al 50%, sebbene non vi sia teoricamente un limite.

Con il c.d. *Financial TPO* dei diritti economici il club mira invece ad ottenere liquidità.¹⁴ In tal caso, il giocatore i cui diritti economici sono oggetto di disposizione appartiene già alla rosa della squadra, la quale a fronte dell'operazione rinuncia ad una parte dei proventi futuri per avere disponibilità economica al momento attuale. In questo senso, dal lato della società sportiva, la fattispecie si avvicina piuttosto ad un'operazione di sconto finanziario. Volgendo l'attenzione a questa tipologia di cessione si può riscontrare come le quote trasferite varino solitamente tra il 20% e il 40%.

Appare opportuno citare altri tipi di operazione che vengono accostati alle TPO, in particolare le ipotesi di comproprietà. Di regola, si tratta di accordi conclusi tra due club, che mantengono rispettivamente delle quote sui diritti economici. Tali accordi possono fornire un equo strumento per corrispondere al club cedente quanto di propria spettanza a fronte della cessione di un calciatore il cui valore è destinato a crescere esponenzialmente nel breve-medio periodo.

Un'ipotesi peculiare è stata a lungo rappresentata dall'istituto dell'accordo di partecipazione, previsto all'interno dell'ordinamento calcistico italiano. L'abrogato art. 102 bis delle NOIF prevedeva appunto che il club cessionario potesse stipulare un accordo con il club cedente, in virtù del quale il secondo otteneva una partecipazione, in misura paritaria, sui proventi derivanti dalla successiva cessione del contratto.¹⁵ La norma imponeva che il contratto tra club e giocatore durasse almeno due anni. Mentre il rapporto di compartecipazione doveva durare un singolo anno, con possibilità di rinegoziazione alla scadenza.

In aggiunta, possono essere citate ulteriori fattispecie quali la comproprietà dei diritti economici tra club e giocatore oppure quella tra club e agente.¹⁶ Mentre nel primo caso il contratto di cessione viene concluso tra soggetti pur sempre appartenenti al sistema sportivo, nel secondo, ad esito delle modifiche intervenute con riguardo allo status degli agenti, si viene a delineare una vera e propria operazione in cui i diritti economici vengono trasferiti ad un soggetto terzo anche rispetto all'ordinamento sportivo.¹⁷

¹⁴ In questo senso basti citare il First Portuguese Football Players Fund, attraverso il quale Porto F.C., Sporting Lisbona e Boavista hanno inizialmente proceduto alla cessione di quote dei propri giocatori già in rosa, finanziando in tal modo la loro attività corrente. Successivamente sono stati creati veicoli ad hoc, come per il caso del Benfica Stars Fund o Soccer Invest Fund.

¹⁵ Abrogato a far data dal 27 maggio 2014, con periodo transitorio entro 30 giugno 2015, data nella quale tutti i rapporti dovevano definitivamente concludersi.

¹⁶ Occorre ricordare che almeno per regolamento in alcuni Paesi è previsto il diritto del giocatore di ottenere una percentuale sul prezzo di scambio, quali Spagna, Uruguay, Cile, ove in alcuni casi viene anche predeterminata la quota, intorno al 10-15%.

¹⁷ Vi è da sottolineare come in alcuni casi la presenza stessa di giocatori nella rosa, valutata in termini di contratti di pubblicità, entrate provenienti dal merchandising, nonché titolarità dei relativi diritti economici è stata utilizzata dalle società come garanzia per l'ottenimento di aperture di credito.

4. *Le TPO nel mercato internazionale dei trasferimenti di giocatori*

Dopo aver osservato analiticamente le operazioni di TPO, occorre porre l'attenzione su quale sia l'effettivo rilievo che esse hanno assunto all'interno dell'attuale mondo del calcio.

Solo nel continente europeo, nei Paesi in cui tale tipo di finanziamento esterno non è vietato, il valore dei giocatori coinvolti è stimato tra il 5.1% e il 7.8% del totale.¹⁸ Le quote attribuite agli investitori esterni oscilla tra il 10% e il 50% del «cartellino» del giocatore.

Dai dati raccolti dalla FIFA si può facilmente evincere come Brasile ed Argentina appaiono quali mercati sudamericani ove si realizzano i maggiori investimenti sui diritti economici, dall'altra parte, in Europa, i Paesi in cui il fenomeno è più rilevante sono appunto quelli che intrattengono sistematicamente trattative con il Sud America, ossia il Portogallo e la Spagna. Un discorso a parte meritano i Paesi dell'est Europa, che sebbene meno rilevanti sul fronte degli acquisti, cionondimeno presentano le medesime esigenze finanziarie affrontate nei mercati latini e la stessa tendenza alla esportazione di talenti.

Non a caso, per comprendere l'impatto delle TPO e le ragioni del suo sviluppo in talune regioni, occorre analizzare il sistema dei trasferimenti dei giocatori. Si può affermare, con una certa approssimazione, che, laddove si guardi al mercato degli scambi dei giocatori, esistono almeno due categorie di Paesi.

Da una parte, vi sono i Paesi esportatori di giocatori. Con una simile definizione si vuole far riferimento a quelle realtà ove vengono continuamente fatti crescere talenti, i quali nella maggior parte dei casi sono destinati ad emigrare verso campionati più ricchi e competitivi. Questi ultimi sono per l'appunto denominati Paesi importatori di giocatori. Essi coincidono invece con i campionati calcistici che hanno raggiunto un maggiore valore in termini sia tecnici che di valorizzazione economica, dove di conseguenza circolano ingenti risorse economiche ed i club hanno più possibilità di acquisto.

In tal senso, si osserva come i trasferimenti internazionali costituiscano oggi un fenomeno ordinario per il calcio, la cui evoluzione negli ultimi decenni, in termini di volumi, disegna sugli assi cartesiani un curva costantemente crescente.

Confrontando il Campionato del Mondo del 1978, in Argentina, con quello del 2014, in Brasile, i passaporti sportivi dei giocatori ci rivelano che, mentre nel 1978 vi erano all'incirca 22 giocatori su 352 che giocavano per squadre al di fuori del loro Paese,¹⁹ durante i Mondiali del 2014 il numero assoluto è stato di 476, per una percentuale pari al 65% dei giocatori impiegati nella fase finale.²⁰ Si evidenzia

¹⁸ Dati forniti dal Report del KPMG TPO Project (2013).

¹⁹ Contando tra l'altro che in quella edizione partecipava anche la Scozia, la cui nazionale schierava diversi giocatori allora militanti nel campionato inglese.

²⁰ Dati forniti dal PEW Research Center. L'unico team che aveva la totalità dei giocatori in rosa che giocava nel proprio campionato nazionale era la Russia, mentre Bosnia e Herzegovina, Ghana, Costa d'Avorio ed Uruguay potevano contare sulle capacità di un solo giocatore proveniente rispettivamente dal loro campionato.

così una sensibile tendenza allo spostamento dei giocatori tra Paesi diversi.

Non è possibile qui soffermarsi sulla analisi della direzione assunta da questi flussi, ma si può incidentalmente fornire qualche dato che consente di suggerirne alcuni risultati. In particolare, in squadre nazionali come l'Italia, la Germania, l'Inghilterra e la Spagna più della metà dei giocatori presenti nella rosa inviata al Mondiale 2014 militava nei propri campionati nazionali. Nel caso dell'Argentina, del Brasile, dell'Uruguay, della Croazia o del Cameroon, gli atleti impegnati nei propri rispettivi campionati nazionali non superano in nessun caso la soglia di quattro membri della nazionale.

Appare chiaro quindi che la distinzione proposta precedentemente tra Paesi esportatori ed importatori trovi un facile riscontro nei numeri forniti dalla competizione di vertice del calcio mondiale. In campionati come quello inglese, portoghese o italiano i giocatori stranieri superano il 50% di quelli totali nelle rose delle squadre.²¹ Dall'altro versante invece si posiziona il Brasile, che non a caso è il Paese che registra il maggior numero di giocatori trasferitisi dal proprio Paese di origine.²² Basti pensare che il 49% dei trasferimenti dei giocatori brasiliani riguarda la cessione degli stessi a squadre militanti nei campionati UEFA.²³

Il crescente aumento del numero dei giocatori brasiliani attivi al di fuori del proprio Paese è sicuramente dovuto ad una coincidenza normativa verificatasi nella seconda metà degli anni '90.²⁴ Dapprima con la sentenza Bosman i campionati europei vennero liberati dalle limitazioni sui trasferimenti dei calciatori e sul numero dei giocatori stranieri, aprendo quindi lo spazio a giocatori extraeuropei, in particolare sudamericani, data anche la facilità con cui alcuni di essi hanno poi spesso acquisito nazionalità europee. Contemporaneamente con l'abrogazione in Brasile della legge 6.354 del 1976, che anche lì attribuiva ai club un vincolo di proprietà sui giocatori, è stato dato un aggiuntivo impulso al trasferimento di talenti brasiliani.²⁵

²¹ Dati forniti dal CIES football Observatory group nel Demographic Study of European football 2013.

²² Solo nel 2013, secondo il FIFA report on the global transfer market, tra le 12.309 operazioni registrate nel mondo, 1.558 riguardavano giocatori brasiliani, che lasciavano il loro Paese oppure vi ritornavano. Quello dello spostamento dei giocatori brasiliani è fenomeno che ha radici invero assai risalenti, che coincidono già con la prima Coppa del Mondo, basti pensare alla c.d. Brasilazio della stagione 1933-34. Cfr. NINA CLARA TIESLER e JOAO NUNO COELHO (a cura di), *Globalised Football: Nations and Migration, the City and the Dream* (Sport in the Global Society), Routledge, 2014.

²³ Secondo i dati del TMS della FIFA tra il 2011 e il 2014 vi sono stati circa 5.000 operazioni di trasferimento internazionale che hanno coinvolto club brasiliani, di cui in poco meno della metà dei casi si trattava di cessioni all'estero. La sostanziale differenza nei trasferimenti da e verso il Brasile sta nel fatto che il numero dei giocatori giovani «esportati» è rilevantemente maggiore rispetto a quello dei giovani calciatori «importati». Al secondo posto nella classifica delle nazionalità dei giocatori maggiormente coinvolte in operazioni di trasferimento internazionale vi è l'Argentina, che ha registrato solo nel 2013 695 operazioni di scambio.

²⁴ Nel 2013, secondo il CIES observatory group vi erano 515 giocatori di nazionalità brasiliana all'interno di 31 leghe professionistiche dell'area europea e limitrofa.

²⁵ Dei quasi 4 milioni di Brasiliani che vivono al di fuori dei confini nazionali, quasi 5 mila sono calciatori attivi, cfr. CARMEN RIAL, *Rodar: the circulation of brazilian football players abroad*, in *Horizontes Antropologicos*, Porta alegre, v. 14, n. 30, 21, 2008.

Quanto appena descritto evidenzia l'importanza globale di mercati calcistici come il Brasile e l'Argentina, i quali hanno strette correlazioni con i Paesi dell'area UEFA.²⁶ In tali esperienze si sono sviluppate prima e maggiormente le operazioni di TPO perché potevano contare su un florido flusso di trasferimenti, in grado di garantire da una parte l'alta probabilità che il giocatore oggetto di investimento sarebbe stato ceduto, magari all'estero, e dall'altra parte la prospettiva di potere fruire di un *capital gain* derivante principalmente dalla differenza dei prezzi pagati nel mercato sudamericano e in quelli occidentali. Al contempo, data la condizione economica del calcio locale, i club hanno costantemente cercato nuovi canali di finanziamento della propria attività. Si stima che il 90% dei giocatori tesserati nella massima divisione siano in qualche modo legati ad operazioni di TPO.²⁷

Di riflesso non è un caso, come detto, che Paesi come Spagna e Portogallo, i cui club mostrano un alto numero di operazioni relative a giocatori sudamericani, rappresentino i territori ove le TPO raggiungono in Europa le soglie più ragguardevoli.

Rispettivamente, secondo le stime di mercato,²⁸ in Spagna i giocatori soggetti ad accordi di TPO rappresenterebbero una percentuale tra il 4,8% e il 7,7%, mentre in Portogallo tra il 9% e il 16%. A tal riguardo, occorre altresì evidenziare come nel primo dei suddetti Paesi il valore di tali giocatori costituisca una percentuale inferiore al 10% del valore globale dei giocatori, mentre nel secondo tale percentuale superi il 30%.

Il Portogallo si è imposto quindi come una vera e propria porta di passaggio per gli scambi di calciatori tra il Sud America e l'Europa.

Cionondimeno non può essere tralasciato il fatto che in Europa circa il 38% dei giocatori che giocano in campionati diversi da quelli di propria nazionalità, abbia iniziato la propria attività nell'Europa dell'est.²⁹ Pertanto anche i Paesi di tale area devono essere annoverati tra quelli che giocano attualmente un ruolo importante nel mercato dei trasferimenti di calciatori.

I dati appena osservati devono essere inoltre confrontati con quelli relativi alle percentuali di giocatori cresciuti nel vivaio all'interno delle rose dei maggiori club professionistici.³⁰ Il che permette di comprendere appieno come l'importazione dei giocatori dalle predette aree geografiche sia stato progressivamente sfruttato

²⁶ In questo senso l'asse di scambio più importante è quello tra Brasile e Portogallo. Dal 2011 secondo i dati del FIFA TMS vi sono stati 802 trasferimenti, il 98% dei quali ha coinvolto giocatori brasiliani, lo 0,5% giocatori portoghesi, 342 trasferimenti sono avvenuti dal Brasile al Portogallo, mentre 463 hanno seguito il percorso inverso. Nel 2004 su 857 giocatori trasferitisi dal Brasile, ben 132 si sono diretti in Portogallo.

²⁷ La posizione di forza è in genere detenuta dagli agenti, che detengono spesso anche quote dei diritti economici dei propri giocatori. Tanto che ciò ha indotto il Ministro dello Sport Aldo Rebelo ad affermare con riferimento ai club brasiliani: «*They're so fragile that they can't even put a team together without agents*».

²⁸ Dati forniti dal Report del KPMG TPO Project (2013).

²⁹ I dati sono forniti dal CIES football Observatory, secondo il cui studio la percentuale riservata a giocatori provenienti dal Sud America sarebbe del 20%.

³⁰ Nel 2014 le Top 5 league presentavano una percentuale media inferiore al 25% di club-trained players all'interno delle rose delle proprie squadre.

per costruire le rose dei club europei.

In virtù di quanto precede le TPO non possono certo considerarsi come un fenomeno ristretto ai campionati minori oppure geograficamente circoscritta ad alcuni Paesi sudamericani. Prima di tutto perché i giocatori circolano all'interno di un mercato internazionale, tanto più quelli con un talento tale da attrarre l'investimento di terzi finanziatori. In aggiunta, questa tipologia di finanziamento esercita un sicuro fascino nei club che hanno maggiore bisogno di trovare canali alternativi per l'acquisto di giocatori. A tal riguardo gli studi effettuati sul mercato mondiale calcolano che il numero dei giocatori i cui diritti economici sono in parte di proprietà di terzi sarebbero 1100, mentre il valore degli investimenti in TPO ammonterebbe ad 1,1 miliardi di euro, soltanto in Europa.³¹

Tornando all'esempio del Portogallo e della Spagna, per comprendere l'origine del successo delle TPO, non può solo farsi riferimento agli stretti legami negoziali con il Sud America, occorre altresì fare attenzione alle asimmetrie esistenti nei rispettivi campionati, quale ulteriore e decisiva ragione dell'emersione del fenomeno in discussione.³²

Le squadre portoghesi hanno di certo avvertito già in passato la necessità di acquisire una capacità economica paragonabile a quella degli altri club europei di pari fascia con cui si trovavano a confrontarsi in ambito internazionale. Tuttavia i maggiori club portoghesi non hanno potuto contare su un campionato con lo stesso *appeal* economico degli altri, in quanto spesso privo delle grandi risorse che caratterizzano le altre *top league* europee, sia in termini di investimenti finanziari, che di ritorno economico. Di conseguenza, essi hanno costantemente patito una minore capacità sia ad attrarre capitali all'interno sia ad «esportare» la propria immagine rispetto ad altri club europei.³³

³¹ Ciò in base ai dati forniti dal KPMG TPO Project (2013). Mentre il CIES misura il peso delle TPO all'interno del mercato dei trasferimenti calcistici nella misura del 9,8% del totale a livello mondiale, pari a 359, 52 milioni di dollari ricavi per stagione, cfr. CIES *Research on third-party ownership of players' economic rights II* (2014).

³² Entrambi i campionati sia in Portogallo che in Spagna hanno inoltre attraversato uno sviluppo differente da quello registrato in Inghilterra, in Germania o anche in Italia. Nell'un caso si tratta di un campionato con un *appeal* internazionale minore, dove mantengono storicamente rilievo gli stessi club, che tra l'altro si dividono la vittoria finale dello scudetto e l'accesso alla vetrina internazionale. Gli introiti della Lega sono inferiori a quelli degli altri Paesi europei, nonostante da lì abbiano avviato la propria carriera molti dei talenti che hanno svolto un ruolo da protagonista sulla scena mondiale degli ultimi anni. Il che rende anche gli stessi club principali economicamente meno forti di altri club europei, non necessariamente collocati tra le prime posizioni dei propri rispettivi campionati. Anche la Spagna è da tempo animata da una diarchia tra Barcellona e Real Madrid. Conseguentemente l'interesse economico è rimasto alquanto concentrato soprattutto dal punto di vista dei diritti televisivi e pubblicitari. In aggiunta, la forza economica che i suddetti due club possono esercitare sul mercato è notevolmente superiore a qualsiasi altra squadra spagnola.

³³ In tal senso, basti pensare alla capacità attrattiva del campionato inglese rispetto a quello portoghese, che si traduce nella maggiore forza di mercato di molti top club inglesi, nonché nella possibilità estesa a tutte le squadre della Premier League, anche quelle di ultima fascia, di potere godere di ricchi contratti collettivi conclusi per la cessione dei diritti audiovisivi. A tali differenziazioni che ovviamente discendono dalla impostazione nella gestione dei campionati, e soprattutto dalla diversa efficienza della relativa *governance*, si possono anche citare in aggiunta le differenze in termini di tassazione e

Nel sistema spagnolo la maggiore asimmetria si riscontra nel duopolio che ha costantemente contraddistinto i campionati nazionali, dominati da Barcellona e Real Madrid, alternativamente insidiate da un eventuale terzo club emergente, magari al vertice per alcune stagioni, ma mai in grado di mantenersi stabilmente in vetta. Le altre squadre hanno quindi tentato di rimarginare il *gap* attraverso l'acquisto di giocatori di particolare valore, ma dal prezzo difficilmente sostenibile.³⁴

In entrambe le esperienze nazionali le operazioni di TPO hanno, pertanto, rappresentato un proficuo strumento di intervento sul mercato. Da una parte esse hanno consentito di alimentare le risorse patrimoniali di quei club che mancavano di un opportuno livello di entrate, dall'altra parte queste hanno permesso a numerosi club di raggiungere giocatori, che altrimenti sarebbero rimasti alla portata di un numero ristretto di squadre particolarmente ricche. In entrambi i casi tali società sarebbero rimaste escluse dalla concorrenza.

Alla luce di quanto osservato finora è evidente come le TPO, pur avendo un'origine geograficamente ben definita, abbiano avuto invece un'espansione progressiva in altri ambienti in cui hanno saputo rispondere alle specifiche esigenze finanziarie. In termini di valore assoluto l'impatto economico delle TPO si assesta sotto il 10% del complessivo valore delle transazioni del mercato internazionale del giocatore, fermo restando che circa il 97% delle risorse gravitanti intorno alle TPO inerisce a cessioni da parte di squadre europee o sudamericane.³⁵

Compreso il rilievo statistico di tali accordi è possibile ora soffermarsi sul loro impatto nelle competizioni sportive, per indagare le ragioni di un divieto che è apparso come il segnale di una urgente preoccupazione avvertita dal mondo del calcio verso questa tipologia di operazioni, sebbene, come visto, queste siano da alcuni ritenute non solo legittime, bensì anche positive per le competizioni sportive.³⁶

5. *L'Ordinamento Giuridico Sportivo e le TPO*

5.1 *La Normativa*

Fino alla circolare FIFA del 2014, la risposta data dall'organizzazione del calcio è

di oneri normativi che gravano sulle società a seconda del Paese di appartenenza.

³⁴ Ai fini di una valutazione concorrenziale, non può però essere dimenticato che tale accresciuta capacità di attrarre talenti si sia poi riflessa nell'ambito delle competizioni europee. Il dominio di club proveniente dai sopra citati Paesi al livello di coppe europee è stato almeno in parte determinato dall'utilizzo di forme di finanziamento alternativo come le TPO, nell'ambito di un mercato concorrenziale allargato a sistemi calcistici dove tale prassi non era affatto sviluppata (come l'Italia) ovvero vietata (come l'Inghilterra).

³⁵ Il valore economico dovrebbe tradursi in una soglia di almeno 350 milioni di dollari. Cfr. dati forniti dal *Centre International d'Etud du Sport* (CIES) in *Research on third-party ownership of players' economic rights (part II)*. Tuttavia occorre segnalare come i calcoli pertinenti le TPO siano il risultato di stime, dato che i dati effettivi sono di difficile reperimento, in quanto non si tratta di accordi depositati. Anzi nella maggior parte dei casi tali investimenti sono coperti da obblighi di riservatezza.

³⁶ In tal senso si guardi alla lettera inviata il 7 gennaio 2015 al Segretario della FIFA da parte della Lega Spagnola con la quale si contesta il merito della decisione assunta della FIFA e si riservano possibili azioni.

stata affidata all'iniziativa delle singole leghe, senza alcuna direttiva o coordinamento generale. Un simile approccio si è tradotto in una rete disordinata di regolamentazioni che, invece di rendere più efficiente il mercato, finivano per creare asimmetrie tra i vari ordinamenti sportivi e quindi squilibri concorrenziali.

Una simile differenziazione scaturisce dalle possibili alternative che si offrono in termini di gestione del fenomeno: principalmente quella di regolamentarlo in modo dettagliato, oppure quella di imporre semplicemente delle regole di trasparenza, ovvero quella di mantenere il mercato pienamente libero affidandosi all'autodeterminazione degli operatori.

Soffermandosi sulle possibilità di regolamentazione delle TPO, l'esperienza inglese rappresenta quella maggiormente interessante, poiché per prima ha sperimentato un divieto espresso contro le TPO, introdotto a seguito degli eventi che avevano coinvolto il West Ham, multato in ragione dell'acquisto di due giocatori argentini Carlo Tevez e Javier Mascherano, coinvolti appunto in una operazione di TPO.³⁷

Bisogna chiarire che all'epoca della vicenda del West Ham il campionato inglese non era dotato di una regola espressamente indirizzata a censurare tale tipologia di operazione, tuttavia, il regolamento della Premier League proibiva la conclusione di accordi in grado di incidere negativamente sull'indipendenza dei club.³⁸ Nello specifico, si esigeva dalle squadre un impegno alla trasparenza e alla difesa della propria indipendenza ed autonomia. Sulla scorta della violazione di tali principi il West Ham venne sanzionato. Tuttavia sin da allora si comprese che le regole allora vigenti nel campionato inglese non potevano essere sufficienti.

La disciplina adottata all'epoca nell'ordinamento sportivo inglese costituisce un esempio di regolamentazione indiretta delle TPO, in quanto mirava a porre un freno generalizzato a qualsiasi forma di influenza indebita sulle squadre, senza però vietare espressamente questo tipo di contratti.

Tale approccio ha rappresentato l'esempio cui la FIFA si è ispirato per introdurre la prima disciplina globale avente effetto anche sulle operazioni di TPO, ossia l'art. 18bis.³⁹

Nello specifico l'art. 18 bis delle *Regulations on the Status and Transfer of Players* pur prendendo in considerazione il fenomeno delle TPO, si limita a vietare forme di etero-influenza delle squadre, senza entrare nello specifico delle operazioni di investimento.

In tal senso, la disposizione della FIFA preclude qualsiasi forma di accordo atta a far dipendere da un terzo le scelte del club.

Sulla base di quanto introdotto dalla FIFA, alcuni Paesi si sono limitati a dare esecuzione espressamente o meno a quanto da questa prescritto, appiattendosi sulle sue soluzioni, senza intervenire specificamente sulle TPO, ma affidandosi

³⁷ Si tratta probabilmente del caso di TPO più celebre, sicuramente di quello maggiormente citato come esempio del fenomeno.

³⁸ Rule U18 delle Premier League Rules

³⁹ L'art. 18bis è stato introdotto nel 2007.

quasi integralmente al testo adottato nell'art. 18 bis.⁴⁰

In tutti questi appare più corretto parlare non di regole sulle TPO, ma di un divieto di accordi in grado di imporre ai club una dipendenza economica e gestionale. Quelli che di solito sono definiti come «TPI», al fine di marcare la sottile, ma pur sempre rilevante differenza rispetto alle TPO.⁴¹

Si può quindi affermare che fino alla recente novella, salvo alcune eccezioni di seguito analizzate, l'attenzione degli ordinamenti calcistici si sia concentrata prevalentemente sulle TPI.

Tra quei pochi ordinamenti che hanno invece deciso di regolamentare espressamente le TPO, oltre che le TPI, la maggior parte ha preferito assumere una posizione intermedia, rispetto al divieto assoluto.

In particolare, talune Federazioni le hanno ammesse in modo espresso, ma hanno imposto delle condizioni volte a limitarne gli effetti maggiormente critici.

Per esempio, in alcuni casi si è preferito riconoscere la titolarità dei diritti economici solo in capo ai club, ciò è principalmente avvenuto in Cile, Italia,⁴² Uruguay e Sud Africa.⁴³

In altri casi, quali Norvegia, Croazia e Panama, le autorità sportive hanno invece imposto obblighi di pubblicità.

L'Argentina, preso atto del volume del fenomeno ha dapprima imposto talune regole di trasparenza, introducendo tra l'altro un registro delle operazioni.⁴⁴ Quindi ha limitato il novero dei soggetti legittimati ad acquistare i diritti economici. Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18ter la locale Agenzia delle Entrate ha poi imposto un nuovo regolamento *ad hoc*.⁴⁵

La UEFA da parte sua ha avviato un confronto con la FIFA sulla opportunità di vietare le operazioni di TPO a livello globale.⁴⁶ A seguito della inerzia della FIFA,

⁴⁰ Basti pensare all'art. 5 del regolamento della federazione tedesca o all'art. 60 del regolamento svizzero. L'influenza esterna è vietata in altri Paesi in virtù dell'applicazione immediata delle norme FIFA, quali Belgio, Finlandia, Olanda, Portogallo, Danimarca, Spagna e Italia.

⁴¹ In Scozia l'art. D1.17 del Regolamento di Lega prevede espressamente che: «*A Player shall not be registered where there is any restriction or condition, howsoever arising, as to when, against whom or on what terms the player concerned shall or shall not play.* Così come nell'art. D4.8: «*It is not permitted for a transferor club to stipulate when or against whom a Player so transferred may or may not play and any such stipulation in any agreement or other document shall be void.*».

⁴² In Italia si fa riferimento agli accordi di partecipazione ex art. 102 delle NOIF. Ai sensi di tale norma, abrogata nel 2014, il club cessionario può contestualmente all'acquisto del giocatore può stipulare un accordo con il club cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, ai proventi derivanti dalla titolarità del contratto, fermo restando che tale intesa abbia una durata di un anno (mentre la durata minima del contratto tra club e giocatore doveva essere pari a due anni).

⁴³ Cfr. dati forniti dal *Centre International d'Etud du Sport* (CIES).

⁴⁴ Motivo di particolare attenzione da parte della Administración Federal è dovuto al fatto che molte operazioni di TPO avvenute tramite società basate in Uruguay avevano tra l'altro un effetto di elusione fiscale.

⁴⁵ Il testo è consultabile su <http://eco-nomicas.com.ar/7183-rg-3740-afip-ganancias-transferencia-de-jugadores>.

⁴⁶ Non a caso, la UEFA ha più volte lamentato l'assenza di un intervento deciso da parte della FIFA,

la Federazione europea ha conseguentemente deciso di agire in modo autonomo prevedendo degli obblighi di trasparenza.⁴⁷ In questo senso nel 2012 all'interno degli Allegati I e IV delle Regole sul Financial Fair Play le TPO sono state prese in considerazione ai fini della computazione dei loro valori rispetto ai parametri di equilibrio economico ivi imposti.⁴⁸

Tale attenzione era dovuta dalla preoccupazione suscitata dai possibili effetti distorsivi che le TPO sono di certo in grado di generare ai fini del rispetto degli obblighi del fair play finanziario.⁴⁹

Infine nell'area UEFA tre Federazioni nazionali hanno invece deciso di intervenire specificamente sulle TPO, imponendo un divieto a tale forma di investimento. Si tratta dell'Inghilterra,⁵⁰ della Francia⁵¹ e della Polonia.⁵²

Mentre fuori dall'Europa solo la Colombia ha un set di regole assimilabile.

L'Inghilterra rappresenta anche per questo l'esempio cardine proprio perché, come anticipato sopra, dopo essere stata la prima ad introdurre una regola atta a temperare gli effetti delle TPI è stata successivamente la prima ad adottare nel regolamento della Premier League un divieto espresso contro le TPO,⁵³ imponendo alle squadre una clausola di *buy out*.⁵⁴

In virtù di tale regola, introdotta nel 2008 ciascuna squadra che voglia registrare un giocatore nella propria rosa ha l'obbligo di detenere il 100% dei diritti relativi a questo. In tal modo ciascuna squadra deve risolvere o estinguere qualsiasi

minacciando che avrebbe agito autonomamente, laddove questa fosse rimasta inerte.

⁴⁷ Già con l'introduzione dell'art. 29 del Regolamento Agenti la UEFA aveva previsto «*Payment restrictions and assignment of rights and claims: 1. No compensation payment, including transfer compensation, training compensation or solidarity contribution, that is payable in connection with a player's transfer between clubs, may be paid in full or part, by the debtor (club) to the players' agent, not even to clear an amount owed to the players' agent by the club by which he was engaged in its capacity as a creditor. This includes, but is not limited to, owning any interest in any transfer compensation or future transfer value of a player*».

⁴⁸ L'art.C.5 dell'Annex VII stabilisce che «*any profit arising from the disposal of economic rights or similar of a player to any other party must be deferred, and a profit can only be recognized in the profit and loss account following the permanent transfer of a player's registration to another club*».

⁴⁹ Cfr. O. GIBSON, D. CONN, *Uefa plans rule change to clamp down on third-party player ownership*, in *The Guardian*, settembre 2014 consultabile online su www.theguardian.com/football/2014/sep/23/uefa-third-party-ownership-champions-league

⁵⁰ Cfr. U 39 – U 40 delle Premier League Rules.

⁵¹ Cfr. Art. 221 del Regolamento nazionale, ove si prevede che: «*A club cannot conclude a contract with any moral or physical persons (with the exception of another club) that directly or indirectly results in such persons acquiring or being granted all or some of the economic rights resulting from the various fees to which the club is entitled when transferring one or more players*».

⁵² Cfr. Art. 33 co. 4 del Regolamento nazionale statuisce che: «*clubs cannot sign any contract with a third party which may have impact on loans or transfers or may create any obligation from that club towards a third party in case of temporary or permanent transfer of a player*».

⁵³ Occorre però ricordare che il primo vero intervento in materia risale ad un atto normativo uruguayano il decreto n. 14996 del 18 Marzo 1980. Non a caso nel Paese nel quale le prime operazioni di tal genere hanno avuto origine.

⁵⁴ Cfr. U 39 delle Premier League Rules. Si può sottolineare che la norma apparentemente non esclude la possibilità di liquidare l'acquisto in più rate.

accordo di TPO che coinvolga il giocatore in corso di tesseramento.⁵⁵

Sul versante completamente opposto si posizionano quegli ordinamenti sportivi come il Brasile,⁵⁶ ove si è coscientemente determinato di non regolare le TPO. Qui i trasferimenti di diritti economici, secondo un'opinione diffusa, trovano uno specifico appiglio normativo nella stessa legge ordinaria dello Stato.⁵⁷

In questo come nel resto dei Paesi si è deciso di mantenere un approccio liberale, evitando di ingessare il mercato e favorendo l'emergere all'interno di questo di soluzioni negoziali, ispirate alla libertà dei privati.

5.2 La Giurisprudenza

Di fronte ad un reticolo di regolamentazioni così difforme tra i diversi Paesi, almeno fino all'introduzione dell'art. 18ter, la giurisprudenza è stata chiamata a fornire un supporto, almeno in termini di chiarificazione dei lineamenti della fattispecie in esame.

Occorre però sottolineare come elementi quali la struttura dei rapporti in discussione, la natura degli interessi sottesi, di cui i fondi sono stati spesso veicolo, nonché la necessaria riservatezza da mantenere intorno ai dettagli economici, abbia fortemente disincentivato i soggetti coinvolti a rivolgersi presso gli organi di giustizia.

Eppure l'emersione di taluni rapporti è comunque avvenuta, per esempio in relazione ai risultati di indagini penali. In tal senso, si può fare riferimento al noto caso della squadra finlandese del Tampere, squalificata nel 2011 da tutte le competizioni per la violazione dell'art. 18bis.⁵⁸

⁵⁵ Dopo il caso Tevez un particolare risalto è stato riservato al caso del giocatore, anche egli argentino, Alejandro Faurlin, il cui trasferimento al club inglese del QPR nel 2009 ha fatto scaturire un'indagine per violazione delle regole sulle *third party ownership*, sul punto cfr. D. CONN, *QPR face points deduction after FA acts over Alejandro Faurlin transfer*, in *The Guardian*, consultabile su www.theguardian.com/football/2011/mar/09/qpr-fa-charges-alejand-ro-faurlin. Questione poi conclusa con la decisione di un Panel indipendente nel caso *The Football Association - Queens Park Rangers Football Club e Gianni Paladini*, sul punto cfr. A. RECK, *Third party player ownership: current trends in South America and Europe*, in *EPFL Sports Law Bulletin*, 2010, 51.

⁵⁶ È pur vero che ai sensi dell'articolo 27-B «*Legge Pelé*», qualunque clausola che contenga un'influenza da parte di terzi sulle questioni di trasferimento connesse alle prestazioni di un giocatore è nulla.

⁵⁷ I diritti economici ricollegati alla fattispecie dei diritti di credito, che nell'interpretazione del codice civile federale godono di un'interpretazione assai estensiva, cfr. EDOARDO REVELLO, *Third Party Ownership In Professional Football*, consultabile online su consulegis.com. Mentre in Argentina un riferimento espresso ai diritti economici è ricavabile dalla sopra citata circolare dell'Agenzia delle Entrate, con la quale da una parte si è cercato di far emergere tali investimenti e i proventi ad essi legati, generalmente occultati al fisco, ma dall'altra si è dato conseguentemente un espresso riconoscimento alla legittimità alla prassi sviluppata nel mercato.

⁵⁸ Ad esito di alcune indagini per reati di riciclaggio e scommesse illegali si scoprì l'esistenza di un accordo tra la società implicata, la Exclusive Sport PTE Ltd, con base in Singapore e la società sportiva del Tampere, che aveva non solo concluso alcuni accordi di TPO con la prima, ma aveva nella sostanza riconosciuto alla società asiatica un potere decisionale sulla gestione della propria rosa. Di conseguenza la Federazione calcistica finlandese adottò il provvedimento di squalifica.

Cionondimeno, possono essere citati alcuni precedenti di interesse, soprattutto in relazione all'opera di circoscrizione che la Corte Arbitrale dello Sport di Losanna (CAS) ha compiuto in merito alla definizione di diritti economici e alla configurabilità di negozi giuridici aventi ad oggetto la loro ripartizione.

Bisogna appunto ricordare che la nozione stessa dei diritti in questione non ha una matrice normativa, bensì un'origine interpretativa.

A tale ultimo riguardo il CAS ha riconosciuto che il trasferimento dei diritti federativi è aspetto che coinvolge esclusivamente i club, potendo essi pertenerne unicamente ad un club.⁵⁹ D'altra parte invece, ad avviso della Corte, quelli che per prima la stessa ha definito diritti economici possono essere oggetto di disposizione tra gli stessi e i terzi.⁶⁰ Il CAS ha quindi riconosciuto la libera negoziabilità dei diritti economici, ritenendo i relativi accordi alieni al rapporto lavorativo tra club e giocatore.⁶¹

Nella sentenza del CAS relativa al caso RCD Espanyol De Barcelona Sad v Club Atletico Velez Sarsfield è possibile ritrovare la seguente descrizione della fattispecie in esema *«In the Panels opinion, in professional football a basic legal distinction is to be made between the registration of a player and the economic rights related to a player [...] A club holding an employment contract with a player may assign, with the player's consent, the contract rights to another club in exchange for a given sum of money or other consideration, and those contract rights are the so called economic rights to the performances of a player. This commercial transaction is legally possible only with regard to players who are under contract, since players who are free from contractual engagements – the so called free agents – may be hired by any club freely, with no economic rights involved [...] In accordance with the above distinction, while a player registration may not be shared simultaneously among different clubs, a player can only play for one club at a time, the economic rights, being ordinary contract rights, may be partially assigned and thus apportioned among different right holders»*.

⁵⁹ Cfr. RCD Espanyol de Barcelona Sad v. Club Atletico Velez Sarsfield (CAS 2004/A/635) ove *«a club holder of an employment contract with a player may assign, with the consent of the latter, contractual rights with other clubs in exchange of a given value or other retribution, and these contractual rights are called economic rights about the performance of the athlete»*.

⁶⁰ Già nel caso RCD Mallorca V/ Club Atletico Lanus, il CAS ha affrontato la questione sostenendo che il giocatore può appartenere solo ad un club (CAS 2004/A/662), ove *«while the registration of a player may not be split between two different clubs at the same time (the player only may perform for a club at a time), economic rights are contracts of ordinary rights and may be partially attributed, therefore, between two different clubs [...]»*.

⁶¹ Cfr. CAS Tacuary FBC v. Club Atlético Cerro & Jorge Cytterszpiller & FIFA (2004/A/781) *«In accordance with the FIFA Regulations, a player may only register to play for one club, never two or more at the same time. As such, the partial transfer of federative rights contravenes the essence of the FIFA Regulations and furthermore is impossible. However, nothing prevents two clubs deciding to do business with regard to the «economic rights» provided that the player consents to this and maintains an employment relationship with one of the clubs involved»*.

5.3 L'art. 18 ter

A chiudere idealmente la rassegna sopra illustrata giunge appunto il nuovo art. 18ter delle *Regulations on the Status and Transfer of Players*. La norma si ispira ai modelli che hanno assunto un approccio volto alla regolamentazione delle TPO ed in particolare a quelli che ne hanno imposto un espresso divieto. In virtù della nuova disposizione però le operazioni di TPO vengono bandite all'interno dell'intero sistema FIFA. L'art. 18ter rappresenta una regola di immediata applicazione, il cui rispetto da parte delle Federazioni nazionali è condizione per l'affiliazione alla FIFA.

La disposizione in esame prevede che: «*No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation*».

Pertanto viene fatto espresso divieto di cedere a terzi i diritti di partecipazione sul futuro prezzo di cessione del giocatore.

Emblematicamente la norma menziona club e giocatori, il che può condurre a ritenere che le TPO possano continuare ad esistere come accordi ove la titolarità venga condivisa tra club e giocatore.

In aggiunta, non viene espressamente individuato chi debbano essere i club e i giocatori.⁶² Se è facilmente prevedibile che il giocatore coinvolto sia necessariamente quello i cui diritti economici vengono negoziati, un discorso diverso può valere per la individuazione dei club. Ben potendo questi essere sia i club direttamente parte del contratto di trasferimento, sia i club che a vario titolo rientrano nella catena delle squadre in cui il giocatore abbia militato.⁶³

Se ne deduce quindi che la contitolarità di diritti economici tra club non rientri nello schema delle TPO sottoposte a divieto.

Il bando contro le TPO, sebbene sia immediatamente entrato in vigore, riconosce un periodo transitorio prima di spiegare integralmente i propri effetti.⁶⁴

Ai sensi della norma, le società calcistiche sono state ammesse a concludere operazioni di TPO fino al 30 aprile 2015, con il vicolo ulteriore di fissare una durata massima di un anno per tali nuovi accordi. Contemporaneamente si è imposto a tutti i contratti di TPO in scadenza entro il 30 aprile la possibilità di un unico rinnovo di un solo anno.

Infine, per quanto concerne le operazioni in essere già prima del 1 gennaio

⁶² Tra l'altro nulla viene detto in merito a società possedute dal club. La norma dovrebbe essere interpretata nel senso di imporre una tendenziale coincidenza tra titolare dei diritti federativi ed economici. In tal caso, sarebbe proibito al club anche effettuare operazioni con società dallo stesso detenute, sia pro-quota che totalmente.

⁶³ In tal senso una conferma può essere rintracciata nella stessa definizione adoperata dalla FIFA nella circolare 1464 del 22 dicembre 2014, ove si parla di *third party* anche come «*club with which the player has been registered*».

⁶⁴ Il che è dovuto dal fatto che una simile previsione entra all'interno di una fitta rete di accordi e rapporti finanziari, spesso consolidati.

2015, si è ammesso che continuino fino alla loro naturale scadenza, quale originariamente fissata dalle parti contrattuali. Tuttavia da Maggio 2015 tutti questi accordi saranno soggetti al monitoraggio tramite TMS, dato l'obbligo di ivi specificare i dettagli degli accordi di TPO.⁶⁵

Come di seguito evidenziato la lettura delle sopra descritte previsioni rappresenta la traduzione immediata delle preoccupazioni della FIFA e della tipologia di intervento che la stessa ritiene maggiormente efficace per evitare ripercussioni negative nel medio periodo a seguito del sistematico sfruttamento delle TPO.

6. *Virtù e Criticità delle TPO*

Una volta verificato come l'ordinamento sportivo abbia reagito alla emersione delle TPO è possibile soffermarsi su quali siano gli aspetti di maggiore rilievo legati alle stesse, evidenziandone pregi e criticità. In modo così da comprendere maggiormente il senso della urgenza con la quale i vari ordinamenti hanno deciso di intervenire in materia, preferendo finora adottare soluzioni in autonomia, piuttosto che concertare una regolamentazione uniforme.

Di sicuro la crescente attenzione che l'ordinamento sportivo ha dedicato alla questione è dovuta non tanto ai numeri che ruotano attualmente intorno alle operazioni di TPO,⁶⁶ quanto invece alle implicazioni che il fenomeno può ingenerare nel calcio.

Come detto le TPO offrono uno strumento efficiente per il finanziamento delle società calcistiche, le quali come tutte le imprese devono reperire sul mercato risorse economiche per acquistare i beni funzionali allo svolgimento della propria attività.

Lo «sconto» dei crediti derivanti dalle future cessioni di squadre, ad una prima analisi, appare di per sé non solo funzionale, ma anche coerente con il sistema calcistico.

La crescita dei giocatori, con correlativo incremento del loro valore di mercato, è del resto parte del progetto di ciascuna squadra, che per migliorare e poi vincere deve necessariamente far affidamento sul progresso della propria rosa. Tuttavia tale legittima aspirazione si scontra con la indubbia aleatorietà che avvolge la carriera di ciascun giocatore. Non di rado promettenti giocatori acquistati da una squadra con la speranza di vedere maturare un futuro campione si rivelano invece solo promesse sportive non mantenute.

Proprio a tale riguardo un'operazione di co-investimento consente ad una società di limitare il proprio rischio legato all'acquisto di un atleta, offrendo indubbi vantaggi.

Allo stesso modo la maggiore capacità delle squadre di acquistare giocatori non può che incrementare il volume degli scambi, nonché la possibilità di sviluppo

⁶⁵ Cfr. circolare 1464 del 22 dicembre 2014.

⁶⁶ Si stima che siano poco più di mille i giocatori interessati da questo tipo di operazione, rappresentando una percentuale ridotta dei valori scambiati durante le sessioni di mercato.

degli stessi, a fronte di una riduzione dell'esposizione finanziaria.

In ultima istanza, l'apporto di capitali esterni è in grado di oliare gli ingranaggi del mercato dei trasferimenti dei giocatori, destinandolo ad una sicura crescita nel valore assoluto degli scambi e dei profitti.

Le stesse competizioni sportive non possono che giovare dell'accresciuto valore acquisito dalle rose delle squadre, allorché divengano tutte maggiormente attrezzate a sfidarsi sul campo.

Come visto taluni club possono ovviare a carenze finanziarie fruendo di un ulteriore canale di investimento, tramite la cessione parziale di alcuni diritti su un proprio asset. In altri casi invece le società trovano un sostegno nella esecuzione di operazioni sul mercato che spesso richiedono un notevole sforzo economico e di regola le espongono ad un rischio.

Eppure tale aumento generale dei valori negoziati non necessariamente si traduce in un corrispondente ampliamento della ricchezza dei club.

L'obiettivo primario annunciato dalla FIFA è quello di proteggere il sistema calcistico da forme di etero-influenza che sarebbero in grado di frustrarne lo spirito e il normale funzionamento.

Di fatti, ciascun club subisce un depauperamento proporzionale alla quantità dei diritti economici ceduti sui propri giocatori.

Da una parte si vuole evitare che i club accrescano la propria propensione all'indebitamento, esponendosi economicamente in modo sistematico con fondi di investimento, cedendo altresì quote di sovranità della propria squadra.⁶⁷

Dall'altra si vogliono tutelare i calciatori, soprattutto rispetto alla prospettiva di essere assorbiti da meccanismi che li rendano più simili a figurine che ad atleti.

Il sistematico ricorso al finanziamento esterno per l'acquisto dei giocatori, inoltre, potrebbe invero esporre il mondo calcistico ad un rischio speculativo. Proprio la sopra citata aleatorietà che grava sulla crescita dei calciatori si riflette irrimediabilmente sull'esito di simili operazioni.

Un meccanismo finanziario che si fonda sul sistematico aumento del valore dei giocatori si contraddistingue per la sua alta rischiosità, con possibili risultati negativi, in grado di creare ripercussioni in termini di alterazioni indebite del mercato e di esplosioni di bolle speculative.

La ordinarietà degli scambi di diritti economici presupposta dalle TPO rischierebbe, infatti, di incoraggiare un continuo rilancio sul valore dei giocatori a prescindere dall'effettiva qualità degli stessi sul campo.

Alla base delle critiche mosse contro le TPO vi è inoltre una profonda riflessione sulla integrità del mondo del calcio.

La stabilità dei contratti che è un valore esiziale nella logica delle competizioni sportive è facile prevedere possa venire fortemente influenzata dalla sistematica adozione delle TPO, che implicano un continuo passaggio dei giocatori da una squadra all'altra.⁶⁸

⁶⁷ Si pensi che il Porto secondo i bilanci pubblicati a Giugno 2011 deteneva i diritti economici di soli tre calciatori sui diciannove componenti la sua rosa.

⁶⁸ Come già osservato il trasferimento dei giocatori è un presupposto stesso della operabilità delle

Di tutta evidenza appare che l'investitore esterno che acquisti una percentuale del «cartellino» di un giocatore non sia motivato dal desiderio di fare raggiungere all'intera squadra un traguardo sportivo, bensì esclusivamente dal ritorno economico derivante dall'operazione effettuata.

Ciò implica che l'interesse primario per il terzo proprietario è sì quello che il giocatore cresca nella squadra, ma soprattutto che questi in ogni caso scenda in campo ed acquisti visibilità, nella prospettiva che venga venduto nel momento in cui il mercato offra le condizioni propizie, indipendentemente dalle prospettive sportive del club di appartenenza. Viepiù nel momento della cessione l'investitore aspirerà a che il calciatore venga acquistato da una squadra che abbia non solo la possibilità di offrire il prezzo maggiore, ma anche di potere fornire una vetrina adatta in vista di una futura nuova cessione.

Tutto questo non può che tradursi nella possibile emersione di conflitti di interesse, tra l'investitore e il club, tra il giocatore e la sua squadra ed eventualmente anche tra il giocatore e l'investitore. Si può perfettamente ipotizzare che gli investitori esterni, soprattutto quando operino come agenti del calciatore, facciano in modo che l'atleta forzi il proprio club a cederlo o comunque si ponga nelle condizioni perché venga ceduto, allorché maturino sul mercato le condizioni propizie per un trasferimento. Ciò a dispetto tanto dell'interesse della squadra quanto dello stesso calciatore, potendo rispettivamente l'una volere mantenere il giocatore in rosa per essere competitiva e l'altro preferire di rimanere nello stesso club per il bene della propria carriera.

In ultima analisi l'applicazione di ragionamenti di matrice prettamente finanziaria nella gestione delle rose ingenera il rischio di creare commistioni illegittime tra club e investitori esterni, fornendo un terreno fertile per influenzare indebitamente le scelte sportive di una squadra. Inoltre, la credibilità e la regolarità delle competizioni stesse può essere automaticamente messa in discussione laddove su queste intervengano soggetti che non vi partecipano, ma che in relazione ad esse vedono maturare i propri interessi economici. Sebbene possa sembrare forte l'accostamento, si può ritenere, fatte le dovute distinzioni, che l'universo delle TPO grava sul calcio in modo simile a quanto avviene con il mondo delle scommesse. Nel caso delle operazioni in discussione però gli investitori possono intervenire direttamente sugli ingranaggi del mercato dei trasferimenti dei calciatori.

All'interno dello stesso campionato si potrebbero fronteggiare calciatori di club diversi accumulati dal rapporto con uno stesso investitore, ovvero club avversari indirettamente finanziati dal medesimo fondo.

La conseguenza immediata sarebbe quella di avere difficoltà a comprendere quale sia l'interesse prevalente in campo, se quello alla vittoria sportiva oppure quello al maggiore guadagno economico. Similmente ci si chiederebbe se il calciatore giochi per la propria squadra o per il titolare dei propri diritti economici, ovvero per quale obiettivo una società sportiva disputi le gare, per vincere oppure per garantirsi il sostegno economico esterno.

Ovviamente le TPO non rappresentano l'unica fonte da cui possono ingenerarsi questo tipo di influenze extrasportive, ciononostante non può essere taciuto che un rischio legato ad un ingresso sistematico della finanza nel mercato dei giocatori possa con tutta probabilità prospettare un condizionamento esterno dell'azione delle squadre.

Infine, occorre riflettere su un elemento spesso poco evidenziato, ossia il ruolo che proprio il mercato delle cessioni dei diritti federativi gioca all'interno del sistema dei club.

Molto spesso si cita il principio della specificità dello sport in abbinamento con quello della solidarietà tra le squadre. Del resto è più che evidente come le competizioni sportive poggino su un equilibrio «ambiguo», dove ciascuna delle squadre impegnate, pur mirando a prevalere sulle altre, non può concretamente sussistere senza di esse, perché l'esistenza stessa di una competizione sportiva presuppone una pluralità di concorrenti e un tendenziale equilibrio tecnico tra di loro. Da tale assunto si giustificano tutti i correttivi che i regolamenti impongono in termini di spartizione tra tutti i partecipanti dei risultati economici collettivi.

Ancor prima della gestione accentrata dei diritti audiovisivi dei campionati, delle indennità di formazione e del contributo di solidarietà, il primario strumento di riequilibrio solidaristico della concorrenza dalle squadre è proprio il mercato dei trasferimenti. Esso consente di spostare capitali dai club più ricchi a quelli con meno risorse, nonché di premiare quelle società che siano in grado di sviluppare e valorizzare i talenti. In tali termini vi è un continuo flusso di finanziamento che si muove tra i Paesi importatori ed esportatori di talenti e tra i club dei rispettivi campionati. Questa massa di risorse economiche ha il vantaggio di rimanere all'interno del sistema calcistico e di consentire la loro condivisione tra soggetti dell'ordinamento. In questo senso le TPO costituiscono un elemento divergente, perché deviano i capitali rispetto ai loro flussi ordinari, direttamente fuori dal sistema calcistico, frustrando la funzione solidaristica che compete loro.

7. *Prospettive Future*

L'efficacia del divieto imposto dalla FIFA esige un periodo di prova prima di poterne valutare gli effetti. Tra quanti hanno auspicato la sua introduzione, vi sono alcuni che invero oggi temono che la norma possa essere elusa, così come avvenne con l'introduzione dell'art. 18 bis. In realtà l'art. 18ter si distingue in quanto i contorni della fattispecie ivi descritta sono ben più precisi. Non si tratta di una norma generica che poggia su clausole dalle maglie larghe, ma di un precetto specifico, maggiormente circoscritto.

Tralasciando qualsiasi considerazione in merito alla possibilità che tali diritti continuino a circolare illecitamente all'interno di un mercato parallelo è possibile ipotizzare che l'implementazione della FIFA solleciti una reazione da parte degli operatori, volta a cercare possibili alternative o lacune.

Si può sollevare prima di tutto un dubbio circa la possibilità di sussumere effettivamente tutte le figure di TPO esistenti nella norma in esame.

Il riferimento va subito a quelle operazioni nelle quali i club, pur non negoziando diritti economici, cionondimeno raggiungono un obiettivo speculare alle TPO, fornendo la propria rosa, in tutto o in parte, come garanzia per l'ottenimento di credito. Il giocatore può divenire così una sorta di *bank collateral* per un piano di liquidità, con apertura di un credito bancario.⁶⁹ Si può infatti ritenere che laddove le operazioni siano strutturate in modo da non incidere immediatamente sui diritti economici, ma siano invece qualificate come rapporti finanziari esclusivamente pertinenti il club e gli investitori esterni, tali accordi possano sfuggire alla lente della normativa FIFA, pur conservando la medesima rischiosità che viene attribuita alle TPO.

Un'ulteriore riflessione in merito può essere sollevata con riguardo a ciò che l'art. 18ter non vieta, anzi autorizza espressamente, ossia lo scambio di diritti economici tra due club.

Si può ritenere che la retrocessione di un quota dei diritti economici al giocatore possa considerarsi legittima, così come il caso in cui in una catena di successive cessioni del giocatore i club coinvolti mantengano una quota di tali diritti sul calciatore.

7.1 I Bridge Club

A chi scrive appare possibile ipotizzare che l'attenzione dei capitali di cui oggi si intende arginare l'afflusso attraverso il divieto di TPO, possa però concentrarsi direttamente sui diritti di proprietà dei club.

Sulla base di quanto visto, le società sportive possono continuare a negoziare i diritti economici separatamente dai diritti federativi, in quanto la clausola di *buy-out* implicitamente imposta dalla FIFA opera solo nei confronti di soggetti diversi dalle società sportive ed in particolare da quelle coinvolte nel trasferimento.

Pertanto non è difficile credere che dato il momento di crisi che coinvolge anche le squadre di calcio, i capitali esterni possano legittimamente indirizzarsi sull'acquisto diretto dei club,⁷⁰ affinché questi operino quali veicoli sostitutivi dei fondi di investimento nella negoziazione dei diritti economici.⁷¹

⁶⁹ Cfr. P. ALDRICK, «Spanish bank fields Ronaldo as collateral» su *Telegraph* www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/8671468/Spanish-bank-fields-Ronaldo-as-collateral.html.

⁷⁰ Con possibili vantaggi in termini legali, in quanto i titolari di TPO, quali fondi e società di investimento, sono soggetti esterni all'ordinamento sportivo, che non fruiscono delle tutele ivi previste. Le TPO restano, infatti, pur sempre nell'alveo dei negozi di diritto privato, per giunta generalmente conclusi tra soggetti di nazionalità diversa, con conseguenti effetti in termini di applicazione delle norme di diritto e di esecutività degli strumenti di tutela. Al contrario l'accesso tramite club consente di fruire degli organi FIFA, nonché delle norme sulla stabilità contrattuale.

⁷¹ Del resto questa è la strada che ha percorso la Traffico Sport, prima impegnata nella intermediazione tra fondi di investimento e club per l'acquisto dei diritti economici dei calciatori, come per esempio Ganso ed oggi invece da una parte sponsor di alcune squadre, tra cui anche il Manchester United, ma dall'altra proprietaria di altre squadre, quali l'Estoril (Portogallo), Fort Lauderdale Strikers e i Carolina Railhawks (entrambi partecipanti alla North American Soccer League). In tal senso, alcuni dubbi sono stati sollevati in merito alle negoziazioni per l'acquisto del Uberlândia Esporte Clube, in Brasile, per la quale hanno manifestato interesse l'agente Wagner Ribeiro e Neymar da Silva Sr. Cfr. B. ITRI,

Ebbene tale ultimo rilievo è strettamente connesso all'analisi dell'ambito di applicazione della norma in esame. Una volta verificato cosa espressamente venga censurato dalla FIFA occorre fare un passo in avanti per comprendere la potenziale estensione del divieto. Come detto, lo scopo immediato della modifica normativa è quello di porre un argine all'ingresso di capitali esterni al mondo del calcio, di per sé considerati potenziali veicoli di interessi alieni a quelli sportivi. Pertanto analizzando nel dettaglio gli elementi soggettivi richiamati dalla norma, essa si indirizza esclusivamente su ogni ente diverso dai club. Di converso, i club rimangono legittimati a negoziare i diritti economici e quindi a partecipare dell'alea pertinente l'investimento sui giocatori.

La soluzione prescelta dalla FIFA lascia allora alcuni margini di incertezza in merito alla materiale ed effettiva capacità del divieto in esame di perseguire gli scopi prefissati. Tale discorso si collega in particolare con la figura dei c.d. *bridge club*.⁷²

Nei fatti quando si fa riferimento al coinvolgimento di un *bridge club*, si intende indicare l'avvenuta interposizione di un club terzo nel trasferimento di un giocatore tra due squadre. Tale tipologia di operazione nasce prevalentemente per finalità fiscali,⁷³ in quanto permette di suddividere il prezzo finale di trasferimento ed eventualmente fruire dei vantaggi fiscali legati al passaggio del calciatore attraverso un club, il *bridge club* appunto,⁷⁴ laddove questo risieda in un Paese ove la tassazione sia particolarmente favorevole.⁷⁵

E OHATA, *pai de Neymar está perto de assumir gestao de clube*, in *Folha de San Paulo* ed. digitale 28/09/2014 consultabile su www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/09/1523712-pai-de-neymar-esta-perto-de-assumir-gestao-de-clube.shtml, come anche riportato da P. Russo, *Fare shopping di club: ecco il vero calciomercato*, consultabile online su <https://cercandoblivia.wordpress.com/tag/tpo/>.

⁷² Per *bridge club* si fa di solito riferimento a quelle squadre che si interpongono nel trasferimento di alcuni giocatori tra altre distinte società sportiva. Nella sostanza nell'operazione che conduce un determinato giocatore dal club A al club B, si inserisce un *bridge club*, al quale il giocatore viene preliminarmente trasferito dal Club A per poi solo successivamente approdare al Club B, senza che questi abbia mai disputato una partita per il *bridge club*.

⁷³ La prassi in questione ha suscitato l'attenzione all'interno dell'ordinamento argentino ove l'Agenzia delle Entrate ammettendo la negoziabilità dei diritti economici afferenti i calciatori ha cionondimeno imposto un obbligo di *disclosure*, concludendo a tal fine un accordo con la FIFA per l'accesso al TMS. Cfr. ARIEL RECK, DANIEL Geey, *Has Third Party Ownership of Players been banned in Argentina?*, (28 febbraio 2013), consultabile online su DanielGeey.com; CELINA ANDRASSI, *AFIP Tightens Controls on Football Clubs*, (24 August 2012), consultabile online su *The Argentina Independent*.

⁷⁴ In alcuni casi i vantaggi possono ammontare ad un risparmio di imposta minimo di almeno il 15%. In tal senso si pensi al caso che ha coinvolto il giocatore Emanuel Gigliotti allorché trasferendosi dal Colón de Santa Fé al Boca Juniors, vide i suoi diritti economici passare tra le mani del Novara e del Fénix Club. La successione dei passaggi e i valori dichiarati hanno successivamente condotto l'Agenzia delle Entrate argentina ad aprire un'inchiesta per contestare alcune irregolarità nella valorizzazione ufficiale del giocatore e a ravvedere infine nello scopo dell'operazione un'ipotesi di evasione fiscale.

⁷⁵ Questo meccanismo può operare non solo a favore del club cedente e di quello acquirente, ma anche dello stesso giocatore, qualora questo sia svincolato, *Amplius* ARIEL RECK, in *What is a «Bridge transfer» in football*, (30 aprile 2014) consultabile online su Lawinsport.com.

Accanto a quelli fiscali sussistono ulteriori vantaggi legati alla interposizione fittizia di club, per esempio con riguardo alla valorizzazione artificiosa dei giocatori ed alla possibilità di influire così sulle rispettive poste da scrivere a bilancio. L'accordo con un club «ponte» consente di aggiustare le condizioni effettive di trasferimento al fine di soddisfare le esigenze patrimoniali contingenti delle società coinvolte rispettivamente agli estremi dell'operazione di trasferimento, creando fittiziamente delle plus valenze.⁷⁶ Inoltre le triangolazioni possono consentire anche a taluni club di evitare il pagamento di oneri sportivi quali l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà, fruendo della differenziazione delle categorie prefissata al riguardo dalle regole FIFA, che si riflette sul *quantum* gli stessi debbano pagare a fronte dell'acquisto di un giocatore.⁷⁷

Assume però particolare interesse ai fini della presente analisi il possibile utilizzo dei *bridge club* quale forma di realizzazione di operazioni di TPO all'interno del quadro normativo della FIFA. Così come analizzato sopra è infatti lecito ipotizzare che il terzo assuma le vesti istituzionali di un club ed intervenga ad intermediare il trasferimento di un giocatore acquisendo solo temporaneamente la titolarità dei diritti federativi di un calciatore per poi trasferirlo al club di destinazione.⁷⁸ Ciò con una duplice possibilità di ricavo, l'una per la intermediazione e l'altra mediante il mantenimento di una quota dei diritti economici sul giocatore. In ultima analisi si assisterebbe ad una catena di trasferimenti lungo una direttrice che partendo dal club di provenienza giunge fino al club di destinazione tramite un società sportiva intermediaria, che a sua volta potrebbe operare su diversi profili sia come finanziatore del tesseramento finale, sia facendosi carico di una parte dei costi di acquisto, oppure offrendo benefici fiscali, ovvero riducendo gli oneri connessi al trasferimento.

Per gli investitori che si indirizzino sui club si presenterebbe anche un ulteriore vantaggio rispetto alle operazioni di TPO, ossia quello di diventare parte dell'ordinamento sportivo, potendo così fruire degli strumenti di tutela che esso offre.

A tal riguardo si può rilevare come un aspetto non di secondo piano pertinente le operazioni di TPO riguardi i rapporti tra i finanziatori e finanziati. Spesso le trattative sono caratterizzate da un certo margine di sfiducia tra le parti coinvolte rispetto alla corretta ripartizione dei proventi guadagnati.

Dato che le trattative sono di competenza delle squadre si può facilmente

⁷⁶ Il che a sua volta si riallaccia alla questione pertinente la proprietà di più club da parte degli stessi soggetti.

⁷⁷ Cfr. CAS 2009/A/1757 MTK Budapest v. FC Internazionale Milano S.p.A.

⁷⁸ La cronaca dei mesi precedenti l'ufficializzazione dell'art. 18ter rappresenta un esempio di come le possibili sovrapposizioni di ruoli siano in grado di influire sul mercato calcistico. A tal riguardo si pensi alle voci intorno a Peter Lim, imprenditore di Singapore, che detiene diritti economici di due giocatori del Benfica, mentre è in trattative per l'acquisto della maggioranza del club di Valencia e si è espresso disponibile a sostenere il progetto della cordata dei class of '92 (Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt e Paul Scholes) nell'acquisto del Salford. Proprio a tale ultimo riguardo l'imprenditore si è dovuto difendere dall'accusa di volere trasformare il club della Northern Premier League First Division North in un bridge club, cfr. DAVID CONN, *Peter Lim: Salford City investment not connected to third-party ownership*, in *The Guardian*, (29/11/2014), consultabile online su theguardian.com.

comprendere come gli interessi degli investitori in TPO potrebbero essere facilmente pretermessi o traditi da parte del club.

Non a caso, i titolari di diritti economici si riservano un potere di intervento sui trasferimenti, sia per via contrattuale, prevedendo apposite clausole, sia in virtù del ruolo che ricoprono, operando come agenti dei calciatori. In tal modo possono riservarsi una posizione chiave nella determinazione delle condizioni di trasferimento, vigilando così sul corso dell'operazione.⁷⁹

Tuttavia, laddove il club risulti in qualche modo inadempiente, gli investitori hanno come unica soluzione quella di agire in via risarcitoria di fronte alla giustizia ordinaria, con le ben note conseguenze in termini di tempo necessario per l'accertamento delle proprie ragioni e soprattutto di procedibilità ed effettività delle decisioni ottenute.

Questo non è invece il caso allorché si operi direttamente tramite *bridge club*. Essere parte dell'ordinamento sportivo garantisce taluni vantaggi sia in termini di speditezza dei procedimenti, che di *enforcement* delle decisioni.

Ovviamente questo implica, di converso, che gli investitori vengano sottoposti al monitoraggio da parte dei *governing bodies* nazionali ed internazionali.

Occorre sgomberare sin d'ora ogni dubbio in merito al fatto che la FIFA abbia già da tempo preso atto del fenomeno dei *bridge transfers*, riuscendo, in taluni casi, ad intervenire sanzionando i club coinvolti per violazione delle regole di correttezza, per aver proceduto ad un trasferimento non giustificato da ragioni sportive, nonché per violazione delle regole di utilizzo del TMS.⁸⁰

7.2 Major League Soccer sotto la lente del TPO Ban promosso dalla FIFA

L'evoluzione delle disposizioni adottate dalla FIFA suscita particolare interesse anche sotto il profilo della compatibilità tra queste e la struttura assunta dalla Major League Soccer negli Stati Uniti. La Lega del campionato americano di calcio è stata fondata nel 1995 ed opera sotto l'autorità della Federazione calcistica americana e della FIFA.⁸¹ Tra le prime necessità affrontate dalla Lega statunitense vi è stata quella di agevolare uno sviluppo razionale del calcio professionistico in un Paese nel quale questo sport non ha mai goduto di particolare attenzione e dove esistono altre leghe sportive (*in primis* NFL, MLB e NBA) che attirano enormi interessi economici, lasciando poco spazio all'emersione di nuove discipline atletiche.

⁷⁹ A tal riguardo, si notino gli accordi del contratto sottoscritto tra l'agente di un calciatore e l'Udinese calcio, in merito al necessario consenso di entrambi in caso di trasferimento del calciatore, secondo quanto riportato nel lodo del Panel ad esito del procedimento CAS 2008/A/1665 . J v. Udinese Calcio S.p.A., del 19 Maggio 2009.

Cfr L. FERRARI, «*Some thoughts on Third Party Ownership*», in EPFL Sports Law Bulletin, 2010, 66 ss.

⁸⁰ In questo senso basti citare il caso del club uruguayano Institución Atlética Sud América, tramite il quale erano passati per brevissimi periodi alcuni calciatori, senza però mai disputare partite, poi destinati a giocare nel campionato argentino. La squadra «ponte» è stata sanzionata dal FIFA Disciplinary Committee al pari delle squadre argentine coinvolte.

⁸¹ Costituita come una Limited Liability Company nello Stato del Delaware.

Al fine di catturare l'interesse del pubblico e quindi dei finanziamenti è apparso esiziale, sin da subito, provare a mantenere un equilibrio competitivo tra le squadre, promuovendo la crescita dei club, secondo dei parametri, come detto, di sostenibilità. Mutuando dall'esperienza di altre leghe professionistiche americane, la MLS ha assunto una struttura accentrata, tradizionalmente ricollegata allo schema della c.d. *single entity*. Non si tratta quindi propriamente né di una federazione né di una associazione sul modello continentale europeo.⁸² Piuttosto la MLS è un ente organizzatore titolare della proprietà di tutti i diritti di sfruttamento del campionato, che al suo interno si sviluppa in una rete di franchising, licenziando i diritti di organizzazione e sfruttamento delle singole squadre ammesse.

In breve, le squadre della MLS sono una sua articolazione, la cui esistenza come franchigie e i cui diritti di partecipazione al campionato derivano direttamente dalla Lega.

A sua volta dal punto di vista societario le quote di proprietà sono distribuite tra investitori che partecipando alla compagine societaria acquisiscono altresì il diritto di gestire le squadre. Pertanto c'è una tendenziale coincidenza tra proprietari della Lega e proprietari dei singoli club.

Sebbene, proprio alla luce di quanto appena osservato si possa concludere che i diritti dei proprietari dei club abbiano natura derivata, in quanto scaturenti da quelli originari in capo alla MLS.

La MLS quindi rimane il primario centro di amministrazione dei club, nonché dei giocatori, in quanto la stessa detiene altresì i diritti di registrazione dei giocatori,⁸³ che poi vengono distribuiti tra le singole squadre, anche in considerazione della necessità di mantenere un certo equilibrio di valori tra le rose. Correlativamente anche i diritti economici possono ricondursi in ultima analisi alla titolarità della MLS.

Alla luce di tale breve descrizione generale, il successivo passaggio che occorre effettuare è quello di applicare il test dell'art. 18ter del Regolamento FIFA al tipo di struttura organizzativa sopra descritto.

La MLS non è un club, quindi viene conseguentemente meno il principale requisito soggettivo posto dalla suddetta norma ai fini dell'esclusione della sua applicazione.

Sebbene si possa anche sostenere che la MLS operi come «proprietaria» dei club, acquisendo quindi una posizione che sebbene ibrida e quantomeno peculiare, appare non lontana da quella delle società calcistiche dal punto di vista

⁸² Al suo interno non vige il meccanismo della promozione/retrocessione.

⁸³ Seppure non di tutti. Nel tempo il regolamento si è evoluto riconoscendo ai club la facoltà di acquisire giocatori sviluppandoli attraverso le c.d. *academy*, inoltre con la Beckham Rule si è data origine ai c.d. *Designated Players*, ovvero giocatori, generalmente di particolare valore, provenienti da campionati importanti, che possono essere registrati dal club, sulla base di specifici accordi, ove una parte del loro salario può eccedere il *salary cap* (altra caratteristica della MLS) e quindi lo stipendio invece di essere integralmente corrisposto dall'apposito fondo presso la MLS, deve essere finanziato, per la parte residua, direttamente dalla squadra e dal suo «proprietario». In ultima analisi, tali giocatori sono di titolarità dei presidenti dei club. Infine con il CBA del 2015 si è aperta la strada alla *free agency*.

degli scopi sportivi. La Lega americana, infatti, opera su delega della compagine dei soci, ciascuno dei quali assume il ruolo di titolare di un club.

In base a quanto visto finora non sembra potersi invero dubitare che ricorra una spoliazione del potere di gestione, anche se parziale, in favore della MLS.

Conseguentemente si può ritenere esistente un contrasto tra le norme della FIFA e il modello di business prescelto dal calcio statunitense.

Un'analisi più specifica non può però mancare di chiedersi se la sopra individuata spoliazione dei diritti dei club in favore della MLS crei un risultato che possa definirsi distortivo nel senso perseguito dalla FIFA, ponendo il sistema della MLS in contraddizione con l'attuale sistema FIFA. In questo senso, laddove l'obiettivo prefissato della FIFA sia quello di escludere dal controllo dei club la presenza di soggetti esterni agli stessi, perché potenzialmente portatori di interessi alieni a quelli sportivi, in grado di falsare la competizione oppure ingenerare un processo inflazionistico, allora si può affermare che la MLS non rientri in tale identikit. Anzi la MLS finora ha proposto un efficiente modello organizzativo, raggiungendo ottimi risultati di crescita e competitività.⁸⁴

La MLS, come detto, opera quale ente esponenziale degli interessi delle squadre, mantenendo al contempo al centro della propria attenzione lo sviluppo equilibrato ed economicamente sostenibile della competizione tra le stesse. Gli interessi perseguiti non sarebbero quindi in contrasto con gli intenti della FIFA. Di conseguenza, ad avviso di chi scrive, tralasciando gli aspetti formali in merito alla struttura del campionato e superando l'applicazione letterale della norma, si può sostenere che la struttura assunta dalla MLS non sia irrimediabilmente in contraddizione con le norme imposte dalla FIFA, sebbene si discosti dal modello di proprietà ammesso da quest'ultima.

Quanto detto vale dal punto di vista della forma assunta dalla Lega statunitense.

Allo stesso tempo, per giungere ad una valutazione globale occorre osservare il modo in cui la MLS esercita materialmente il proprio potere. Dato che l'atteggiamento effettivamente assunto dalla MLS può determinare se nel caso di specie si sia di fronte ad un mero *agent* che opera quale mandatario nella gestione del campionato ovvero ad un organo di amministrazione centrale che attua una forma di eterodirezione dei club.⁸⁵

⁸⁴ Prima di tutto la MLS opera attualmente in profitto, avendo accresciuto i ricavi in modo positivamente proporzionale rispetto ai costi. Dopo risultati poco incoraggianti ed una flessione generale, dal 2002, ovvero allorché la nazionale degli Stati Uniti ha raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo, la crescita è stata costante. Inoltre, nel 1996 le squadre partecipanti erano 10, nella stagione 2015 sono invece 20, con prospettive di ingresso di club di nuova creazione (Los Angeles) ovvero provenienti da altre leghe come la NASL (Minnesota United F.C.). A partire dal 2002 sono state 8 le squadre diverse a vincere la finale dei playoff e 7 differenti club a vincere il titolo di Supporter's Shield, ossia il record della regular season.

⁸⁵ In questo senso i contrasti di recente emersi in merito alle operazioni di mercato relative a Jermaine Jones e Sasha Kljestan conducono a ritenere che all'interno della MLS non vi sia quella piena condivisione sul funzionamento interno della lega, tanto da poter fare sospettare che l'agire della MLS

A questo proposito talune condizioni regolamentari che riservano tuttora alla Lega la possibilità di intervenire sull'acquisto dei giocatori ovvero sul loro trasferimento all'estero,⁸⁶ si pongono per l'appunto sulla linea di una vera e propria influenza esterna esercitabile nei confronti delle squadre, sebbene invero manchi quella finalità di investimento finanziario che contraddistingue la posizione del *third owner*.⁸⁷ Appare quindi lecito attendersi che la MLS dovrà modificare se non l'attuale assetto organizzativo nella sua interezza, almeno alcune regole interne, al fine così di conformarsi al nuovo assetto normativo della FIFA in materia di TPO.

8. *La compatibilità della riforma della FIFA con le regole dell'Unione Europea*

Come visto il divieto di TPO si esplica in una restrizione assoluta imposta da un organo di governo dell'ordinamento sportivo. Il rispetto di tale norma da parte delle organizzazioni nazionali è condizione di affiliazione alla Federazione mondiale. Una scelta legislativa come questa necessariamente si confronta con le libertà degli operatori economici attivi sul mercato e con i diritti dei giocatori.

Sembra allora lecito sollevare talune perplessità sulla compatibilità di un simile quadro normativo con le regole del mercato e della concorrenza.

In particolare, l'implementazione di un tale divieto all'interno del territorio europeo rende opportune alcune riflessioni in merito alla sua conformità rispetto ai principi e alle regole dell'Unione Europea.⁸⁸ Tale considerazione diviene ancora più urgente, in quanto, da una parte taluni operatori hanno minacciato di ricorrere contro la decisione della FIFA,⁸⁹ dall'altra la Federazione Calcio spagnola, congiuntamente a quella portoghese, ha contestato la legittimità del divieto di fronte alla Commissione Europea.⁹⁰

possa invero tradursi in una forma di influenza indebita sulla gestione delle società.

⁸⁶ La MLS, infatti, detiene un diritto di scrutinio e controllo sui trasferimenti, sui prestiti, sui rapporti tra club e i Designated Players pur essendo questi di titolarità esclusiva delle squadre, nonché su chi sia eleggibile per i draft.

⁸⁷ Se si pensa anche ad alcuni meccanismi interni alla lega come la Discovery Claim, si può notare come vengano adottate delle regole che attribuiscono, in questo caso ad altri club, il potere di influire sulle trattative per il trasferimento dei giocatori, senza detenere un particolare diritto contrattuale con il giocatore.

⁸⁸ K. ANDREWS – I. McDONALD, *Prohibition on third-party ownership: analysis*, in World Law Report, 12/2012, 15.

⁸⁹ Così il Fondo Doyen ha rilasciato una dichiarazione affermando che: «*Doyen Sports confirms that it has filed legal proceedings at the Paris Court of First Instance [...] We consider that the wording of the FIFA circular on TPO affects our activity and goes against many fundamental freedoms, in particular, free competition and free movement of capital*» Da parte sua l'avv. Jean Louis Dupont, noto come uno dei legali che ha assistito Jean-Marc Bosman nel procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Europea, il quale ha affermato che «*We are in a typical case where, in order to avoid the disease, you kill the patient. If you kill the patient, there is no disease - but there is no patient either [...] The main principle under EU law is the freedom of enterprise, where the restriction is the exception. You should start with the principle rather than the exception*».

⁹⁰ Consultabile su www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-04/portugal-spain-said-to-complain-

Ciò che da più parti viene lamentato è che una simile disposizione elimini in radice il libero esercizio di un'attività economica. Nello specifico, si tratta di operazioni di investimento che afferiscono, non alla persona del calciatore, bensì al suo valore di trasferimento.

Il c.d. «cartellino» del calciatore non solo assume correntemente una misurazione economica, ma vieppiù è ordinariamente oggetto di transazioni in denaro, visto che lo scambio di contropartite tecniche rappresenta nel calcio una mera eventualità residuale.

Vietare uno strumento di finanziamento all'acquisto dei giocatori ha indubbi riflessi sulla possibilità per questi ultimi di spostarsi liberamente, esercitare la propria attività lavorativa ed ottenere la remunerazione più adeguata al valore della propria professionalità e talento. Inoltre, la preclusione della possibilità di acquisto dei diritti economici dei giocatori comprime le possibilità di investimento dei capitali, nonché quella di esercitare un'attività imprenditoriale, sulla base di ragioni che attengono specificamente alla asserita protezione del calcio.

Allo stesso tempo una decisione presa dal vertice dell'ordinamento calcistico è in grado di riflettersi a valle influenzando in maniere rilevante sulla normale operatività del mercato, nonché ponendo delle barriere al suo accesso.

Pertanto è indubbio che la norma in esame abbia un suo rilievo nell'alveo di applicazione dei principi dell'Unione, imponendo astrattamente una restrizione delle libertà fondamentali e delle regole della concorrenza. Ciò che rimane da comprendere è se gli interessi di tutela della integrità del gioco, che si propugnano sottesi all'adozione di una tale regola siano tali da giustificare una simile compressione di libertà e principi fondamentali.

Si deve innanzitutto fugare qualsivoglia dubbio in merito alla possibilità di vagliare una regola assunta dall'ordinamento sportivo alla luce delle norme europee. La giurisprudenza europea ha ampiamente analizzato tale punto, concludendo che l'attività sportiva non è esente dalla applicazione delle regole del mercato interno, così come da quelle sulla concorrenza.⁹¹

Tuttavia, laddove si è proceduto ad un esame di compatibilità tra il sistema di regole sportive e l'ordinamento giuridico europeo si è da sempre avvertita l'esigenza di un temperamento dei principi del secondo alla luce della natura del primo.

In questa ottica la cosiddetta specificità dello sport è stata più volte presa espressamente in considerazione. Sicché, alla luce dei casi affrontati in ambito europeo, le questioni rientranti in un'area strettamente sportiva si considerano, di regola, estranee all'applicazione integrale delle norme UE, dato che si presume manchino dei necessari profili di rilevanza economica.⁹²

to-eu-on-soccer-finance-ban.

⁹¹ Tale assunto trova origine dal seguente passaggio della sentenza conclusiva del caso *Walrave and Koch v. Union Cycliste Internationale*, case 36/74, (1974) ECR 1405, par. 4: «the practice of sport is subject to Community law only in so far as it constitutes an economic activity within the meaning of Article 2 of the Treaty».

⁹² Cfr. *Walrave v. Association Union Cycliste Internationale* (1974) 36/74.

Cionondimeno un tale automatismo è stato espressamente negato,⁹³ allorché la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che la presenza di norme puramente sportive non esclude necessariamente che la fattispecie presa in esame possa avere altresì rilievo per il diritto europeo.⁹⁴

A completare il quadro di riferimento la FIFA, da parte sua, rappresenta, secondo una opinione ormai consolidata,⁹⁵ un soggetto economico, che agisce attraverso le sue articolazioni nazionali, anche ai sensi dell'art. 81 del Trattato dell'Unione Europea.⁹⁶

Parimenti, i competenti organi della FIFA costituiscono espressione di un potere di regolamentazione all'interno di un sistema che, sebbene di natura associativa e privata, risulta comunque rilevante quale ordinamento di secondo livello, nonché come mercato. Pertanto, le regole che vengono ivi adottate, così come quelle degli Stati, non possono comprimere i diritti dei privati previsti dalla normativa europea.⁹⁷

Alla luce di quanto appena osservato vi è l'esigenza di comprendere se il divieto di TPO, quale adottato dalla FIFA all'interno del proprio ordinamento, possa convivere con i principi e le regole dell'ordinamento europeo.

8.1 Le libertà fondamentali dell'UE

A tal riguardo, l'architettura stessa della UE tradizionalmente si fonda su un nucleo di libertà fondamentali, che concernono la circolazione delle persone, dei capitali, dei servizi e delle merci.

Impedire la conclusione di operazioni di TPO non incide direttamente sulla circolazione dei servizi, visto che un vero e proprio servizio non viene prestato, salvo che dai consulenti degli investitori. Tuttavia tale imposizione si riverbera di sicuro automaticamente sulla libertà di investimento, dato che questa viene pretermessa. Allo stesso tempo la circolazione dei diritti di credito sul valore di trasferimento presuppone lo spostamento dei giocatori. Pertanto un tale divieto opera come ostacolo alla circolazione di tali lavoratori, nonché alla libertà degli stessi a stabilirsi in qualunque territorio dell'Unione Europea.

In considerazione di quanto precede, può pertanto affermarsi che un divieto quale quello in esame si traduca in una disposizione rilevante ai fini degli scopi del Trattato dell'Unione Europea e produttiva di effetti restrittivi. Cionondimeno lo stesso ordinamento europeo prevede dei correttivi e delle eccezioni, in grado di temperare la immediata applicazione delle norme in materia di libertà fondamentali.

⁹³ P. IBANEZ, *The Application of EC Treaty Rules to Sport: The Approach of the European Court of First Instance in the Meca Medina and Piau Case*, in *Entertainment and Sports Law Journal*, Vol 3, n. 2, 2006,

⁹⁴ Cfr. caso *Meca-Medina & Majcen v. Commission*, C-519/04, par. 29 e ss.

⁹⁵ M. PIERINI, *Autonomia, Concorrenza e Autogoverno dello Sport in Europa*, in *Diritto Comunitario dello Sport*, Giappichelli, 2010, 146.

⁹⁶ Ciò viene del resto confermato sin dalla decisione della Commissione sul noto caso *Distribution of package tours during the 1990 World Cup*, IV/33.384 e IV/33.378, (1992).

⁹⁷ Cfr. Caso *Lethonen v. Castors Braine*, C-176/96, (2000).

Si tratta di un elenco tassativo di ipotesi di esenzione, che non sembra però avere pertinenza con le regole in esame, visto che non ricorrono particolari interessi pubblici, che possano rendere giustificabile una tale tipologia di restrizione.⁹⁸

Nulla in aggiunta viene contemplato espressamente in merito ad una esenzione in favore dell'attività sportiva.

Tuttavia, la specificità dello sport, come sopra anticipato, rappresenta un elemento che non può essere completamente disatteso, costituendo una possibile ragione di temperamento dell'applicazione delle regole europee.

In tal senso, sembra possibile fare riferimento all'art. 165 del TUE, ove vengono inseriti tra gli obiettivi che l'UE deve perseguire anche la promozione della competizione sportiva in termini di contendibilità e correttezza, oltre che lo sviluppo della collaborazione tra le Federazioni e della tutela degli sportivi.

Del resto, ripercorrendo le decisioni assunte delle istituzioni europee in materia sportiva, si può osservare come più volte la Corte di Giustizia abbia espresso l'idea per cui la necessità di preservare l'integrità della competizione sportiva possa giustificare talune restrizioni, persino delle libertà fondamentali.⁹⁹

Gli specifici interessi sottesi al mondo sportivo sono quindi considerati meritevoli di considerazione. Pertanto una restrizione giustificata da tali ragioni può cionondimeno considerarsi compatibile con il diritto europeo, quando ne ricorrano i presupposti.

Gli specifici interessi sottesi al mondo sportivo sono quindi considerati meritevoli di considerazione. Pertanto una restrizione giustificata da tali ragioni può cionondimeno considerarsi compatibile con il diritto europeo, quando ne ricorrano i presupposti.

Ai fini di una simile indagine è necessario richiamare i principi enucleati dalla Corte di Giustizia, che di regola applica un test di proporzionalità ed idoneità, per verificare se una disposizione potenzialmente lesiva possa essere comunque valutata come legittima.

Dapprima occorre individuare un obiettivo meritevole e comprendere se il provvedimento sottoposto ad esame risulti in grado di raggiungerlo.

Come già analizzato il fenomeno delle TPO presenta di sicuro alcuni elementi di criticità, tali da potere mettere a rischio la correttezza e stabilità della competizione sportiva. Il divieto implementato dalla FIFA può quindi essere presentato come una misura idonea a proteggere l'interesse alla integrità delle competizioni calcistiche e dello sport in generale, a sua volta contemplato tra i valori protetti da parte della UE.¹⁰⁰

Anzi, dal confronto con le regole preesistenti si evince come l'attuale disposizione sia sicuramente più efficace dell'art. 18bis. Le ampie maglie lasciate

⁹⁸ Il Trattato infatti prevede che l'interesse pubblico, ovvero la sicurezza pubblica possa fornire ipotesi di deroga alla libertà di circolazione di capitali. Allo stesso modo le esigenze di protezione dei consumatori, dell'ambiente, dei minori, così come la tutela di altri diritti fondamentali e della proprietà intellettuale possa condurre a giustificare talune restrizioni della libertà di circolazione di capitali.

⁹⁹ Si pensi al caso *Donà v. Montero*, C-13/76 (1976) oppure al caso *Deliège* C-51/96 e C 191/97.

¹⁰⁰ Cfr. White Paper on Sport dell'11 Luglio 2007.

alla valutazione del concetto di «influenza sul club» hanno infatti depotenziato *ab origine* gli effetti positivi della precedente regolamentazione, che continua a rivolgersi a situazioni maggiormente distorsive, ma più peculiari.

L'ulteriore passaggio da effettuare consiste nel verificare se il divieto di TPO possa dirsi uno strumento proporzionalmente necessario e sufficiente a tutelare i valori posti a rischio. Ciò implica una contemperazione di interessi. In particolare, da una parte vi è l'urgenza di proteggere la competitività sportiva, dall'altra vi è invece il bisogno di proteggere gli interessi di coloro i quali vengano colpiti da una simile restrizione.

Si confrontano quindi i valori sportivi legati all'integrità e specificità dello sport, con le libertà fondamentali enucleate dal diritto europeo. Le seconde possono subire una compressione purché proporzionata ai valori in gioco.

L'art. 18ter consiste in un divieto assoluto e riconosce ai destinatari un periodo transitorio alquanto ridotto, tanto da influire notevolmente sulla loro sfera giuridica.

In questo senso la norma in esame rappresenta la più rigida ed invasiva delle soluzioni adottabili in vista della tutela dell'integrità del calcio.

Pertanto solo una approfondita ponderazione delle possibili alternative in termini di proporzionalità ed efficacia può consentire di concludere se una disposizione, quale quella in esame, possa considerarsi necessaria, sufficiente ed adeguata.

Cionondimeno si può qui affermare che data la rilevanza degli interessi ed obiettivi che si prefigge la FIFA, il divieto di TPO può considerarsi compatibile con il diritto europeo, nei limiti in cui si riconosca non solo la idoneità a proteggere l'integrità del sistema calcistico, ma altresì la sua proporzionalità rispetto alle limitazioni che esso ingenera sulle libertà di chi opera nel mercato di riferimento.

Di certo l'evidenza di alcune distorsioni prodotte in alcuni Paesi in cui un simile fenomeno è tollerato, così come la presenza di intrecci finanziari poco chiari, offrono indubbiamente degli argomenti a favore della soluzione adottata dalla FIFA.

Diversamente, la scelta di imporre un'efficacia immediata del divieto, al pari di quella di prevedere un'efficacia generalizzata dello stesso, sollevano alcune perplessità.

Un ulteriore spunto di riflessione è costituito dal fatto che la scelta della FIFA è dettata anche dalla dimensione del suo potere come ente regolatore e di governo all'interno del solo ambito calcistico. In tal senso, si può considerare preferibile e quindi adeguato adottare una disciplina restrittiva, piuttosto che procedere ad una regolamentazione del fenomeno, con l'introduzione di obblighi di trasparenza, che sarebbero difficilmente efficaci. Specialmente se si pone mente al fatto che parte dei soggetti coinvolti sono esterni all'ordinamento sportivo e quindi non sarebbero né controllabili né sanzionabili da parte della FIFA.

Inoltre, la scarsa possibilità di ottenere un opportuno livello di trasparenza in merito a tali investimenti, può di per sé suggerire la necessità di applicare un divieto, piuttosto che di tentare una normazione del fenomeno.

8.2 I Principi Antitrust Europei

Sulla scorta di quanto precedentemente affermato in merito alla qualificazione della FIFA da parte della Corte di Giustizia Europea, appare evidente che l'apposizione di una simile divieto possa essere sospettata di costituire una pratica anticoncorrenziale ai sensi degli artt. 101 e 102 del TFUE. Nello specifico, le regole antitrust vietano intese restrittive della concorrenza, nonché l'abuso della posizione dominante, quando producano effetti distorsivi sul mercato. Di certo la FIFA, oltre ad essere qualificata come impresa o associazione di imprese, può altresì considerarsi avere una posizione dominante all'interno del mercato di riferimento.

Inoltre è di tutta evidenza come l'art. 18ter produca effetti distorsivi sul mercato, al pari di come esso impinge sulle libertà fondamentali.

Del resto con una simile politica normativa l'Autorità centrale del calcio mondiale decide di rendere illecite per l'ordinamento sportivo tutte le contrattazioni aventi ad oggetto i diritti economici, escludendo da tale mercato tutti soggetti terzi diversi dai club.

Premesso che il divieto di TPO presenta dei caratteri astrattamente anticoncorrenziali, occorre però segnalare che l'ordinamento europeo non sanziona *ex se* qualsiasi pratica distorsiva del mercato, riconoscendo la legittimità di quelle condotte e regole che siano ragionevolmente finalizzate al perseguimento di un interesse meritevole.

Così come elaborato nel caso Meca-Medina, la disposizione dell'ordinamento sportivo che miri al raggiungimento di un obiettivo legittimo, può dirsi compatibile con l'ordinamento UE, anche laddove produca effetti restrittivi della concorrenza. A tal fine è però necessario che tale disposizione sia in grado di tutelare un interesse generale, tale da compensare i riflessi anticompetitivi.

Sul punto si ripropongono le considerazioni già effettuate in merito alla capacità di una tale soluzione di preservare i principi etici dello sport e l'equilibrata competizione tra i club. Tali obiettivi come già ampiamente evidenziato sono considerati di rilevanza generale.

Qualora pertanto il divieto TPO sia considerato come una soluzione proporzionale ed efficace, la conclusione sarebbe quella di ammetterne la compatibilità con l'ordinamento europeo, anche dal punto di vista della disciplina antitrust.¹⁰¹

9. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto finora discusso si può concludere che la FIFA ha voluto porre la parola fine al fenomeno delle TPO. Tuttavia è lecito chiedersi se il mondo del calcio abbia effettivamente terminato di dover confrontarsi con le criticità ad esso collegate.

¹⁰¹ Cfr. Enic v. UEFA, COMP/37.

Invero sebbene l'art. 18ter mostri una tendenziale efficacia, anche sulla base dell'esperienza del calcio inglese, dove per primi si è posto un divieto contro le TPO, molte sono le perplessità che tuttora sorgono in merito.

Da una parte la pressione esercitata dai capitali finanziari si coniuga con la esigenza di risorse economiche manifestata da molti club.

Dall'altra il merito della soluzione assunta dalla FIFA solleva dei dubbi circa la sua equità, nonché la sua piena legittimità, almeno dal punto di vista del diritto dell'Unione.

Sulla base di quanto sopra osservato possono essere formulate alcune conclusioni.

Prima di tutto sulla scelta di *policy* adottata dalla UEFA. Il massimo organo del calcio organizzato ha deciso di intervenire positivamente in materia di TPO, prevedendo un divieto quasi assoluto, subito effettivo, fatto salvo un breve termine transitorio.

Tuttavia, dal dibattito fino ad oggi concentratosi sull'argomento la soluzione maggiormente avvalorata sembrava quella relativa ad una soluzione graduale, votata piuttosto alla trasparenza, in vista di una progressiva eliminazione di tale prassi commerciale.¹⁰²

Riflettere sull'opportunità di una soluzione simile non sollecita solamente considerazioni sui rapporti tra UEFA e gli affiliati, bensì anche sulla legittimità della normativa stessa, soprattutto sotto la lente di osservazione dell'Unione Europea.

Come è stato già visto, la compatibilità al diritto dell'Unione europea di un simile provvedimento esige il superamento di un test di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Occorre allora riflettere se l'art. 18ter possa considerarsi rispondente a tali canoni, soprattutto laddove siano prefigurabili delle alternative. In tal senso il sopra citato caso ENIC/UEFA rappresenta un precedente di rilievo. Nel caso di specie, il divieto per uno stesso soggetto di possedere più squadre nella stessa competizione è stato considerato ammissibile, in quanto la norma non vietava che lo stesso investitore potesse avere quote di minoranza in più club. Pertanto si concludeva che una regola simile fosse necessaria ed idonea, ma anche proporzionale, visto che non precludeva in radice il diritto ad investire economicamente nei club.

La domanda è se il medesimo correttivo possa considerarsi efficacemente applicabile nella regolamentazione delle TPO. Rispetto al divieto *tout court* si potrebbe quindi preferire legittimare tali operazioni, imponendo però all'investitore di detenere esclusivamente quote di minoranza. Al pari, altri possibili temperamenti potrebbero consistere nella fissazione di un numero massimo di giocatori di cui un terzo possa essere autorizzato a detenere i diritti economici, eventualmente fissandolo per squadra o per campionato.¹⁰³

¹⁰² La stessa Commissione lavori costituita dalla UEFA per studiare le TPO non si è espressamente pronunciata sulla opportunità di vietarne la fattispecie.

¹⁰³ Sulla verifica di legittimità della decisione della FIFA incide sicuramente anche la modalità in cui l'organo legislativo è addivenuto ad adottarla. La mancanza di una piena collegialità nell'assumere la decisione può quindi operare in senso negativo.

In questi casi, pur riconoscendo la liceità degli accordi in esame, gli operatori sarebbero costretti a rispettare dei paletti, in grado di limitare l'influenza distorsiva delle TPO sulla gestione delle squadre. Tutto questo sulla base di criteri oggettivi e non meramente programmatici come è invece avvenuto in relazione alla formula utilizzata dall'art. 18bis.

L'ulteriore questione da porsi è se simili soluzioni alternative, quali quelle appena ipotizzate, che non vietano ma disciplinano il fenomeno, possano considerarsi sufficienti ad arginare i rischi insiti nella negoziazione dei diritti economici.

Il ruolo soverchiante assunto da taluni protagonisti del mercato dei trasferimenti, attraverso anche la negoziazione di TPO, evidenzia come anche in assenza di clausole negoziali espresse, i capitali esterni riescono ad influire sull'azione dei club. Tanto più allorché quegli stessi fondi assumono una posizione dominante sul mercato.¹⁰⁴

Quanto alla questione della libertà dei giocatori come lavoratori, se da una parte l'art. 18ter ha il sicuro effetto di ridurre il numero di scambi che è possibile prevedere verranno effettuati in futuro, dall'altra tale contrazione non necessariamente può considerarsi lesiva dei diritti dei giocatori. La cronaca riguardante le TPO non ha certo rivelato le stesse come strumenti atti a decretare il predominio della libertà individuale dei giocatori.¹⁰⁵ Difatti, spesso questi si sono trovati coinvolti in meccanismi che ne hanno forzato il trasferimento, indipendentemente dalle loro scelte. In alcuni casi, anzi, le continue cessioni hanno sancito un declino professionale. Del resto quando si guarda a simili fenomeni non è possibile considerare solo i pochi casi eccellenti di giocatori che hanno raggiunto i massimi successi, ma è necessario riflettere anche sulla generalità dei casi in cui i calciatori coinvolti in operazioni di TPO hanno seguito l'orbita di vere e proprie meteore sportive.¹⁰⁶

Appare quindi difficile prevedere quali saranno gli effetti della decisione adottata dalla FIFA. Come sopra osservato possono essere formulate delle ipotesi

¹⁰⁴ Nella stagione 2010-2011 in base ai dati raccolti dal CIES ottantatré agenti rappresentavano gli interessi della metà dei giocatori nei principali campionati europei. Si pensi per esempio al noto agente dei calciatori Jorge Mendes appare tra i consulenti di alcuni fondi del Jersey che hanno investito più di £100m nei diritti economici di giocatori di calcio. Inoltre sempre Mendes è intervenuto nei trasferimenti di alcuni di questi calciatori in qualità appunto di loro rappresentante. Molti di questi scambi si sono segnalati per l'alto valore delle somme versate per le relative cessioni. Prezzi che hanno influito sul mercato generale e sollevato perplessità sulla loro quantificazione. Inoltre solo tra il 2010 e il 2011 Mendes avrebbe gestito il 68% dei trasferimenti dei Top Club portoghesi. Appare chiaro quindi che la commistione dei ruoli, associata al peso economico degli investimenti veicolati è in grado di influire sul mercato dei trasferimenti calcistici, incidendo sulle scelte degli atleti, sulla determinazione dei club e persino sulle rose di un'intera lega professionistica.

¹⁰⁵ Di tutta evidenza come la partecipazione di più soggetti in affari possa tendere a complicare le trattative, invece di renderle più facili. A ciò può aggiungersi il fatto che in alcuni casi il 100% dei diritti economici può essere allocato ad un fondo e quindi ad un soggetto diverso dal club. Infine, in alcuni casi i giocatori possono non essere al corrente dei termini contrattuali di accordi conclusi tra club ed un investitore terzo.

¹⁰⁶ Nella stagione 2010/11 nelle top five league europee il 40%-66% delle risorse investite in trasferimenti era indirizzato a finanziare esclusivamente i principali dieci acquisti per prezzo.

con riguardo alle reazioni di chi cercherà di superare le barriere ora imposte, sfruttando strumenti alternativi.

Sembra però facilmente prevedibile che il numero dei trasferimenti possa conoscere una contrazione, così come il valore dei prezzi negoziati.

Future analisi potranno dire se si tratterà di un impoverimento del sistema calcio o dello sgonfiamento di una bolla speculativa che avrebbe potuto presto esplodere.

Allo stesso tempo è lecito attendersi che dopo la eliminazione di un tale canale di eterofinanziamento dei club, potranno emergere molte situazioni di squilibrio economico e sovraindebitamento finora occultate dietro le operazioni di TPO.¹⁰⁷

Chiaramente regole come l'art. 18ter così come quelle relative al *financial fair play* nascono con l'obiettivo di tutelare i club, i giocatori ed il mondo calcistico in generale rispetto a fenomeni distorsivi di *moral hazard*, tuttavia occorre considerare come tali imposizioni intervengano all'interno di un sistema nel quale continuano ad esservi differenziazioni che incidono immediatamente sulla competitività dei club ed *in primis* sulla loro capacità economica.

Se da una parte è assolutamente corretto arrestare la corsa dei club all'indebitamento come emersa specialmente negli ultimi anni, dall'altra parte è necessario evitare di impedire ai club di ovviare a tali disparità attraverso strumenti alternativi.

Proprio le regole del *financial fair play* forniscono un esempio rilevante come la urgenza di ovviare a distorsioni del mercato, nello specifico il sovraindebitamento dei club, si possano tradurre in un elemento in grado di frustrare la concorrenza e di aggravare le differenze, allorché si inseriscono in un mercato non uniforme, dove esistono club in grado di eludere i divieti,¹⁰⁸ ovvero di fruire di condizioni economiche più favorevoli rispetto ad altri.¹⁰⁹

¹⁰⁷ L'attenzione sulla *governance* dei club e delle leghe, tramite l'introduzione di un set di regole uniformi a livello sovranazionale, può consentire la riduzione del fenomeno delle TPO senza l'imposizione di alcun divieto. In quanto la solidità dei club è il primo elemento che disincentiva alla conclusione di accordi che sebbene garantiscano un ritorno immediato, nel lungo periodo sottraggono risorse al club. Motivo per cui le TPO giocano un ruolo fondamentale lontano dai Paesi in cui l'economia sportiva è più florida.

¹⁰⁸ Si pensi al Paris SG e ai finanziamenti qatarioti posti sotto esame dalla UEFA.

¹⁰⁹ Ancora una volta si pensi alla differenza di introiti che ricevono i club inglesi e i club italiani in termini di proventi dai diritti televisivi.

BREVI NOTE IN TEMA DI GIUSTO PROCESSO SPORTIVO

di Piero Sandulli*

ABSTRACT: This paper shows an overview of principles and rules that guide the Italian sports justice. The focus is always the tricky heterogeneous relationship between, on the one hand, Sports Law and, on the other hand, the Civil Law and the Administrative Law. Beyond an analysis of state regulations regarding sporting justice, further reflections have been made after the Decision 2011/49 Constitutional Court. In such a context, the key for an enduring liaison is definitely not to limit the autonomy of sports law.

SOMMARIO: 1. Quadro ricostruttivo del sistema della giustizia sportiva della Federcalcio – 2. I principi di giustizia sportiva del CONI – 3. Analisi della normativa statale in materia di giustizia sportiva – 4. La decisione della Corte Costituzionale n. 49/2011 – 5. Riflessioni in merito alla decisione n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale

1. Quadro ricostruttivo del sistema della giustizia sportiva della Federcalcio

Il decennale della «Rivista di diritto ed economia dello sport» offre l'opportunità di esaminare le regole che guidano la giustizia sportiva della Federcalcio e del CONI che proprio nello stesso decennio sono andate a regime.

Appare evidente che tale analisi deve essere fatta alla luce del patto costituzionale ed in particolare dei temi che regolano il giusto processo statale (art. 111 Cost.), al fine di individuare quelli necessari per un «giusto processo sportivo».

Detta analisi deve prendere le mosse dalla normativa nazionale dettata con il decreto legislativo n. 242, del 1999 e con la legge n. 280, del 2003, contenenti le regole dettate per ribadire l'autonomia della organizzazione e della giustizia

* Titolare della cattedra di diritto processuale civile e di giustizia sportiva nell'Università degli Studi di Teramo, facoltà di giurisprudenza. E-mail: studio.sandulli@tin.it.

sportiva, pur nel contesto della tutela garantita dalla Costituzione.¹

In particolare alla base della nostra disamina va collocata l'ampia riflessione operata dalla Corte Costituzionale, con la decisione n. 49, del 2011, che offre una lettura «costituzionalizzante» del tema in esame.²

Invero, in base alla legge 280, del 2003, che ha convertito, con significative modificazioni,³ il decreto legge n. 220, varato nell'agosto di quell'anno per porre rimedio alla confusione creatasi a seguito del cosiddetto «caso Catania», la Giustizia sportiva si divide oggi in due gradi di giudizio interni alle singole federazioni con la possibilità di ricorrere agli organismi di giustizia del CONI: in precedenza l'Alta Corte ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), ed oggi il Collegio di garanzia dello sport, per poi sbarcare (al fine di ottenere la tutela di vicende che non limitano la loro incidenza all'interno del solo mondo sportivo) innanzi ai giudici statali.

Tali giudici sono il giudice civile ordinario, per la tutela di diritti patrimoniali, ed il giudice amministrativo (nel caso di specie il TAR del Lazio) per la tutela degli interessi legittimi e per quella dei diritti soggettivi non patrimoniali, in base al dettato della stessa legge n. 280 del 2003, che ha dato vita ad una discutibile ipotesi di giurisdizione esclusiva, oggi recepita nel nuovo codice del processo amministrativo (d. l.g. 104, del 2010, art. 133, lettera z).

È, dunque, questo, unitamente a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999,⁴ il dato di partenza dal quale occorre muovere per individuare le regole del «giusto processo sportivo».

¹ Come è stato autorevolmente ricordato da M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport*, 1949, 10 e da F. CARNELUTTI, *Appunti sull'ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1964, 364) l'autonomia dell'ordinamento sportivo postula il rispetto delle regole dello Stato e la garanzia di tutela dallo stesso predisposta.

² Corte cost., 11/2/2011, n. 49 in *Giust. Civ.* 2011, 5, 1145.

³ L'articolo 2 della legge n. 280/03 chiarisce: «*È riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.*».

Il testo originario del decreto legge n. 220, del 19 agosto 2003, oltre alle due ipotesi sopra riportate, conteneva anche altri due casi riservati, in via esclusiva, alla giustizia sportiva: il primo (punto c) relativo «*all'ammissione ed alla affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singole tesserate*»; il secondo, previsto dal punto d) dell'articolo 2, relativo alla «*organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti*».

La mancata conversione in legge di questi due punti del primo comma dell'articolo 2 del decreto legge ha restituito al giudice amministrativo statale una competenza giurisdizionale che, nell'originario testo del decreto, appariva assai limitata, se non del tutto nullificata.

⁴ Il decreto legislativo n. 242 del 1999, dopo la emanazione della legge n. 280 del 2003, è stato integrato dal decreto legislativo n. 15, 8 gennaio 2004, che ha inserito nell'articolo 7, tra i compiti della giunta nazionale del CONI, la lettera H bis) relativa alla individuazione dei criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva. Invero, la integrazione voluta dal decreto legislativo n. 15, del 2004, prevede che la giunta del CONI: «*individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva,*

Ulteriore riflessione, utile alla soluzione del tema, va fatta alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Federcalcio che ha, in più circostanze, affermato che i giudizi penali, le misure cautelari ed i giudizi esecutivi non trovano fungibilità nel sistema della giustizia sportiva e, pertanto, esse sono esenti dal «vincolo di giustizia», presente nell'articolo 30 dello Statuto della Federcalcio, limitando tale vincolo esclusivamente, ad una sorta di «pubblicità notizia» da rendere alla federazione all'atto della proposizione dell'azione.

2. *I principi di giustizia sportiva del CONI*

Chiariti i riferimenti normativi nell'ambito dei quali è necessario verificare i principi del giusto processo sportivo, è opportuno premettere a tale analisi una verifica dei punti valutati come critici, dalla applicazione ultra decennale della legge n. 280/2003.

L'analisi deve necessariamente prendere le mosse dalla deliberazione del 19 maggio 2010, n. 1412, del CONI, che sulla base dei poteri ad esso attribuiti dalla lettera h bis), dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004, ha enucleato, chiarendo il dettato degli artt. 12,⁵ 12 bis⁶ e 12 ter⁷ dello Statuto del 26 febbraio 2008, i principi della giustizia sportiva, che possono essere così puntualizzati.

secondo i seguenti principi: 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

⁵ *Sistema di giustizia ed arbitrato per lo sport.* 1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia ed indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.

⁶ *Alta Corte di Giustizia Sportiva.* 1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. 2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. 3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal CONI e da una Federazione sportiva, tramite il CONI. 4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri. 5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente

Come prima prospettazione il CONI ricorda che «gli statuti ed i regolamenti federali (di tutte le federazioni affiliate) devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, facente capo al Comitato olimpico internazionale» a tali strumenti normativi è, però, fatto obbligo di salvaguardare lo sbocco, innanzi alla giustizia statale, di «situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

Dopo aver esaminato le caratteristiche dei componenti degli organi di giustizia sportiva che «devono essere terzi ed imparziali» la carta del CONI ferma

del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. 6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione del CONI.

⁷ *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*. 1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. 2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. 3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile. 4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri. 5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.

7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricasazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

la sua attenzione sui principi del processo, che deve essere rapido ed efficace, dettando le regole che lo guidano, in base al «principio del contraddittorio», alla luce della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (disegnando, quindi, lo schema di un processo di natura dispositiva).

Inoltre il CONI chiarisce che nel giudizio sportivo deve essere prevista tanto la difesa tecnica, che quella personale, da realizzarsi in udienza pubblica. Le decisioni rese vanno motivate, sia pure in modo succinto, per essere assoggettate al controllo di logicità all'interno di ogni singola federazione. Chiarisce, anche, che deve essere consentito almeno un gravame, interno alle federazioni, avverso le decisioni rese in prime cure; tali decisioni, anche se impugnate, sono, comunque, immediatamente esecutive.

Vanno, inoltre, previsti: giudizi di revisione, di natura straordinaria; procedimenti di riabilitazione; provvedimenti cautelari e procedimenti inibitori.

Anche per quanto concerne il procedimento cautelare i dettami del CONI prevedono l'inserimento di termini di operatività perentori («non possono protrarsi per più di sessanta giorni»), con la possibilità di modifica e revoca ad opera dello stesso giudice che ha emesso le misure cautelari ed una fase di reclamo da consumarsi innanzi al giudice dell'impugnazione.

Infine, oltre alla definizione dei poteri inquirenti della Procura, all'interno di ogni singola federazione (punto 5 dei Principi del CONI) ed alla previsione di misure di clemenza (quali la grazia, l'amnistia ed l'indulto), nonchè dei limiti delle stesse (punto 6, dei Principi), la direttiva del CONI si sofferma sul vincolo della accettazione della giustizia sportiva (endo ed esofederale) per i tesserati e gli affiliati e sulle previsioni di clausole compromissorie, finalizzate alla definizione di un arbitrato irrituale ed alle modalità di nomina degli arbitri (punti 7.2 e 7.3. dei Principi del CONI).

Nella direttiva, emanata dal CONI, si ribadisce, comunque, l'autonomia organizzativa della giustizia sportiva delle singole federazioni (punto 8.1), pur nel rispetto dei principi dettati dal CONI (punto 8.2), che esercita sulle regole della giustizia, interne alle singole federazioni, il potere di controllo e di veto (8.2).

3. *Analisi della normativa statale in materia di giustizia sportiva*

Inquadri, così, i principi del CONI, in tema di giustizia sportiva, è, a questo punto, necessario individuare quale sia il quadro complessivo che, in materia, emerge, dalle regole interne alla Federcalcio, e dalla normativa statale dettata dalla legge n. 280 del 2003.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva, interni alla Federazione, prima di adire il giudice statale, in relazione a quelle materie non destinate ad esaurire il loro portato nel mondo dello sport, è necessario agire innanzi ai giudici sportivi sedenti presso il CONI, che sono stati, sino al 30 giugno 2014, l'Alta Corte ed il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS), oggi entrambi sostituiti dal Collegio di garanzia dello sport, operativo dal primo luglio 2014.

Pur non essendo stata chiarissima la ripartizione delle competenze tra i due precedenti giudici del Comitato olimpico, la dottrina era giunta a ritenere che l'Alta Corte era competente sugli interessi legittimi, sui diritti indisponibili ed avesse competenza anche su quei diritti soggettivi, pur disponibili, dei quali le parti non avevano inteso disporre con apposita clausola compromissoria; mentre il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport risultava competente, esclusivamente, per i diritti disponibili, relativamente ai quali era stata accettata, da entrambe le parti, la «giurisdizione» degli arbitri.

Sotto il profilo delle impugnazioni ne discendeva che le decisioni della Alta Corte, se relative a questioni che avevano la loro rilevanza nell'Ordinamento statale, andavano impugnate innanzi al giudice amministrativo, oppure, davanti al giudice ordinario, solo se relative a diritti soggettivi di natura patrimoniale, poiché la legge n. 280, del 2003, ha istituito, per i diritti soggettivi non patrimoniali, la nuova «giurisdizione esclusiva» recepita nell'articolo 133, lettera z), del Codice del processo amministrativo.⁸

Di contro, i lodi arbitrali resi dal TNAS, a norma del codice di procedura civile, andavano impugnati con le stesse modalità (nullità e revocazione) e forme di impugnazione previste per i lodi arbitrali (artt. 827 e ss. c.p.c.).

In definitiva, il sistema che scaturisce dalla legge n. 280/03 e dagli Statuti del CONI e della Federcalcio, determina, per le questioni insorgenti nell'ambito del mondo sportivo (tecniche, disciplinari, organizzative ed amministrative) un doppio grado di giudizio interno alla Federazione, con la possibilità dell'impugnazione della pronuncia, resa, in secondo grado dalle Corti Federali, innanzi all'organo di giustizia del CONI.

Infine, per le vicende che occupano questioni (diverse da quelle tecniche e/o disciplinari), la cui rilevanza non può (e non deve) essere limitata al solo mondo dello sport (art. 24 Cost.), è possibile proporre l'azione innanzi al giudice statale (amministrativo o ordinario) dando vita ad un sistema di giustizia che ha avuto la garanzia di costituzionalità dei Giudici della legittimità delle leggi, con la decisione numero 49 dell'11 febbraio 2011.⁹

4. *La decisione della Corte Costituzionale n. 49/2011*

I giudici della Corte costituzionale sono stati investiti della questione di costituzionalità del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, da una ordinanza del TAR del Lazio del febbraio 2010¹⁰ che ha provocato un giudizio incidentale di costituzionalità in un processo promosso, da un dirigente sportivo presso la F.I.P. (Federazione italiana pallacanestro) il quale impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, competente in via esclusiva, in base al dettato dell'articolo 3 della legge n.

⁸ D. lg. 104 del 2010.

⁹ Vedila in *Giust. Civ.* 2011, 1145.

¹⁰ TAR Lazio, sez. Roma, ord. 11/2/2010, n. 241 in *Foro it.*, 2010, I, 528.

280/2003, la sanzione della inibizione allo svolgimento di ogni attività sportiva, interna alla Federazione, per la durata di anni 3 e mesi 4, irrogatagli dalla Camera di conciliazione ed arbitrato del CONI.¹¹

In detta ordinanza il TAR del Lazio solleva la questione di legittimità costituzionale in merito al dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed anche del secondo comma dello stesso articolo 2 del decreto legge, *«nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva la controversia avente ad oggetto sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendola al giudice amministrativo, anche se gli effetti superano l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi»*.¹²

Ad avviso del Giudice amministrativo rimettente la normativa portata all'esame della consulta, appare in contrasto con gli articoli 24, 103 e 113 della Carta costituzionale non per la «pregiudiziale sportiva» che introduce, la quale appare logica conseguenza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, bensì per la preclusione al ricorso alla giurisdizione ordinaria statale, una volta esauriti i gradi (endo e esofederali) della giustizia sportiva.

Al riguardo l'ordinanza di rimessione al Giudice della legittimità delle leggi distingue tra ciò che attiene all'«irrilevante giuridico», come le sanzioni inflitte avverso la violazione di regole tecniche, rispetto a quelle sanzioni disciplinari, relative alla violazione di regole non tecniche, che possono avere effetti incidenti sulla sfera giuridica del tesserato valicando, quanto agli effetti, il confine del mondo sportivo in cui sono nate.

La questione proposta all'attenzione dei giudici costituzionali, dalla ordinanza del TAR del Lazio, sezione terza, è stata risolta dalla decisione numero 49 della Corte Costituzionale, depositata l'undici febbraio 2011.

Preliminarmente, la Corte dà atto che con la legge 280/03, che ha convertito il decreto legge 220/03,¹³ si affronta una questione di particolare delicatezza quale quella del *«rapporto tra ordinamento statale e uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello statale, cioè l'ordinamento sportivo»*, ricordando la difficoltà di individuare una definita linea di confine, anche rispetto alle fonti di incidenza internazionale (C.I.O.) esistenti nell'ordinamento dello sport italiano,¹⁴ sia quella di garantire la tutela, assicurata dalla Costituzione italiana (articoli 2 e 18), all'autonomia dell'Ordinamento sportivo.

Inoltre, i giudici, sedenti nel palazzo della Consulta, hanno individuato una triplice forma di tutela desumibile dalla analisi esegetica dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 220 del 2003 (poi convertito nella legge n. 280/03).

¹¹ L'organismo di giustizia esofederale esistente sino al 2009, prima della istituzione dell'Alta Corte e del TNAS.

¹² Cfr. la decisione della Corte Costituzionale, in Giust. Civ. 2011, cit., 1146.

¹³ Nato per evitare un «vero e proprio disastro incombente sul mondo del calcio».

¹⁴ Vedi, al riguardo, anche gli articoli 2 e 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999.

In base a tale tripartizione si individuano «una prima forma di tutela, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario. Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta «giustizia associativa».

«L'ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere dalla tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti (e tesserati) – demandati, come si è detto, al giudice ordinario – e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate – in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale – all'esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva. Si tratta cioè (per riprendere la originaria formulazione legislativa) di «ogni altra controversia» che è «devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

Seguendo le linee guida della individuata tripartizione la Corte Costituzionale risolve la questione di costituzionalità sollevata dal TAR del Lazio.

In primo luogo la lettura data dai Giudici della legittimità delle leggi limita il profilo di pretesa incostituzionalità della normativa alla sola lesione dell'articolo 24 della Costituzione «il diritto ad ottenere tutela innanzi ad un giudice statale», è, esclusivamente, su questo profilo che la Corte si sofferma cercando e trovando motivi per la soluzione del quesito nella lettura costituzionalizzante della norma, già resa dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5782 del 2008,¹⁵ la stessa decisione che ha indotto il TAR del Lazio a sollevare la questione di costituzionalità.

Nella pronuncia del Consiglio di Stato è possibile rilevare che dalla analisi costituzionalmente orientata dalla legge n. 280/03 si afferma che «laddove il provvedimento adottato dalla Federazione sportiva o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva in favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere».

Da tale affermazione, del Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale fa discendere la ulteriore considerazione che solo una tutela risarcitoria, per equivalenti, può essere fatta valere nell'ipotesi in cui si verifichi un danno derivante da una

¹⁵ Consiglio di Stato, sez. VI, 25/11/2008, n. 5782 in *Foro it.* 2009, 4, 195.

decisione (non impugnabile innanzi al giudice statale) resa dai giudici sportivi.

Sulla base di tale presupposto la Corte Costituzionale colloca la giustificazione della nuova giurisdizione esclusiva, istituita dal decreto legge n. 220/03, in favore dei giudici amministrativi, in quanto questi giudici sono chiamati non all'attività propria di annullamento di un atto amministrativo, bensì ad amministrare una tutela risarcitoria per equivalenti che non è loro propria.

Pertanto la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità, sollevata dal TAR del Lazio, ha rilevato l'esistenza di un «ragionevole bilanciamento» tra l'autonomia della giustizia sportiva e la tutela risarcitoria da chiedersi al giudice statale.

A ben vedere il pensiero dei Giudici della Consulta è sostanzialmente diverso da quello originariamente posto in essere dal TAR del Lazio, che aveva dato vita alle prime decisioni in materia, ed anche da quello successivo del Consiglio di Stato. Invero, i Giudici della Corte ricercano un equilibrio attraverso il bilanciamento tra l'autonomia della giustizia sportiva, concretata dal dettato dell'articolo 2 della legge n. 280 del 2003, che – con le modifiche apportate all'atto della conversione – appare oggi rispondente alla esigenza di tutela, interna al mondo della giustizia sportiva ed esterna ad essa, prevedendo una maggior incidenza di intervento per il giudice statale (ordinario o amministrativo), e la possibilità «*per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva, giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno*»; ponendo in essere, in questo modo, una azione autonoma da esperirsi in virtù del dettato della lettera z), dell'articolo 133, del Codice del processo amministrativo¹⁶ per ottenere il risarcimento di un danno causato dall'esercizio del potere disciplinare operato dalla giustizia sportiva, endo ed esofederale, sul presupposto che, per esperire detta azione, debbono essersi esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva, interni ed esterni alle federazioni sportive.

5. *Riflessioni in merito alla decisione n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale*

La decisione resa dalla Corte Costituzionale, anche se non foriera delle disastrose conseguenze che alcuni autori hanno inizialmente paventato, non appare condivisibile, in quanto tende a riportare nell'alveo della tutela del giudice statale, sia pure sub specie risarcitoria, le sanzioni disciplinari che la normativa statale ha inteso escludere dal sindacato della giurisdizione statale, ritenendolo di esclusiva competenza della giustizia sportiva. In tal modo, la Corte Costituzionale omette di considerare che il legislatore statale ha effettuato una scelta netta, non legittimando alcuna distinzione in ordine alle diverse conseguenze che le sanzioni tecniche e disciplinari possono produrre, pur avendo ben presente che l'applicazione di una sanzione disciplinare sportiva, specie in ambito professionistico, reca con sé un grande rilievo, indiretto, di ordine patrimoniale.

¹⁶ D. lgs. n. 104 del 2010.

Invero, la scelta, operata dal legislatore statale, deve essere, quindi, attuata dal giudicante, senza che questi possa porre in essere pronunce che equivalgono a nullificarla, ingerendosi, in tal modo, in valutazioni politiche ad esso precluse.

Inoltre, deve essere rilevato che il rimedio, suggerito dai giudici della legittimità delle leggi, appare destinato a rimanere privo di ogni conseguenza. Infatti, in applicazione dei comuni principi in materia di risarcibilità del danno, da fatto illecito, il destinatario di una sanzione disciplinare, che considerando ingiusto il provvedimento assunto dagli organi della giustizia sportiva (endo ed eso federali), ritenga di adire il giudice amministrativo al fine di ottenere il risarcimento del preteso danno patito, dovrà fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi previsti dal dettato dell'articolo 2043, del codice civile. Dovrà essere, dunque, fornita non solo la prova del danno ingiusto e del nesso causale rispetto alla condotta, ma anche del fatto doloso o colposo, circostanza, questa ultima, che appare obiettivamente difficoltosa dovendosi ricercare la stessa in un atteggiamento soggettivo del giudice sportivo, da qualificarsi (almeno) in termini di colpa; prova quasi diabolica, che non essendo perseguibile è destinata a far fallire l'intero impianto risarcitorio costruito dalla Corte Costituzionale.

Meglio avrebbero fatto i giudici della legittimità delle leggi nel valutare le garanzie effettivamente offerte, in termini di giusto processo, dalla normativa voluta dalla legge n. 280 del 2003, che, pur sottraendo alla cognizione del giudice statale le materie tecniche e disciplinari, offre sufficienti elementi di garanzia in base ai principi dettati per il processo sportivo dal decreto legislativo n. 15 del 2004, che ispira le linee guida offerte alla giustizia sportiva a quanto previsto dal dettato dell'art. 111 della Costituzione.

Invero, solo potenziando l'autonomia della giustizia sportiva, in riferimento alle violazioni tecniche e disciplinari, sarà possibile offrire garanzie di tutela sufficienti ai tesserati, in quanto in grado di offrire la terzietà del giudice, l'equidistanza delle parti e la condivisione dei mezzi di prova.

In conclusione, la maggior garanzia di tutela deve essere ricercata per il futuro nell'affinamento dei codici della giustizia sportiva e non certo nella limitazione della autonomia di essa.

DAGLI AGENTI DI CALCIATORI AI PROCURATORI SPORTIVI: LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERMEDIARI NEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di Marco Lai*

ABSTRACT: On the occasion of the 59th FIFA Congress on 3 June 2009, a decision was taken to reform the players' agents system through a new approach based on the concept of intermediaries. In this respect, FIFA circular n. 1417 of the 30th April 2014 explained the content of the new "Regulations on Working with Intermediaries".

Since 1 April 2015 the national football federation must comply with the FIFA regulations and adopt minimum standards on the intermediaries.

The Author analyses in details the regulations adopted by the Italian Football Association in compliance with the FIFA principles and outlining the specific measures concerning conflict of interests, transparency and sanctions.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La previgente normativa in materia di agenti di calciatori – 3. La deregulation della FIFA e l'introduzione della figura dell'intermediario: the *Regulations on Working with Intermediaries* – 4. Il modello italiano: il nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo – 4.1 Le disposizioni di principio – 4.2 Conflitto di interessi, trasparenza e regime sanzionatorio – 5. Riflessioni conclusive

* Avvocato iscritto presso il Foro di Roma; consulente legale della Federazione Italiana Giuoco Calcio; Direttore Sportivo abilitato presso il Settore Tecnico di Coverciano; socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport; specializzato in Diritto dello Sport (Master privato in "*Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport*", presso la Sports Law and Policy Centre - Corso di specializzazione *post-lauream* in "*Alta Formazione in Diritto ed economia dello Sport*", presso la European School of Economics - Corso di specializzazione *post-lauream* "*Orientamento specialistico ordinamento giuridico del giuoco calcio*", presso l'Università LUISS Guido Carli). E-mail: m.lai@figc.it.

Le considerazioni e gli eventuali contenuti non di natura oggettiva, riferiti nel presente lavoro, sono frutto esclusivo di riflessioni personali.

1. Introduzione

Sanare le patologie. E' questa, in genere, la finalità di base, l'obiettivo di una riforma normativa.

Dettato magari dal cambiamento dei tempi, dall'evolversi di contesti e circostanze, o dal fatto che una precedente normativa era, come può succedere, inadeguata.

E la *ratio* delle riforme attuate negli ordinamenti sportivi non fa eccezione a detto principio.

La Circolare FIFA n. 1417 del 30 aprile 2014 ha formalizzato quella che, da molti operatori del settore del mondo del calcio, veniva auspicata come una delle riforme epocali da varare in questi anni: la riforma del sistema di rilascio delle Licenze in materia di agenti di calciatori.

In realtà, nell'originaria intenzione di procedere a una completa deregolamentazione della materia, lasciando spazio alla libera concorrenza, la FIFA ha riformato *in toto* un sistema lasciando tuttavia, a sé e alle Federazioni, il potere e il diritto di (parzialmente) continuare a disciplinare la stessa.

Aspetto certamente positivo, pur se, probabilmente, si sarebbe potuto (dovuto?) tenere in maggiore considerazione l'evoluzione della figura dell'Agente e le considerazioni di tutte le parti in causa.

Il "calcio-mercato" si è infatti specializzato sempre di più e, nella sua complessità, la figura dell'agente/intermediario sta diventando sempre più centrale nelle varie trattative di mercato, in particolare nei trasferimenti internazionali.

Grandi capacità di comunicazione, collegamenti internazionali, buona conoscenza di lingua inglese e spagnola nonché dei regolamenti internazionali, oltre alla normativa sui contratti, caratterizzano l'attività di detti soggetti. La dimestichezza con l'evoluzione del sistema calcistico internazionale, la considerazione dell'importanza di applicazioni come il *Transfer Matching System*, la conoscenza dei precedenti giurisprudenziali di controversie in materia di trasferimenti nazionali e internazionali. Il valore e l'importanza dell'agente sono proporzionali alla credibilità che lo stesso ha all'interno dei club con cui lavora e ai rapporti che ha costruito nel tempo con i suoi colleghi.

In occasione del 59° Congresso del 3 giugno 2009, la Federazione Internazionale ha cominciato a compiere le proprie valutazioni in ordine al concetto della figura dell'intermediario, arrivando in seguito, in occasione del Comitato Esecutivo del 20/21 marzo 2014, alla approvazione del nuovo testo di Regolamento denominato "*Regulations on working with intermediaries*".

Il nuovo corpo di norme è entrato in vigore il 1° Aprile 2015, grazie alla ratifica definitiva operata dal Congresso tenutosi a San Paolo l'11 giugno 2014. Come sottolineato dalla FIFA, il nuovo testo è il risultato di approfondite discussioni e ampie e specifiche consultazioni (la nuova regolamentazione è stata precedentemente discussa ed analizzata da una schiera di numerosi gruppi di lavoro) tra tutti i principali membri della Comunità Internazionale del calcio, in particolar modo le Federazioni.

Nella presentazione delle *Regulations*, la FIFA dichiara esplicitamente che uno dei principali obiettivi di questo dettagliato processo di rivisitazione è stato proporre un nuovo sistema che risulti più trasparente e semplice da eseguire ed amministrare rispetto alla previgente normativa, anche con la possibilità di un perfezionamento e rafforzamento a livello nazionale.

Tuttavia, detta riforma non ha ottenuto riscontri del tutto positivi. Anzi, si potrebbe dire quasi che, probabilmente, alla stessa siano conseguiti più malumori che entusiasmi, per molteplici motivi, primo fra tutti la circostanza che, di fatto, si sarebbe liberalizzata la categoria, abolendo l'esame di ammissione, consentendo l'accesso a figure del tutto impreparate (il più comune degli esempi è "*pensate al panettiere che da domani si improvvisa intermediario*").

Certamente i profondi cambiamenti adottati dalla FIFA hanno come oggetto non solo l'attività degli agenti di calciatori, ma anche l'attività di clubs e calciatori. Non deve infatti pensarsi che le nuove regole siano valide solo per agenti (o ex agenti), avvocati, parenti e intermediari, in quanto incideranno profondamente anche nei comportamenti delle società e, consequenzialmente, nella carriera degli atleti.

Molti addetti ai lavori sono dell'idea che queste regole siano state scritte principalmente per sgravare la FIFA dall'attività di controllo, con annessa giurisdizione in materia (in realtà principalmente nelle mani delle singole Federazioni nazionali). E, probabilmente, non può escludersi che anche questo sia stato uno dei motivi che hanno portato a una simile riforma, ma certamente non l'unico né, agli occhi di scrive, il più importante.

Ad esempio, anche solo la situazione economica globale degli ultimi 8/10 anni, che ha caratterizzato il trend negativo del mercato, ha reso necessaria una revisione delle norme.

Un fatto, però, è stato evidenziato in maniera particolare, ossia che il parere contrario di molte delle parti coinvolte e interpellate nel dibattito sarebbe potuto essere tenuto, dalla FIFA, in diversa, maggiore, considerazione.

Ciò detto, alle principali Istituzioni sportive (le Federazioni) la FIFA stessa ha lasciato il diritto/dovere di implementare queste regole, sulla base di precise prescrizioni contenute all'interno della regolamentazione internazionale, i cosiddetti "*minimum requirements*".

La presenza di questi requisiti minimi, unitamente alla possibilità per le singole Federazioni di inserire ulteriori norme che regolamentino la materia, ha destato alcune perplessità in relazione a più aspetti: la probabile discrepanza di norme tra le varie Federazioni membre della FIFA, con la conseguente mancanza di armonizzazione, a livello globale, di una normativa contemporaneamente applicabile in più paesi; la minor tutela degli atleti a causa di una (asserita) mancanza di professionalità e competenza; un eccesso di burocratizzazione in cambio di pochi vantaggi a favore del calcio organizzato.

Da qui la critica maggiore: se si riscrivono le norme, le stesse devono essere condivise ed efficaci, ma soprattutto armonizzate tra tutte le Federazioni. Se, invece, si vuole una normativa incompleta e diversa tra paese e paese, allora, a questo punto, è meglio una vera liberalizzazione che lasci spazio al diritto ordinario

in materia di intermediazione, mandato e rappresentanza.

Il presente studio contiene un'analisi delle modifiche intervenute, al fine di poter avere gli elementi per valutare la fondatezza delle suddette critiche.

2. *La previgente normativa in materia di agenti di calciatori*

L'Agente di Calciatori, così nominato, era una specifica figura professionale creata dalla FIFA per regolamentare l'attività di coloro che si occupavano dei trasferimenti dei calciatori all'interno di una Federazione nazionale o da una Federazione nazionale ad un'altra.

L'ultima edizione del Regolamento FIFA in materia di Agenti risale al 29 ottobre 2007, con successiva entrata in vigore al 1° gennaio 2008, ed è tuttora reperibile nell'archivio on-line del sito internet della FIFA.¹

Nonostante la pubblicazione di apposito regolamento, la disciplina della materia era tuttavia lasciata dalla FIFA alle singole Federazioni Nazionali, le quali, sulla base dei principi generali della FIFA stessa, pubblicavano regolamenti nazionali e rilasciavano le singole licenze.²

In tal modo che l'agente di calciatori, impropriamente definito "agente FIFA", doveva definirsi in realtà "agente di calciatori licenziato dalla (..)" singola Federazione nazionale (in Italia, ad esempio, la FIGC).

In Italia, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato l'ultimo Regolamento degli Agenti dei calciatori con Comunicato Ufficiale n. 100/A dell'8 aprile 2010, parzialmente modificato l'anno successivo.³

A prescindere da quanto disposto a livello regolamentare, erano molteplici i ruoli che l'agente poteva essere chiamato ad assolvere. Ma, in particolare, in forza di un incarico a titolo oneroso (il c.d. mandato sui moduli rossi o blu), egli curava e promuoveva – con trasparenza e indipendenza e ai sensi e per gli effetti

¹ Si veda www.fifa.com.

² Difatti, l'art. 1 del regolamento FIFA sugli Agenti, prima norma delle "Disposizioni Introduttive", al suo comma 5 disponeva che "*le Federazioni Nazionali sono tenute ad attuare e far rispettare questo regolamento in conformità con le funzioni loro assegnate. Esse sono tenute a emanare propri regolamenti, i quali debbono contenere i principi stabiliti nel presente regolamento e possono discostarsene solo nel caso in cui le disposizioni di quest'ultimo non siano conformi alle leggi vigenti nel loro territorio. Ciascuna Federazione Nazionale presenta il proprio regolamento ed ogni successiva modifica alla Commissione FIFA sullo Status del Calciatore per la sua approvazione entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*".

³ La FIGC, preso atto delle sentenze del TAR Lazio dell'11 novembre 2010 relative a contenziosi emersi in materia di regolamentazione degli Agenti, ha ritenuto infatti necessario modificare gli artt. 4 e 24 del proprio Regolamento secondo quanto definito dalle suddette sentenze. La modifica è avvenuta con Comunicato Ufficiale n. 142/A del 3 marzo 2011. In particolare, il TAR Lazio, nel ribadire la libera professione degli agenti dei calciatori e la loro estraneità, da un punto di vista del tesseramento e dell'essere soggetti dell'ordinamento sportivo, ha accolto le domande di chi lamentava le limitazioni relative al numero degli agenti soci in caso di organizzazione di attività di agente in modo imprenditoriale (era previsto un max di 5 persone) e ha disposto che il ricorso all'arbitrato per definire le controversie in materia di diritti soggettivi patrimoniali dovesse essere conseguenza di una libera e concorde scelta tra le parti, e non una imposizione in via autoritativa.

dell'art. 3 del Regolamento agenti di calciatori – i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica in vista della stipulazione di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto nell'ambito di una Federazione o da una Federazione a un'altra. L'incarico all'agente poteva essere conferito sia a titolo esclusivo che a titolo non esclusivo,⁴ purché risultasse dal mandato, e aveva una durata massima, non tacitamente rinnovabile, di due anni.

L'attività era inquadrata nell'ambito delle “professioni intellettuali”, una prestazione di opera professionale svolta nell'ambito di un'attività accessibile grazie all'ottenimento della licenza, previo superamento della prova d'esame.

La finalità della regolamentazione, già oggetto, oltretutto, di apposita indagine dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, non era unicamente quella di disciplinare un'attività lavorativa sostanzialmente priva di limiti territoriali, ma anche quella di formare soggetti che, “sul campo”, fossero in grado di rispettare e di contribuire a far rispettare le regole poste a tutela dei calciatori.

In tal senso, gli artt. 6, 7 e 8 del regolamento FIGC sugli Agenti dettavano una disciplina piuttosto specifica. La formazione si basava sul necessario conseguimento del titolo previo superamento di apposita, idonea, sessione di esame, di rilevante difficoltà, consistente in 20 domande: 15 predisposte dalla medesima Federazione Internazionale, 5 dalle singole Federazioni Nazionali, nonché una volta conseguita la licenza, sulla partecipazione a corsi di aggiornamento.

Per l'accesso alla professione di agente, si richiedeva altresì l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale, e per lo svolgimento dell'attività era richiesto all'Agente di firmare un Codice di Condotta Professionale, comprendente le regole e i principi da rispettare nell'espletamento dell'attività (dovere di verità, chiarezza, rispetto della legge e dei regolamenti, imparzialità, ecc).

Il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente disponeva con riguardo a incompatibilità, mantenimento della licenza e decadenza della stessa, oltre alle modalità di conferimento dell'incarico e agli aspetti economici della professione, riconoscendo, all'art. 17, diritti che si concretizzavano in quelli che sostanzialmente, si possono quasi definire come “minimi tariffari”,⁵ e tutelando le prestazioni professionali che producessero effetti anche dopo la scadenza del mandato.

⁴ Come ha spiegato l'AGCM in un recente provvedimento, la suddetta novità si era resa necessaria perché “(...) L'obbligo di mandato esclusivo da un lato limita le opportunità di accesso al mercato, dall'altro si presta a ridurre l'incentivo degli Agenti a procurare gli ingaggi più favorevoli ai calciatori rappresentati: se, infatti, al calciatore fosse consentito di conferire più incarichi, per poi scegliere la proposta di ingaggio che ritiene più conveniente, gli Agenti sarebbero indotti ad impegnarsi maggiormente in tal senso. Inoltre, l'assenza di esclusiva contribuirebbe alla diversificazione dell'attività degli Agenti, favorendone la specializzazione in determinate aree di attività: ad esempio, un calciatore potrebbe determinarsi a conferire ad un Agente l'incarico di ricercargli l'ingaggio e ad un altro quello di procurargli contratti di sponsoring”.

⁵ A tal proposito, si trascrive di seguito l'integrale contenuto dell'art. 17, rubricato “Compenso”, del Regolamento FIGC in materia di Agenti di calciatori, a partire dal comma 2.

“2. L'importo del compenso dovuto all'Agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è

L'aspetto economico, oltre ad avere una ovvia importanza intrinseca dal punto di vista socio-lavorativo, costituisce, come vedremo, uno dei punti di frizione tra la categoria degli agenti e le istituzioni sportive alla luce della nuova disciplina.

Il Regolamento agenti di calciatori stabiliva che il compenso dell'agente – in caso di incarico affidato da parte di un calciatore – poteva essere liberamente convenuto tra le parti e, generalmente, l'importo del compenso dovuto all'agente era calcolato in forma percentuale sulla base del reddito lordo annuo del calciatore.

calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il valore di altri benefits, i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo. Il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso.

3. L'Agente e il calciatore devono convenire in anticipo se l'Agente è remunerato dal calciatore con il pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato per il calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all'importo individuato al comma precedente da effettuarsi al termine dell'annualità contrattuale.

4. Se l'Agente e il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria e il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall'Agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l'agente, oltre alla quota maturata, ha diritto alla retribuzione maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore. Nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto.

5. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.

6. Il compenso dell'Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 2. Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'Agente. Nell'incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.

7. L'Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell'art. 3 comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall'atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico".

8. In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.

9. Nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato, in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'Agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'Agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all'Agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di calciatore.

10. Nell'ambito di un trasferimento di un calciatore, agli agenti di calciatori è vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto dal presente articolo".

Era possibile convenire anche che l'agente fosse remunerato con il pagamento di una somma forfettaria (in realtà questa seconda forma di pagamento era meno praticata). Ma, soprattutto, la normativa disponeva che, qualora il compenso non venisse determinato dalle parti, esso dovesse fissarsi nella misura del 3% del reddito lordo annuo del calciatore. Tale disposizione costituiva pertanto una norma residuale, applicabile come principio generale in mancanza di specifica pattuizione.

E' importante sapere inoltre che, nel caso in cui il contratto del calciatore fosse stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza (puntualmente pubblicati, annualmente, anche sul sito dell'Associazione di categoria dei calciatori), nessun compenso sarebbe spettato all'agente. Infine, se l'incarico proveniva da parte di una società, l'agente aveva diritto di essere remunerato attraverso una somma forfettaria definita al momento dell'accordo.

Vi era poi il regime sanzionatorio (artt. 25 - 28 del regolamento FIGC), che, preceduto da una dettagliata elencazione di quelli che erano i diritti e obblighi delle parti in causa (Agente, calciatore e club), completava il quadro normativo nell'ottica di costituire un indubbio deterrente per le tentazioni di soggetti intenzionati a tenere comportamenti illegittimi e anti-regolamentari, fatto spesso frequente in un mondo come quello dello sport professionistico.

Importante norma era costituita dall'art. 23, in tema di rappresentanza dei calciatori minorenni, il cui relativo incarico era previsto necessariamente come gratuito e da depositare presso la Commissione Agenti, a pena di inefficacia, entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Ma tra tutte le disposizioni, le più importanti, se così si può dire, da un punto di vista giuridico erano certamente quelle relative alla qualifica dell'Agente.

L'art. 1.2 del regolamento FIGC disponeva infatti che *“Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC”*.

Inoltre l'art. 5, nello specificare espressamente il divieto per calciatori e club di avvalersi di soggetti privi di licenza, disponeva due eccezioni: l'avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente, poteva rappresentare il proprio assistito senza dover conseguire la licenza; il genitore, fratello o coniuge di un calciatore poteva assistere detto atleta (e, ovviamente, solo lui) senza l'assistenza di altro Agente iscritto (e anche di tale circostanza andava fatta espressa menzione nel contratto).

Questo era quanto previsto e in vigore sino al 31 marzo 2015.

Il nuovo Regolamento FIFA per le operazioni con gli intermediari, ed il successivo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo pubblicato dalla FIC, hanno rivoluzionato il sistema sinora descritto, a partire dall'accesso alla professione.

3. *La deregulation della FIFA e l'introduzione della figura dell'intermediario: the Regulations on Working with Intermediaries*

A seguito della entrata in vigore della nuova disciplina, il 2015 viene da molti definito come l'anno zero per gli Agenti di calciatori.

La prima regolamentazione sugli agenti FIFA del nuovo millennio risale al 2001, ed era caratterizzata dalla cosiddetta licenza unica, rivoluzionaria rispetto al precedente "doppio binario" Agenti FIFA/Procuratori di calcio, ed è stata implementata e modificata negli anni a seguire, da ultimo con la pubblicazione del Regolamento FIFA sugli agenti del 2008.

La FIFA ha cambiato strada nel 2009, a seguito di un approfondito studio da cui era emerso che almeno il 60% delle transazioni erano svolte da soggetti privi di licenza. Il Congresso FIFA del 2009 ha quindi stabilito di abolire la figura dell'Agente, e si è cominciato, avviando un dialogo con le Federazioni nazionali, ad ipotizzare dei nuovi modelli di regolamentazione, arrivando nel 2011 ad avere una prima bozza di regolamento unico. Sino a giungere, ad opera del Congresso brasiliano del 2014, al nuovo Regolamento per le operazioni con gli intermediari.

Nel regolamento, pubblicato con la circolare n. 1417 del 30 Aprile 2014, la FIFA ha tracciato le "linee guida" che dovranno essere applicate dalle varie Federazioni calcistiche nazionali, salvo ulteriori implementazioni da parte delle singole Federazioni.

Le novità sono evidenti, anche solo da un punto di vista della struttura dell'impianto normativo.

Si tratta infatti di 22 pagine (incluse premesse e allegati), di cui solo 12 dedicate alla vera regolamentazione: 11 articoli, definiti dalla stessa Federazione Internazionale, all'art. 1.2, come "*minimum standards/requiements*" da includersi all'interno dei regolamenti nazionali.

Ovviamente, la prima preoccupazione a livello generale è stata circa la sorte dei vecchi mandati e, soprattutto, dell'Albo Agenti e degli iscritti, soprattutto da parte della categoria, intenzionata ad agire affinché fosse tutelata innanzitutto la professionalità ed i titoli acquisiti da tutti gli agenti iscritti all'albo depositato presso la FIGC.

Detta esigenza ha portato le Associazioni di categoria (in Italia, ad esempio, l'AIACS) a cercare la "collaborazione" con le Federazioni per la stesura del regolamento, anche per ragioni di opportunità e necessità, prima tra tutte la tempistica. Il primo Aprile 2015 era indicato infatti, in ossequio al dettato FIFA, come il termine ultimo a disposizione per le Federazioni, che avevano l'obbligo di predisporre un proprio regolamento (ma, ovviamente, non quello di farlo in presenza di un confronto con le Associazioni di categoria).

Ciò posto, quella della FIFA è stata interpretata, dagli addetti ai lavori, in più modi. Liberalizzazione o *deregulation*, dipende dai punti di vista di chi affronta la questione. L'esito pratico è stato, comunque, la scomparsa di quello che veniva definito agente (FIFA o licenziato dalla federazione nazionale, come si voglia), e la

nascita di un nuovo soggetto, l'intermediario, in base al quale la FIFA ha strutturato la nuova normativa.

I compiti saranno, da un punto di vista sostanziale, simili a quelli di prima: mettere in contatto giocatore e società per stipulare, rinnovare o risolvere un contratto di lavoro, ma cambiano formazione e formalità procedurali per l'iscrizione e la registrazione di soggetti e contratti.

La prima novità, concernente i soggetti, è la più rilevante: la FIFA ha stabilito sostanzialmente che chiunque potrà essere intermediario di un calciatore, essendo sufficienti una impeccabile reputazione e l'assenza di conflitti d'interesse (principio, quest'ultimo, che vedremo essere derogabile).

La seconda novità è dettata dai principi minimi, le cosiddette linee guida. Si tratta di principi generici (a detta di molti, addirittura vaghi), che demandano l'implementazione della materia alle Federazioni. Queste ultime, paradossalmente, potrebbero anche emanare regolamenti di gran lunga più severi rispetto a quello della FIFA o, e questa potrebbe rivelarsi una maggiore criticità, anche rispetto a quelli di altre Federazioni nazionali.

Data la recente entrata in vigore, il primo periodo sarà valutato dalla FIFA con grande attenzione, anche da un punto di vista della transizione da una normativa a una nuova.

Detto questo, se possiamo ipotizzare che la UEFA, con ogni probabilità, abbia cominciato uno studio sulla materia finalizzato a capire se ci possono essere ulteriori standard minimi comuni alle 54 Federazioni ad essa affiliate, a livello nazionale, ad una semplice lettura delle singole regolamentazioni, sono già cominciate a emergere alcune differenze di vedute.

Per esempio, se la Germania si è limitata a fare propri i semplici *minimum requirements*, e Spagna e Italia si sono orientate verso l'adozione degli stessi ma con alcune differenziazioni, la Francia ha un problema legato alla vigenza di una Legge dello Stato che disciplina la materia, che pertanto non è di esclusiva competenza dell'Ordinamento sportivo.

Ma analizziamo nel dettaglio la riforma, siccome intervenuta ad opera della Federazione Internazionale.

I principali aspetti dell'approccio proposto dal gruppo di lavoro cui la FIFA ha affidato il compito di provvedere alla stesura della prima bozza di Regolamento sono stati:

- la necessità di basare le future norme su requisiti minimi;
- l'abbandono dell'attuale sistema di conseguimento e rilascio delle licenze;
- la creazione di un sistema di registrazione per intermediari.

La Regolamentazione è stata quindi sviluppata sulla base del suddetto approccio, contenente i seguenti "*requisiti standard minimi*", le citate linee guida poste dalla FIFA di cui già abbiamo accennato:

1. *La liberalizzazione e l'apertura alla professione*, in termini di accesso alla stessa, con l'abolizione di esami di ammissione. Si è passati pertanto da una regolamentazione di una attività professionale a una semplice catalogazione

dei singoli contratti, sostanzialmente una archiviazione dei rapporti tra club e calciatori nei quali interviene un intermediario, con la creazione di un dipartimento degli intermediari presso ogni singola Federazione per la suddetta catalogazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA, l'esecuzione della attività e la registrazione presso gli elenchi delle Federazioni è consentita ai soli intermediari meritevoli di poter essere reputati come di "impeccabile reputazione";

2. *L'obbiettivo*: è definito dall'art. 1, che lo evidenzia nella regolamentazione di servizi destinati alla stipulazione di un contratto di lavoro sportivo a favore di un calciatore o per il trasferimento di questo a un club;
 3. *I Principi Generali* (art. 2): nello specifico, i calciatori e i club devono agire con dovuta diligenza nella scelta di un intermediario. Questo principio viene concretato e garantito dalla sottoscrizione di una apposita Dichiarazione da parte dell'intermediario.
 4. *Un Sistema di registrazione (art. 3 e 4) e pubblicazione (art. 6)*: il nuovo Regolamento contiene provvedimenti al fine di incentivare la "trasparenza" nelle attività in cui sono coinvolti gli Intermediari. In particolare, oltre al requisito di impeccabile reputazione, sono stati stabiliti specifici requisiti di dichiarazione nei confronti delle rispettive associazioni (ad esempio nel rispetto dei pagamenti fatti agli intermediari, contratti e accordi con gli intermediari, etc.). Inoltre, tale istituto (Dichiarazione di Intermediazione) è stato previsto sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (la cui attività è regolamentata in maniera assai meno incisiva, anche a livello nazionale). Come requisito sostanziale della registrazione, tutti gli intermediari dovranno sottoscrivere la suddetta Dichiarazione, la quale sarà poi necessariamente sottoposta alla relativa Federazione nazionale. La dichiarazione costituisce un elemento essenziale del nuovo Regolamento; sottoscrivendo la stessa, l'intermediario conferma l'accettazione dei regolamenti della FIFA, di quelli delle varie confederazioni e di quelli delle Federazioni nazionali, nello svolgere le sue attività in conformità ai requisiti di "impeccabile reputazione", e altri requisiti relativi alla dichiarazione. Inoltre, in nome della trasparenza è fatto obbligo alle associazioni di istituire un pubblico elenco annuale che riporti i nomi di tutti gli intermediari che hanno effettuato registrazioni. Allo stesso modo, dovranno essere resi noti e pubblicati tutti i pagamenti effettuati dai calciatori agli intermediari, così come, separatamente, quelli effettuati dai club.
- Infine, il contratto di rappresentanza concluso tra l'intermediario e il suo cliente dovrà essere depositato presso l'associazione di riferimento, contestualmente alla registrazione.
5. *Contratto di rappresentanza (art. 5)*: è previsto un contratto standard di rappresentanza, in forma scritta, contenente le parti, gli importi, le clausole contrattuali e tutte le ulteriori informazioni di base;
 6. *Pagamento degli intermediari (art. 7)*: Questo è forse il punto su cui si è

concentrato il maggior dibattito. Nel tentativo di fornire una generale razionalizzazione alle commissioni pagate agli intermediari, come raccomandazione il nuovo Regolamento ha posto un limite alle remunerazioni pagabili agli intermediari, ovvero il 3% del concordato guadagno lordo del giocatore (in caso di conclusione di un contratto di impiego) o del compenso di trasferimento (in caso di conclusione di un accordo di trasferimento). Il problema nasce tuttavia dalla formula utilizzata dalla FIFA, che ha imposto detto limite quale una “raccomandazione”, e non esplicitamente come un obbligo imperativo. Una *ratio* rigida e restrittiva è stata anche introdotta in relazione ai trasferimenti riguardanti i giocatori minorenni, proibendo qualsiasi tipo di remunerazione agli intermediari.

7. *Conflitto di interessi (art. 8)*: come regola generale, è vietato qualsiasi conflitto di interesse. Ma altra novità di rilievo è l’abolizione del divieto del doppio mandato: un intermediario è messo nelle condizioni di assistere contemporaneamente calciatore e società nel corso di una trattativa. Solo una delle due parti provvederà al pagamento. Infatti, se la regola generale è di divieto di conflitto di interesse, il nuovo Regolamento prevede la possibilità per l’intermediario di dichiarare per iscritto gli eventuali conflitti di interesse: se, prima dell’inizio di negoziazioni, viene accettata per iscritto da tutte le parti in causa (in particolare i club e i giocatori), la doppia rappresentanza è resa possibile (in pratica l’intermediario in questione potrà rappresentare più di una parte, nel medesimo affare).
8. *Sanzioni (art.9)*: la responsabilità di applicare sanzioni nei confronti di chi viola i provvedimenti applicati spetta principalmente alle Federazioni affiliate alla FIFA, con un conseguente rafforzamento degli obblighi delle Federazioni nazionali (art. 10). La FIFA monitorerà la corretta applicazione dei suddetti standard e requisiti minimi da parte delle Federazioni, che hanno il dovere di imporre sanzioni a chi dovesse violare il Regolamento.

La suddetta regolamentazione, se da un lato appare, in realtà, in linea con la qualifica che storicamente era già data dal calcio organizzato all’Agente, ossia come quella di un soggetto completamente esterno al modo sportivo in quanto non tesserato, d’altro canto desta alcune perplessità in quanto non si è, all’evidenza, proceduto verso una completa liberalizzazione.

Prima di procedere a una revisione completa, si dovrebbe in realtà partire da quello che possiamo definire come un excursus storico in relazione alla figura dell’Agente nel sistema calcio.

La figura dell’Agente di calciatore non è mai stata infatti, o non dovrebbe essere intesa, come quella di un semplice assistente pseudo-sindacale del lavoratore sportivo/calciatore. Bensì un consulente pluricompetente, affidabile da un punto di vista contrattuale, tecnico, morale, etc.

Col nuovo regolamento vi è certamente un rischio: l’elevato accesso nel sistema, in maniera indiscriminata, di soggetti del tutto impreparati a relazionarsi con un mondo, un sistema, un ordinamento che richiede ormai specifiche

competenze giuridiche ed economiche, tanto da essere diventato una importante industria a livello mondiale.

L'assenza, ad esempio, di obblighi formativi in capo alle federazioni, o di un codice etico specifico per intermediari potrebbe potenzialmente incidere sui comportamenti di chi potrebbe avvicinarsi alla professione per soli motivi di guadagno.

Senza contare che, posta l'evidente volontà di non volersi liberare completamente della potestà normativa in materia, sarebbe stata forse l'occasione, a questo punto, di disciplinare, almeno per principi, alcuni aspetti precedentemente trascurati (quale, a titolo meramente esemplificativo, la rappresentanza degli allenatori, ancora trascurata e priva di specifica disciplina).

E rivedere alcuni punti, quali, in particolare, lo status dell'intermediario e il concetto di impeccabilità della reputazione. In relazione al primo, si parla infatti di un soggetto che continua a non essere un tesserato, quanto piuttosto, alcuni potrebbero sostenere (come già fatto per gli Agenti), un para-tesserato, un soggetto privo di status che può operare all'interno dell'ordinamento sportivo, e privo anche di una presenza permanente in quanto, ai sensi del Regolamento FIFA, dovrebbe depositare i soli contratti ogniqualvolta viene effettuata una operazione. Il che, in punto di diritto, crea una anomalia, specie a livello sanzionatorio, anche poiché l'intermediario, pur in assenza di uno status, si obbliga ad accettare i regolamenti creando una ambiguità a livello di posizione federale.

Quanto alla seconda criticità, questa rappresenta, a parere di chi scrive, il maggiore problema della nuova disciplina. Si tratta infatti, quello della reputazione impeccabile scelto dalla FIFA, di un concetto assai vago, che potrebbe potenzialmente mettere in difficoltà, in futuro, le singole Federazioni.

Cosa si intende per reputazione impeccabile? E chi valuta l'impeccabilità? Le Federazioni o vi devono essere parametri oggettivi? E, per esempio, precedenti provvedimenti sanzionatori incidono sull'impeccabilità della reputazione?

Ci sarebbe un terzo aspetto della riforma oggetto di forte dibattito, e riguarda, come già detto, l'ammontare massimo dei compensi dovuti all'agente.

Per la FIFA i costi delle nuove procure non dovranno (o dovrebbero ...) ora più ammontare a oltre il 3% del valore dell'operazione, inteso come importo lordo. Su questo aspetto c'è una forte spaccatura, trattandosi di una discriminante imposta dalla FIFA che viene intesa come una violazione della libertà contrattuale tra le parti. Certo è che, nell'ottica della Federazione Internazionale, a Zurigo è stata valutata come una mossa per calmierare i costi e far luce sul passato dei precedenti cosiddetti "moduli rossi" (relativi ai compensi dei procuratori), le cui cifre nelle operazioni di maggior rilievo erano spesso eccessive, in taluni casi quasi pari al costo di cartellini di calciatori. Ma si potranno certamente valutare modifiche in tal senso, potendo costituire la normativa europea un limite all'autoregolamentazione della Federazione Internazionale, e quindi un "rischio" per l'ordinamento sportivo.

Ovviamente, trattandosi di linee guida, è del tutto consentita

l'implementazione, nell'ambito della propria potestà normativa, da parte delle Federazioni nazionali, che hanno e avranno (nel periodo transitorio) un ruolo importantissimo, anche perché dal 1° aprile 2015 la metamorfosi disciplinare potrebbe presentare un rovescio della medaglia dagli effetti imprevedibili.

4. Il modello italiano: il nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo

4.1 Le disposizioni di principio

Senza entrare eccessivamente nel merito politico di ogni punto, è bene sottolineare che con la nuova regolamentazione l'ordinamento sportivo si è diretto verso una gestione autonoma della categoria degli intermediari, affidata alle diverse Federazioni nazionali che recepiranno ognuna a modo suo alcuni dei punti fondamentali della riforma come sopra elencati.

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ritenuta la necessità di adottare una disciplina in armonia con i principi e le direttive dettate dalla FIFA, con C.U. 190/A del 26 marzo 2015 ha deliberato di emanare il nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo.

Si tratta di un corpo limitato di norme, 9 articoli di cui il primo relativo alle definizioni, e, alla conclusione del testo, un corpo di disposizioni transitorie che precedono 4 allegati, fac-simile dei contratti di rappresentanza, delle autocertificazioni e della domanda di iscrizione.

In questa sede, stanti le molteplici coerenze rispetto alla matrice internazionale e ai requisiti minimi, l'analisi del Regolamento sarà incentrata principalmente sulle differenze o, comunque, sulle particolarità della normativa italiana.

La prima differenza rispetto alla normativa internazionale salta agli occhi già dalla lettura del semplice Comunicato Ufficiale. Trattasi di una differenza non di contenuto, quanto di forma: la FIGC ha infatti ritenuto di utilizzare il termine "Procuratore Sportivo" in luogo di quello di intermediario. Detta scelta è stata dettata non certo dalla volontà di dissociarsi dalla FIFA e voler rigenerare necessariamente un collegamento con discipline del passato, quanto probabilmente dalla volontà di evitare confusioni con discipline già regolamentate, a livello anche statale. Si pensi, ad esempio, alla figura degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, o agli intermediari assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni). Si è quindi prudenzialmente preferito, al fine di evitare qualsivoglia equivoco, non utilizzare una terminologia che, anche solo potenzialmente, potesse creare confusione.

A parte ciò, la figura ricopre quello che è il ruolo previsto dalla FIFA, e, con le dovute differenze, in sostanziale continuità con quello che era poi lo status della precedente figura dell'Agente.

Tali previsioni normative, seppure chiare, come infatti non definivano a

pieno la figura dell'Agente nel suo ruolo all'interno dell'ordinamento sportivo, ugualmente pongono simili problemi anche in relazione alla nuova figura di intermediario/procuratore. Anch'esso viene infatti considerato un soggetto, evidentemente, senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC, che opera all'interno dell'ordinamento federale del quale si obbliga (in via negoziale?) a rispettarne le regole dettate in materia di attività di procuratore. L'assenza di vincoli con la Federazione implica la non appartenenza alla stessa, ma con l'obbligo dell'osservanza delle normative da essa emanate nella suddetta materia e non solo.

La natura "ibrida" di non tesserato ma di operante all'interno della Federazione tipica dell'Agente licenziato dalla FIGC, aveva portato alcuni, come si è detto, a parlare di un "para-tesserato". Ipotesi poco condivisibile, considerata l'inesistenza di tale figura all'interno dell'ordinamento sportivo.

Certo è che una ulteriore regolamentazione quale quella oggetto di analisi, seppur diversa nella sostanza, pone simili problemi.

Con riferimento ai contenuti del nuovo Regolamento, questo si rivela una trasposizione dei *minimum standards/requirements*, con alcune implementazioni, operata a livello nazionale e con sostanziali differenze rispetto alla disciplina vigente sino al 31 marzo 2015.

Le prime differenze sostanziali, di contenuti, sono evidenti sin dall'art. 1, rubricato "definizioni", dal quale possiamo rivenire:

- l'istituzione della Commissione Procuratori Sportivi: in luogo della precedente Commissione Agenti di Calciatori, il nuovo organo è formato da tre membri nominati dal Consiglio Federale;
- la durata non superiore a due anni del contratto di rappresentanza o mandato. La FIFA, in realtà, non specifica detto limite, che viene invece inserito in sede nazionale in continuità con la previgente normativa di cui al Regolamento Agenti;
- la definizione di Procuratore Sportivo: il soggetto, che si iscrive nel registro della FIGC, che "*professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una società sportiva e/o un calciatore (...), in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati*". Questa è la seconda implementazione rispetto alla normativa di matrice FIFA, che, contrariamente a prima, nulla prevede in relazione alla professione (evidente è il collegamento con la figura degli avvocati, non più menzionata) e allo status di parente degli atleti da rappresentare.

Il Regolamento della FIGC invece fa esplicito riferimento, nel definire l'intermediario, all'irrelevanza del ruolo o della professione dello stesso, in relazione all'attività di intermediazione. Parrebbe pertanto che tutti i soggetti, senza distinzioni di sorta, soggiacciano alla medesima disciplina regolamentare.

La finalità, di cui all'art. 2 del Regolamento FIGC, sono le medesime di cui al Regolamento FIFA, e ciò è direttamente desumibile dai contenuti delle successive prescrizioni, dall'art. 3 all'art. 9.

I Principi Generali del Regolamento FIGC per i servizi di Procuratore Sportivo, partono dalla previsione secondo cui società sportive e calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, in presenza di due specifiche condizioni: che il Procuratore Sportivo in questione sottoscriva il Contratto di Rappresentanza di cui agli allegati al Regolamento, e che lo stesso sia iscritto nel Registro degli intermediari presso la FIGC.

Detta previsione incontra però un primo limite: non possono svolgere infatti l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate.

La *ratio* della norma è facilmente individuabile: se è ammissibile, pur se a certe condizioni, il conflitto di interesse nell'assistere nella medesima transazione calciatore e club, non è certamente accettabile che soggetti interni all'ordinamento effettuino le operazioni di intermediario. In special modo se operanti a livello istituzionale (FIGC e Leghe). Certo è che un'interpretazione letterale della norma risulterebbe assai restrittiva, ponendo un rigido divieto, ad esempio, a comuni calciatori amatoriali come quelli di III^o Categoria.

Il processo di registrazione dell'intermediario è quindi disciplinato all'art. 4 del Regolamento.⁶

⁶ Di seguito, la lettera dell'articolo 4 del Regolamento della FIGC:

“4.1 Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC e redatta secondo il modello di cui all'allegato D. L'iscrizione nel Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla FIGC e ha la validità di un anno, scaduto il quale il Procuratore Sportivo può iscriversi nuovamente nel Registro senza soluzione di continuità, ovvero iscriversi solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un Contratto di Rappresentanza.

4.2 L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L'iscrizione comporta, altresì, l'assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento.

4.3 La domanda di iscrizione nel Registro è accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche, con la quale il Procuratore Sportivo assume l'impegno a rispettare quanto previsto dal precedente art. 4.2 e dichiara:

- di essere legalmente residente in Italia;

- di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

- di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni; - di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;

- di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal presente regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC.

4.4 Se il Procuratore Sportivo agisce attraverso una persona giuridica o una società di persone, o altro ente associativo, deve richiedere l'iscrizione anche della società depositando la

La norma detta una specifica disciplina, decisamente più stringente rispetto a quella generale di cui al Regolamento FIFA.

Una prima differenza emerge già dal primo comma, nel quale si sottolinea che per esercitare l'attività di Procuratore Sportivo, oltre all'obbligo di registrarsi, sia necessario risiedere in Italia.

E' quindi evidente la previsione di una doppia registrazione: quella della persona, come Procuratore in quanto tale, per poter svolgere l'attività; e poi quella dei singoli contratti di rappresentanza, previsti dal successivo articolo 5.

L'iscrizione è accompagnata dal pagamento di una somma a titolo di diritti di Segreteria, che è versata sia in occasione della iscrizione dell'intermediario (500 euro, una volta all'anno, in quanto l'iscrizione ha validità annuale) sia in occasione del deposito del singolo contratto di rappresentanza (150 euro).

La registrazione del Procuratore è accompagnata dalla "Dichiarazione delle Persone Fisiche (o, in caso di società, giuridiche)". Detta dichiarazione è fondamentale, anche in relazione alle previsioni internazionali, in quanto implementa la normativa originaria prevedendo:

- a) La residenza in Italia del Procuratore;
- b) Il godimento dei diritti civili e l'assenza di provvedimenti di inabilitazione, interdizione, fallimento;
- c) La definizione di quello che ha voluto intendere la Federazione Italiana in relazione al requisito di impeccabile reputazione, stabilito dalla FIFA;
- d) L'assenza di incompatibilità.

La FIGC, con le disposizioni di cui all'articolo 4, ha cercato di regolamentare compiutamente le formalità relative alle registrazioni, in particolar modo da poter valutare l'impatto della nuova disciplina nel primo periodo transitorio.

Dichiarazione delle Persone Giuridiche con la richiesta di iscrizione nel Registro di tutte le persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza o che prestano i loro servizi di Procuratore Sportivo per il tramite di essa, e indicando, altresì, le generalità di coloro che abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi titolo.

4.5 Nel corso dell'anno di validità della sua iscrizione nel Registro, il Procuratore Sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alla FIGC ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche o nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche.

4.6 La FIGC può in ogni momento compiere accertamenti o invitare il Procuratore Sportivo a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche e nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche e, in caso di dichiarazione mendace, il Procuratore Sportivo è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato dal Registro.

4.7 Nel caso di incompatibilità sopravvenuta dopo la sua iscrizione nel Registro, la FIGC provvede alla sospensione o cancellazione del Procuratore Sportivo.

4.8 Con l'iscrizione nel Registro il Procuratore Sportivo può qualificarsi come "Iscritto al Registro FIGC" o "Registered by FIGC".

4.9 Avverso il diniego di iscrizione al Registro l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Procuratori Sportivi.

4.10 I Procuratori Sportivi non residenti in Italia che intendano svolgere la loro attività in favore di Club italiani o Calciatori tesserati in Italia, debbono avvalersi di un Procuratore Sportivo iscritto nel Registro FIGC ovvero essere iscritti in un registro di altra federazione con cui la FIGC intrattienga un rapporto di reciprocità".

Le previsioni più significative della norma sono senza dubbio quelle relative alla trasposizione, nella definizione di “impeccabile reputazione”, di alcuni riferimenti ben specificati. Parametri per valutare la persona fisica sono stati individuati pertanto sia a livello di giustizia ordinaria, ossia nella condanna definitiva per il reato di frode sportiva previsto dalla legge 401/1989 e nella condanna per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni. Sia a livello di giustizia sportiva: per poter svolgere attività di Procuratore non bisogna aver riportato la sanzione della preclusione, né trovarsi in situazioni di incompatibilità o avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in corso nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Una importante regolamentazione concerne poi i Procuratori Sportivi non residenti in Italia che vogliono esercitare l’attività in territorio italiano.

Allo stato, questi hanno due opzioni: avvalersi dei servizi di un ulteriore Procuratore Sportivo, che sia iscritto nel registro della Federazione Italiana Giuoco Calcio (con, presumibilmente, un aggravio dei costi); ovvero essere iscritti in un registro di altra Federazione con cui la FIGC intrattenga un rapporto di reciprocità.

Se la prima delle due opzioni, mettendo da parte eventuali questioni di carattere economico che derivassero dall’inserimento di una terza parte nel rapporto, non crea problemi di sorta, più interessante si profila la seconda opzione, alla luce del fatto che, in prossimità dell’apertura dalla finestra di mercato estiva, allo stato non sono resi noti accordi di reciprocità intervenuti con altre Federazioni.

Tuttavia, la finalità della norma è chiara: cercare di armonizzare, quanto più possibile, la normativa fra Federazioni. La disposizione, pertanto, troverà piena applicazione nel momento in cui verranno formalizzati i suddetti accordi di reciprocità, che disciplineranno presumibilmente anche aspetti di primaria importanza quali il regime sanzionatorio e la giurisdizione in caso di commissione di illeciti da parte di intermediari in transazioni aventi rilevanza internazionale.

L’art. 5 detta le prescrizioni specifiche relative al contratto di rappresentanza.

Questo deve essere sottoscritto dalle parti, delle quali conterrà le complete generalità; deve contenere l’oggetto del mandato; non avere durata massima superiore a due anni (così come era per l’agente di calciatori); può contenere una clausola compromissoria o l’indicazione del foro competente in caso di controversie; vedrà ad esso allegata la Dichiarazione delle persone fisiche o giuridiche (o farà riferimento a quella eventualmente già depositata presso la Federazione); conterrà la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi; sarà firmato da chi ha la potestà o la tutela legale del calciatore, nel caso in cui quest’ultimo sia minorenne.

Importante aspetto della normativa è la previsione dell’esclusiva a favore del Procuratore.

L’art. 5 comma 3, infatti, prevede che un calciatore possa sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta, e durante il periodo di validità del contratto è rappresentato unicamente da detto Procuratore Sportivo.

Certo, non è specificato in quale violazione incorra invece il tesserato una volta che dovesse incorrere, per esempio, in violazione a seguito di doppia firma di contratti di rappresentanza: se nella generica previsione di cui all'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, o in altre norme non ben specificate nel Regolamento. Ma questa, probabilmente, sarà una problematica che sarà analizzata nel corso del periodo transitorio.

Sempre in relazione al contratto di rappresentanza, l'art. 5 dispone che il deposito, che può avvenire anche per via telematica, debba essere preceduto dal versamento dei diritti di Segreteria e non possa essere effettuato oltre 20 giorni dalla sottoscrizione, pena l'inefficacia. Così come ogni modifica dell'accordo, deve essere depositata, anch'essa anche con la possibilità della via telematica, entro i successivi 20 giorni.

Va da sé che la sottoscrizione dell'accordo comporta la previsione di apposita clausola di riservatezza. Particolarità, tuttavia, del Regolamento FIGC è che non si tratta, nel caso di specie, di una ipotesi negoziale, quanto di un obbligo previsto a livello regolamentare: il Procuratore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 5 comma 7, di *"mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi contratti di rappresentanza con club o calciatori"*. Norma certamente di opportunità, per quanto debba tuttavia ammettersi che, parlando di Procuratori/Intermediari/Agenti, appaia evidente come la loro attività si basi, principalmente, su pubblicità, pubbliche relazioni, scambi di informazioni.

Il Regolamento disciplina poi, al suo articolo 6, quello che è stato (e, con ogni probabilità, sarà ancora) oggetto di ampio dibattito tra gli operatori del settore: il corrispettivo del procuratore.

In linea con le previsioni di matrice internazionale, la FIGC, nel pubblicare il proprio Regolamento, ha stabilito principalmente due disposizioni inderogabili:

1. Nel contratto deve essere indicato il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e, nel caso in cui i suoi servizi siano svolti nell'interesse di più parti, chi è tenuto al pagamento;
2. Come criterio per la determinazione dell'importo del corrispettivo, ferma restando la possibilità di corrispondere un importo forfettario ai sensi dell'art. 6.2, la somma corrisposta non dovrà eccedere il 3% della retribuzione lorda del calciatore (nel caso in cui l'assistenza sia fornita per la stipulazione di un contratto) e il 3% del valore del trasferimento (nel caso in cui l'assistenza sia stata fornita a un club per la conclusione di un accordo di trasferimento).

Detta norma farà certamente parte di quelle più sotto la lente di ingrandimento nel periodo transitorio, anche alla luce delle pressanti richieste e doglianze, basate sulla violazione del principio della libertà contrattuale a causa dell'imposizione del 3%.

Inoltre, le disposizioni in materia di remunerazione dei Procuratori saranno valutate anche alla luce delle transazioni, in calciomercato, avviate al fine di compiere accordi di trasferimento di calciatori minorenni.

Come si è già sostenuto, la finalità della normativa sul tetto al 3% è orientata al tentativo di fornire una generale razionalizzazione alle commissioni pagate agli intermediari, così da prevedere il nuovo regolamento FIFA, come raccomandazione, un limite alle remunerazioni pagabili agli intermediari, un limite del 3% del concordato guadagno lordo del giocatore o del compenso di trasferimento. La criticità dell'attuale regolamentazione va riferita alla terminologia utilizzata in ambito internazionale, e, successivamente, federale. La suddetta raccomandazione, letta in esclusiva relazione all'inciso di cui alla norma, parrebbe escludere l'obbligatorietà del tetto del 3%. Tuttavia, nell'ambito dell'intera regolamentazione, alla lettura dei lavori preparatori e delle circolari esplicative, una facoltà parrebbe distanziarsi dalla ratio alla base della novella.

Detta ambiguità è riscontrabile anche a livello nazionale. Il legislatore federale ha inteso non utilizzare una terminologia netta, facendo intendere tuttavia, sino a diversa interpretazione che dovesse giungere in costanza di regolamentazione, che il limite del 3% possa intendersi come obbligatorio.

Una *ratio* rigida e restrittiva, si è detto, è stata anche introdotta in relazione ai trasferimenti riguardanti i giocatori minorenni, proibendo in tali casi qualsiasi tipo di remunerazione agli intermediari. L'art. 7.8 del Regolamento della FIFA è piuttosto chiaro in proposito, laddove dispone che *“Ai calciatori ed i club che ingaggiano un intermediario è fatto divieto assoluto di effettuare pagamenti quando colui che sottoscrive un contratto o che è oggetto di un trasferimento è un calciatore di minore età (così come definito al punto 11 della sezione “definizioni” del Regolamento Fifa per lo status e il trasferimento dei calciatori)”*.

In realtà, detto divieto esplicito non è stato recepito a livello nazionale, non riscontrandosi nel Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo alcuna norma relativa a un divieto assoluto di pagamento per le transazioni concernenti i trasferimenti di calciatori minori.

Tale previsione è oggetto di particolare analisi a livello internazionale, da parte di tutte le Federazioni. Se la norma è stata certamente pensata con la finalità di limitare il “mercanteggio” di minorenni, anche alla luce del fatto che, statisticamente, i calciatori minori che siglano contratti professionistici sono di gran lunga meno rispetto ai maggiorenni, è tuttavia vero che, specie in nazioni come Inghilterra, Spagna e Germania (ma anche Italia), tanti minori firmano contratti professionistici. E alcuni anche di notevole rilevanza.

Come si diceva, in Italia il divieto non è stato inserito, pur essendo presente, invece, in relazione ai calciatori che sottoscrivono contratti ai minimi federali e per i tesseramenti dei calciatori non professionisti. Disposizione che, riguardando spesso calciatori minori, certamente va a temperare la suddetta assenza della specifica norma sui minori.⁷

L'impressione è tuttavia che una prima modifica si renda necessaria anche

⁷ A tal proposito, l'art. 6.4 dispone che *“nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né da un Club nel caso in cui il Contratto di Rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista”*.

a livello internazionale, posto che una apertura al limite da parte della FIFA consentirebbe certamente alle singole Federazioni una maggiore libertà di movimento in tal senso

4.2 *Conflitto di interessi, trasparenza e regime sanzionatorio*

Come disposto dagli ultimi Congressi FIFA, le Commissioni istituite hanno optato per una riforma che andasse in profondità nel “sistema agenti” per affrontare e correggere le carenze individuate all’interno di tale sistema. Come si è già avuto modo di dire, negli ultimi 5 anni la FIFA ha messo in atto e sostenuto uno scambio di opinioni con le parti interessate della comunità calcistica internazionale, con l’obiettivo di proporre un nuovo sistema più trasparente e più semplice nella sua attuazione nonché nella sua amministrazione.

Alla luce della normativa emanata nel marzo 2014, l’obiettivo della FIFA non è probabilmente mai stato quello di effettuare una “liberalizzazione” della professione ma, al contrario, di aumentare il controllo sugli individui che rappresentano giocatori e/o club nelle negoziazioni dei contratti di lavoro e di accordi di trasferimento e migliorare il quadro generale per una maggiore trasparenza. La finalità non doveva essere quella di regolamentare maggiormente le modalità di accesso all’attività, laddove anzi si è consentito un maggiore accesso a nuove figure, ma di controllare l’attività stessa: i giocatori ed i club potranno scegliere eventuali parti come intermediari/procuratori, ma dovranno rispettare alcuni principi e prescrizioni di base.

A tal proposito, è importante quanto previsto dall’articolo 7 in materia di conflitto di interessi.

Nel rispetto infatti della regola generale secondo la quale i giocatori ed i club devono agire con la dovuta diligenza nella scelta di un procuratore, la suddetta norma pone *in primis* il principio di carattere generale del divieto di conflitto di interessi. Non si tratta tuttavia di un divieto assoluto, bensì di un divieto limitato alla posizione del procuratore in quanto tale.

Recita infatti, l’art. 7.1 “*Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell’interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell’interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata*”.

E’ quindi evidente come il procuratore, seppur con specifiche formalità, possa rappresentare e tutelare gli interessi di più parti.

Diversa è invece la disciplina relativa al conflitto di interesse dello specifico Procuratore e, in relazione a ulteriori compensi, delle società e di tesserati (quali, ad esempio, i dirigenti) laddove la normativa è decisamente più stringente.

L’art. 7 comma 2 dispone infatti, in relazione ai primi, il divieto per gli stessi di avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore da

una società ad altra e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un calciatore o ai ricavi di un club per lo stesso titolo.

In tal senso, se è vero che per “interesse diretto o indiretto” deve, ovviamente, intendersi, un interesse diverso da quello meramente professionale, che non può non esservi, il secondo dettato parrebbe ribadire un divieto di interesse relativo alla nuova normativa in materia di partecipazioni e influenza di terze parti siccome ri-disciplinata dalla FIFA in periodo recente, con la modifica dell’art. 18bis del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori e l’introduzione di un nuovo articolo 18ter.⁸

Inoltre, l’articolo 7 comma 3 dispone l’ulteriore divieto, in capo ai club, di corrispondere somme o cedere crediti a un Procuratore Sportivo relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione previsti dal suddetto Regolamento FIFA o altre da norme federali.

Sulla linea della medesima *ratio*, l’art. 7.4 stabilisce che “*è fatto divieto alle Società Sportive e ai loro dirigenti di ricevere qualsiasi somma o altro compenso da Procuratori Sportivi in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso*”.

Primario aspetto, ulteriormente rispetto alla disciplina dei conflitti di interesse, è stato quello della disciplina della trasparenza, che già si è avuto modo di analizzare in precedenza per vie generali.

Se infatti, per motivi di trasparenza, un sistema di registrazione per gli intermediari deve essere messo in atto a livello di associazione aderente, in base al quale gli intermediari devono essere registrati per ogni transazione in cui siano coinvolti, la Federazione Italiana, in ossequio a quanto disposto dal regolamento FIFA, ha disposto nel dettaglio le seguenti previsioni:

- Dichiarazione del Procuratore Sportivo obbligatoria per le persone fisiche e giuridiche;
- Disposizioni in materia di requisiti per la registrazione (ut supra);
- Disposizioni di trasparenza, ossia requisiti per la divulgazione e la pubblicazione degli aspetti finanziari delle operazioni che coinvolgono intermediari. In proposito, l’art. 8 del Regolamento della FIGC dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno le parti interessate, ossia società e calciatori, sono tenute a

⁸ La FIFA, con circolare n. 1464 del 22 dicembre 2014, ha rivoluzionato il sistema di quelle che erano definite come *Third Party Ownership* e *Third Party Influence*. In occasione della riunione tenutasi il 25 e il 26 settembre 2014, il Comitato Esecutivo della FIFA ha infatti approvato una decisione di carattere generale sull’approccio normativo riguardo al divieto sulla proprietà di terzi dei diritti economici dei calciatori con un periodo transitorio. Inoltre, l’Esecutivo ha istruito un gruppo di lavoro dedicato, che è stato creato a seguito del 64° Congresso della FIFA svoltosi a giugno 2014, di elaborare il regolamento tecnico come da suo mandato originale. A tale proposito, in occasione della riunione tenutasi il 18 e il 19 dicembre 2014, il Comitato Esecutivo della FIFA ha approvato nuove disposizioni, nello specifico il nuovo art. 18bis e l’art. 18ter, da inserire nel Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori riguardo alla proprietà di terzi dei diritti economici dei calciatori e all’influenza esercitata da terzi sulle società. Entrambi i suddetti articoli sono entrati in vigore il 1 gennaio 2015.

comunicare alla federazione gli importi relativi ai corrispettivi erogati a Procuratori in forza dei contratti di rappresentanza che hanno sottoscritto. Occorre tuttavia sottolineare che, per quanto emerge la perentorietà del dettato normativo, non sono state previste norme di dettaglio relative alle eventuali conseguenze disciplinari, a carico dei tesserati/affiliati, in caso di mancata comunicazione (probabilmente integrazioni in tal senso interverranno al termine del periodo transitorio).

Inoltre, la Federazione ha il compito, entro il 31 marzo di ogni anno, di pubblicare i nominativi dei Procuratori che, nell'anno precedente, hanno svolto attività per società e/o calciatori, nonché di rendere pubblico il dato relativo ai compensi erogati unitamente ai soggetti che, materialmente, hanno corrisposto i compensi ai Procuratori.⁹

Infine, l'art. 9 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo disciplina quello che costituisce il regime delle sanzioni, implementando l'art. 9 del regolamento FIFA, che si limita esclusivamente ad attribuire alle singole Federazioni la competenza sull'erogazione delle sanzioni disciplinari.

La prima particolarità che emerge da una analisi della norma, è che la stessa si riferisce esclusivamente alle violazioni compiute da parte dei Procuratori, e non anche di coloro che con gli stessi interagiscono, per i quali non è presente nemmeno una norma di raccordo, di rinvio alle norme delle ordinarie Carte Federali e del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Seconda peculiarità, riprendendo il discorso precedentemente fatto in relazione alla figura del Procuratore Sportivo e al relativo status, concerne la sottoposizione dello stesso, pur se soggetto estraneo all'ordinamento, alla normativa federale.

L'art. 9, al comma 1, dispone infatti che *“Per le violazioni da parte dei Procuratori Sportivi del presente regolamento e per l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA è competente a giudicare in primo grado la Commissione Procuratori Sportivi su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento adottato dalla Commissione Procuratori Sportivi e approvato dal Consiglio Federale”*.

Quindi è evidente non solo che l'intermediario/Procuratore debba essere rispettoso della regolamentazione in materia di esercizio della attività, ma che debba anche adeguarsi alla intera normativa regolamentare, nazionale e internazionale. Il che, ovviamente, può avere un senso, trattandosi di una disposizione posta a tutela dell'ordinamento sportivo, pur se, da un punto di vista giuridico, forse potrebbe ritenersi eccessiva in considerazione di quelli che possono essere i poteri di un

⁹ A tal proposito, l'art. 8 comma 2 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo specificamente dispone che *“Entro il 31 marzo di ogni anno la FIGC rende noti i nominativi dei Procuratori Sportivi che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell'anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo ai corrispettivi erogati nell'anno precedente ai Procuratori Sportivi e i soggetti che li hanno corrisposti”*.

ordinamento autonomo, nel momento in cui sottopone alla propria potestà normativa soggetti che dello stesso ordinamento, formalmente, non fanno parte.

Proseguendo in tema di sanzioni, l'articolo 9 prosegue, al comma 2, illustrando la tipologia di sanzioni previste in caso di violazioni poste da parte dei Procuratori. In particolare, due sono le sanzioni previste:

1. La sospensione dell'iscrizione;
2. La cancellazione del Procuratore dal registro con preclusione da successiva iscrizione.

E' evidente come la prima delle due sanzioni sia prevista per le violazioni più lievi. In proposito, l'art. 9.2 prevede la sospensione dal Registro per un periodo determinato fino ad un massimo di un anno. La sospensione, come previsto al primo comma, sarà disposta dalla Commissione Procuratori Sportivi.

Il periodo transitorio servirà anche per capire se la Commissione sarà in grado, in autonomia, di determinare caso per caso la valutazione della gravità delle violazioni o se, come può pensarsi, debba essere necessario inserire criteri di determinazione delle sanzioni in relazione ai vari comportamenti ritenuti illegittimi.

La sanzione della cancellazione dal Registro e preclusione da ogni successiva iscrizione è prevista invece, almeno per adesso, in caso di cumulo di violazioni, e non per specifici "illeciti". Le violazioni da considerare ai fini del cumulo devono aver comportato, in una finestra temporale di 5 anni, a una sospensione per un periodo complessivo superiore ai 3 anni.

La norma, come detto, prevede la competenza in primo grado in capo alla Commissione Procuratori Sportivi, organo formato da 3 membri (di cui uno Presidente) nominati dal Consiglio Federale.

Avverso le decisioni della Commissione, il Procuratore Sportivo può proporre appello. In secondo grado la competenza è affidata alla Corte Federale di Appello della FIGC, che giudica in via definitiva nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio.

Come disposto dall'art. 9.2 del Regolamento FIFA sulle operazioni con gli intermediari, l'art. 9.2 del Regolamento FIGC prevede la comunicazione alla FIFA di ogni sanzione irrogata a Procuratori Sportivi, ai fini dell'estensione a livello internazionale prevista dal Codice Disciplinare della FIFA.

5. *Riflessioni conclusive.*

La nuova regolamentazione in materia di agenti/intermediari/procuratori sportivi è entrata in vigore, simultaneamente, il 1° Aprile 2015 sia in ambito internazionale sia nazionale.

La FIFA, all'articolo 11 del relativo regolamento, nel prevedere che i nuovi provvedimenti sostituiscono l'ultimo "regolamento per agenti di calciatori" di Ottobre 2007, ha stabilito che con l'entrata in vigore degli stessi, il precedente "sistema delle licenze" degli Agenti verrà definitivamente abbandonato e tutte le licenze esistenti "perderanno validità con effetto immediato e di intenderanno

restituite alle federazioni nazionali che le hanno rilasciate”.

La Federazione Italiana ha completato il proprio regolamento con tre norme transitorie, le quali: aboliscono, dal 1° Aprile, il sistema di licenze e il Regolamento Agenti FIGC; dispongono il mantenimento dell’efficacia dei contratti di rappresentanza, depositati presso la Commissione Agenti prima del 1° Aprile 2015, sino alla naturale scadenza degli stessi; regolano l’iscrizione dei vecchi agenti al nuovo registro dei Procuratori.

La norma transitoria fondamentale è rappresentata dall’ultima disposizione di cui alla lettera C), in base alla quale il Consiglio Federale della FIGC, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, adotterà le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, anche sulla base di un confronto internazionale.

Certamente il confronto, internazionale e con le Leghe e le associazioni rappresentative, si incentrerà su temi quali il tetto dei compensi al 3%, la posizione degli avvocati in relazione all’assistenza legale dagli stessi forniti, i compensi per i contratti relativi ai minori, e soprattutto gli accordi di reciprocità.

Una riflessione deve però essere certamente fatta in relazione alla figura degli avvocati.

Da sempre si è posta, con la previgente disciplina, la questione del rapporto tra la professione di agente e quella di avvocato. La risposta ad eventuali domande concernenti le libertà accordate ai professionisti del foro ha sempre trovato la sua fonte nell’autonomia dei due ordinamenti all’interno dei quali agiscono ed operano le due figure. Il procuratore/agente opera(va) nel mondo del calcio e quindi “faceva parte” – ovviamente in senso lato – dell’ordinamento sportivo; l’avvocato è un libero professionista che fa parte dell’ordinamento statale e che, in virtù di un contratto di mandato tipico del diritto civile, può rappresentare i calciatori. Presta pertanto la propria assistenza da un punto di vista legale stragiudiziale.

Sul punto ci sono stati molteplici interventi giurisprudenziali, volti a delineare i limiti entro i quali l’avvocato che opera come un agente di calciatori, può agire.¹⁰ Questo perché un avvocato, che svolge l’attività tipica di quella che era l’attività di un agente ex art. 5 comma 1 del Regolamento Agenti, ma senza essere iscritto all’albo agenti FIGC, è un soggetto in tutto e per tutto estraneo all’ordinamento sportivo e quindi si è ritenuto non potesse essere sottoposto al potere regolamentare

¹⁰ Degna di nota è la decisione n. 15934/2012 della Corte di Cassazione, che ha introdotto la figura normativa del contratto di mandato cosiddetto “misto” nell’ambito del quale la disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale e quindi il contratto di mandato stipulato tra avvocato e calciatore deve conformarsi ai *dictat* imposti dall’ordinamento. Da qui il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla Commissione Agenti, né l’obbligo di deposito del contratto presso la Segreteria della Commissione stessa (ed inoltre l’avvocato non è assoggettato al potere disciplinare e sanzionatorio degli organi sportivi, se non nella misura in cui l’art. 18 comma 5 consente alla Commissione Agenti e alla Procura Federale di segnalare al “*competente Ordine degli Avvocati, al fine di un’eventuale valutazione sul piano deontologico, l’eventuale condotta contraria ai principi di questo regolamento tenuta da un avvocato che abbia ricevuto l’incarico di rappresentare un calciatore o una società per la stipula di un contratto di prestazione sportiva o per il trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore*”.

della Federazione (in quanto non ne fa parte), per quanto il suo operato nel sistema sportivo deve ritenersi che produca effetti giuridici in ambito statale, in quanto non contrario ai principi dell'ordinamento generale.

Con la nuova normativa, si dovrà riflettere sul fatto se le valutazioni costantemente operate sulla figura dell'avvocato avranno ancora motivo di essere ritenute valide o se, posta anche l'eliminazione formale della "concessione" agli avvocati fornita dai regolamenti sportivi, anche l'avvocato sia tenuto alle medesime formalità procedurali dei normali intermediari/procuratori.

Allo stato attuale, non essendosi ancora posti realmente i primi problemi che, probabilmente, si proporranno a partire dal 1° luglio 2015 con l'apertura della prossima finestra di mercato, è ancora presto per fare una valutazione concreta sulla nuova normativa.

Da un punto di vista giuridico, certe incertezze sussistenti anche con la previgente normativa sono probabilmente ancora ripresentabili, e già c'è chi si domanda se non fosse stato meglio che la FIFA deliberasse, nella (certamente motivata) assenza di volontà di liberalizzare completamente l'attività, di rendere l'Agente di calciatori un tesserato dell'ordinamento in via definitiva.

Le singole Federazioni, almeno in Europa, hanno preferito al momento limitarsi, con qualche accorgimento, a recepire i *minimum standards requirements* imposti dalla FIFA.

Al termine del periodo transitorio, dalla FIGC previsto in un anno, saremo in grado di capire con maggiore certezza le principali criticità, qualora presenti, della nuova disciplina, o potremo valutare positivamente una liberalizzazione in un settore alquanto delicato.

**L'INQUADRAMENTO FISCALE DEI COMPENSI CORRISPOSTI
DALLE SOCIETÀ DI CALCIO IN FAVORE DEI PROCURATORI
SPORTIVI: *QUO VADIS?***

di *Mario Tenore**

ABSTRACT: The present contribution focuses on the tax treatment of payments made by Italian football clubs to agents as a consideration for the services provided by the latter in the course of negotiations related to the transfer of a player. Over the past years, Italian tax authorities have re-characterized the aforementioned payments as a sort of a disguised remuneration of the player, taking the view that the activity of the agent was exclusively or predominantly benefiting the latter (and not the club bearing the cost of the agent's service). Based on the alleged existence of a benefit for the player, Italian tax authorities have claimed therefore the existence of a taxable remuneration in kind for the latter, equal to the cost incurred by the club vis à vis the agent. The Italian legislator has enacted in 2013 a specific provision countering the phenomenon above illustrated. According to such provision, 15% of the cost incurred by the football club is deemed to constitute a taxable remuneration in kind for the player, who is entitled to deduct from such amount the sums paid to his own agent (if any). The provision introduces a non-rebuttable presumption which raises several interpretative issues as well as some doubts as to its compatibility with the Italian Constitution. The present contribution is therefore aimed at shedding some light on the provision with regard to its application in domestic as well as international transfer of players.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il reddito del calciatore professionista nel sistema del TUIR – 3. Le verifiche sui club e gli orientamenti della giurisprudenza di merito – 4. L'analisi dell'art. 51, comma 4bis del TUIR – 5. Considerazioni conclusive alla luce del nuovo Regolamento Procuratori Sportivi

* Dott. Mario Tenore, dottore commercialista in Milano. E-mail: M.Tenore@maisto.it.
Le opinioni espresse nel presente contributo sono riconducibili solamente all'autore.

1. Premessa

Il presente contributo si sofferma sull'inquadramento fiscale dei compensi pagati dalle società di calcio a fronte dei servizi resi dai procuratori sportivi, tema del quale la dottrina tributaria si è occupata molto raramente.

È noto che la prassi comunemente seguita dalle società di calcio sia quella di individuare un calciatore di proprio interesse e di contattare direttamente il procuratore sportivo per iniziare la trattativa finalizzata alla stipula del contratto riguardante le prestazioni dell'assistito. Questa prassi ha fatto sì che venisse a configurarsi “una confluenza dei diversi interessi” a fronte dell'attività resa dall'agente “del calciatore, da un lato; della società sportiva, dall'altro”¹ circostanza che, in vigenza del precedente Regolamento Agenti, era avvalorata dall'art. 16, comma 4, secondo cui “*dopo la conclusione del suo contratto con una società, il calciatore [poteva] esprimere il suo consenso scritto autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l'agente per suo conto. [...]*”² [aggiunta dell'autore].

Orbene, è proprio sulla confluenza di interessi (tra club e calciatore) che l'amministrazione finanziaria ha fondato le numerose contestazioni mosse negli anni passati nei confronti delle società di calcio. Nello specifico, veniva contestato dal fisco che i compensi pagati dai club in favore degli agenti costituissero una sorta di “remunerazione indiretta” o “extra-reddito” conseguito dal calciatore, sul quale le società di calcio avrebbero dovuto operare le ritenute fiscali ai sensi dell'art. 23 del D.p.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

La tesi del fisco si fondava sul seguente *iter* logico: il procuratore sportivo, pur se formalmente ingaggiato dal club, avrebbe prestato la propria attività nell'interesse esclusivo del calciatore; il club, “accollandosi” il relativo compenso, avrebbe garantito al calciatore un beneficio economico ulteriore rispetto all'ingaggio (beneficio costituito appunto dal compenso pagato all'agente).

Era quindi dirimente – secondo la tesi spesso sostenuta dall'amministrazione finanziaria – la circostanza (spesso del tutto asserita e non adeguatamente provata dal parte del Fisco) che l'agente (ingaggiato dal club) avesse reso il proprio servizio nell'interesse esclusivo del calciatore. In mancanza di un siffatto interesse, sarebbe venuto meno il presupposto richiesto dalle disposizioni

¹ E. MATTESI, *Cass.*, n. 15934 del 20 settembre 2012 - *Il trattamento tributario delle prestazioni rese dagli agenti dei calciatori professionisti*, *Il Fisco*, 41 / 2012, 6675.

² Cfr. il Regolamento degli Agenti dei calciatori con Comunicato Ufficiale n. 100/A dell'8 aprile 2010 (disponibile all'indirizzo www.rdes.it/RDES_1_2010_Reg_Agenti_calciatori.pdf). Dal 1° aprile 2015, tale regolamento è stato sostituito dal nuovo “Regolamento per i servizi di procuratore sportivo” (di cui al Comunicato 190/A del 26 marzo 2015). Quest'ultimo regolamento non sembra recare una disposizione di tenore analogo all'art. 16, comma 4 del precedente regolamento agenti. Una disposizione simile è invece tuttora mantenuta nelle Regulations on Working with Intermediaries, cfr. art. 6, par. 6 che recita “After the conclusion of the relevant transaction and subject to the club's agreement, the player may give his written consent for the club to pay the intermediary on his behalf. The payment made on behalf of the player shall be in accordance with the terms of payment agreed between the player and the intermediary”.

tributarie per configurare l'esistenza di un *fringe benefit*, ossia una remunerazione in natura (ulteriore rispetto all'ingaggio pattuito).³

Ciò premesso, va segnalato che la questione dell'inquadramento fiscale dei compensi ai procuratori è stata oggetto di un intervento normativo operato con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. "Legge di Stabilità 2014") e che pertanto risulta oggi la normativa di riferimento.

L'art. 1, comma 160, lett. a) della Legge di Stabilità 2014 ha apportato delle modifiche al Capo IV ("Redditi di lavoro dipendente") del DpR n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo unico per le imposte sui redditi, di seguito "TUIR") avente ad oggetto la tassazione dei redditi di lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al Capo IV ("Redditi di lavoro dipendente") sono applicabili agli sportivi professionisti (sul punto si tornerà infatti nel successivo paragrafo) e proprio in ragione di ciò il legislatore ha inserito all'art. 51 il seguente comma 4bis:

«Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative».

Visto il riferimento agli "atleti professionisti" e alle "società sportive professionistiche" è pacifico che la disposizione trovi applicazione a tutto il settore dello sport professionistico sebbene l'interesse primario del legislatore fosse quello di apprestare un correttivo ad alcuni fenomeni patologici di evasione che hanno contraddistinto in particolar modo il settore del calcio professionistico.

Con il citato art. 51, comma 4bis del TUIR il legislatore è stato previsto che una quota del costo sostenuto dalla società di calcio costituisca reddito imponibile in capo al calciatore, nei limiti ivi previsti dalla disposizione, sulla quale si tornerà più diffusamente nel prosieguo della trattazione.

È opportuno sottolineare che la disposizione si caratterizza per la sua efficacia non limitata nel tempo e, quindi, per il fatto di recare regole di sistema destinate ad incidere in via permanente sul regime fiscale di determinazione del reddito di lavoro dipendente dei calciatori.

Per espressa previsione normativa, l'art. 51, comma 4bis trova applicazione "dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013"⁴ di guisa che tale disposizione ha sortito effetti già nella dichiarazione relativa ai redditi conseguiti dai calciatori nel periodo di imposta 2013 (Modello UNICO - Persone Fisiche 2014).⁵

³ A. BENAZZI, G. SERIOLI, *La tassazione del reddito dei calciatori professionisti in Italia*, in *La Tassazione dei Calciatori in Italia e all'Estero*, IPSOA, 2011, 32.

⁴ Cfr. Art. 1, comma 161 della Legge di Stabilità 2014.

⁵ Sulla scorta di quanto precede è quindi possibile individuare due distinte fasi: i periodi di imposta 2013 e seguenti nei quali trova applicazione l'art. 51, comma 4bis TUIR e i periodi di imposta precedenti al 2013 nei quali tale disposizione non è invece applicabile e sui quali permane grande incertezza in relazione al trattamento fiscale dei compensi pagati agli agenti.

Fatta questa breve introduzione, nel prosieguo verrà svolto un inquadramento fiscale dei redditi percepiti dai calciatori (§ 2) per poi esaminare le principali questioni fiscali che attengono al pagamento dei compensi agli agenti (§ 3) e le verifiche fiscali condotte dall'amministrazione finanziaria e sulla giurisprudenza di merito, antecedente all'entrata in vigore dell'art. 51, comma 4bis del TUIR.

Saranno poi trattate le principali questioni interpretative tuttora irrisolte che riguardano l'applicazione di quest'ultima disposizione ai trasferimenti nazionali e internazionali (§ 4).

Va infine osservato che nelle more dell'attuazione della suddetta disposizione è entrato in vigore dal 1° aprile 2015 il nuovo "*Regolamento per i servizi di procuratore sportivo*" (di cui al Comunicato 190/A del 26 marzo 2015, d'ora in avanti "*Regolamento Procuratori Sportivi*"). Mi soffermerò quindi sulle possibili ripercussioni che tale regolamento – con il quale sono state previste modifiche importanti nei rapporti tra club, procuratori sportivi e loro assistiti – potrebbe avere sull'applicazione dell'art. 51, comma 4bis del TUIR (§ 5).

2. *Il reddito del calciatore professionista nel sistema del TUIR*

Come si è accennato, la disciplina fiscale dei compensi corrisposti ai procuratori è stata prevista con una modifica al Capo IV del TUIR riguardante la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Per comprendere appieno tale modifica è opportuna qualche breve riflessione preliminare in ordine alla tassazione dei redditi conseguiti dai calciatori professionisti.

Come noto l'art. 3, comma 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91, prevede che "*La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge*". Ai fini tributari il reddito percepito dal calciatore professionista segue tale qualificazione e pertanto i redditi dallo stesso percepiti a fronte dello svolgimento della prestazione sportiva sono ascrivibili alla categoria del reddito di lavoro dipendente.⁶

In ragione di quanto statuito dal legislatore civile, quindi, la remunerazione dei calciatori professionisti, di regola, trova la disciplina fiscale nell'articolo 49 del TUIR, che definisce "*redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro [...] alle dipendenze e sotto la direzione di altri [...]*", e nell'articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui i redditi di lavoro dipendente sono costituiti "*[...] da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*".

L'articolo 49 del TUIR detta il principio di "onnicomprensività" secondo il quale rientrano nel reddito di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni

⁶ Solo in presenza di particolari requisiti, la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo (art. 3 co. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91).

liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano quindi nel concetto di reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori erogati al dipendente⁷ anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro reso nonché le somme e i valori percepiti dal dipendente in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro.

Un corollario del principio di onnicomprensività è l'imponibilità dei "fringe benefit", ossia dei vantaggi accessori che i lavoratori dipendenti ottengono ad integrazione della retribuzione contrattualmente prevista. Affinché possa rinvenirsi un "fringe benefit" imponibile in capo al dipendente è necessario tuttavia che il datore di lavoro sostenga una spesa per un servizio a beneficio del dipendente (non riconducibile all'esclusiva o prevalente sfera di interesse del datore di lavoro).⁸

Con specifico riferimento al settore del calcio, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013 ha ribadito che in capo al calciatore professionista, legato alla società dal contratto di lavoro dipendente (stipulato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 marzo 1981, n. 91), costituiscono reddito di lavoro dipendente anche i "valori" percepiti in forma non monetaria (redditi in natura o fringe benefit). Nello specifico caso, per il calciatore professionista costituiscono reddito di lavoro dipendente:

- il vitto a carico della società in caso di prima sistemazione dell'atleta a inizio stagione;
- l'alloggio a carico dalla società in caso di prima sistemazione dell'atleta a inizio stagione;
- i premi e le liberalità assegnati allo sportivo da soggetti terzi (sponsor) rispetto al datore di lavoro (società sportiva), talché lo sponsor deve effettuare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto (art. 23 del DPR 600/73).
- le somme corrisposte all'atto della stipula di patti di opzione legati al rinnovo contrattuale (obbligo di fare);
- il cd. "equo indennizzo" in favore del calciatore a seguito della mancata concessione del visto di esecutività del contratto da parte della Lega;
- le somme corrisposte all'atto del recesso unilaterale del vincolo contrattuale;
- le somme corrisposte all'atto a fronte della concessione del diritto di sfruttamento dell'immagine in favore della società.

La pubblicazione della Circolare n. 37/E sopra richiamata ha ricevuto l'apprezzamento della dottrina per il carattere rivoluzionario delle soluzioni offerte. Queste ultime tengono conto degli aspetti, tanto regolamentari quanto contrattuali che contraddistinguono il settore calcio,⁹ come ad esempio nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate ha escluso la sussistenza di un fringe benefit con riferimento ai "valori corrispondenti ai beni assegnati ai calciatori professionisti [...] Nella particolare ipotesi in cui il calciatore professionista abbia un obbligo contrattuale di utilizzare determinati beni, ricevuti in esecuzione di un contratto stipulato tra la società

⁷ Cfr. Circolare Ministeriale del 23 dicembre 1997 n. 326/E, § 2.

⁸ Cfr. Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate, n. 178/E del 9 settembre 2003.

⁹ S. TRETTEL, La legge di stabilità 2014 impone alle società di calcio i tempi supplementari *Corriere Tributario*, 8/2014, 601.

sportiva e lo sponsor per cui la prima consegue un ricavo da detto utilizzo, e sussistano l'obbligo di restituzione dei beni e la previsione di una penale a carico della società e del calciatore professionista in relazione a un eventuale inadempimento, si ritiene prevalente l'interesse del datore di lavoro. Quanto precede non vale nelle diverse ipotesi in cui non sussista un vero e proprio obbligo di utilizzo, ad esempio perché non è prevista una penale per il calciatore e la società, oppure l'obbligo di utilizzo sia limitato solo a determinate occasioni”.

Tra i valori in natura corrisposti al calciatore è compreso, ad esito delle novità introdotte con l'art. 51, comma 4bis del TUIR, il “costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche” che è per presunzione assoluta considerato un *fringe benefit* in capo all'atleta professionista (nei limiti stabiliti dalla disposizione).

L'incipit iniziale “*Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1*” deve intendersi riferito “*alle somme e ai valori in genere*” percepiti dal calciatore “*in relazione al rapporto di lavoro*” (cfr. art. 53, comma 1 del TUIR) e che pertanto costituiscono reddito di lavoro dipendente, insieme all'ingaggio e alle altre forme accessorie di remunerazione (ove esistenti).

Ma su questo punto si tornerà più in dettaglio nel corso della presente trattazione (cfr. § 4).

Un secondo principio che contraddistingue la tassazione dei redditi di lavoro dipendente è il c.d. “principio di cassa” espresso dall'art. 51 del TUIR, ossia di imposizione del reddito nel momento di percezione, nel quale il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.¹⁰ Il principio di cassa deve intendersi in senso “allargato”. Accade infatti che le retribuzioni siano erogate nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, circostanza che potrebbe determinare non pochi problemi con riferimento all'individuazione del periodo di imposta relativo alla retribuzione del mese di dicembre. Si considerano quindi legalmente percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (art. 51 co. 1 ultimo periodo del TUIR).

Un terzo ed ultimo principio che contraddistingue la tassazione dei redditi di lavoro dipendente è il “principio della sostituzione alla fonte” che si realizza con il meccanismo della tassazione a titolo di acconto (non dunque a titolo definitivo) del reddito corrisposto al dipendente. L'art. 23 co. 2 lett. a) del D.p.R. n. 600 del 29 settembre 1973 stabilisce che il sostituto d'imposta (ossia il datore di lavoro) deve operare la ritenuta a titolo di acconto sulla parte imponibile delle somme (es. stipendio) e dei valori (c.d. *fringe benefit*) di cui all'art. 51 del TUIR, corrisposti in ciascun periodo di paga (criterio di cassa). Il sostituto d'imposta dovrà poi applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive IRPEF previste dall'art. 11 del TUIR (ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito).¹¹

¹⁰ Cfr. Circolare Ministeriale del 23 dicembre 1997 n. 326/E (§ 2.1).

¹¹ Attualmente gli scaglioni sono così articolati: fino a 15.000,00 euro, 23%; oltre 15.000,00 euro e fino

3. Le verifiche sui club e gli orientamenti della giurisprudenza di merito

Terminata questa breve disamina relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente e alla rilevanza dei cd. *fringe benefit*, nel presente paragrafo tratteremo le principali questioni fiscali attinenti al tema oggetto del presente contributo, ossia l'inquadramento fiscale dei compensi corrisposti agli agenti.

Inizieremo la disamina passando in rassegna dapprima gli aspetti salienti delle contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria nei confronti delle società di calcio.

Molti club sono stati oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha spesso contestato a fronte del pagamento dei compensi agli agenti (i) l'indeducibilità di tali compensi ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), nel primo caso perché il costo veniva (parzialmente) considerato non inerente ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR e nel secondo caso perché lo stesso era "riqualificato" come costo di lavoro indipendente e come tale era considerato indeducibile dalla determinazione della base imponibile IRAP¹² (ii) l'indetraibilità per difetto di inerenza dell'IVA relativa ai compensi pagati agli agenti¹³ (iii) l'omessa effettuazione delle ritenute.

Nei confronti dei calciatori era invece contestata l'omessa dichiarazione delle somme versate dal club all'agente che, a detta dell'amministrazione finanziaria, costituivano un maggior reddito imponibile integrando una vera e propria remunerazione indiretta o *fringe benefit* (non dichiarato). In assenza del prelievo alla fonte operato dal club, sarebbe stato onere del dipendente-calciatore includere in dichiarazione il predetto maggior reddito corrispondente all'importo del *fringe benefit*.

La prassi seguita dai competenti organi di controllo nel corso delle attività di verifiche aveva suscitato sin da subito forti critiche tra agli addetti ai lavori. La sussistenza di un *fringe benefit* del calciatore, infatti, era sollevata con riferimento a fattispecie nelle quali sorgeva più di un dubbio circa la reale sussistenza di un

a 28.000,00 euro, 27%; oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 38%; oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 41%; oltre 75.000,00 euro, 43%.

¹² In linea di principio, possono ritenersi di interesse della società sportiva, a mero titolo esemplificativo, le spese mediche relative agli accertamenti sanitari necessari alla pratica sportiva, quelle di frequenza dei corsi di lingua straniera, quelle connesse al trasferimento della propria abitazione e alla protezione dell'immagine dell'atleta, per prevenire campagne scandalistiche che possano ledere anche gli interessi della società di appartenenza, eccetera. Si veda E. Mattesi, Cass., n. 15934 del 20 settembre 2012 - Il trattamento tributario delle - prestazioni rese dagli agenti dei calciatori professionisti, il fisco, 41 / 2012, 6673.

¹³ La sussistenza di un prevalente interesse della società sportiva è elemento dirimente ai fini della detraibilità dell'IVA secondo i principi di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Viceversa laddove tale elemento sia insussistente l'Iva risulterebbe indetraibile poiché relativa ad un'operazione "soggettivamente inesistente", ossia contenente l'indicazione documentale di un committente dell'operazione (cioè, le società sportive cui viene addebitata l'Iva) diverso rispetto a quello effettivo (cioè, i calciatori). Sul punto la giurisprudenza di legittimità sembra orientata nel senso di negare la detraibilità dell'IVA, cfr. ex plurimis, Cass., sez. trib., 15 maggio 2013, n. 11667; Cass. pen., sez. III, 16 marzo 2010, n. 10394, e Cass., sez. trib., 24 luglio 2009, n. 17377.

interesse prevalente del calciatore a fronte dell'attività dell'agente. Come rilevato da alcuni è evidente che i costi sostenuti dalle società *“in qualche modo riverberano la propria utilità nei confronti del calciatore, ma certamente nessuno fino ad oggi, si è mai sognato di pensare che potessero configurarsi come fringe benefit per il calciatore. Altrimenti tutti i costi sostenuti dalle società calcistiche sarebbero fringe benefit, in quanto la stragrande maggioranza dei predetti costi [...] sono destinati a migliorare la prestazione del proprio tesserato e certamente riflettono un vantaggio per il tesserato stesso, ma è indubbio che la prima ad avvantaggiarsene è il club di appartenenza”*.¹⁴

L'attività resa dall'agente in fase di negoziazione del contratto può riguardare il trasferimento, il prolungamento del contratto, la risoluzione anticipata del rapporto, la risoluzione di problematiche personali e familiari del calciatore o, infine, i rapporti con la stampa e mass media. In tutti questi caso è innegabile che l'agente operi anche nell'interesse del club. Si pensi all'ipotesi del prolungamento del contratto, che consente al club di non dover individuare un sostituto del calciatore, o anche all'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto, che consente al club di liberarsi del costo dell'ingaggio.

Le numerose perplessità sollevate nel corso delle verifiche hanno spinto l'Agenzia delle Entrate ad emanare nel 2009 un documento interno *“Linee guida del 2009 dell'Agenzia delle Entrate (e prassi nelle verifiche)”*, con funzione di *vademecum* per le attività di verifica. In tale nota – mai pubblicata ufficialmente – viene specificato che le spese non direttamente necessarie per la prestazione sportiva *“debbono essere esaminate al fine di determinare se rivestano un interesse preminente per il giocatore (in tal caso assumono la configurazione di fringe benefit) oppure se siano di principale interesse per la società (in tal caso non costituiscono compenso in natura)”*. Ed ancora viene precisato che solo *“nell'ipotesi in cui l'interesse del giocatore sia prevalente, si ritiene che le società sportive debbano includere gli importi pagati per le prestazioni in oggetto nella retribuzione degli sportivi operando su di esse le ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973”*. In tale documento si raccomandava inoltre agli organi di controllo di verificare in primo luogo l'esistenza di un accordo tra agente e calciatore (cd. *“modulo blu”* federale) preesistente all'incarico assunto dall'agente nei confronti del club. In mancanza di un tale accordo, secondo le linee guida, la sussistenza di un fringe benefit poteva essere esclusa qualora in sede di verifica fosse esibito il cd. *“modulo rosso”* federale, la cui compilazione veniva spesso interpretata come un obbligo e non una facoltà.

La *querelle* sul piano fiscale ha dato vita ad un contenzioso tributario non trascurabile e sull'inquadramento fiscale dei compensi corrisposti agli agenti mi risultano alcune pronunce di merito, dagli esiti non sempre conformi.

In senso sfavorevole al contribuente si è espressa la Commissione Tribunale di Roma (Sentenza n. 1 del 18 gennaio 2010) che ha individuato nel

¹⁴ A. BENAZZI, G. SERIOLI, *La tassazione del reddito dei calciatori professionisti in Italia*, in *La Tassazione dei Calciatori in Italia e all'Estero*, IPSOA, 2011, 32.

compenso corrisposto dal club in favore dell'agente *“un ulteriore vantaggio economico concesso, oltre quanto già previsto nei contratto di lavoro, dalla società al ricorrente”*. Secondo i giudici di primo grado, il calciatore *“avrebbe dovuto farsi personalmente e direttamente carico dell'onere economico derivante dalle prestazioni di assistenza e consulenza rese a suo favore e dallo stesso richieste al procuratore designato”*. Pertanto *“l'intervento economico, non dovuto ma voluto, della società non può che configurarsi come un ulteriore vantaggio ed utilità economica attribuita al proprio lavoratore dipendente, oltre quelli previsti nel contratto di lavoro, e come tale rientrando nella previsione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/86”*. È interessante osservare che nel giungere a tale conclusione i giudici di primo grado hanno posto l'enfasi sulla circostanza che qualora l'agente avesse prestato un'autonoma prestazione di consulenza in favore del club ne sarebbe scaturita una violazione dell'art. 3 del precedente Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori che prevedeva la possibilità per l'agente di svolgere attività di assistenza a favore di società di calcio ma imponeva contemporaneamente che tale incarico possa essere accettato solo se ciò non determinava un conflitto di interessi con l'attività dell'agente. I giudici di prime cure hanno altresì negato da ultimo la rilevanza della possibile doppia imposizione conseguente al fatto che l'agente è assoggettato a tassazione sui compensi ricevuti.¹⁵

La pronuncia di primo grado è stata confermata in secondo grado dalla sentenza Commissione Tributaria Regionale di Roma (Sentenza n. 53 del 5 aprile 2012) secondo cui il *“compenso ha costituito la contropartita delle prestazioni professionali di assistenza e consulenza espletate a favore [del calciatore] [...] anche se [il club] concedendo un ulteriore beneficio e/o “valore” economico, abbia ritenuto di addossarsi tale onere”* e per tale ragione il predetto compenso costituisce reddito di lavoro dipendente in capo al calciatore in ragione *“del principio di onnicomprensività di cui al 1 comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/86 che impone la tassabilità di tutte le somme e valori che il dipendente percepisce a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro e che siano in qualunque modo e per qualsivoglia ragione riconducibili a tale rapporto”*.

Mi risulta un'ulteriore pronuncia sfavorevole al contribuente resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini (Sentenza n. 175/01/09 del 23 ottobre 2009) secondo la quale i servizi riguardanti l'attività di intermediazione, assistenza, consulenza contrattuale connessa alla stipula dei contratti fra calciatore e società vanno tenuti distinti dai servizi relativi a problematiche personali e familiari del calciatore, rapporti con la stampa, gestione della immagine, assistenza assicurativa ed altri. In tale pronuncia si afferma che qualora il club si accoli il compenso connesso a tali servizi, tale compenso costituisce allora una remunerazione in natura in capo al calciatore, a nulla rilevando la circostanza che tale stesso compenso sia assoggettato a tassazione in capo agli agenti.

¹⁵ AL. MAGLIARO, S. CENSI, *“Fringe benefits” ai calciatori e ritenute per il “club”: giusta la doppia imposizione o il pagamento del datore di lavoro “libera” il dipendente/calciatore?*, *GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 6/2012, 514.

In tutte queste pronunce i giudici hanno dunque riconosciuto l'esistenza di un vantaggio economico ricevuto dal calciatore a fronte dell'attività resa dall'agente e hanno altresì ritenuto irrilevante la circostanza che il compenso corrisposto dal club fosse stato tassato in capo all'agente.

Nel senso di riconoscere l'inesistenza di un fringe benefit mi constano invece tre pronunce di merito.

Con la sentenza del 13 maggio 2010, n. 252 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha ritenuto infondata la pretesa dell'ufficio accertatore riconoscendo che il pagamento dei compensi all'agente da parte del club riguardava prestazioni di servizi dirette a tutelare esclusivamente l'immagine della società di calcio, e non anche la posizione personale del calciatore.

Nello stesso senso si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 389 del 13 dicembre 2011 che ha respinto la tesi dell'Ufficio accertatore sul presupposto dell'assenza di prove documentali da cui potesse desumersi la resa delle prestazioni dell'agente nell'esclusivo interesse del calciatore.

Di analogo tenore è la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara (Sentenza n. 145 del 16 marzo 2012) che ha concluso in senso favorevole al ricorrente/calciatore sul presupposto che quest'ultimo aveva sottoscritto un regolare contratto di mandato in esclusiva con l'agente affinché lo stesso gli curasse i propri interessi. Il giudice di prime cure ha inoltre dato rilevanza *“all'avvenuta conciliazione tra la società e l'Agenzia delle entrate perfezionatasi con l'avvenuto pagamento da parte della società di calcio di quanto convenuto, fatto non contestato dall'Ufficio, in virtù del principio di solidarietà tributaria che lega il datore di lavoro al dipendente, deve ritenersi liberatorio anche nei confronti del ricorrente”*.

È arduo stabilire se le sentenze sopra richiamate siano o meno condivisibili perché ciò richiederebbe una disamina approfondita dei fatti che non è possibile effettuare sulla base di una mera lettura delle pronunce. Due sono tuttavia gli aspetti che, a mio avviso, più di tutti meritano qualche riflessione.

In primo luogo, il valore preclusivo attribuito alla circostanza che il calciatore avesse un proprio agente e che tale rapporto fosse adeguatamente documentato. Verificata l'esistenza di tale rapporto, viene a mancare il presupposto della tesi accertativa e cioè che (anche) l'agente ingaggiato dal club operasse a vantaggio del calciatore (sul punto è inequivocabile la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, n. 145 del 16 marzo 2012). Come si dirà, l'art. 51, comma 4*bis* trova invece applicazione anche nelle ipotesi contraddistinte dall'esistenza del modulo blu federale nelle quali sia comprovato che il calciatore abbia un proprio agente (le somme versate a quest'ultimo potranno essere scomutate dalla quota di compenso corrisposto dal club – 15% – considerata imponibile in capo al calciatore).

In secondo luogo desta qualche perplessità l'assunto secondo cui alcune pronunce di merito si sono espresse nel senso di considerare irrilevante la doppia imposizione che scaturisce allorché il compenso corrisposto dal club sia tassato in capo all'agente e allo stesso tempo come remunerazione indiretta del calciatore

(per effetto dell'art. 51, comma 4bis del TUIR). Tale aspetto presta il fianco ad una violazione dell'art. 163 del TUIR secondo cui *“La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.”*. Tale disposizione, costituisce, per affermazione pressoché unanime in dottrina, un principio generale del sistema tributario, che affonda le radici nell'art. 53 della Costituzione.

Da ultimo, segnalo che parallelamente alle verifiche fiscali avviate nei confronti dei club e dei calciatori, da cui sono scaturite le pronunce di giurisprudenza sopra citate, talune procure avevano avviato nei confronti degli agenti indagini penali riguardanti il reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti (punibile ai sensi dell'art. 8 del D.Lvo 10 marzo 2000, n. 74). La fattispecie della *“fatturazione soggettivamente inesistente”* si configura allorquando la transazione commerciale (nel caso di specie il servizio prestato dall'agente) è effettivamente avvenuta (non potendosi quindi parlare di operazioni oggettivamente inesistenti), ma il reale destinatario della prestazione (ossia il calciatore) risulta essere differente dall'emittente della fattura (il club). In proposito mi constano le indagini della procura di Napoli che nel corso del 2013 aveva ipotizzato *“i delitti di associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale mediante sistematica fatturazione di operazioni negoziali inesistenti”* collegate a *“meccanismi di aggiramento delle regole di tassazione dei contratti, prescelti per sottrarre al fisco ingenti quantità di denaro in relazione a ciascuna operazione di trasferimento di tesserati della Federazione Italiana Giuoco Calcio”*. Nello stesso senso mi risulta anche un'analoga indagine della procura di Piacenza avviata nel 2012 con la quale si ipotizzava che *“i corrispettivi dovuti agli agenti per le attività svolte per conto dei calciatori vengono, nella sostanza, traslati direttamente in capo alla società calcistica attraverso il conferimento di un incarico all'agente del calciatore stesso”* dando vita *“a prestazioni di servizi inesistenti”* sotto il profilo soggettivo.

4. L'analisi dell'art. 51, comma 4bis del TUIR

Dai paragrafi che precedono risulta evidente che la questione dei compensi pagati ai procuratori aveva sollevato non poche incertezze sotto il profilo dell'inquadramento fiscale già prima dell'introduzione dell'art. 51, comma 4bis del TUIR.

L'introduzione di una disciplina specifica deve essere vista in questo senso come un segnale positivo, seppure le modalità adottate dal legislatore abbiano sollevato non poche critiche. Secondo alcuni, infatti, l'art. 51, comma 4bis del TUIR è una disposizione di *“ardua applicazione”* contraddistinta dalla *“grossolanità di alcuni passaggi”*.¹⁶

Tali critiche – ad avviso di chi scrive – sono condivisibili perché la disposizione suscita non pochi dubbi in relazione alla sua concreta applicazione.

Ciò premesso, dopo una breve rassegna delle finalità della disposizione

¹⁶ S. TRETTEL, *La legge di stabilità 2014 impone alle società di calcio i tempi supplementari*, *Corriere Tributario*, 8 / 2014, 601 e ss.

(§ 4.1), passerò in rassegna l'ambito oggettivo e soggettivo della stessa ed analizzerò le modalità di quantificazione del *fringe benefit* imponibile in capo al calciatore (§ 4.2).

Da ultimo illustrerò quelli che a mio avviso rappresentano i principali dubbi interpretativi con i quali i club nella veste sostituti di imposta sono costretti a convivere (§ 4.3), facendo alcuni cenni all'applicazione dell'art. 51, comma 4bis del TUIR con riferimento ai trasferimenti internazionali (§ 4.4).

4.1 *Le finalità dell'art. 51, comma 4bis del TUIR*

L'art. 51, comma 4bis del TUIR prevede che una quota del compenso corrisposto dal club in favore dell'agente sia presuntivamente considerata reddito imponibile in capo al calciatore. Tale disposizione considera quindi che il servizio reso dall'agente in occasione di una trattativa (il cui costo è sostenuto dal club) sia qualificabile *ipso iure* come fringe benefit dell'atleta (e in quanto tale costituisca reddito in capo a quest'ultimo).

Come si è anticipato in premessa, l'art. 51 comma 4bis è entrato in vigore a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e gli effetti di tale disposizione si sono riflessi già nella dichiarazione dei redditi relativa al 2013 (Unico 2014). Siamo dunque al secondo anno di applicazione ma ciononostante latitano chiarimenti ufficiali da parte dell'amministrazione finanziaria.

La finalità della disposizione sono duplici e tra loro strettamente connesse: il riferimento è alla "semplificazione" dell'attività accertativa e alla "forfettizzazione" del beneficio ritratto dal calciatore.

In particolare, la disposizione realizza l'obiettivo di "semplificazione" dell'attività di accertamento, facendo venir meno la complessa valutazione svolta in sede verifica al fine di individuare la linea di confine tra reale beneficio ritratto dal calciatore e dal club a fronte dell'attività resa dall'agente ingaggiato da quest'ultimo. Di pari passo, l'art. 51, comma 4bis del TUIR introduce quindi la "forfettizzazione" del predetto beneficio (*rectius* del fringe benefit imponibile) in capo al calciatore. Quest'ultima finalità è stata conseguita con la previsione di una vera e propria presunzione assoluta di reddito. La prima parte dell'art. 51, comma 4bis del TUIR prevede infatti che "*Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche [...] (sottolineatura aggiunta), non ammettendo alcuna possibilità di prova contraria, tanto in ordine all'assenza di un beneficio in capo all'assistito, quanto in ordine alla sua quantificazione.*

Non è escluso che in ragione della presunzione assoluta di reddito ivi recata, l'art. 51, comma 4bis del TUIR possa prestare il fianco a censure di incostituzionalità. Basti pensare all'ipotesi (del tutto possibile) in cui il calciatore si trovi comunque "costretto" a dover tassare un reddito pari al 15% del compenso corrisposto dal club in favore dell'agente anche quando lo stesso calciatore non

ritragga alcun arricchimento effettivo dall'attività di quest'ultimo o peggio ancora non sia nemmeno al corrente del compenso pagato dal club.

4.2 *L'ambito di applicazione della disposizione e le modalità di quantificazione del fringe benefit*

Ciò detto è opportuno chiarire da subito ogni dubbio in relazione al campo di applicazione della disposizione in commento.

A parere di chi scrive, il legislatore tributario ha voluto "agganciare" l'applicazione della norma tributaria – *rectius* l'art. 51, comma 4bis del TUIR – unicamente all'esistenza di un costo sostenuto dalla società di calcio a fronte di un'attività di assistenza. Il meccanismo di funzionamento della novella prescinde dalle modalità di classificazione del costo nel bilancio dei club, i quali continueranno ad imputare i compensi corrisposti agli agenti tra i "costi per servizi" pur dovendo considerare ai fini fiscali una parte di tali compensi quale fringe benefit (e dunque costo di lavoro dipendente).

Sulla scorta di tale premessa, esamineremo d'ora in avanti l'ambito soggettivo, quello oggettivo e l'aspetto quantitativo, intendendosi con quest'ultimo le modalità di determinazione del *fringe benefit*.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, la disposizione è riferita unicamente "agli atleti professionisti" e come giustamente osservato si devono ritenere escluse altre figure che possono essere ricondotte al concetto di "tesserati".¹⁷

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, l'art. 51, comma 4bis del TUIR trova applicazione laddove il club sostenga un costo a fronte "dell'attività di assistenza [...] nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive". La norma è quindi rilevante in occasione di qualsiasi "trattativa", sia essa riferibile ai trasferimenti, alle risoluzioni ovvero ai prolungamenti/rinnovi contrattuali. Devono per contro ritenersi escluse le trattative riguardanti altre prestazioni, quali ad esempio lo sfruttamento del diritto di immagine.¹⁸

Sempre con riferimento al profilo oggettivo dell'art. 51, comma 4bis del TUIR, merita qualche ulteriore approfondimento il riferimento alla locuzione "attività di assistenza", richiamata dal legislatore allorquando viene fatto riferimento al costo sostenuto dal club, nonché il riferimento al termine "agenti", utilizzato dal legislatore nella parte finale della disposizione ["al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti [...]"]. La questione è se la disposizione sia applicabile in presenza di qualsiasi compenso corrisposto dal club riconducibile alle "trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive" e, in particolare, se anche i compensi corrisposti ad intermediari privi della qualifica di agente FIFA rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina. La stessa questione si poneva con riferimento alle somme versate dal calciatore in favore del proprio agente,

¹⁷ S. TRETTEL, *La legge di stabilità 2014 impone alle società di calcio i tempi supplementari*, *Corriere Tributario*, 8 / 2014, 603.

¹⁸ *Ibidem*.

laddove (in passato) quest'ultimo fosse stato privo della qualifica di agente FIFA che oggi, come noto, è venuta meno con l'introduzione del Regolamento Procuratori Sportivi. La questione è in parte superata con la *deregulation* operata dal nuovo Regolamento per i servizi di procuratore sportivo con il quale la figura dell'agente FIFA è stata sostituita da quella di procuratore sportivo. Il dubbio interpretativo rimane vivo però per i periodi di imposta 2013 e 2014 posto che la *deregulation* imposta dal nuovo Regolamento Procuratori Sportivi dovrebbe avere eliminato qualsiasi dubbio rendendo di fatto l'art. 51, comma 4bis del TUIR applicabile ai compensi a corrisposti in occasione di una trattativa in favore di qualsiasi intermediario (purché, ovviamente, tali compensi siano riferibili all'assistenza nella negoziazione delle prestazioni sportive).

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, l'art. 51, comma 4bis del TUIR stabilisce che il *fringe benefit* sia pari al “costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative [assunto] nella misura del 15 per cento”. Dall'ammontare determinato, la disposizione consente tuttavia di scomputare “le somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative”. L'art. 51, comma 4bis del TUIR – è bene precisarlo – trova applicazione anche nei casi in cui il calciatore si avvalga di un proprio agente e sia rinvenibile il cd. modulo blu federale.¹⁹

Non avrebbe altrimenti senso l'inciso secondo cui è possibile scomputare dal reddito attribuito al calciatore “le somme versate [...] ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative”.

Ciò premesso, in relazione alla quantificazione, si consideri il seguente esempio che assume un costo sostenuto dalla società pari a 100 e un costo sostenuto dal calciatore nei confronti del proprio agente pari a 5.²⁰ In tale ipotesi, il reddito presunto in capo al calciatore risulterà pari a 10 determinato come differenza tra 15 (15%*100) e le somme corrisposte dal calciatore in favore dell'agente (5).

4.3 *L'art. 51, comma 4bis del TUIR: i principali dubbi interpretativi e applicativi*

Nonostante l'apparente semplicità del meccanismo di applicazione, l'art. 51 comma 4bis del TUIR solleva tuttavia più di un dubbio interpretativo.

Un primo dubbio attiene all'individuazione del periodo di imposta nel quale il *fringe benefit* presunto dalla disposizione dovrà considerarsi imponibile. La disposizione fa riferimento al costo di agenzia “sostenuto” dai club a fronte del servizio di intermediazione reso dall'agente. Tale costo, come noto, concorre alla formazione del reddito del club secondo il principio di competenza e nel caso di

¹⁹ In senso contrario si è invece espressa una parte della giurisprudenza di merito precedente all'art. 51, comma 4bis del TUIR, che in presenza del modulo blu federale aveva negato la sussistenza di un interesse del calciatore a fronte delle prestazioni rese dall'agente ingaggiato dal club.

²⁰ L'esempio assume che l'ingaggio non sia definito al netto.

specie (trattandosi di un costo capitalizzato) sarà deducibile secondo la procedura di ammortamento del costo del cartellino. È dubbio quindi se anche la tassazione del fringe benefit debba seguire lo stesso criterio temporale o se, per contro, la tassazione debba emergere nel periodo di imposta di conclusione della trattativa e di liquidazione del compenso da parte del club. Dovrebbe considerarsi, a tal fine, che in ordine ai compensi corrisposti dal calciatore in favore del proprio agente, la disposizione fa riferimento alla locuzione “*somme versate dall’atleta*”, stabilendo un criterio di cassa allorquando è previsto che tali somme siano quindi scomputabili dall’importo del fringe benefit (15% del compenso sostenuto dal club).

Come osservato in dottrina se si seguisse il criterio della competenza si correrebbe “*concretamente il rischio [...] di rendere imponente una parte delle spese contabilizzate in esercizi precedenti seppur riferite a pregresse campagne-trasferimenti, assestando il colpo definitivo al divieto di retroattività delle disposizioni*”.²¹

Per tali ragioni, è auspicabile – ad avviso di chi scrive – che la tassazione del fringe benefit tenga conto del momento in cui il club corrisponde il compenso in favore dell’agente. Occorre quindi far riferimento ad un criterio di cassa sul quale come si è visto poggia l’art. 51, comma 4bis del TUIR allorquando fa riferimento alla locuzione “*somme versate dall’atleta professionista*”.

Questa soluzione lascerebbe tuttavia irrisolto il problema che si verrebbe a creare nell’ipotesi in cui il club, da un lato, e il calciatore, dall’altro, corrispondano gli emolumenti ai rispettivi agenti in periodi di imposta differenti. In proposito è stato osservato che il rapporto che lega il club e il procuratore sportivo “*configura un’obbligazione di risultato, di carattere “puntuale” (di norma l’acquisizione o la cessione dei diritti alle prestazioni sportive di un atleta avente precise caratteristiche, confacenti al gioco espresso dalla squadra)*” mentre “*quello impartito dal calciatore al proprio agente (documentato, se entrambi residenti, dal cd. modulo blu) è costituito da un’obbligazione di durata, solitamente volta alla salvaguardia ed alla valorizzazione di molteplici aspetti della vita dell’atleta*”.²²

È ben possibile pertanto che il calciatore abbia corrisposto il compenso in favore del proprio agente in un esercizio precedente (ad es. all’atto di assegnazione dell’incarico o *una tantum*) e non con riferimento ad una specifica trattativa. Ad avviso di chi scrive, nella locuzione “*somme versate dall’atleta*”, dovrebbero rientrare tutte le somme corrisposte dal calciatore che possa essere in qualche modo riconducibili ad un possibile trasferimento di quest’ultimo in favore di un altro club e quindi – purché documentate – anche le somme corrisposte prima dell’avvio delle trattative con il nuovo club (cessionario).

Un ulteriore dubbio interpretativo riguarda l’ipotesi in cui nell’ambito di

²¹ S. TRETTEL, *La legge di stabilità 2014 impone alle società di calcio i tempi supplementari*, *Corriere Tributario*, 8 / 2014, 604.

²² S. TRETTEL, *La legge di stabilità 2014 impone alle società di calcio i tempi supplementari*, *Corriere Tributario*, 8 / 2014, 604.

una medesima trattativa sia la società acquirente sia la società di origine del calciatore si avvalgano di distinti agenti. La norma fa riferimento al “costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche” senza distinguere se a tal fine occorra far riferimento al costo sostenuto dalla società acquirente, a quello sostenuto dalla società cedente o ad entrambi.

È stato osservato da alcuni che sarebbe “*tenuto all’esecuzione degli adempimenti [...] soltanto il “datore di lavoro” posto materialmente in condizione di trattenere i conseguenti prelievi alla fonte (quello cioè che abbia la disponibilità di somme nette di spettanza del sostituto, suscettibili di essere trattenute in applicazione delle disposizioni recate dall’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*”.²³

A parere di chi scrive tale soluzione sarebbe auspicabile anche per altre ragioni. In particolare, l’esistenza di un *fringe benefit* presunta dall’art. 51, comma 4bis del TUIR dovrebbe individuarsi nel servizio reso dall’agente della società acquirente prodromico alla stipula del contratto con il calciatore. Sarebbe infatti difficile individuare una confluenza di interesse tra l’attività dell’agente che opera per conto del club cedente e il calciatore ceduto. Per tale ragione ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 4bis del TUIR si dovrebbe far riferimento solo ai compensi corrisposti dal club acquirente.

Tale conclusione è anche confermata dalla circostanza che le verifiche fiscali effettuate prima dell’introduzione della norme sono state condotte sempre sui club acquirenti e che gli agenti vengono spesso liquidati a trattative concluse (quando cioè il calciatore è trasferito e il datore di lavoro è la società acquirente).

4.4 *L’applicazione dell’art. 51, comma 4bis del TUIR in occasione dei trasferimenti internazionali*

Un ulteriore aspetto di incertezza è rappresentato dall’applicazione dell’art. 51, comma 4bis del TUIR in presenza di trasferimenti internazionali.

Si pensi ad esempio al caso in cui un calciatore (non residente) giunga in Italia da un club estero nella finestra del mercato invernale 2015 (trasferimento in entrata) e il compenso sia pagato dal club acquirente nel corso del mese di dicembre (quindi prima del mese di gennaio a partire dal quale il calciatore si considera residente in Italia).

Stando al solo momento del pagamento (dicembre 2015), si dovrebbe escludere la tassazione in Italia del *fringe benefit* difettando in capo al calciatore il requisito della residenza fiscale necessario per attrarre a tassazione il beneficio presunto (il requisito della residenza sarà soddisfatto eventualmente solo a partire dal 2016). Ma il dubbio resta, in quanto il compenso all’agente è corrisposto a fronte del futuro svolgimento di un’attività lavorativa sul territorio dello Stato italiano.

²³ S. TRETTEL, *La legge di stabilità 2014 impone alle società di calcio i tempi supplementari*, *Corriere Tributario*, 8 / 2014, 605.

Si pensi altresì al caso inverso in cui un calciatore (residente) lasci l'Italia per trasferirsi ad un club estero nella finestra del mercato invernale 2015 (trasferimento in uscita) e in cui, come nel caso precedente, il compenso sia pagato dal club acquirente nel corso del mese di dicembre (quindi prima del mese di gennaio 2016, anno a partire dal quale il calciatore si considera residente in Italia).

Nella fattispecie sopra descritta, il calciatore dovrebbe indicare il fringe benefits nella dichiarazione relativa al 2015 (presentata in Italia) poiché in tale anno è certamente soddisfatto il requisito della residenza fiscale. Da un punto di vista applicativo, però, rimane un dubbio legato al fatto che il calciatore potrebbe anche non essere al corrente della circostanza relativa al pagamento di un compenso da parte del club estero in favore di un agente nell'ambito della trattativa.

Un terzo caso, altrettanto interessante sotto il profilo applicativo potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui il calciatore sia proveniente da un club estero e il club acquirente italiano lo lasci in prestito presso lo stesso club estero di provenienza. In quest'ipotesi, la tassazione del fringe benefit dovrebbe essere preclusa dalle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove applicabili, laddove il calciatore non sia fiscalmente residente in Italia.

5. *Considerazioni conclusive alla luce del nuovo Regolamento Procuratori Sportivi*

Come si vede da questi pochi (e banali) esempi, è pacifica la necessità di un intervento chiarificatore da parte dell'amministrazione che chiarisca le modalità di applicazione dell'art. 51, comma 4bis del TUIR, visto il permanente grado di incertezza che contraddistingue la disciplina e che non mette gli operatori al riparo da eventuali contestazioni del fisco.

Ma a questo punto viene da chiedersi quali siano le ripercussioni sulla disciplina fiscale derivanti dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento Procuratori Sportivi, al quale si è già fatto cenno nel corso della presente trattazione.

Tale regolamento (privo del valore di legge dello Stato) non può incidere sull'applicazione di una norma imperativa quale è appunto l'art. 51, comma 4bis del TUIR. In chiave futura viene da chiedersi tuttavia se tale disposizione avrà ragione di esistere se il Regolamento Procuratori Sportivi dovesse davvero realizzare l'auspicata trasparenza dei rapporti negoziali tra club, procuratori e loro assistiti.

Non è questa la sede per svolgere una disamina degli aspetti regolamentari ma sul piano fiscale ciò che interessa è che con il nuovo Regolamento Procuratori Sportivi sia *“evidente come il procuratore, seppur con specifiche formalità, possa rappresentare e tutelare gli interessi di più parti”*,²⁴ *rectius* nell'ambito della medesima trattativa fiscale possa rappresentare gli interessi del calciatore e del club interessato all'acquisizione delle prestazioni sportive.

In quest'ottica, il Regolamento Procuratori Sportivi dà impulso (se non la spinta decisiva) alla realizzazione di un contesto giuridico chiaro nell'ambito del

²⁴ Articolo M. LAI, in corso di pubblicazione in questa rivista.

quale dovranno svilupparsi i rapporti giuridici instaurati tra procuratori e calciatori da un lato e tra procuratori e società di calcio dall'altro. Mi riferisco in particolare a talune disposizioni del predetto Regolamento quale ad esempio l'art. 6.1 in base al quale *“Nel Contratto di Rappresentanza deve essere indicato il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e, nel caso in cui i servizi del Procuratore Sportivo siano svolti nell'interesse di più parti, anche chi è tenuto al pagamento”* nonché l'art. 7.1. secondo il quale *“Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata”*.

Se davvero il Regolamento Procuratori Sportivi dovesse attuare il quadro di maggiore trasparenza, a parere di chi scrive, verrebbero meno le ragioni che hanno spinto il legislatore fiscale ad introdurre l'art. 51, comma *4bis* del TUIR e dunque sarebbe opportuna una revisione se non addirittura una completa eliminazione di tale disposizione.

Laddove il club e il calciatore si avvalessero del medesimo agente e ciò risultasse chiaramente dai rispettivi incarichi attribuiti a quest'ultimo da ciascuna parte, l'applicazione dell'art. 51, comma *4bis* del TUIR potrebbe sollevare dei profili di incostituzionalità vista la *ratio* antielusiva. A parere di chi scrive, la tassazione “automatica” in capo al calciatore di una quota del compenso percepito dall'agente, conseguente alla presunzione assoluta recata nella predetta disposizione, non sarebbe giustificata e risulterebbe anzi una misura sproporzionata e del tutto irragionevole in presenza di una chiara regolamentazione contrattuale degli interessi.

DAL CASO-PARMA ALLA RIFORMA FIGC: UN NUOVO CORSO PER IL CALCIO ITALIANO?

di Giandonato Marino* e Luca Smacchia**

ABSTRACT: In May 2014 FC Parma's hopes of European glory were dashed by the Italian FA, which refused to grant to the Italian Club the UEFA Licence, fundamental certification introduced by UEFA to safeguard clubs' economic capability. The denial, confirmed by CONI'S High Court of Justice for Sport, was justified by the non-compliance with a financial criterion, set forth in the Italian version of the UEFA Licensing Manual, related to overdue payables towards tax authorities on footballers wages. The decision disclosed FC Parma's financial crisis, culminated in the adjudication of bankruptcy of March 19th 2015. The Club unsuccessfully challenged the verdict, first before the Italian Administrative justice bodies and, at a later stage, before CAS that did not find its jurisdiction, lacking an express arbitral clause in the Italian regulations. FC Parma's dramatic twist opened a Pandora's Box for the Italian FA, that immediately enhanced its Licensing system, aiming to increase Italian football's integrity, in line with Financial Fair Play principles, effective at UEFA level.

SOMMARIO: Introduzione – 1. Funzionamento e rilascio della Licenza UEFA – 2. Analisi fattuale e dei giudizi dinanzi agli organi della Giustizia sportiva ed amministrativa – 3. Il procedimento dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) – 4. La riforma della Federazione Italiana Giuoco Calcio: criticità e prospettive – 5. Criticità e virtuosismi della riforma della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Conclusioni – Bibliografia

* Gallavotti, Bernardini and Partners. LL.M. in International Sports Law, presso Instituto Superior de Derecho y Economía - ISDE (Madrid). E-mail: giandonatomarino@gmail.com.

** Studio legale Grassani, Urbinati e Associati. LL.M. in International Sports Law, presso Instituto Superior de Derecho y Economía - ISDE (Madrid). E-mail: lucasmacchia@hotmail.it.

Introduzione

La parabola discendente del Parma FC S.p.A. (d'ora in avanti Parma), cominciata con il diniego della Licenza UEFA e culminata nella Sentenza dichiarativa di fallimento – Reg. Fall. N.31/2015 del Tribunale di Parma del 19 marzo 2015,¹ ha rappresentato uno dei più clamorosi tracolli finanziari di una Società italiana di calcio professionistico.

La vicenda del Club emiliano, transitata per tribunali sportivi, nazionali e internazionali, nonché per gli organi di giustizia amministrativa, TAR Lazio e Consiglio di Stato, ha scopercchiato il vaso di Pandora del sistema calcistico italiano, evidenziandone limiti e vulnerabilità. Per tali ragioni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (d'ora in avanti FIGC) è intervenuta in maniera decisa, al fine di tutelare la sostenibilità del sistema.

Il presente scritto si propone di indagare le peculiarità delle *querelles* giudiziarie, nelle quali vengono riaffermati consolidati principi di diritto concernenti i rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale. Un ulteriore elemento di analisi è l'introduzione di nuove norme in materia da parte della FIGC, le ragioni che hanno portato a tale innovazione, nonché le criticità e i virtuosismi della stessa.

1. Funzionamento e rilascio della Licenza UEFA

Al fine di comprendere le vicende giudiziarie che hanno portato all'esclusione del Parma dalle competizioni continentali, è necessario effettuare un breve richiamo alla disciplina ed al meccanismo delle Licenze UEFA.

Come riportato in precedenza, la vicenda che ci occupa trae origine dall'esclusione della Società gialloblù dalle competizioni europee, in seguito al mancato rilascio della Licenza UEFA da parte dei competenti organi della FIGC, al termine della stagione sportiva 2013/2014.

La Licenza UEFA è stata istituita al fine di incrementare l'organizzazione e la gestione economico-finanziaria dei club europei, salvaguardando, al contempo, l'integrità della competizione sportiva. Il rilascio della Licenza comprova il rispetto del Manuale delle Licenze UEFA,² vero e proprio *vademecum* del sistema e, dal 1999, è divenuta requisito necessario per la partecipazione alle competizioni organizzate dalla UEFA.³

Il rilascio a cadenza annuale dalla Licenza UEFA⁴ è stato delegato, a

¹ www.calcioefinanza.it/wp-content/uploads/2015/03/Sentenza-fallimento-Parma-FC.pdf.

² Qui la prima versione del *UEFA Club Licensing Regulations*, rilasciata nel 2008 www.uefa.com/multimediafiles/download/regulations/uefa/others/77/40/04/774004_download.pdf. L'ultima, del 2012, si chiama *UEFA Club Licensing and Financial Regulations* www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf.

³ Attualmente *UEFA Champions League*, *UEFA Europa League* e *UEFA Super Cup*.

⁴ Ad esempio, in Italia, la Licenza deve essere obbligatoriamente richiesta da ogni Società partecipante al Campionato di Serie A, nei termini fissati annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e FFP, secondo quanto disposto dall'art. 6.2 del Manuale delle Licenze UEFA FIGC.

partire dalla stagione sportiva 2008/2009, alle singole Federazioni nazionali, che pubblicano la propria versione del Manuale⁵ ed agiscono come concessionarie delle Licenze.

Ogni Federazione, in base a quanto stabilito nel Manuale delle Licenze UEFA, deve garantire un sistema amministrativo idoneo⁶ e, comunque, un organo decisionale di primo grado, nonché uno di appello, con il compito di decidere sul rilascio della Licenza.⁷

Al termine del procedimento, viene attestata la sussistenza dei requisiti di carattere sportivo, infrastrutturale, organizzativo, legale ed economico-finanziario, indicati in maniera dettagliata nel Manuale.⁸

A loro volta, i criteri sono classificati secondo tre diversi gradi, che variano da quelli contrassegnati dalla lettera “A” – vincolanti per ogni club, il cui mancato rispetto comporta il diniego della Licenza alla Società richiedente; requisiti di grado “B” – per i quali è previsto un richiamo ufficiale alla Società inadempiente, con possibile apertura di un procedimento disciplinare senza, tuttavia, la possibilità del diniego della Licenza; requisiti di grado “C” – definiti come raccomandazioni di buona prassi.⁹

In Italia, i club interessati ad ottenere l’essenziale certificazione, presentano domanda di rilascio alla Federazione nazionale, in seguito al ricevimento della

⁵ Qui l’edizione 2012 del Manuale delle Licenze UEFA, rilasciato dalla FIGC. [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/78.\\$split/C_2_ContenutoGenerico_3816_Sezioni_1stSezioni_0_1stCapitoli_0_upfFileUpload_it.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/78.$split/C_2_ContenutoGenerico_3816_Sezioni_1stSezioni_0_1stCapitoli_0_upfFileUpload_it.pdf).

⁶ La cui definizione è fornita dall’art. 6 della *UEFA Club Licensing Regulations*:
“Article 6 – The licensing administration

1 The tasks of the licensing administration include:

a) preparing, implementing and further developing the club licensing system; b) providing administrative support to the decision-making bodies; c) assisting, advising and monitoring the licensees during the season; d) informing UEFA of any event occurring after the licensing decision that constitutes a significant change to the information previously submitted to the licensor; e) serving as the contact point for and sharing expertise with the licensing departments of other UEFA member associations and with UEFA itself.

2 At least one staff member or an external financial adviser must have a financial background and a diploma in accountancy/auditing recognised by the appropriate national body (e.g. national trade association), or must have several years’ experience in the above matters (a “recognition of competence”)

⁷ Inoltre, ogni anno una Società indipendente, la *Société Générale de Surveillance* (SGS), commissionata dalla UEFA, verifica la trasparenza e l’omogeneità del Sistema di controllo e di rilascio delle Licenze a livello comunitario, compatibilmente con le leggi vigenti nei singoli Paesi europei. Il controllo in questione si basa su una serie di standard che devono essere adottati dalle singole federazioni nazionali. In base all’esito del controllo effettuato, l’Organismo rilascia un certificato di conformità alla Federazione concessionaria ovvero, al contrario, nel caso di inottemperanza ad uno dei requisiti principali stabiliti dal Manuale delle Licenze UEFA, ritira o nega alla Federazione concessionaria il certificato di autorizzazione al rilascio delle Licenze UEFA. La certificazione rilasciata dalla SGS ha una durata triennale, ma le verifiche presso la Federazione hanno cadenza annuale.

⁸ In particolare, per quanto riguarda l’*UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, i criteri sono specificati agli artt. 16-52.

⁹ I criteri e il relativo grado di appartenenza sono descritti in maniera analitica al punto 10.2 del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2012 della FIGC.

modulistica da parte dell'Ufficio Licenze UEFA della FIGC che, coadiuvata da esperti professionisti, verifica la bontà della documentazione pervenuta, trasmettendo apposita relazione alla Commissione di primo grado delle Licenze UEFA FIGC, organo giudicante in prima istanza sulle richieste dei club.

Oggetto di verifica da parte della Commissione di primo grado è, in particolare, la conformità dei documenti prodotti rispetto ai requisiti, posti a carattere obbligatorio, del Manuale delle Licenze UEFA, il cui mancato rispetto comporta l'automatico diniego della Licenza UEFA, con conseguente esclusione dalle competizioni europee.

2. *Analisi fattuale e dei giudizi dinanzi agli organi della Giustizia sportiva ed amministrativa*

In data 14 maggio 2014, la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA FIGC comunicava la lista dei club ai quali era concessa la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2014/2015, fra i quali non era ricompreso il Parma, ritenuto non idoneo alla partecipazione alle competizioni europee.

Tale decisione, in seguito confermata dalla Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della FIGC,¹⁰ era motivata dall'inottemperanza del Club ducale al requisito obbligatorio di cui al Paragrafo 14.7-F04 del Manuale delle Licenze UEFA FIGC, relativo al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi,¹¹ criterio facente parte della categoria "A".

Secondo quanto stabilito dalla Commissione di secondo grado, il Parma ometteva il pagamento di ritenute IRPEF per un importo complessivo di circa

¹⁰ [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/57.\\$split/C_2_ContenutoGenerico_2524211_StrilloAreaStampa_upfDownload.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/57.$split/C_2_ContenutoGenerico_2524211_StrilloAreaStampa_upfDownload.pdf).

¹¹ F 04: "La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di aver pagato, entro e non oltre il successivo 31 marzo:

1. gli Emolumenti dovuti ai propri dipendenti, rientranti nel periodo di competenza fino alla data del 31 dicembre (compreso) che precede la Stagione della Licenza, ovvero che, entro e non oltre la stessa data (31 marzo):

- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero

- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali;

2. le ritenute fiscali, i contributi dell'ENPALS relativi agli Emolumenti dovuti ai dipendenti, rientranti nel periodo di competenza fino alla data del 31 dicembre (compreso) che precede la Stagione della Licenza ovvero che, entro e non oltre la stessa data (31 marzo):

- sono stati ottenuti provvedimenti di rateazione, ovvero

- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero

- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali".

300.000 Euro, entro la scadenza del 31 marzo 2014, stabilita nel Manuale delle Licenze UEFA. L'obbligo di versare l'imposta sorgeva a seguito di pagamenti effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2013 a favore di 10 calciatori tesserati, ceduti in prestito durante la finestra di mercato estiva 2013. Pertanto, accertata l'inottemperanza ad un criterio appartenente alla categoria "A", gli organi preposti dalla FIGC non rilasciavano Licenza UEFA alla Società.

Proposto appello avverso la suddetta statuizione dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI (d'ora in avanti Alta Corte), il Parma lamentava un'erronea qualificazione dei pagamenti *de quibus*, poiché riteneva costituissero dei meri prestiti finanziari, non assimilabili ad anticipi retributivi e, pertanto, non determinanti il sorgere di obblighi fiscali al momento del versamento della somma.¹²

Inoltre, il Parma riteneva sproporzionata la sanzione dell'esclusione dalle Competizioni UEFA, rispetto al mancato versamento di circa 300 mila Euro d'imposte, a fronte dell'avvenuto versamento di circa 13 milioni di Euro d'imposte relative alla stagione calcistica 2013/2014.

Bisogna sottolineare, altresì, un'ulteriore circostanza che caratterizza la vicenda oggetto del giudizio dinanzi all'Alta Corte. La Società ricorrente lamentava la mancata notificazione di qualsivoglia avviso di mancato pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, prima del termine del 31 marzo 2014, a seguito del quale avrebbe potuto effettuare il pagamento entro la scadenza stabilita. Il primo avviso era stato notificato il 30 aprile, quindi ampiamente oltre la scadenza imposta dal Manuale delle Licenze UEFA. Tale circostanza era ancor più rilevante, a parere della Società appellante, se si considera che un'eventuale opposizione alla cartella esattoriale avrebbe potuto portare ad una sospensione della cartella stessa. Con decisione n.13 del 29 maggio 2014,¹³ l'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI respingeva il ricorso promosso dal Parma, confermando la bontà delle precedenti pronunce degli organi endofederali.

In primo luogo, occorre rilevare come sia stata dirimente la valutazione dell'Alta Corte circa l'obiettiva natura retributiva dell'incentivo all'esodo, equiparato a tutti gli effetti ad un emolumento, in conformità con il consolidato orientamento della giustizia sportiva (*ex multis* CGF CU n. 39/2014-2015; TFN – Sez. Disc. CU n. 14/2014-2015 e CDN oggi TFN – Sez. Disc. n. 75/2013-2014 – def. Reggina e Ranieri).

Sorto nel diritto del lavoro e trapiantato nel mondo del calcio, l'incentivo all'esodo è un espediente economico che favorisce la risoluzione dei rapporti di lavoro.¹⁴ Nel mondo del calcio, tale istituto rappresenta un punto d'incontro tra la

¹² In particolare, dall'esatta qualificazione della causale del pagamento consegue un diverso regime per il versamento della ritenuta IRPEF. Nel caso dell'anticipazione finanziaria, la ritenuta IRPEF va effettuata al termine della stagione calcistica (i.e. 30 giugno 2014), mentre, nel caso di un'anticipazione di stipendio, la ritenuta IRPEF va effettuata al momento del pagamento.

¹³ www.coni.it/images/ACGS/decisione_13-_2013_-_Parma_torino_-_FIGCPARMA-FIGC-TORINO.pdf.

¹⁴ Per un'analisi approfondita dell'incentivo all'esodo, v. B. LA PORTA, *Incentivi all'esodo e prepensionamenti*, di Wolters Kluwer Italia, 2013; inoltre, sul regime contributivo degli incentivi

volontà della Società e quella del tesserato, al fine di permetterne la cessione delle prestazioni sportive, sia a titolo temporaneo che definitivo.

In ragione della connessione con il rapporto di lavoro, a prescindere dai tempi di erogazione, l'incentivo all'esodo è qualificabile quale emolumento, ed è, pertanto, assoggettato ai medesimi obblighi di cui alla specifica normativa relativa agli emolumenti.

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di pagamenti effettuati a titolo di "incentivo all'esodo", non solo è necessario accantonare contestualmente un ammontare corrispondente alla ritenuta fiscale ma è, altresì, obbligatorio versare quanto trattenuto entro trenta giorni dall'accantonamento.

Il Parma, invece, una volta effettuati pagamenti per somme decurtate delle ritenute, non provvedeva al versamento delle ritenute IRPEF nei successivi trenta giorni, in tal guisa risultando inadempiente all'obbligo perentorio di cui al paragrafo 14.7-F04 del Manuale delle Licenze UEFA FIGC.

In secondo luogo, parimenti rilevante appare l'interpretazione sistematica operata dall'Alta Corte nella decisione del caso che ci occupa, in cui definisce il Manuale delle Licenze UEFA come "legge di gara" e "norma *ad hoc*" inderogabile.

Secondo la Corte, infatti, le regole dettate dal Manuale, disciplinanti i criteri di ammissione a una competizione continentale a numero chiuso e sovranazionale, devono inevitabilmente essere applicate senza alcuno spazio per modifiche o deroghe da parte degli Organi della FIGC. Tali azioni causerebbero una lesione della *par condicio* tra gli aspiranti partecipanti, comportando, pertanto, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i club europei.

L'Organo giudicante osservava, inoltre, come la FIGC, agendo quale concessionaria delle Licenze UEFA, per mezzo dei suoi organi competenti, abbia l'obbligo di garantire l'oggettiva applicazione delle prescrizioni del Manuale, rispetto alle quali è palmare il diniego della Licenza in caso di inottemperanza a norme inderogabili.

Il Manuale delle Licenze UEFA, non avendo natura precettiva o disciplinare, bensì organizzativa, non prescrive alcuna sanzione disponendo, esclusivamente, conseguenze automatiche rispetto ad inadempienze oggettive e, per tale ragione, la pronuncia della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA FIGC, confermata dal giudizio dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, non configura un provvedimento di carattere sanzionatorio. Pertanto, tale statuizione non è assoggettata ad un giudizio di proporzionalità rispetto all'entità dell'inadempimento che ha determinato il diniego.

In base alla medesima *ratio*, il diniego della Licenza nei confronti del Parma, o, in generale, il diniego della Licenza UEFA nei confronti di un club da parte di una Federazione nazionale, non sono assimilabili alle sanzioni imposte per la violazione del cd. *UEFA Financial Fair Play*. Sebbene siano *prima facie* comparabili, in quanto discendenti dal medesimo *corpus* normativo (*UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*), i requisiti la cui osservanza è

all'esodo, ved. *Le dimissioni e l'incentivo all'esodo*, di Francesco Barletta, ebook, 2014.

prescritta al fine di ottenere la Licenza UEFA (*UEFA Club licensing*) sono diversi dai più specifici criteri economico-finanziari (*UEFA Club monitoring*) richiesti dalla UEFA. Allo stesso modo, differenti sono gli organi di controllo, i tempi di verifica e le conseguenze derivanti dagli inadempimenti.

Per quanto concerne gli organi incaricati di verificare la corretta applicazione delle norme, la Licenza UEFA è rilasciata dalle Federazioni nazionali entro il termine della stagione sportiva, onde verificare il possesso dei requisiti obbligatori in mancanza dei quali il diniego è automatico. Al contrario, le verifiche attinenti al rispetto delle disposizioni del cd. *UEFA Financial Fair Play* vengono condotte direttamente dall'UEFA che, per mezzo del *Club Financial Control Body*, monitora tutte le squadre partecipanti alle manifestazioni da essa organizzate, espletando attività di indagine finalizzata all'accertamento di violazioni cui può far seguito l'imposizione di sanzioni di sportive e/o economiche.

Inoltre, è necessario menzionare come l'Alta Corte, nella motivazione in ordine alla mancata contestazione fiscale del pagamento effettuato, segnalava il conflitto tra questa circostanza ed il principio di difesa di un diritto dinanzi alla pretesa di un'autorità terza. Tale situazione era chiaramente sfavorevole se confrontata con la situazione di una Società che, alla stessa data, può ottenere la Licenza UEFA poiché ha avviato un contenzioso con il Fisco per opporsi alla pretesa tributaria.

Tuttavia, l'Alta Corte si limitava ad una mera segnalazione di tale circostanza, poiché considerava il Manuale delle Licenze UEFA "normativa sovranazionale e legge di gara", non modificabile né annullabile, alla quale è precluso anche il sindacato di costituzionalità.

In seguito alla pubblicazione della sentenza, il Parma promuoveva ricorso al TAR Lazio, sostenendo che la decisione resa dall'Alta Corte avrebbe violato la giurisdizione del TAR sul caso e chiedendone, pertanto, l'annullamento.

Con Sentenza breve del 25 giugno 2014,¹⁵ il TAR Lazio in parte dichiarava inammissibile il ricorso e in parte lo respingeva. In particolare, nonostante fosse chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla domanda cautelare sospensiva, il Collegio definiva nel merito l'azione annullatoria, respingendola per difetto di giurisdizione e ritenendo, altresì, il gravame parzialmente inammissibile.

In particolare, in merito alla giurisdizione, il TAR Lazio osservava come la Società emiliana avesse già adito il TAS di Losanna, sottoscrivendo atto di accettazione esclusiva di tale organo, in conformità con la disposizione di cui al punto L.01 A del Manuale delle Licenze UEFA FIGC. Secondo tale disposizione, la richiedente si impegna a riconoscere la competenza esclusiva del TAS di Losanna, ai sensi dello Statuto UEFA e degli Organi di giustizia sportiva e arbitrali previsti dallo Statuto FIGC.

Le statuizioni *de quibus*, inerenti alla competenza del TAS di Losanna, sebbene verranno successivamente smentite dallo stesso organo arbitrale

¹⁵ <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BG7VPAQH6ZMEBOUJWRHFAX3WL4&q=parma%20or%20fc>.

internazionale, non hanno determinato un ribaltamento in secondo grado del verdetto del TAR del Lazio.

A seguito della pronuncia contraria del Tribunale Amministrativo, la Società ducale proponeva ricorso al Consiglio di Stato, impugnando la pronuncia del TAR Lazio sulla declinatoria di giurisdizione e sul respingimento della domanda risarcitoria.

In ordine al primo motivo, il Parma lamentava una lesione dell'irrinunciabile diritto alla tutela giurisdizionale, poiché gli Organi di Giustizia Sportiva coinvolti agivano in qualità di autorità nazionali. Pertanto, si appellava agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 24 e 113 della Costituzione. Sempre sul punto, lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'UEFA e, pertanto, contestava la definizione del giudizio alla camera di consiglio fissata per la valutazione dell'istanza cautelare.

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n.3958 del 25 luglio 2014,¹⁶ respingeva le censure mosse dal Parma, poiché non riteneva vi fossero i presupposti necessari affinché la materia potesse essere oggetto della propria cognizione.

Inoltre, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile ai sensi dell'art. 101, comma 1, Codice del processo amministrativo,¹⁷ la domanda risarcitoria del Parma, perché carente di specifiche censure nei confronti della pronuncia di rigetto sul punto del TAR Lazio.

Sul primo punto occorre brevemente accennare ai rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale e, segnatamente, alla legge n. 280/2003,¹⁸ che ha fissato il limite dell'autonomia dell'ordinamento sportivo ai "*casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*".

La legge *de qua*, conversione del cd. "*decreto salva calcio*", ridisciplinando i rapporti tra giustizia sportiva ed ordinamento statale, ha individuato tre tipologie di controversie: - quelle aventi natura meramente sportiva (disciplinare o regolamentare), di competenza della Giustizia sportiva; - quelle di carattere patrimoniale, di competenza del Giudice Ordinario; - quelle aventi ad oggetto atti delle federazioni o del CONI, riservate al Giudice Amministrativo, in particolare, al TAR Lazio in prima istanza.

Siffatta ripartizione trova fondamento nella rilevanza statale degli atti del CONI o delle stesse Federazioni che, pur essendo soggetti privati (associazioni non riconosciute), nell'esercizio di determinate attività, ovvero laddove realizzano

¹⁶ www.altalex.com/index.php?idnot=24253.

¹⁷ Secondo cui: "*1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado*".

¹⁸ www.altalex.com/index.php?idnot=6399.

interessi istituzionali fondamentali per l'attività sportiva, assumono natura pubblicistica.

In siffatte circostanze, infatti, gli atti posti in essere dalle stesse, incidendo su interessi legittimi, sono esplicazione del potere pubblico afferendo, pertanto, alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

In particolare, tra questi, i provvedimenti adottati dalle Federazioni in merito all'ammissione di una Società ad un determinato campionato, incidendo su interessi sportivi pubblici quali l'integrità delle competizioni agonistiche e l'equilibrio economico, non attengono esclusivamente alla sfera interna "meramente sportiva" e, pertanto, sono espressione di un potere pubblico autoritativo.

A parere del Consiglio di Stato, però, il diniego della Licenza UEFA al Club ducale operato dalla FIGC, non esprimendo alcun potere autoritativo, non ha natura di atto pubblico e, pertanto, non rientra nella sfera di competenza della giustizia amministrativa.

In tal caso, il controverso provvedimento afferisce all'accesso ad una competizione europea organizzata dalla UEFA e, pertanto, l'inequivocabile natura privatistica della UEFA, del tutto estranea all'organizzazione amministrativa italiana, non consente di ritenere che la FIGC abbia agito quale organo pubblico delegato del CONI.

Da ciò, quindi, discende che il diniego espresso dalla FIGC in applicazione di disposizioni perentorie dettate dalle UEFA non comporta la spendita di poteri amministrativi da parte della Federazione e, di conseguenza, non configura alcun potere del Giudice Amministrativo.

Inoltre, sulla stregua delle valutazioni del TAR Lazio, il Consiglio di Stato qualificava la disposizione di cui al punto L. 01 A del Manuale delle Licenze UEFA FIGC, apparentemente derogante la giurisdizione per le controversie concernenti l'iscrizione alle competizioni internazionali organizzate dalla UEFA al TAS, quale clausola di autodichia, ovvero clausola compromissoria prevista dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni, ai sensi dell'art. 3 della sopra menzionata legge n. 280 del 2003.

Proprio tali clausole compromissorie, comportanti la preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale statale, come previsto dall'art. 4, comma 5, legge n. 91 del 1981, permettono all'ordinamento sportivo di conservare la propria autonomia, il cui fondamento è rinvenibile nelle norme costituzionali di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, ed all'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo.

Come vedremo di seguito, il TAS non ha ritenuto fondata la propria giurisdizione sulla vicenda oggetto di esame nel Manuale delle Licenze UEFA FIGC.

Quanto detto, però, non priva di pregio le norme del Manuale delle Licenze UEFA FIGC che, in conformità con i richiamati principi dell'ordinamento sportivo, affidano la giurisdizione per le controversie concernenti l'iscrizione alle competizioni organizzate dall'UEFA alla Commissione delle Licenze UEFA FIGC di primo e

secondo grado e, in ultima istanza, alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI. Come analizzato in precedenza, l'Alta Corte giudica con un limitatissimo margine di discrezionalità, dovendo applicare ai casi concreti il Manuale delle Licenze UEFA, disciplinante i criteri di ammissione alle competizioni continentali, le cui prescrizioni sono, inevitabilmente, inderogabili al fine di garantire parità di trattamento a tutti i club europei.

Siffatta determinazione, rientrando nei poteri regolamentari della FIGC, è inerente all'accesso a competizioni internazionali organizzate dall'UEFA e, pertanto, eventuali criticità circa la devoluzione della controversia ad organi endofederali, arbitrali nazionali o internazionali, rispetto alle disposizioni dello Statuto UEFA concernente, esclusivamente, la relazione tra UEFA e FIGC.

3. *Il procedimento dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)*

Contestualmente alla pendenza del giudizio amministrativo dinanzi al TAR del Lazio, il Parma impugnava la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI dinanzi al TAS di Losanna.

La Società ducale, ai sensi dell'art. R48 del Codice TAS,¹⁹ depositava l'atto di appello senza, però, richiedere la procedura accelerata di cui all'art. R44.4 - Codice TAS,²⁰ com'era sua facoltà, attesa l'esigenza di addivenire ad una celere definizione della controversia, principalmente alla luce dell'inizio dell'Europa League 2014/2015.

In sede di costituzione entrambe le convenute, Torino F.C. e FIGC, eccepivano il difetto di giurisdizione del TAS. Tale ragione induceva il Tribunale a pronunciarsi preliminarmente sul punto, riservando la valutazione del merito a un momento successivo.

¹⁹ "R48 Statement of Appeal

The Appellant shall submit to CAS a statement of appeal containing:

- *the name and full address of the Respondent(s);*
- *a copy of the decision appealed against;*
- *the Appellant's request for relief;*
- *the nomination of the arbitrator chosen by the Appellant from the CAS list, unless the Appellant requests the appointment of a sole arbitrator;*
- *if applicable, an application to stay the execution of the decision appealed against, together with reasons;*
- *a copy of the provisions of the statutes or regulations or the specific agreement providing for appeal to CAS.*

Upon filing the statement, the Appellant shall pay the CAS Court Office fee provided for in Article R64.1 or Article R65.2.

If the above-mentioned requirements are not fulfilled when the statement of appeal is filed, the CAS Court Office may grant a one-time-only short deadline to the Appellant to complete its statement of appeal, failing receipt of which within the deadline, the CAS Court Office shall not proceed".

²⁰ "R44.4 Expedited Procedure

With the consent of the parties, the Division President or the Panel may proceed in an expedited manner and may issue appropriate directions therefor".

Segnatamente, le resistenti ritenevano che non vi fosse alcuna disposizione regolamentare e/o statutaria della FIGC designante il TAS quale organo d'impugnazione delle decisioni dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, in materia di controversie riguardanti l'iscrizione alle competizioni internazionali organizzate dall'UEFA. Pertanto, le stesse ritenevano che dalla lettera dell'art. 13 L.01 del Manuale Licenze UEFA FIGC discendesse chiaramente la competenza in ultimo grado dell'Alta Corte di Giustizia del CONI.

Dal canto suo, il Parma riteneva che a sancire la giurisdizione del TAS fosse lo stesso art. 13 L.01 A del Manuale delle Licenze UEFA FIGC, secondo il quale *«la società richiedente la Licenza deve dichiarare per iscritto che si impegna a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA, UEFA, FIGC e della Lega di appartenenza ed a riconoscere la competenza esclusiva del TAS di Losanna, ai sensi dello Statuto della UEFA, e degli Organi di Giustizia Sportiva e arbitrali previsti dallo Statuto della FIGC»*.

La Società emiliana, altresì, riteneva la giurisdizione del TAS discendente dall'art. 59 dello Statuto UEFA, che recita: *«1. Each Member Association shall include in its statutes a provision whereby it, its leagues, clubs, players and officials agree to respect at all times the Statutes, regulations and decisions of UEFA, and to recognise the jurisdiction of the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne (Switzerland), as provided in the present Statutes.*

2 Each Member Association shall ensure that its leagues, clubs, players and officials acknowledge and accept these obligations.

3 Each participant in a UEFA competition shall, when registering its entry, confirm to UEFA in writing that it, its players and officials have acknowledged and accepted these obligations».

A parere della Società appellante, quindi, in base al disposto della norma sopra citata, la giurisdizione del TAS sul caso in oggetto sarebbe stata automatica.

Acquisite le deduzioni delle parti, il TAS, con lodo emesso il 31 ottobre 2014,²¹ rigettava il ricorso promosso dal Parma, dichiarando insussistente la propria giurisdizione sulla controversia *de qua*.

In particolare, il Tribunale Arbitrale osservava come, ai sensi dell'art. R47 Codice TAS, *“an appeal against a decision of a federation, associations or sports-related body may be filed with CAS insofar as the statutes or regulations of the said body provide or as the parties have concluded a specific arbitration agreement and insofar as the Appellant has exhausted the legal remedies available him prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of the said sports-related body”*.

Secondo un principio largamente consolidato nella propria giurisprudenza, affinché sussista la giurisdizione d'appello del TAS, è necessario, alternativamente, uno specifico accordo tra le parti o l'esistenza di un'espressa clausola compromissoria nello statuto o nel regolamento della federazione interessata.

²¹ CAS 2014/A/3629 Parma FC SpA v. Federazione Italiana Giuoco Calcio & Torino FC Spa.

Rilevato come non vi fosse alcuna convenzione arbitrale sottoscritta dalle parti, il TAS, analizzando le disposizioni statutarie della FIGC, non rinveniva alcun assunto normativo designante la propria competenza in appello rispetto alle decisioni dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, riguardanti l'ammissione alle competizioni internazionali organizzate dalla UEFA.

Nessuna delle argomentazioni sostenute dal Parma, dunque, trovava conforto nella statuizione del TAS che, per converso, riteneva che il Manuale delle Licenze UEFA FIGC assegnasse l'esclusiva giurisdizione sui conteziosi connessi al mancato rilascio della Licenza UEFA al giudizio definitivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI.

Il Collegio, infatti, osservava come il riferimento alla giurisdizione del TAS operato dall'art. 13 L01 A del Manuale delle Licenze UEFA FIGC fosse relativo a eventuali controversie nascenti durante le competizioni UEFA e, quindi, originatesi successivamente al rilascio della Licenza.

In merito all'art. 59 dello Statuto UEFA, cui il Parma attribuiva natura compromissoria diretta e vincolante per le Federazioni ed i loro membri, al contrario, come già affermato dal TAS in precedenti pronunce,²² va invece riconosciuto un contenuto meramente esortativo, non rappresentando, lo stesso, fonte diretta di giurisdizione.

Il rinvio *per relationem* operato dall'art. 13 L01 A del Manuale delle Licenze UEFA FIGC allo Statuto UEFA non configura la giurisdizione in materia da parte del TAS, in quanto, in assenza di un espresso richiamo statutario, la FIGC, entità legale indipendente, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari e della propria autonomia, ha la facoltà di prescrivere, in materia di ammissione alle competizioni UEFA, l'esclusiva giurisdizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI.

Invero, con una pronuncia analoga, il TAS aveva già esaminato un caso inerente al rilascio della Licenza UEFA da parte delle federazioni nazionali.

A seguito del diniego della Licenza UEFA da parte dei competenti organi della *Real Federación Española de Fútbol* (RFEF), nell'estate del 2013, il Rayo Vallecano de Madrid promuoveva procedimento di appello ai sensi dell'art. R.47 del Codice TAS, ritenendo la giurisdizione del TAS derivante dall'art. 1 dello Statuto RFEF,²³ in combinato con il disposto degli artt. 60-61-62 dello statuto UEFA²⁴ e

²² Cfr. CAS 2013/A/3199 - Rayo Vallecano de Madrid SAD v. *Real Federación Española de Fútbol* (RFEF); CAS 2010/A/2170 - Iraklis Thessaloniki FC v. *Hellenic Football Federation* (HFF) e CAS 2010/A/2171 OFI FC v. *Hellenic Football Federation* (HFF); CAS 2005/A/952 - Ashley Cole v. *Football Association Premier League* (FAPL).

²³ (*la RFEF está afiliada a la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y a la Union des Associations Européennes de Football (UEFA), cuyos Estatutos acepta y se obliga a cumplir*).

²⁴ Article 60 - *Obligation to Refer Disputes to Court of Arbitration*

"Associations shall include in their statutes a provision under which disputes of national dimension arising from or related to the application of their statutes or regulations shall, subject to their national legislation, be referred in the last instance to an independent and impartial court of arbitration, to the exclusion of any ordinary court".

62-63 Statuto FIFA.²⁵

Il TAS, confermando la decisione della Commissione di secondo grado per la Licenza UEFA della RFEF, rigettava l'impugnazione radicata per difetto di giurisdizione rilevando, al contempo, come il carattere generale della disposizione statutaria della RFEF richiamata non permettesse una pronuncia nel merito della controversia.

Differentemente, nel maggio 2014, il TAS ammetteva la propria giurisdizione relativamente ad una controversia riguardante il rilascio della Licenza UEFA in favore del Rostov FK da parte della *Football Union of Russia* (RFU) che, in precedenza, aveva escluso la richiedente dalla Europa League 2014/2015.²⁶

Nel caso di specie, il TAS fondava la propria giurisdizione nella clausola

Article 61 – CAS as Ordinary Court of Arbitration

“The CAS shall have exclusive jurisdiction, to the exclusion of any ordinary court or any other court of arbitration, to deal with the following disputes in its capacity as an ordinary court of arbitration:

- a) disputes between UEFA and associations, leagues, clubs, players or officials;*
 - b) disputes of European dimension between associations, leagues, clubs, players or officials.*
- 2 The CAS shall only intervene in its capacity as an ordinary court of arbitration if the dispute does not fall within the competence of a UEFA organ”.*

Article 62 – CAS as Appeal Arbitration Body

“Any decision taken by a UEFA organ may be disputed exclusively before the CAS in its capacity as an appeals arbitration body, to the exclusion of any ordinary court or any other court of arbitration.

2 Only parties directly affected by a decision may appeal to the CAS. However, where doping-related decisions are concerned, the World Anti-Doping Agency (WADA) may appeal to the CAS”.

²⁵ *Article 62 – Disciplinary Committee*

“1. The function of the Disciplinary Committee shall be governed by the FIFA Disciplinary Code. The committee shall pass decisions only when at least three members are present. In certain cases, the chairman may rule alone.

2. The Disciplinary Committee may pronounce the sanctions described in these Statutes and the FIFA Disciplinary Code on Members, clubs, Officials, Players and match and players’ agents.

3. These provisions are subject to the disciplinary powers of the Congress and Executive Committee with regard to the suspension and expulsion of Members.

4. The Executive Committee shall issue the FIFA Disciplinary Code”.

Article 63 – Ethics Committee

“1. The function of the Ethics Committee shall be governed by the FIFA Code of Ethics. It is divided into an investigatory chamber and an adjudicatory chamber.

The adjudicatory chamber shall take decisions if at least three members are present. The chairman may take decisions alone in specific cases.

2. The Ethics Committee may pronounce the sanctions described in these Statutes, the FIFA Code of Ethics and the FIFA Disciplinary Code on Officials, Players and match and players’ agents.

3. The Executive Committee shall issue the FIFA Code of Ethics.

4. The investigatory chamber of the Ethics Committee shall execute integrity checks for the chairman, deputy chairman and members of the Audit and Compliance Committee and for the members of the judicial bodies, and shall prepare a corresponding report, which shall be sent to the Members at least one month before the Congress”.

²⁶ Lodo CAS 2014/A/3621 JSC PFC Rostov v. *Football Union of Russia*.

compromissoria prevista dall'art.47 dello Statuto RFU :”*in accordance with the relevant provisions of the FIFA, UEFA and RFU Statutes, any appeal against final and legally binding decisions of the FIFA, UEFA and RFU shall be heard by the CAS. The Court of Arbitration for Sport, however, does not hear appeals concerning the matters stipulated by the FIFA, UEFA and RFU, or appeals against the decisions of an independent and properly constituted Russian arbitration tribunal referred to in Article 45 hereof*”. Inoltre, la valutazione del TAS era, altresì, corroborata dall'art. 8 del Manuale delle Licenze UEFA RFU - edizione 2013, menzionante specificamente il TAS avuto riguardo alla materia delle Licenze UEFA : “*the decisions of the Appeal Committee, including those on imposition of sanctions envisaged by these Regulations, and on withholding (revocation) of licenses, come into force with immediate effect, but may be appealed against by the club or a RFU licensing manager with the Court of Arbitration for Sport (Lausanne) in accordance with its Rules for Procedure, within 10 (ten) calendar days from announcement of the decision by the Appeal Committee*”.

Il Collegio, quindi, riteneva sussistente la giurisdizione del TAS, in quanto riconosceva la bontà delle clausole compromissorie dei regolamenti della RFU, conformi all'art. R.27 del Codice TAS.²⁷

Alla luce dei casi analizzati, si evince che il consolidato indirizzo giurisprudenziale del TAS, nel rispetto del principio *ex nihilo nihil fit*, ritenga il mero rinvio *per relationem* agli statuti UEFA e FIFA, effettuato dalle disposizioni statutarie delle Federazioni nazionali, insufficiente a fondare la propria giurisdizione. Invece, la giurisdizione del TAS è sussistente quando le Federazioni nazionali, libere di autodeterminare il proprio sistema di giustizia sportiva interno, predispongono specifiche clausole arbitrali conferenti al TAS giurisdizione di appello rispetto a statuizioni di organi endofederali.

4. *La riforma della Federazione Italiana Giuoco Calcio: criticità e prospettive*

Il diniego della Licenza UEFA, oltre ad aver innescato dispendiosi ed inefficaci *iter* giudiziari, ha segnato l'inizio di una parabola discendente, culminata con la Sentenza del Tribunale di Parma del 19 marzo 2015,²⁸ dichiarativa del fallimento della Società gialloblù.

²⁷ R27 *Application of the Rules*

These Procedural Rules apply whenever the parties have agreed to refer a sportsrelated dispute to CAS. Such reference may arise out of an arbitration clause contained in a contract or regulations or by reason of a later arbitration agreement (ordinary arbitration proceedings) or may involve an appeal against a decision rendered by a federation, association or sports-related body where the statutes or regulations of such bodies, or a specific agreement provide for an appeal to CAS (appeal arbitration proceedings).

Such disputes may involve matters of principle relating to sport or matters of pecuniary or other interests relating to the practice or the development of sport and may include, more generally, any activity or matter related or connected to sport.

²⁸ www.calcioefinanza.it/wp-content/uploads/2015/03/Sentenza-fallimento-Parma-FC.pdf.

In realtà, il Parma, successivamente al diniego di Licenza UEFA, provvedeva al saldo di tutti gli emolumenti pendenti ai fini di ottenere comunque l'iscrizione al campionato di Serie A 2014/2015, in osservanza delle norme vigenti, le quali richiedevano - ai fini della iscrizione al campionato - la certificazione del bilancio e l'assolvimento di tutti i debiti sportivi.

In seguito, la Società ducale violava le prescrizioni delle Norme Organizzative Interne della FIGC (d'ora in avanti NOIF), e, in particolare, l'art. 83 delle NOIF, par. VI – VII²⁹ ai sensi del quale le Società professionistiche devono

²⁹ VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo (...).

VII. Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 giorno del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in

documentare periodicamente alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (d'ora in poi Co.Vi.So.C.) il versamento degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.

Nel frattempo, la Società ducale era oggetto di diversi passaggi di proprietà che, purtroppo, non portavano ai risultati sperati. Sia i vecchi che i nuovi proprietari non facevano fronte alle scadenze previste per il pagamento degli stipendi ai tesserati, così determinando il sorgere di deferimenti da parte della Procura Federale.³⁰ Tali procedimenti sfociavano nella comminazione di un totale di sette punti di penalizzazione in classifica per il Parma.³¹

Peraltro, la caotica situazione societaria si rifletteva inevitabilmente sull'andamento sportivo del Club ducale. La squadra si trovava all'ultimo posto in classifica e i problemi finanziari non permettevano lo svolgimento degli incontri, per i quali la FIGC disponeva rinvii, d'intesa con la Lega e le associazioni di categoria.³²

L'inarrestabile parabola discendente intrapresa dalla Società emiliana portava, in data 19 marzo 2015, alla sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata

favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo (...).

³⁰ Doppio deferimento del 13.02.2015 www.figc.it/it/204/2526874/2015/02/News.shtml. Deferimento del 25.03.2015 www.figc.it/it/204/2527374/2015/03/News.shtml.

³¹ In data 09.12.2014, la FIGC pubblicava il Comunicato Ufficiale N. 22/TFN - Sezione Disciplinare – FIGC, con il quale infliggeva 1 punto di penalizzazione in classifica al Parma, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti, dovute ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/1.\\$plit/C_2_ContenutoGenerico_2526301_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/1.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2526301_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf).

In seguito, in data 13.03.2015, la FIGC pubblicava il Comunicato Ufficiale N. 37/TFN – Sezione Disciplinare – FIGC, con il quale infliggeva altri 2 punti di penalizzazione in classifica al Parma [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/62.\\$plit/C_2_ContenutoGenerico_2527217_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/62.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2527217_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf)

In data 16.04.2015, la FIGC pubblicava il Comunicato Ufficiale N. 51/TFN – Sezione Disciplinare – FIGC, con il quale infliggeva ulteriori 4 punti di penalizzazione in classifica al Parma [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/99.\\$plit/C_2_ContenutoGenerico_2527672_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/99.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2527672_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_0_upfAllegato.pdf).

³² In data 20.02.2015, il Presidente della FIGC disponeva il rinvio della gara Parma-Udinese, in programma il 22.02.2015, in seguito al provvedimento con cui il Prefetto di Parma disponeva lo svolgimento della gara a porte chiuse. www.figc.it/it/204/2526972/2015/02/News.shtml.

In data 27.02.2015, il Presidente della FIGC disponeva il rinvio della gara Genoa-Parma, in programma il 01.03.2015, in seguito alla richiesta avanzata da AIC e AIAC. www.figc.it/it/204/2527043/2015/02/News.shtml.

dal Tribunale di Parma su istanza della Procura della Repubblica di Parma e di diversi creditori della Società.

L'irreversibile stato d'insolvenza accertato non impediva, però, al Tribunale di Parma di disporre, ai sensi dell'art. 104 della Legge fallimentare,³³ l'esercizio provvisorio dell'impresa,³⁴ permettendo, così, che l'obbligatoria revoca dell'affiliazione alla FIGC della società, prescritta dall'art. 16 NOIF,³⁵ decorra dal termine della stagione, quindi salvaguardando l'integrità del campionato.

³³ Art. 104 - Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito.

“Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II”.

³⁴ In data 15.03.2015, i curatori fallimentari esprimevano parere favorevole alla continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, facendo richiesta al Giudice Delegato di un breve termine entro il quale formulare il loro giudizio definitivo

<http://fcparma.com/news/fallimento-parma-fc-s-p-a-esercizio-provvisorio-parere-favorevole-ma-con-riserva?lang=it>.

Nella stessa data, il Giudice Delegato ha disposto il termine del 30.04.2015 per il parere definitivo dei curatori <http://fcparma.com/news/fallimento-parma-fc-s-p-a-il-giudice-rogo-concede-altri-15-giorni-ai-curatori-fallimentari?lang=it>.

³⁵ Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione

1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale. 2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;

b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali,

A tal riguardo, risultava decisivo l'intervento della Lega Calcio Serie A che, con delibera del 6 marzo 2015, destinava le somme raccolte nel c.d. "Fondo Multe" all'esercizio provvisorio eventualmente disposto dal Tribunale. Tale fondo, alimentato dalle ammende che ciascuna Società paga in seguito alle sanzioni comminate dal Giudice sportivo, veniva destinato a tale scopo fino alla somma massima di 5 milioni di Euro.³⁶

Gli scenari futuri sono, ad oggi, del tutto incerti. Laddove dovesse essere confermato l'esercizio provvisorio, il Parma concluderebbe la stagione sportiva 2014/2015 disputando tutti gli incontri in programma. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 52, 3 comma, NOIF, il titolo sportivo del Parma F.C. S.p.a. potrà essere attribuito ad altra società, mediante delibera del Presidente Federale, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al prossimo campionato e previo parere vincolante della Co.Vi.So.C.

Condizione essenziale è che la nuova Società, entro il termine perentorio di due giorni prima della scadenza della data di presentazione della domanda d'iscrizione al campionato 2015/2016, dimostri di:

- avere acquisito l'azienda sportiva della Società in stato di insolvenza;
- avere ottenuto l'affiliazione alla FIGC;
- avere assolto tutti i debiti sportivi della Società fallita garantendo il pagamento mediante rilascio di una fideiussione bancaria a prima richiesta;
- possedere adeguate risorse idonee a soddisfare gli oneri relativi al campionato;

l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo: a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta; c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo. (...)"

³⁶ Da insinuarsi nell'eventuale fallimento nelle forme che la Lega Calcio Serie A concorderà con gli Organi della procedura in esercizio provvisorio.

- avere depositato dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dall'attività sportiva del club.

In tal caso, la FIGC, verificato il rispetto dei requisiti descritti, potrà trasferire il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita Parma F.C. S.p.a. ad una nuova Società, affidandole, al contempo, i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della Società fallita.³⁷

Qualora, invece, nessuna neoaffiliata Società fosse in grado di soddisfare i requisiti di cui all'art. 52, comma 3, NOIF, è opportuno evidenziare come lo scorso 27 maggio 2014, il Consiglio Federale abbia abrogato i commi 6-7-8-9 dell'art. 52 NOIF, eliminando, così, il cd. *Lodo Petrucci*.

Approvato inizialmente nel 2004 e modificato nel 2008, il *Lodo Petrucci* era un espediente-amministrativo codificato nelle NOIF che ha permesso a più di dieci club professionistici di non disperdere il patrimonio sportivo legato ad un contesto cittadino.

Lo stesso, infatti, permetteva alle Società di calcio professionistico, escluse dai campionati per motivi finanziari, laddove vi fossero determinati meriti sportivi, di poter ripartire, assegnando il titolo sportivo ad una nuova Società, inizialmente, da una categoria inferiore rispetto a quella in cui militava la Società esclusa ed, in seguito alla riforma del 2008, da due categorie inferiori.

A seguito dell'intervenuta abrogazione, ad oggi, qualora non fossero soddisfatti i requisiti di cui all'art. 52, comma 3 NOIF, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente LND, potrà consentire alla città del club non ammesso di partecipare con una propria Società ad un Campionato della LND, come previsto dall'art. 52, comma 10, NOIF.

Quindi, in questo caso, la città di Parma ripartirebbe dal campionato di Serie D, nella migliore delle ipotesi.

5. *Criticità e virtuosismi della riforma della Federazione Italiana Giuoco Calcio*

La necessità di implementare la sostenibilità delle compagini operanti nel sistema calcistico ha riproposto l'indifferibilità di adottare controlli finanziari più stringenti nei confronti delle società che devono ottenere la Licenza Nazionale, al fine di partecipare ai campionati professionistici.

A questo proposito, il 26 marzo 2015, infatti, il Consiglio Federale FIGC ha approvato all'unanimità i nuovi requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale necessaria per partecipare alla Serie A, nonché i nuovi criteri volti alla preliminare valutazione dei soggetti interessati ad acquisire un club professionistico.³⁸

³⁷ Quest'ultima disposizione, in particolare, permetterebbe alla neoaffiliata Società di conservare il diritto di ricevere l'indennità di formazione ed il contributo di solidarietà, di cui al Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori FIFA, originariamente spettante alla fallita.

³⁸ www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/79.Split/C_2_ContentutoGenerico_2527405_StrilloAreaStampa_upfDownload.pdf.

Il Consiglio Federale FIGC ha approvato, all'unanimità, requisiti economico-finanziari più stringenti, necessari all'iscrizione al Campionato di Serie A ed ha delineato un piano quadriennale che, attraverso la progressiva introduzione di requisiti che ricalcano il *Financial Fair Play* della UEFA, mira a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio, richiesto ai club di Serie A dalla stagione sportiva 2018/2019.³⁹

A partire dalla stagione sportiva 2015/2016, al momento dell'iscrizione al Campionato,⁴⁰ i club di Serie A non dovranno avere debiti scaduti riguardanti indennità di trasferimento verso società straniere, emolumenti di personale dipendente tesserato o non tesserato e compensi di altra natura dovuti ai tesserati.

Inoltre, in aggiunta alle previgenti disposizioni delle NOIF, la novità principale è rappresentata dall'introduzione di un indicatore di liquidità finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario dei club nel breve periodo, ovvero la capacità di fronteggiare le proprie obbligazioni economiche nell'arco di un anno.

Detto indicatore è calcolato attraverso il rapporto tra le attività e le passività correnti ed il mancato rispetto dello stesso comporterà l'obbligo da parte dei club di intervenire per ridurre la carenza finanziaria attraverso il ripianamento dei conti, mitigato da ulteriori indicatori correttivi quali l'indicatore di indebitamento (rapporto tra indebitamento e valore della produzione) e l'indicatore del costo del lavoro (rapporto tra costo del lavoro e ricavi ordinari), la cui operatività allevierà il peso delle incombenze a carico dei club.

Per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio, il mancato rispetto degli indicatori descritti, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, non comporterà il diniego della Licenza Nazionale e, quindi, l'esclusione dalla Serie A, ma comporterà limitazioni al tesseramento di nuovi calciatori. Dalla stagione sportiva 2017/2018, invece, l'ottemperanza ai criteri stabiliti diverrà vincolante ai fini del rilascio della Licenza Nazionale dell'iscrizione al campionato. In aggiunta, la FIGC potrà applicare ai club in violazione il "controllo" della campagna trasferimenti, ossia imporre la chiusura della finestra di mercato con un saldo economico attivo.⁴¹

Le modifiche introdotte dalla FIGC sono volte a scongiurare il ripetersi in futuro di casi simili a quello del Parma. Una massa debitoria stimata intorno ai 200 milioni di Euro, infatti, ha origini certamente precedenti rispetto al diniego della Licenza UEFA occorso nel maggio 2014.

I nuovi criteri economico-finanziari intendono estendere il controllo della Co. Vi. So. C. anche alle relazioni internazionali ed ai rapporti non prettamente sportivi

³⁹ Avuto riguardo, invece, ai principi di valutazione d'ingresso di nuovi soci nella proprietà di Società professionistiche, le Leghe, per le acquisizioni di capitale non inferiore al 10%, dovranno assicurarsi che i soggetti interessati soddisfino dei requisiti di onorabilità (reati per i quali è prevista una pena edittale massima superiore ai 5 anni e i reati di cui alle leggi n. 401/1989 e 376/2000) e solidità finanziaria (attestazione di solvibilità e lecita provenienza dei capitali da parte di istituti di credito di primaria importanza).

⁴⁰ Tra i quali non sono compresi quelli per i quali vi sono dei contenziosi pendenti.

⁴¹ Pareggio o saldo positivo tra ricavo da cessioni e spesa per acquisti dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori.

(ad esempio, i pagamenti in favore dei dipendenti non tesserati), nonché il monitoraggio continuo e approfondito dell'attività finanziaria delle Società professionistiche.

A tal proposito, è auspicabile che il sistema sanzionatorio predisposto dalla FIGC incentivi i club ad operare in conformità alle nuove disposizione, anche se sarà necessario attendere per valutare come l'intervento della FIGC, tempestivo ma pur sempre il risultato di un approccio "patologico" alle riforme, risanerà i conti e lo stato di salute del calcio italiano che, attualmente, si trova ai minimi storici.

Conclusioni

La fattispecie esaminata ha dimostrato come la giustizia amministrativa abbia rinsaldato l'autonomia dell'ordinamento sportivo, non pronunciandosi nel merito di un provvedimento della FIGC non espressivo di un pubblico potere.

Il diniego della Licenza UEFA espresso nei confronti del Parma, infatti, riguarda un giudizio di ammissione ad una competizione sportiva continentale basato su una normativa federale emanata dalla FIGC in coordinamento con la UEFA. Tale provvedimento, non incidendo su competizioni nazionali, rientra nei poteri regolamentari esclusivi della FIGC.

Parimenti, per questa ragione rientra nell'esercizio della propria autonomia la scelta della FIGC di riferire le controversie concernenti il rilascio della Licenza UEFA al giudizio definitivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, escludendo la competenza in appello del TAS non instaurabile esclusivamente tramite richiamo allo Statuto UEFA e FIFA.

Affinché possa essere investito di giudizi d'appello concernenti impugnazioni di decisione di organi endofederali, il TAS deve essere espressamente menzionato da una clausola compromissoria statutaria, in assenza della quale non è competente.

Inoltre, le vicende giudiziarie culminate nel fallimento del Parma F.C. S.p.a. hanno rivelato le falle del vulnerabile sistema di controllo della FIGC che non è riuscito a scongiurare quanto verificatosi. Pertanto, il sistema adottato dalla FIGC per il rilascio della Licenza Nazionale di partecipazione alla Serie A richiedeva nuove disposizioni riformatrici, anche alla luce del mutato quadro macro-economico.

E' stato necessario, invece, assistere al declino di una Società prestigiosa della Serie A per stimolare la riforma del sistema di Licenze per la partecipazione al massimo Campionato italiano.

E', quindi, auspicabile che le norme introdotte, che affidano al vaglio della lente d'ingrandimento della FIGC anche aspetti economici non incidenti su aspetti puramente sportivi e allineano la normativa nazionale a quella vigente a livello europeo, siano rigorosamente applicate, con sanzioni effettive, in modo tale da assicurare l'integrità della competizione sportiva, nonché la sostenibilità nel lungo periodo del sistema calcio, determinandone la necessaria inversione di tendenza.

Bibliografia

- F. BARLETTA, *Le dimissioni e l'incentivo all'esodo*, ebook , 2014;
- F. CAMPIONE, *Il punto sull'arbitrato sportivo*, in *Riv. dell'Arbitrato*, n. 3, 2010, 89-112;
- A. CAPUANO, *Il mancato rilascio della Licenza UEFA alla Società Parma FC: quando il risultato sportivo non è sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo dell'intera stagione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 10, n. 3, 2014.
- L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 513-539;
- M. HOVELL, *CAS Jurisprudence on Football Matters: Part I*, relazione presentata in occasione del seminario 'Arbitrating Disputes in a Modern Sports World', Losanna, 6 settembre 2014;
- B. LA PORTA, *Incentivi all'esodo e prepensionamenti*, Wolters Kluwer Italia, 2013;
- L. LONGHI, *Il Fair Play Finanziario UEFA di fronte all'ordinamento giuridico comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 8, n. 2, 2012.

IL DASPO E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

di Guido Rossi*

ABSTRACT: the prohibition of access to locations where sport competitions take place, introduced in order to curb the phenomenon of spreading violence in stadium, is characterized by the ability to affect the personal liberty of an individual. The decision must be adopted according to a meditated evaluation of both objective and subjective circumstances, that is the real and present dangerousness of the subject, which is also the condition of justification and appropriateness of the measure in terms of the objective to be pursued. The competent Authority must manifest these circumstances in the act that, as an expression of a discretion power, is questionable in terms of excess of power, in its different symptomatic forms, such as the apparent lack of logic, the unreasonableness, the obvious disproportion and misrepresentation of facts, or the violation of the principle of adequacy, proportionality and of the “graduality fine”.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La recente sentenza del TAR Campania sez. V, 1 dicembre 2011 n.5634 – 3. Natura e funzione del provvedimento di interdizione dalle manifestazioni sportive – 4. Durata del provvedimento interdittivo – 5. Il sindacato del G.A. sulle valutazioni poste alla base del DASPO

I. Introduzione

Il Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, conosciuto come DASPO, nasce con la Legge n. 401 del 13.12.1989, emanata oltre un ventennio fa, con l'esplicito scopo di garantire la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche, al fine di evitare che il loro risultato venisse alterato da eventuali atti di matrice illecita.

* Dottore e collaboratore della cattedra di Procedura Penale presso l'Università degli Studi del Molise.
E-mail: guidorossi88@hotmail.com.

L'art. 6 della normativa in esame, rappresentava il precedente storico dell'attuale DASPO; tale disposizione consentiva, già allora, all'autorità di Pubblica sicurezza di vietare, a determinate categorie di soggetti, l'accesso ai luoghi in cui si svolgevano competizioni sportive agonistiche.

Al fine di rendere più efficace la misura predetta, nella vecchia normativa, era esplicitamente previsto che in caso di mancato rispetto del divieto impartito dall'Autorità di Pubblica sicurezza, al soggetto resosi responsabile di tale violazione, gli venisse imputato di aver commesso un fatto penalmente rilevante configurato all'epoca come ipotesi contravvenzionale: *“L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno”*.

Una prima modifica al tenore della normativa *de qua*, si è avuta con il D. Lg. n. 717 del 22.12.1994, poi convertito con modificazioni con la Legge n. 45 del 1995¹, con la quale il Legislatore, per contrastare il fenomeno delle manifestazioni violente che ripetutamente si verificavano soprattutto durante le manifestazioni calcistiche, ha introdotto due diverse misure volte ad arginare tale problematica: la prima, appunto, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e la seconda l'obbligo di comparizione personale presso l'ufficio od il comando di Polizia.

Una seconda significativa modifica alla normativa in commento, si è avuta con la L. 377 del 2001 con la quale è stato convertito il D. L. 336/2001 (*disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*).

Con tale innovazione legislativa, si è ampliato l'alveo dei soggetti² destinatari della misura del divieto di accesso ai luoghi³ e della eventuale prescrizione di comparizione personale presso l'ufficio od il comando di polizia.

¹ Per un approfondimento cfr. E. MARZADURI – L. BRESCIANI *Commenti articolo per articolo D.l. 22/12/1994 n.717* (Violenza e competizioni agonistiche), in Leg. Pen. 1995, 209 e ss.

² Tar Molise – Campobasso – Sez. I sent. del 07.12.2012 n. 748 ha statuito, sulla scorta di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo IV, 16.7.2009 n. 20436, in relazione ad un episodio che vedeva coinvolto un giornalista sportivo destinatario di DASPO, che: *“Il DASPO non può essere applicato ai giornalisti o pubblicisti ai quali sia stato negato l'accesso a un'area della manifestazione sportiva, sol perché essi abbiano vivacemente protestato contro tale limite, sollevando la questione in termini d'interesse generale all'esercizio dell'attività giornalistica. Il DASPO, in tal caso, diventerebbe vera e propria sanzione, misura afflittiva contraria non solo al generale principio della libertà di manifestazione del pensiero, ma anche alle prerogative dell'attività di giornalista che sono strettamente funzionali alla più specifica libertà di stampa.*

³ L. 377/2001: Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti: *“1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni*

Con la medesima disposizione, è stato inoltre previsto che la notifica del provvedimento del Questore, nel caso in cui esso preveda l'obbligo di comparizione personale presso il posto di polizia, debba necessariamente contenere l'avviso all'interessato di presentare, personalmente od a mezzo di un difensore, memorie e deduzioni al Giudice competente per la convalida.

Quest'ultima modifica è stata introdotta in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 144 del 1997,⁴ pronuncia con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 per violazione dell'art. 24 Cost.; illegittimità, venne dichiarata, nella parte in cui tale norma non prevedeva la possibilità per il soggetto raggiunto dalla misura, di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari.

A distanza di due anni da tale intervento modificativo/integrativo, il Legislatore ricorre nuovamente alla legislazione d'urgenza per introdurre importanti modifiche in materia.

In particolare, con la L. n. 88 del 2003, ha inteso introdurre, per la prima volta, il concetto della cd. "*flagranza differita*"; tale normativa, ha previsto la possibilità per la Polizia Giudiziaria, in relazione a determinate ipotesi di reato individuate dal tenore letterale della disposizione in esame, di procedere all'arresto di un soggetto entro le trentasei ore successive al fatto, quando l'Autorità procedente abbia individuato elementi di responsabilità a suo carico.

A distanza di pochi anni, il Legislatore, interviene nuovamente per adeguare la normativa interna agli obblighi internazionali imposti sia dalla Risoluzione del

per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. 2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1".

⁴ Corte costituzionale sent. del 23/05/1997, n. 144: "*L'art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n. 401, come sostituito dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45, è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 24 cost., nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Tale avviso è sufficiente ad assicurare all'interessato concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, mentre al procedimento in oggetto non è necessario assegnare le medesime garanzie della convalida dell'arresto o del fermo, sul quale è modellato, in quanto la portata e le conseguenze della prescrizione di comparizione personale sono molto più limitate sulla libertà del destinatario rispetto a quelle dell'arresto o del fermo.*" in Cass. pen. 1999, 1365 con nota di GAZZANIGA.

17.11.2003 dell'Unione Europea (*con la quale si imponeva agli stati membri di adottare particolari divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale*), sia alla Convenzione Europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, firmata a Strasburgo il 18.08.1985.

Infatti, con il D.Lg. n. 162 del 2005 (*convertito in data 17.10.2005 con la legge n. 210*) si è colta l'occasione per coordinare la normativa in esame non solo con le direttive europee in materia, ma anche con alcuni decreti ministeriali relativi alla sicurezza degli impianti sportivi, all'installazione di sistemi di videosorveglianza e di introduzione della vendita di biglietti nominativi in occasione dello svolgimento di partite di calcio.

Il legislatore ricorre nuovamente alla decretazione d'urgenza a seguito degli scontri avvenuti in occasione della partita di calcio Catania – Palermo in occasione dei quali perse la vita l'*Ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti*, varando il D.L. n. 8 del 2007 poi convertito con la Legge n. 41 del 2007, noto come decreto Amato, provvedimento costituito da 12 articoli che hanno inciso su vari settori e su diverse disposizioni di legge fra cui spicca la modifica alla disciplina dettata in materia di DASPO, nonché sugli articoli 6 bis, ter e quater della Legge 401/1989.

Da ultimo, sempre il Legislatore, con l'art. 1 D. Lg. 187 del 2010, ha nuovamente inciso sull'istituto della *c.d. flagranza differita*, prorogandone l'efficacia fino al 30.06.2013.

2. *La recente sentenza del TAR Campania sez. V, 1 dicembre 2011 n.5634*

Con una recente sentenza il TAR Campania è tornato ad occuparsi del fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive, pronunciandosi sulla legittimità del provvedimento del Questore concernente il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.⁵

Nella specie, l'episodio da cui è sorto l'inflitto divieto, ha avuto come protagonista un giovane lavoratore incensurato "*che in data 6/2/2011, in occasione dell'incontro di calcio Napoli – Cesena, veniva notato mentre si induceva a scavalcare il divisorio interno tra il Settore Curva da lui occupato ed il Settore Distinti (...)*".

La questione ha per oggetto un tema particolarmente dibattuto ed attuale, quello delle turbative in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive ed, in particolare, l'ormai dilagante fenomeno della violenza negli stadi -

⁵ TAR Campania – Napoli, sez. V, 1° dicembre 2011, n. 5634: "*Nel caso di specie, l'ordinanza del Questore di Napoli disponeva il divieto di accesso per tre anni a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale ed europeo ove si svolgono incontri di calcio, anche amichevoli, del Napoli e della Nazionale italiana anche Under 21, nonché di tutte le squadre di calcio che militano nei campionati di serie A, B, Lega PRO 1^ e 2^ Divisione e D, nonché di Coppa Italia, Europa League e Champions League comprese le amichevoli, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, senza alcuna specificazione per alcuno stadio*".

caratterizzato da numerosi interventi normativi e giurisprudenziali - che per dimensioni e rilevanza socioeconomica ha catturato l'attenzione degli operatori del diritto e non solo.

La necessità di elaborare strumenti normativi volti a reprimere e a prevenire tali fenomeni ha indotto il legislatore ad introdurre misure *ad hoc*, come quelle innanzi citate, ossia il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di comparizione personale presso l'ufficio od il comando di Polizia.

Proprio in considerazione dell'attitudine di entrambi i provvedimenti ad incidere, sia pure in diversa misura, sulla libertà personale del soggetto, viene da chiedersi se, effettivamente, il Questore sia sempre vincolato a “*determinarsi motivatamente per l'adozione dell'uno, ovvero di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere sufficiente solo il primo ovvero di consigliare anche il secondo*”.⁶

Se così fosse, la sanzione irrogata sarebbe, evidentemente, il frutto di una valutazione che attinge non a dati formali, ma bensì alla concreta ed attuale pericolosità del soggetto che è anche il presupposto di giustificazione ed idoneità della misura stessa in relazione allo scopo che si intende perseguire.

In realtà, la prassi amministrativa e giurisprudenziale evidenzia una diffusa e quanto mai preoccupante superficialità da parte delle Autorità competenti nell'adozione delle misure antiviolenza, con la conseguenza che la valutazione rischia di tradursi in mero arbitrio se, come sovente si verifica, l'applicazione del divieto segue automaticamente l'episodio di violenza in assenza dei presupposti e delle necessarie verifiche prescritte dalla legge.

3. *Natura e funzione del provvedimento di interdizione dalle manifestazioni sportive*

La normativa antiviolenza, frutto delle numerose stratificazioni legislative innanzi richiamate, evidenzia la difficoltà di conciliare le suddette esigenze, con la libertà personale su cui va ad incidere il divieto di cui all'art. 6, comma 1, legge cit.; questa limitazione è considerata come una misura di prevenzione atipica in funzione anticipatoria della tutela, al pari del cd. obbligo di firma (*introdotto dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717 recante “Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasioni di competizioni agonistiche”*) che riveste carattere autonomo, accessorio e strumentale, esaltando la funzione ed amplificando gli effetti del divieto essendo soggetta alla convalida dell'AGO.⁷

⁶ Così, cfr. Corte Cost., 12 giugno 1996, n. 193.

⁷ Cfr., Cass. SS.UU., 12 novembre 2004, n. 44273; C. Cost., 4 dicembre 2002, n. 512; C. Cost., 20-23 aprile 1998, n. 136 e 30 maggio – 12 giugno 1996, n. 193. Più di recente, Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2011, n. 21790; Id., n. 9798/2006 la quale, a conferma della sostanziale autonomia delle misure, ha chiarito che soltanto il cd. obbligo di firma deve essere convalidato dal G.I.P. che, ove decidesse di annullare il provvedimento perché adottato in assenza dei presupposti o non suffragato da una motivazione congrua, non andrebbe comunque ad incidere con tale decisione sul divieto di

Il “*daspo*”, dunque, rappresenta una misura restrittiva della libertà di circolazione, che necessariamente presuppone una relazione con eventi sportivi, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella che deriva dal verificarsi di determinate condotte in ambito specifico che solo essa è destinata a contrastare.⁸

Ad ogni modo, è inopinabile ritenere, come il divieto in argomento costituisce espressione di un potere autoritativo che incide sulla libertà di circolazione del destinatario ex art. 16 Cost..

A fronte di un’esautistica elencazione dei presupposti applicativi, la scelta di affidarsi alle definizioni normative, non di rado si rivela una scelta quanto meno opinabile per le conseguenze che essa produce.

Infatti, si verifica, che i criteri in base ai quali il Questore è indotto ad emanare il provvedimento, appaiono quanto meno oscuri perché posti in un chiaro difetto di valutazione delle circostanze oggettive e soggettive sottese alla scelta.

Questa è la netta sensazione che si evince soprattutto dalle numerose pronunce dei giudici amministrativi; i casi più frequenti di annullamento, riguardano i provvedimenti adottati in carenza di potere o in assenza di alcuna specifica motivazione in ordine all’esistenza dei presupposti applicativi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla legge.

I vizi riscontrati, evidenziano una certa approssimazione da parte delle Autorità competenti nell’esame dei singoli casi; dalla superficialità in argomento, vi è il pericolo, che la carenza e/o l’insufficienza dell’istruttoria, possa determinare

accesso che resta invece valido ed efficace. Per la giurisprudenza di merito, cfr., Tribunale di Crotone, 4 novembre 2009 e Tribunale di La Spezia, 16 aprile 2009, n. 357. In dottrina, *ex multis*, cfr., S. DEL CORSO, Commento all’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, in Leg. pen., 1990, 113; E. MARZADURI – L. BRESCIANI, Commento all’art. 1 del D.L. 22/12/1994, n. 717, in Leg. pen., 1995, 209; P. V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione delle competizioni agonistiche, in Cass. pen., 1995, II, 2745-2746; R. GUERRINI – L. MAZZA, Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali, Padova, 1996, 118; M. LAUDI, Calcio: un servizio d’ordine gestito dalle società per rendere le nuove norme ancora più efficaci, in Guida al diritto, 2001, fasc. 33, 9; P. V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive, Milano, 2002, 783-824; P. V. MOLINARI, Due misure collegate e distinte per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive (nota a Cass., 7 febbraio 2003, n. 6293), in Cass. pen., 2003, 3, 3166; M. F. CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, Milano, 2007, 42-43; Id., Il giudizio direttissimo atipico: casi, forme e termini, in Dir. pen. proc., 2007; Id., Nuove norme contro la violenza negli stadi. Le disposizioni in tema di misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2006; Id., Nuove norme per la repressione della violenza negli stadi. Le novità tra gli strumenti di prevenzione e di repressione, *ivi*, 2007, 713; F. PARDINI, Nuove norme per la repressione della violenza negli stadi. Le modifiche ai reati di detenzione e di lancio di oggetti contundenti, in Dir. pen. proc., 2007, 6, 713; E. LO MONTE, Tutela dell’ordine pubblico e manifestazioni sportive, in Riv. Cass. pen., 4, 2008, 1517; G. PAVONE, Diritto di difesa e divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in Dir. pen. proc., 2009, 10, 1247; G. SERENI, Violenza nel corso di eventi sportivi: fattispecie incriminatrici e sanzioni, in Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto, n. 2 del 1° giugno 2010, 33 ss.; P. GARAFFA, Misure antiviolenza nello sport: la comparizione personale innanzi agli uffici di pubblica sicurezza tra istanze di prevenzione e diritti fondamentali, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2010, 2, 89 ss.

⁸ Tar Lazio – Roma – Sez. I ter, 07.05.2012 n.4091.

pericolosi automatismi nell'adozione di provvedimenti irragionevoli.

Intanto, giova evidenziare, che l'adozione della predetta misura può ritenersi giustificata se dal provvedimento stesso emerge, in modo inequivocabile, il raggiungimento della prova "*granitica*" in ordine al coinvolgimento dell'interessato nei disordini.

Ciò è quanto si evince chiaramente dalla *ratio* dell'art. 6, comma 1 della legge n. 401 del 1989, che attribuisce al Questore un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque (*in occasione o a causa di manifestazioni sportive*) tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

Di talché, la misura in esame, può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo per l'ordine pubblico.⁹

Orbene, ciò che rileva per l'applicazione del provvedimento, è che il divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme.¹⁰

Traspaiono in tutta evidenza gli interessi tutelati dalla norma (*pubblica sicurezza e tutela dell'ordine pubblico*), nonché la finalità preventiva/punitiva di quelle condotte suscettibili di ledere i beni *de quibus*.

In sostanza, dal tenore letterale della disposizione in commento, sembra potersi dedurre che il "*periculum*" costituisce il presupposto applicativo della misura di prevenzione tendente a dissuadere il destinatario dal compiere ulteriori atti di violenza.

Esso può ritenersi sussistente ogniqualvolta l'interessato non neghi il proprio coinvolgimento negli episodi di violenza, rendendo così del tutto superfluo ogni ulteriore sforzo probatorio da parte dell'Autorità.

Al riguardo, il Consiglio di Stato¹¹ ha esplicitamente indicato tra i presupposti legittimanti l'irrogazione del divieto la necessità della preventiva denuncia all'autorità giudiziaria "*i fatti accertati, nel loro materiale accadimento e nella riconduzione a titolo di responsabilità ad un soggetto determinato (...)*" per ciascuna delle fattispecie incriminative previste dall'art. 6 più volte richiamato.

Il legislatore ha utilizzato una formula volutamente generica, dove deve ritenersi che l'elencazione di cui all'art. 6 lungi dall'aver carattere tassativo non esaurisce le ipotesi che in concreto si possono presentare.

Quindi, è legittimo ritenere, che la misura preventiva trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, siano stati coinvolti in episodi di violenza o di incitazione alla violenza o vi abbia dato impulso arrecando pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.¹²

⁹ Cfr. Tar Lombardia – Brescia - Sez. II, 20.06.2011, n. 912; Tar Molise – Campobasso – Sez. I., 07.12.2012 n. 748.

¹⁰ Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074.

¹¹ Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 2 maggio 2011 n.2573.

¹² Il TAR Toscana - Firenze, sez. II, 19 maggio 2010 n. 1527 ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del da.spo. non essendosi il ricorrente limitato al compimento degli atti per i quali era

Tale interpretazione appare coerente con la *ratio* e la finalità della disposizione in esame “*diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico*” e cioè “*in occasione o a causa di manifestazioni sportive*”.

La formula utilizzata si presterebbe ad un’interpretazione più ampia suscettibile di ricomprendere anche le condotte pericolose o violente poste in essere anche al di fuori del contesto spazio-temporale in cui dette manifestazioni si svolgono, in quanto potenzialmente lesive dell’ordine pubblico, sempre che, s’intende, sussista un nesso eziologico, quindi un rapporto di causa-effetto, tra la condotta incriminata ed il pericolo che ne è scaturito.

La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha escluso che si potesse comminare il divieto nei confronti dei tifosi palermitani che si erano radunati davanti allo stadio per ascoltare la radiocronaca della partita della propria squadra impegnata in trasferta contro il Parma e che in quell’occasione avevano anche protestato per la preannunciata introduzione della tessera del tifoso “*dato che il sit-in è stato attuato in luogo in cui non si svolgeva una manifestazione sportiva, avendo la diversa finalità di esprimere scomposto dissenso verso un provvedimento amministrativo avverso dai tifosi*”.¹³

D’altro canto, l’art. 6, comma 1, legge cit., chiarisce che il divieto può essere imposto anche a seguito di denuncia o condanna per specifici reati o per episodi di violenza o incitazione alla violenza.

Tali presupposti, però, devono necessariamente sussistere in relazione, o nel contesto, di una manifestazione sportiva, altrimenti la predetta misura sarebbe del tutto avulsa dall’episodio contestato.

A tutto concedere, infatti, proprio in considerazione del carattere preventivo, ma soprattutto repressivo dei predetti comportamenti, è necessario che ricorra una delle circostanze previste dall’art. 6, comma 1, in particolare l’evidente iniziativa, partecipazione o coinvolgimento del soggetto ai disordini - *da cui sia scaturito un pericolo per la pubblica sicurezza o per l’ordine pubblico* - perché solo a queste condizioni il provvedimento interdittivo può dirsi legittimamente adottato.

Difatti, per quanto le misure in questione, per la loro effettiva natura, non

stato indagato (art. 726 c.p.), avendo questi compiuto anche gesti di incitamento alla violenza tra le due tifoserie, tra l’altro invitando i tifosi della squadra avversaria ad entrare nel settore ospiti dove il ricorrente stesso si trovava, pienamente riconducibili alla previsione di cui all’art. 6, comma 1, legge cit. La sentenza è stata poi confermata dalla terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 16 dicembre 2010, n. 9074, che a proposito del “*periculum*” ha chiarito. “*Il mostrare parti intime del corpo ai tifosi della squadra avversaria (...) può forse essere supportato da intenti goliardici; è indubbio, però che detta volgare condotta sia atta a provocare possibili reazioni violente da parte di chi, da tali condotte, si sentisse irriso*”. Non sono mancate pronunce di segno opposto. A titolo meramente esemplificativo, cfr., TAR Toscana, sez. I, 8 novembre 2004, nn. 5479-5483 ha optato per una interpretazione più restrittiva, precisando che “*gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di divieto devono (...) essere necessariamente omogenei rispetto a quelli che si intendono prevenire*”.

¹³ Cass. Pen., sez. III, 13 luglio 2010, n.26067.

possano basarsi su prove certe ed inconfutabili, esse devono fondarsi, quanto meno, su elementi presuntivi, simili ad indizi, che siano gravi, precisi e concordanti.¹⁴

4. *Durata del provvedimento interdittivo*

Alla luce delle circostanze innanzi richiamate, è agevole dedurre che anche la durata della misura deve essere proporzionata alla gravità della condotta contestata, sulla scorta di un giudizio che “*atinge non a dati formali, bensì alla concreta pericolosità mostrata dal soggetto che è anche il presupposto di giustificazione e idoneità del divieto in relazione allo scopo cui è preordinato*”.¹⁵

Nella valutazione l’Autorità competente non può prescindere dal considerare una serie di circostanze che finiscono per assumere un peso decisivo a tale determinazione.

A titolo meramente esemplificativo, al fine di comprendere la portata applicativa del provvedimento *de quo*, preme richiamare un caso nel quale la Giurisprudenza si è recentemente pronunciata; il Giudice Amministrativo, ha infatti statuito, che coprirsi il capo in prossimità di un gruppo nutrito di tifosi senza aver preso parte ai disordini, non è una circostanza tale da giustificare la durata triennale del divieto.¹⁶

Anzi se tale comportamento non ha arrecato alcun pericolo per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico, esso sarebbe senza dubbio riconducibile ad innocue manifestazioni di goliardia.

A conclusioni diametralmente opposte, si giunge, ove si consideri la condotta di chi, già indagato per uno o più reati, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, abbia compiuto atti di incitamento alla violenza inducendo esponenti della tifoseria opposta ad invadere il settore da lui occupato, nel qual caso l’Autorità competente ben potrebbe irrogare la misura nella massima durata prevista.

In ciascuna delle ipotesi summenzionate, la condotta materiale posta in essere dall’interessato poteva integrare, secondo un giudizio prognostico il “*periculum*”, rispettivamente in astratto ed in concreto; nel primo caso, il divieto di accesso, per quanto eccessivo (*due anni anziché uno*) era comunque legittimo, poiché, come generalmente si verifica, la funzione preventiva della misura risulta preponderante, al punto da sanzionare anche comportamenti goliardici apparentemente innocui e privi di conseguenze, sempre che da questi possono derivare reazioni violente dei tifosi della squadra avversaria.

In ogni caso, la scelta deve essere adeguatamente motivata, in relazione al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e di gradualità della sanzione irrogata che ne costituisce il corollario,¹⁷ soprattutto se, come in questo caso, la

¹⁴ Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n.9242.

¹⁵ Cfr. Corte Cost, 23 aprile 1998, n.136 cit.

¹⁶ Tar Puglia – Lecce, sez. I, ord. 21 novembre 2007, n.11222.

¹⁷ Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2006, n.7615.

valutazione rimessa all'Autorità competente involge non soltanto l'*an*, ma anche il *quantum* del divieto.

In relazione ai suddetti principi, l'Amministrazione è tenuta ad adottare la soluzione idonea ed adeguata, volta a comportare il minor sacrificio possibile per gli interessi in gioco, rispetto a quello strettamente necessario per il raggiungimento dello scopo voluto dalla norma; sempre in relazione ai canoni di adeguatezza, proporzionalità e graduazione che caratterizzano tutti i provvedimenti limitativi, interdittivi e/o restrittivi della libertà di ogni singolo individuo.

In sostanza, la misura da applicare al soggetto deve risultare sempre proporzionata all'entità del fatto per cui si procede e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata.¹⁸

A ciò aggiungasi, che se è vero che tale principio opera come parametro di commisurazione della misura interdittiva in relazione al caso concreto, non è escluso che l'Autorità competente, tanto al momento dell'adozione del provvedimento, che successivamente e per tutta la durata dello stesso, verifichi la perdurante idoneità della misura, ove ne ricorrano i presupposti, anche limitatamente alla durata della sanzione.

Tali circostanze dovrebbero desumersi dalla motivazione del provvedimento, che non di rado risulta insufficiente o addirittura assente in quanto del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il

¹⁸ In dottrina, si segnalano i contributi di P. M. VIPIANA, *Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico*, Padova, 1993; D. U. GALETTA, *Discrezionalità amministrativa e principio di proporzionalità*, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, 142 ss.; Id., *Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo*, Milano, in V. PARISIO (a cura di), *Potere discrezionale e controllo giudiziario*, Milano, 1998, 219 ss.; G. F. FERRARI, *Il principio di proporzionalità*, ivi, 125 ss.; A. SANDULLI, *Eccesso di potere e controllo di proporzionalità. Profili comparati*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, 329 ss.; Id., *La proporzionalità dell'azione amministrativa*, Padova, 1998; M. C. CICRIELLO, *Il principio di proporzionalità nel diritto comunitario*, Napoli, 1999. V. RUBINO, *La giurisprudenza della Corte di giustizia CE fra "precauzione" e "proporzionalità": note a margine della sentenza F.lli Bellio*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, 507 ss.; G. MARTINICO, *Il principio costituzionale di proporzionalità nella "complessa" dialettica comunitaria*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2005, 1474 ss.; A. MASSERA, *I principi generali dell'azione amministrativa tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario*, in *Dir. Amm.*, 2005, 736 ss.; G. SCACCIA, *Il principio di proporzionalità*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *L'ordinamento comunitario. L'esercizio delle competenze*, Milano, 2006, 237 ss.; G. della CANAANA, *Il diritto amministrativo europeo e i suoi principi fondamentali*, in G. della CANAANA (a cura di), *Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti*, Milano, 2008, 38 ss.; S. VILLAMENA, *Contributo in tema di proporzionalità amministrativa*, Milano, 2008, 19 ss.; G. GRECO, *Il potere amministrativo nella (più recente) giurisprudenza del Giudice comunitario*, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, 5, 831 ss.; E. BUOSO, *Proporzionalità, efficienza e consensualità nell'azione amministrativa*, Padova, 2009, 115 ss. Id., *Alcuni recenti sviluppi del principio di proporzionalità nella giurisprudenza amministrativa in materia di patrimonio culturale*, in www.giustamm.it, n. 1/2011, pubblicato il 20/01/2011; C. SOTIS, *I principi di necessità e di proporzionalità della pena nel diritto dell'Unione europea dopo Lisbona*, testo riveduto e tradotto della relazione dal titolo *Les principes de nécessité et de proportionnalité* presentata al Convegno "*Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne*" presso l'Università di Paris 1 Panteheon-Sorbonne- Palais du Luxembourg, 27-28 gennaio 2011, in www.penalecontemporaneo.it".

ragionamento che ne è alla base o, ancora, nell'ipotesi in cui esso appaia totalmente scoordinato e carente al punto da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la scelta adottata.¹⁹

Ciò si verifica, ad esempio, quando dal divieto non si ravvisa una logica corrispondenza tra gli evidenziati profili di pericolosità dell'autore della condotta violenta o pericolosa e la scelta della misura adottata, omettendo qualsiasi apprezzamento circa l'adeguatezza e proporzionalità del provvedimento con le specifiche esigenze prudenziali e preventive ad esso sottese.²⁰

Sotto altro profilo, *“poiché nella specie vengono in rilievo misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare*

¹⁹ Giova, in proposito evidenziare che nella legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii. i principi generali sull'organizzazione e sull'azione e la stessa motivazione assumono un rilievo centrale; quest'ultima, in particolare, come evidenziato di recente da M. RAMAJOLI, Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent'anni dall'approvazione della legge n. 241/90, ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra procedimento, atto e processo, in *Dir. proc. amm.*, 28(2), 459-482, richiamata da M. A. SANDULLI, Presentazione al Codice dell'azione amministrativa, Milano, 2010, XVI costituisce il *“ponte che conduce alla cognizione diretta dei motivi, ripercorrendo l'intero procedimento in quanto dimostrativo della genesi del provvedimento”*.

²⁰ In una fattispecie in cui era stato irrogato il DASPO nei confronti di un soggetto che aveva lanciato alcuni fumogeni in campo durante una partita di calcio, il TAR Abruzzo – Pescara, 14 aprile 2005, n. 183, ha ritenuto che tale condotta era da considerarsi *“particolarmente grave per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto avrebbe potuto determinare in astratto conseguenze gravissime sull'incolumità delle persone presenti sul campo di gioco e sull'andamento complessivo della competizione”* di talché *“risulta(va) implicitamente accertata anche la pericolosità del (destinatario del provvedimento), in quanto l'aver posto in essere una condotta del genere denota(va) da un lato l'assenza della capacità dell'autore del gesto di tenere un comportamento corretto durante una competizione sportiva e dall'altro l'incapacità in capo allo stesso di rendersi conto delle possibili conseguenze delle proprie azioni”*. Così opinando, anche la motivazione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è stata giudicata logica, congrua ed adeguata. Nello stesso senso, più di recente, *Id.*, 6 luglio 2011, n. 405. E' preferibile ritenere, tuttavia, che l'obbligo di motivazione debba essere assolto dovendosi specificare le ragioni poste alla base del comando o del divieto, la durata e l'ambito di applicazione dello stesso. La dottrina sul punto è sterminata. A titolo meramente esemplificativo, cfr., M.S. GIANNINI, Motivazione dell'atto amministrativo, in *Enc. Dir.*, 1977, XXVII; R. IANNOTTA, La motivazione come modo di attuazione del principio di proporzionalità amministrativa, in *Scritti MORTATI*, 1977, 11, 210; V. MAZZARELLI, Motivazione dell'atto amministrativo, in *Enc. giur.*, XX, 1990; A. Romano tassone, Motivazione nel diritto amministrativo, in *Dig. disc. pubbl.*, XIII, 1997, appendice, 683 ss.; R. SCARCIGLIA, La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica, Milano, 1999; G. BERGONZINI, Difetto di motivazione del provvedimento amministrativo (a dieci anni dalla legge n. 241 del 1990), in *Dir. amm.*, 2000, 2, 181; G. CORSO, Motivazione dell'atto amministrativo, in *Enc. Giur.*, Agg., V, 2001. A. G. DIANA, La motivazione dell'atto amministrativo, Padova, 2001; A. BATTISTA, Atto Amministrativo: motivazione e prova, n. 12/2001, in *www.diritto.it*; T. Autieri, La motivazione del provvedimento amministrativo: raccolta di dottrina, giurisprudenza e legislazione, Padova, 2002; L. D'angelo, Difetto di motivazione ed interferenze tra regole di validità del provvedimento amministrativo, in *www.lexitalia.it*; G. Montedoro, Potere amministrativo, sindacato del giudice e difetto di motivazione, in F. CARINGELLA – D. DE CAROLIS – G. DI MARZO (a cura di), *Le nuove regole dell'azione amministrativa*, Milano, 2006, 335; B. G. MATTARELLA, Motivazione (dir. com.), in *Dizionario di dir. pubbl.*, diretto da S. CASSESE, Milano, 2006; MASSERA, I principi generali, in *Trattato di diritto amministrativo europeo*, a cura di M. P. CHITI – G. GRECO, Milano, 2007, I, 287 ss. V. ITALIA, Motivazione del provvedimento, in V. ITALIA (a cura di), *L'azione amministrativa*, (a cura di V. ITALIA), Milano, 2005, 137 ss..

*fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione)”, è evidente che i provvedimenti in questione “vanno emessi nel rigoroso rispetto del principio di legalità”; ne deriva che “il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati (...)”.*²¹

Invece, non è un episodio sporadico il fatto che l’Autorità competente si limita ad una stereotipata riproduzione della formula utilizzata dall’art. 6, legge cit. per descrivere l’ambito di applicazione del Daspo che tuttavia, non è stata considerata generica da alcuni TAR i quali, anzi, in più di un’occasione hanno respinto l’eccezione formulata dai ricorrenti che lamentavano la genericità ed indeterminatezza dell’indicazione contenuta nel divieto.²²

Ad avviso di questi giudici, infatti, in ciascuna delle fattispecie esaminate, la dicitura risultante dal provvedimento impugnato era *“sì ampia, ma non generica, né tale da determinare nel destinatario particolari incertezze o difficoltà di comprensione”* con riferimento sia alle *“stazioni ferroviarie”*, sia ai *“luoghi interessati dalla sosta, transito e trasporto di chi assiste alle manifestazioni sportive antistanti gli stadi”*, quindi, agli *“spazi direttamente adiacenti agli impianti sportivi e quelli ufficialmente destinati, dalle amministrazioni locali e dalle autorità di pubblica sicurezza, allo stazionamento delle cd. carovane di tifosi, non di certo ad ogni strada che risulti utile al parcheggio da parte di chi si reca allo stadio”*, ma soltanto a quelle specificamente indicate dal provvedimento impugnato.²³

A ben vedere, anche alla luce del disposto normativo e dell’interpretazione

²¹ Così, TAR Veneto, sez. III, 10 gennaio 2003, n. 202; Id., 23 maggio 2006, n. 1437; TAR Campania - Napoli, sez. V, 13 maggio 2010, n. 4848; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, ord. 29 ottobre 2010, n. 4756; Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2011, n. 5129, ha affermato: *“In materia di provvedimenti del Questore concernenti il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (cd. DASPO), è legittimo il provvedimento che estende la latitudine del divieto e appaia generico nella sua formulazione letterale, qualora le limitazioni di libertà che ne derivano appaiano ben definite e proporzionate in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità di quelli che si intendono prevenire e reprimere”*. Nello stesso senso, cfr., TAR Lombardia - Brescia, sez. II, 20 giugno 2011, n. 912 e la giurisprudenza ivi richiamata. Più rigorosa è, invece, la posizione assunta da Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2005, n. 37123 ha, in proposito, precisato: *“Il provvedimento con il quale il questore proibisce l’accesso allo stadio ai tifosi violenti - obbligandoli a presentarsi al commissariato per firmare durante lo svolgimento delle partite della loro squadra - deve contenere (pena l’annullamento con rinvio del divieto) anche il calendario preciso degli incontri amichevoli che si intendono vietare agli ultras. Comprese le partitelle che i clubs disputano, nei ritiri estivi, con le piccole, volenterose e modeste squadre locali”*. In dottrina, cfr., S. MEZZACAPO, *Eccessivo il divieto applicato dal questore esteso in maniera generica a diversi luoghi*, in *Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto*, n. 27 del 3 luglio 2010, 95 ss.

²² Cfr., da ultimo, TAR Lombardia - Brescia, sez. II, 20 giugno 2011, n. 912, cit.; TAR Campania - Napoli, sez. V, 9 giugno 2009, n. 3162; TAR Veneto, sez. III, 3 settembre 2008, n. 2651; TAR Umbria, 11 novembre 2008, n. 723.

²³ Così, TAR Umbria, 11 novembre 2008, n. 723, cit. e TAR Toscana, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1982.

più restrittiva seguita dalla più recente giurisprudenza,²⁴ il divieto di accesso genericamente riferito a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale ed europeo non appare affatto giustificato, né giustificabile in base al tenore dell'art. 6, comma 1, legge cit..

Nel bilanciamento degli interessi in conflitto, infatti, ove si ritengano prevalenti le esigenze prudenziali e preventive sottese alla disposizione *de qua*, rispetto alla libertà di circolazione del destinatario del provvedimento interdittivo, occorre quanto meno delimitare l'estensione del divieto in maniera tale da assicurarne l'esatta comprensione e l'esigibilità da parte degli autori di condotte violente, sia con riferimento alle competizioni sportive che ai luoghi indicati dall'Autorità di Polizia, che andrebbero specificati per ciascuno stadio.

La circostanza eventualmente addotta dall'Amministrazione, secondo la quale il provvedimento farebbe riferimento a luoghi facilmente identificabili con quelli nei quali si determina un rilevante afflusso dei tifosi, non è di per sé idonea a specificare un divieto che è e resta sostanzialmente indeterminato e, in quanto tale, annullabile stante l'incompatibilità con la previsione di cui all'art. 6, anche se, in ipotesi, il Collegio dovesse riscontrare i presupposti per l'adozione del divieto.²⁵

5. *Il sindacato del G.A. sulle valutazioni poste alla base del DASPO*

Alla luce di quanto argomentato, è ora possibile affrontare l'ultima delle questioni proposte concernente l'ampiezza del controllo riservato al G.A. oggetto di questo studio.

²⁴ Cfr., TAR Campania – Napoli, sez. V, 1° dicembre 2011, n. 5634, cit.; TAR Lazio – Roma, sez. I ter, 11 luglio 2011, n. 6136; TAR Lombardia – Milano, sez. III, 16 giugno 2009, n. 4022; TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 23 marzo 2007, n. 334.

²⁵ Di contrario avviso vi è il Consiglio di Stato, sez. III, 14 settembre 2011, n. 5129 che, in riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. I, 23 marzo 2007, n. 334, cit., ha ritenuto che il provvedimento interdittivo fosse sufficientemente determinato nonostante l'ampiezza della formulazione. In dottrina, tra i contributi più recenti, cfr., A. EVRARARD – G. TULUMELLO, *La motivation des actes administratifs comme garantie du droit à une bonne administration dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne*, in www.giustamm.it, n. 1/2011, pubblicato il 17 gennaio 2011. M. T. P. CAPUTI JAMBRENGHI, *Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie*, in www.giustamm.it, n. 9/2010, pubblicato il 6/09/2010. S. BACCARINI, *Motivazione ed effettività della tutela*, ivi, n. 11/2007, pubblicato il 29 novembre 2007. Cfr., inoltre, J. PONCE SALE, *El principio de buena administración: discrecionalidad y procedimiento administrativo*, 2001; Id., *Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido: las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad*, Valladolid, 2001. Di recente il TAR Toscana, sez. II, 14 giugno 2011, n. 1060 ha accolto parzialmente il ricorso proposto nei confronti del provvedimento interdittivo, ritenendo sproporzionata la sanzione irrogata *“nella parte in cui si presta ad incidere assai pesantemente sull'attività lavorativa e sulla vita (al di là dell'assistere a competizioni sportive) del ricorrente, vietandogli di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche alle quali il ricorrente stesso non può accedere”*. Nelle specie, il TAR non ha potuto fare a meno di rilevare la eccessiva genericità e latitudine del divieto, formulato in maniera tale da *“precludere all'interessato la stessa possibilità di uscire di casa per i suoi bisogni elementari di vita e per svolgere la sua attività lavorativa”*.

E' pacifico ritenere, anche dopo un'attenta lettura della normativa antiviolenza, che *“il parametro valutativo cui deve attenersi il Giudice amministrativo non riposa nell'indagine dell'intento soggettivo dell'autore della condotta”* violenta o pericolosa.²⁶

In precedenza, si è accennato, che il potere interdittivo attribuito al Questore, unitamente alla valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati all'autore dei disordini ad esso sotteso, è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile dall'A.G., solo sotto il profilo dell'eccesso di potere, nelle sue diverse forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, l'irragionevolezza, l'evidente sproporzione ed il travisamento dei fatti, ovvero la violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e del *c.d. gradualismo sanzionatorio* che ne costituisce l'immediato corollario.

Nella prassi, l'applicazione incerta dei suesposti principi, da parte dei giudici amministrativi, ne ha in qualche modo ridimensionato la portata e le potenzialità cui nemmeno il ricorso all'interpretazione comunitaria, per certi versi addirittura più restrittiva, ha potuto porre rimedio.²⁷

Sulla scorta dell'esperienza tedesca - *in cui il principio di proporzionalità ha trovato per la prima volta cittadinanza* – si è chiarito che il controllo di legittimità investe contemporaneamente tre aspetti fondamentali della misura e cioè l'idoneità, la necessità e l'adeguatezza su cui si registrano non poche oscillazioni da parte degli interpreti, che finiscono per confondere i diversi piani di valutazione, confrontandosi con concetti dai confini fino a poco tempo fa ancora vaghi ed incerti, sovrapponendoli al parametro della ragionevolezza.²⁸

In relazione ai principi *de quibus*, i giudici amministrativi, pur riscontrando i presupposti per l'adozione del divieto nei confronti dell'autore della condotta incriminata, non hanno esitato ad annullare la misura se essa risultava sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati ed all'intento perseguito.²⁹

Il principio di proporzionalità, dunque, costituisce uno strumento attraverso il quale il giudice, per ragioni di giustizia sostanziale, opera un bilanciamento degli

²⁶ Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n.9074, cit.

²⁷ Cfr., Corte di Giustizia CE, 14 dicembre 2004, C-434/2002; 7 luglio 2009, C-558/2007, Corte Giustizia CE, Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 37; Id., 12 gennaio 2006, C-504/04.

²⁸ Cfr., di recente i contributi di A. SANDULLI, voce Proporzionalità, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 4649; R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Roma-Bari, 2008, 67. Specificamente con riferimento al principio di ragionevolezza, cfr., in giurisprudenza, TAR Campania - Salerno, sez. II, 16 aprile 2010, n. 3933, ha chiarito che *“ (...) esso attiene al bilanciamento quali-tativo degli interessi ed esprime la regola in base alla quale l'Amministrazione è tenuta a bilanciare gli interessi compresenti nel procedimento in maniera plausibile e giustificabile”*, laddove, invece, *“il principio di proporzionalità (...) esprime il canone in base al quale la pubblica Amministrazione, nell'assunzione delle proprie determinazioni, deve adottare la soluzione idonea ed adeguata con il minore sacrificio per gli interessi compresenti”*. Nello stesso senso, cfr., TAR, Trentino Alto Adige - Trento 25 marzo 2010, n. 93. TAR Lazio - Roma, sez. III quater, 23 ottobre 2009, n. 10361; TAR Lazio sez. I, n. 1748 del 2007; Cons. Stato, sezione V, 14 aprile 2006, n. 2087; Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2005, n. 1195.

²⁹ Tra le più recenti, cfr., *ex multis*, TAR Campania - Napoli, sez. V, 1° dicembre 2011, n. 5634, cit.; Id., 15 settembre 2011, n. 4434 e 4430; Id., 16 dicembre 2010, n. 27573.

interessi in conflitto che sia, per quanto possibile, congruo ed equilibrato e che viva nel rispetto dei criteri anzidetti.

Tale principio opera, quindi, quale canone legale di raffronto tra la scelta adottata dall’Autorità competente e quelle meno afflittive che avrebbero assicurato il medesimo risultato utile.

Il sindacato di legittimità, pertanto, investe “*solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire*”³⁰ con la conseguenza che esso non può spingersi fino al punto di sostituire l’apprezzamento dell’organo competente con quello del giudice, valutando l’opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente la misura ritenuta idonea.³¹

Le valutazioni discrezionali sottese al provvedimento impugnato possono essere scrutinate dal giudice nei limiti dell’abnormità, sulla base di un giudizio prognostico diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, nonché sindacando i motivi che hanno determinato gli effetti e la durata del divieto che può essere anche ridotta o sospesa, se ritenuta incongrua, in sede cautelare al fine di tutelare la posizione del ricorrente in attesa della definizione della controversia nel merito.

Negli altri casi, ricorrendone i presupposti, il provvedimento va pur sempre annullato, ferma restando, comunque, la possibilità dell’Amministrazione competente di rideterminarsi.

³⁰ Cfr., Corte Giust. CE, 16 dicembre 1999, C- 101/98.

³¹ Cfr., Corte Giust. CE, 18 gennaio 2001, C-361/98. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615; sez. VI, 25 marzo 2005, n. 1275; Id., 1° aprile 2000, n. 1885. In dottrina, tra i contributi più recenti, cfr., F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011. A. PRONTERA, L’agire discrezionale dell’Amministrazione. Tra «vuoti» e «pieni» normativi (nota a Tar Veneto, sez. III, 2 gennaio 2009, n. 6), in *Dir. proc. amm.*, 2010, 1, 273-310; C. CUDIA, Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, Milano, 2008; E. FOLLIERI, Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità pura o amministrativa- Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi, in *www.giustamm.it*, n. 11/2007, pubblicato il 27 novembre 2007. Cfr., inoltre, M. V. LUMETTI, I mobili confini tra vizio di merito ed eccesso di potere, in *www.giustamm.it*, n. 12/2004, pubblicato il 29 dicembre 2004; C. MARZOLI, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, in V. PARISIO (a cura di), *Potere discrezionale e controllo giudiziario*, Milano, 1998, 70 ss.

**LA SERIE A IN TELEVISIONE E ALLO STADIO:
PRESENTAZIONE DEL DATASET AUDIBALL 1.0**

di *Raul Caruso** e *Marco Di Domizio***

ABSTRACT: Il presente lavoro illustra i principali contenuti di un nuovo dataset (AUDIBALL 1.0) creato sull'audience televisiva delle partite di Serie A italiana per il periodo compreso tra il 2008 ed il 2014. La raccolta di dati relativi all'affluenza negli stadi, all'audience televisiva, alla collocazione nel tempo delle partite, incrociate con le caratteristiche demografiche ed economiche delle squadre partecipanti, ci ha permesso di costruire un dataset strutturato in forma di panel composto da 734 osservazioni (partite) ripetute per un periodo compreso tra uno e sei anni. Dall'analisi delle circa 340.000 osservazioni sono emersi alcuni aspetti significativi rispetto alle difficoltà del massimo campionato italiano di calcio di aumentare le presenze negli stadi e di mantenere alti standard di audience televisiva. La disponibilità di informazioni estraibili da AUDIBALL 1.0 può stimolare eventuali approfondimenti che possono interessare tanto il mondo della ricerca, quanto quello degli stakeholders, Lega, Federazione, editori radio-televisivi e della carta stampata.

JEL: C80, L83.

Keywords: *Panel data, Serie A, Attendance, Audience, AUDIBALL 1.0.*

SOMMARIO: Introduzione – 1. AUDIBALL 1.0: costruzione e composizione – 2. La Serie A alla televisione – 3. La Serie A allo stadio – 4. Possibili linee di ricerca applicata – Conclusioni – Bibliografia

* Università Cattolica del Sacro Cuore, CSEA e Istituto di Politica Economica, raul.caruso@unicatt.it.

** Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo. mdidomizio@unite.it.

Introduzione

La vasta disponibilità di dati ha fatto dello sport un settore di particolare *appeal* per gli economisti alla ricerca di evidenze empiriche associate al comportamento degli agenti economici, e non solo su aspetti di natura puramente sportiva.¹ Attingendo ad una quantità significativa di dati a un livello di disaggregazione spesso non riscontrabile in altri settori, gli economisti dello sport hanno avuto la possibilità di confermare e/o confutare, ipotesi e teorie in diverse aree, facendo della *Sports Economics* un ambito particolarmente dinamico dal punto di vista della produzione scientifica, teorica ed applicata.²

L'Italia rappresenta un'eccezione. I pochi lavori censiti sulla realtà sportiva italiana, e in particolare su quella calcistica, soffrono di un ritardo imputabile, in parte, alla scarsa disponibilità di dati e, ove presenti, ad una loro scarsa attendibilità. Questo è vero anche per un contesto consolidato come il campionato di Serie A, in grado di generare ricavi superiori ai due miliardi di euro (2013), seppure con diversi accenni di criticità.³ Ci riferiamo, in particolare, a quanto emerso dall'ultimo *Report* prodotto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).⁴ Nonostante un costante aumento del valore della produzione, con un incremento del 7,5% tra il 2012 ed il 2013, che ha portato ad una media annua tra il 2008 ed il 2013 intorno al 3,5%, la Serie A continua a registrare risultati netti di esercizio negativi, seppure in riduzione rispetto al passato. Il dato più preoccupante è, però, quello relativo ad alcune voci di entrata. I ricavi da botteghino, seppur molto sensibili rispetto al cambiamento delle partecipanti al massimo campionato ed al loro bacino di utenza, continuano a

¹ Si vedano, ad esempio, D. ROMER, *Do Firms Maximize? Evidence from Professional Football*, in *J. Pol. Ec.*, vol.104, n.2, 2006, 340-365, che presenta un significativo studio sul comportamento *profit oriented* delle imprese, utilizzando dati della National Football League; L. KAHN, *The Sport Business as a Labor Market Laboratory*, in *J. Ec. Persp.*, vol.14, n.3, 2000, 75-94, che ha utilizzato i dati della *Major League Baseball* per analizzare gli effetti del contesto competitivo del mercato del lavoro (degli atleti) sui salari; D. SAVAGE, B. TORGLER, *Nerves of Steel? Stress, Work Performance and Elite Athletes*, in *App. Ec.*, vol.44, n.19, 2012, 2423-2435, che utilizzano i dati sui rigori realizzati nelle partite di calcio dei mondiali e dei campionati europei al fine di studiare se le condizioni di stress emotivo migliorano o peggiorano le *performance* individuali; R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *International Hostility and Aggressiveness on the Soccer Pitch: Evidence from European Championships and World Cup for the Period 2000-2012*, in *Int. Ar. St. Rev.*, vol.16, n.3, 2013, 262-273, che studiano il comportamento dei calciatori in alcune competizioni internazionali al fine di rilevare se le «cattive» relazioni internazionali tra Paesi si riverberano nelle attitudini individuali.

² Sullo «stato dell'arte» dell'Economia dello Sport e sui principali risultati ottenuti in questo settore si vedano S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *J. Ec. Lit.*, vol.41, n.4, 2003, 1137-1187; R. NOLL, *Sports Economics after Fifty Years*, in P. Rodríguez, S. Késenne, J. García (a cura di), *Sports Economics After Fifty Years: Essays in Honour of Simon Rottenberg*, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2006, 17-49; W. ANDREFF, *Globalization of the Sports Economy*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol.4, n.3, 2008, 13-32.

³ A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The Organization and Economics of Italian Serie A: A Brief Overall Analysis*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol.7, n.2, 2011, 67-85. A. BARONCELLI, U. DAL LAGO, *Italian Football*, in *J. of Sports Ec.*, vol.7, n.1, 2006, 13-28. C.P. BARROS, G. ROSSI, *A Bayesian Stochastic Frontier of Italian Football*, in *App. Ec.*, vol.46, n.2, 2014, 2398-2407.

⁴ FIGC - Report Calcio, Roma, 2014.

manifestare un *trend* negativo. Rispetto alla stagione 2011/12 questi crescono di 3,3 milioni di euro, raggiungendo i 189,7 mln/Euro, ma vedono ridotto il proprio peso nella composizione dei ricavi totali, dal 9 all'8 per cento, e sono molto lontani dal dato del 2009/10 che si attestava intorno ai 227 mln/Euro. Discorso analogo può essere fatto per i ricavi da *sponsor* e attività commerciali; dopo anni di continua crescita, in valore assoluto, per la prima volta tra il 2012 ed il 2013 questa voce ha segnato una variazione negativa, da 343,9 a 341 mln/Euro. Quanto questo dato possa essere frutto di situazioni specifiche, o un segnale di vera e propria inversione di tendenza, emergerà dalla pubblicazione dei prossimi dati. È evidente, tuttavia, la difficoltà dell'intero movimento di accrescere le entrate da botteghino, da *sponsor* e *merchandising*, voci che più delle altre riflettono la capacità delle partite di attrarre pubblico, allo stadio e in televisione, in palese controtendenza rispetto a quanto avviene nelle altre leghe europee. Per poter invertire questa tendenza è necessaria un'analisi accurata dei problemi e dei fattori, di breve e lungo periodo, che possono aver generato queste difficoltà; analisi il cui primo passo richiede una raccolta di informazioni quantitative dalla quale ogni intervento di *policy* non può prescindere.

Questo articolo si propone, quindi, di completare e descrivere un lavoro di acquisizione e selezione di informazioni sulle singole partite disputate in Serie A tra il 2008 ed il 2014, con la finalità di esaminare alcuni aspetti legati all'attrattività che lo stesso campionato è in grado di esercitare. L'idea nasce dalla volontà di sopperire alla carenza di dati puntuali e fonti coordinate sui diversi aspetti delle partite: di *attendance*, di *audience*, economici, demografici ed altro. Da questo lavoro di coordinamento tra diverse fonti, quelle ufficiali della Lega Calcio, giornalistiche, del *web*, degli enti preposti alla raccolta di dati geo-demografici, abbiamo costruito un *dataset*, denominato AUDIBALL 1.0⁵ dal quale sarà possibile effettuare un insieme di indagini sul fenomeno calcio legato alla Serie A. La speranza è che tale raccolta possa stimolare e supportare nuove ricerche in diversi ambiti al fine di migliorare la qualità del calcio italiano.

Il lavoro è strutturato come segue: nella prima sezione vengono presentate le variabili oggetto di indagine, la loro classificazione, la numerosità e le fonti. Nella seconda ci concentreremo su una analisi quali/quantitativa relativa ad alcuni aspetti dell'*audience* televisiva e la sua evoluzione nel tempo. Nella terza l'analisi si sposterà sulle presenze allo stadio, nella quarta si proveranno a delineare possibili linee di ricerca delle tematiche affrontate. La quinta sezione conclude il lavoro.

1. AUDIBALL 1.0: costruzione e composizione

L'unità di indagine è rappresentata dalle singole partite disputate (*Match*) per un totale di 2.279.⁶ Queste sono state strutturate in forma di *panel* con osservazioni

⁵ Il nome AUDIBALL sottolinea il ruolo primario dei dati di *audience* televisiva all'interno del *dataset*, mentre la codificazione 1.0 lascia aperta la strada a possibili implementazioni future.

⁶ Dalle potenziali 2.280 partite manca quella tra Cagliari e Roma della stagione 2012/13 non disputata per disposizione della Lega Calcio.

cross section ripetute nel tempo. Stante il *turnover* determinato dalle retrocessioni/promozioni in/dalla Serie B, il numero N delle partite osservate è di 734. Per ognuna di queste è stato possibile rilevare talune caratteristiche per un periodo T che va da 1 a 6. Le squadre incluse in AUDIBALL 1.0 sono 29 (quelle che hanno partecipato almeno ad un campionato di Serie A tra il 2008/2009 ed il 2013/2104): Atalanta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cesena, Chievo-Verona, Fiorentina, Genoa, Hellas-Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Livorno, Milan, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pescara, Reggina, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Siena, Torino, Udinese. Le informazioni complessivamente raccolte hanno generato 339.154 osservazioni sulle 342.000 potenziali, a causa della mancanza dei dati o di una loro palese incongruenza. Le osservazioni sono state ripartite secondo le categorie illustrate nella tabella 1.

Tabella 1. Categorie, variabili, numero delle osservazioni e fonti.			
Categorie	Variabili	Oss.	Fonte
Match	<i>Match code, Season, Fixture, Derby, Home Team Win Probability, Away Team Win Probability.</i>	13.678	Almanacco del Calcio - Panini Football-data.uk
Team	<i>Team, Team Home, Team Away, Home Team Code, Away Team Code, Aristocracy Home, Aristocracy Away, Points Home, Points Away, Average Points Home, Average Points Away, Adj Average Home Points, Adj Average Away Points, Market Size Home, Market Size Away, Distance in Km, Wages Home, Wages Away, Wages Std Home, Wages Std Away, Combined Wages.</i>	239.159	Almanacco del Calcio - Panini La Gazzetta dello Sport www.demo.istat.it www.viamichelin.it/web/itinerari
Stadium Attendance	<i>Total Attendance, Game Tickets, Seasonal Tickets, Capacity, Previous Home Attendance, Previous Away Attendance.</i>	13.354	Almanacco del Calcio - Panini www.stadiapostcards.com
Television Audience	<i>Total Audience, Total Share, Premium Audience, Premium Share, Sky Audience, Sky Share, Sky Plus, Plus, Substitutes.</i>	18.257	Lega Calcio
Collocazione temporale	<i>August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Saturday evening, Saturday Night, Sunday Evening, Sunday Night, Noon, Working Day, Ant & Post.</i>	54.706	Almanacco del Calcio - Panini Lega Calcio

La specificazione dei contenuti di ogni singola variabile, per categoria di appartenenza, è illustrata di seguito. Si tenga conto che, in generale, ogni dato distingue tra squadra di casa (*Home*) e squadra ospite (*Away*).

- *Match*

Match code: è un codice numerico (da 1 a 734) che identifica la partita osservata. *Season*: è il codice numerico progressivo che identifica il campionato disputato, dal valore 1 per la stagione 2008/2009 fino a 6 per la stagione 2013/2014. La variabile relativa alle stagioni è in grado di catturare possibili *trend* delle osservazioni, evidenziando, al contempo, possibili peculiarità associate ad alcune stagioni.

Fixture: è un codice numerico compreso tra 1 e 38 che identifica la giornata nella quale si è giocata la partita osservata. La progressione delle partite durante il campionato riveste una notevole importanza in termini di *appeal* delle stesse. Può accadere, infatti, che con il trascorrere delle giornate di campionato, le posizioni in classifica tendano a cristallizzarsi, riducendo l'interesse per molte partite. Al contrario, la riduzione del numero delle partite da disputare può accrescere il valore marginale dei punti in palio, accrescendo l'interesse intorno alla partita, con prevedibili conseguenze sulla *attendance* e sull'*audience*.

Derby: è una variabile *dummy* che vale 1 nel caso in cui la partita sia stata disputata tra squadre della stessa città o della stessa regione e 0 altrimenti. La letteratura ha ampiamente discusso la «atipicità» di talune partite che hanno, in se, un significato che travalica il puro senso della competizione sportiva, di cui occorre tenere conto nelle analisi quantitative.⁷

Home Team Win Probability – Away Team Win Probability: sono due variabili che associano, per ogni partita, la probabilità di vittoria rispettivamente della squadra di casa e della squadra ospite. Le variabili sono comprese tra 0 ed 1. L'utilizzo di variabili legate al mercato delle scommesse sportive è molto frequente nell'ambito delle analisi quantitative sullo sport, in particolare quando è necessaria una misura in grado di approssimare l'incertezza del risultato. La letteratura economica è concorde sul fatto che, seppure con i limiti legati a potenziali inefficienze nel mercato delle scommesse sportive, la probabilità derivante dalle quote associate alle vittorie delle squadre nelle singole partite rappresenta un'ottima *proxy* dell'incertezza relativa.⁸ Nel nostro *dataset* le probabilità sono state estrapolate dalle quote raccolte da Football-data.co/uk nel suo ampio archivio on line.⁹ Football-data fornisce le

⁷ S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2001.

⁸ S. DOBSON, J. GODDARD, *Forecasting scores and results and testing the efficiency of the fixed-odds betting market in Scottish League Football*, in J. Albert, R.H. Koning (a cura di), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Raton (FL), 2008, 91-109; B. BURAIMO, D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty measures: how closely do they predict a close game?*, in J. Albert, R.H. Koning (a cura di), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Raton (FL), 2008, 167-178.

⁹ I dati sono stati scaricati dal sito www.football-data.co/uk nella sezione «archivi» alla fine di ogni campionato.

quote di diversi bookmakers; tra questi abbiamo scelto *BET365* per la maggiore copertura degli eventi. Per le partite Bologna-Catania (2008/09), Chievo-Bologna e Genoa-Brescia (2010/11) il dato sulle probabilità è stato calcolato sulla base delle quote di *Blue Square* e *Bet&Win*, rispettivamente, in quanto *BET365* non accettava scommesse su questi eventi.

- Team

Home Team - Away Team: sono due variabili con codici numerici da 1 a 29 ed identificano, rispettivamente, la squadra ospitante e la squadra ospite.

Team: sono 29 variabili associate ad ogni squadra inclusa nel campione; ogni variabile vale 1 se associata alla squadra e 0 altrimenti.

Team Home: sono 29 variabili associate ad ogni squadra nel caso in cui questa giochi in casa; in questo caso vale 1 e 0 altrimenti.

Team Away: sono 29 variabili associate ad ogni squadra nel caso in cui questa giochi fuori casa; in questo caso vale 1 e 0 altrimenti.

L'identificazione di queste variabili è necessaria perché può portare a individuare possibili effetti «fissi» associati alle singole squadre. Questo approccio è comune a molti lavori empirici sulla domanda di sport, e di calcio in particolare, sia legati all'analisi delle determinanti di medio periodo (nell'arco di una stagione) che di breve (per le singole partite).¹⁰

Aristocracy Home – Aristocracy Away: sono due variabili che indicano il numero dei campionati di Serie A disputati, rispettivamente, dalla squadra di casa e dalla squadra ospite, ad esclusione di quella corrente. Attraverso questa variabile è possibile identificare degli effetti sulla fidelizzazione del pubblico pagante o dell'*audience* televisiva indotta dal blasone associato ad ogni singola squadra.

Points Home – Points Away: sono due variabili che indicano il numero assoluto dei punti conquistati, rispettivamente, dalla squadra di casa e dalla squadra ospite, prima della partita in questione. Non è riportato il dato associato alle partite della prima giornata.

Average Points Home – Average Points Away: sono due variabili che indicano la media punti conseguita, rispettivamente, dalla squadra di casa e dalla squadra ospite, prima della partita in questione. Non è riportato il dato associato alle partite della prima giornata.

Adj Average Points Home – Adj Average Points Away: sono due variabili che indicano la media punti conseguita, rispettivamente, dalla squadra di casa e dalla squadra ospite, prima della partita in questione, con correzione per la prima partita di campionato per la quale riportiamo i dati medi della stagione precedente.

La scelta di raccogliere dati relativi alle *performance* sportive di breve periodo, come possono essere i punti conseguiti durante il campionato, è piuttosto scontata; è indubbio che la partecipazione allo stadio, ma anche l'*audience* televisiva, sono strettamente correlate alle aspettative di vittoria da parte delle relative squadre, ed

¹⁰ J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxf. Rev. Ec. Pol.*, vol.19, 2003, 478-502.

in particolare per la squadra di casa nel caso della *attendance*.¹¹

Market Size Home – Market Size Away: sono due variabili che indicano la popolazione residente, rispettivamente per la squadra di casa e per la squadra ospite, nella provincia di riferimento. Il dato è corretto per tenere conto della presenza di più squadre nella stessa città che partecipano a campionati professionistici; è il caso di Genoa e Sampdoria, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Chievo e Hellas Verona. Il dato si riferisce al primo gennaio successivo all'inizio del campionato e cerca di estrapolare informazioni sul bacino di utenza potenziale delle squadre oggetto di indagine che, come evidenziato dalla letteratura, è uno dei fattori in grado di influenzare maggiormente le presenze allo stadio ed il successo in termini di *audience* televisiva.¹²

Distance in km: indica la distanza in chilometri tra le due città di riferimento. Il dato è stato ottenuto dal sito www.viamichelin.it/web/itinerari che offre, *on-line*, un servizio di calcolo basato sull'itinerario più economico da percorrere in automobile. In assenza di variabili precise in grado di misurare la spesa sopportata dai tifosi della squadra ospite per assistere alla partita, la letteratura empirica utilizza spesso questa variabile come *proxy* del costo effettivo.¹³

Wages Home - Wages Away: sono due variabili che indicano il monte stipendi, rispettivamente, della squadra di casa e della squadra ospite. I dati sono riportati su La Gazzetta dello Sport nel proprio *report* annuale all'inizio della stagione calcistica. I salari includono il monte stipendi al netto dei *bonus* contrattuali previsti per i risultati ottenuti dalla squadra o dal singolo giocatore.

Wages Std Home - Wages Std Away: sono due variabili che indicano il rapporto tra il monte salari e la media dei salari pagati in Serie A nella stagione relativa, rispettivamente per la squadra di casa e per la squadra in trasferta.

Combined Wages: è una variabile che associa, ad ogni partita, un valore di qualità complessiva del talento calcolata come prodotto tra *Wages Std Home* e *Wages Std Away*.

I dati sui salari sono cruciali per spiegare le *performance* sportive; in generale chi più spende più vince, e questo vale anche per il contesto della Serie A.¹⁴ Il nostro *dataset* include, quindi, informazioni sui salari pagati dalle squadre ai propri atleti, al fine di approssimare la spesa per il «talento», ad esclusione delle somme necessarie all'acquisizione del cartellino.

¹¹ P. DOWNWARD, A. DAWSON, *The Economics of Professional Team Sports*, Routledge, London, 2000.

¹² J. GARCÍA, P. RODRÍGUEZ, *The determinants of football match attendance in Spanish football: an empirical analysis*, in P. Rodriguez, S. Kesenne, J. García (a cura di), *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2013, 154-166.

¹³ D. FORREST, R. SIMMONS, *New Issues in Attendance Demand; The Case of English Soccer*, in *J. Sports Ec.*, vol.7, n.3, 2006, 247-266.

¹⁴ S. SZYMANSKI, *La relazione tra posizione competitiva e posizione reddituale: quali sono le squadre migliori?* in U. Lago, A. Baroncelli, S. Szymanski (a cura di), *Il business del Calcio*, Egea, Milano, 2004, 148-166.

- Stadium Attendance

Total Attendance: è il numero complessivo degli spettatori presenti alla partita. Questo include sia gli abbonati che gli occasionali. Rispetto al numero delle partite investigate il numero delle osservazioni è ridotto a 2.158, sia per carenza dei dati (il Cagliari ed il Chievo non forniscono dati ufficiali sulle presenze allo stadio), sia per una loro palese incongruenza. I dati sono ricavati dal sito www.stadiapostcards.com e dai documenti della Lega Calcio.

Capacity: è la capienza dello stadio in cui si disputa la partita così come riportato dall'Almanacco illustrato del Calcio – Panini – nella stagione di riferimento.

Game Tickets: è il numero dei tifosi occasionali (paganti il biglietto) così come riportato in Stadiapostcards. Il numero delle osservazioni disponibili è di 2.132.

Seasonal Tickets: è il numero degli abbonati della squadra di casa nella stagione di riferimento ottenuto incrociando i dati di Stadiapostcards e dell'Almanacco del Calcio – Panini. I dati disponibili sono 2.126.

Previous Home Attendance – Previous Away Attendance: è la media delle presenze casalinghe registrate nel precedente campionato, rispettivamente dalla squadra di casa e dalla squadra ospite. L'inclusione di variabili associate a periodi precedenti rispetto al contesto di riferimento è necessaria considerando la forte componente di *habit persistence* che caratterizza il comportamento del pubblico calcistico, in particolare del pubblico casalingo.¹⁵

- Television Audience

Total Audience: indica l'audience complessiva della partita secondo quanto riportato dall'*Auditel* e forniti dalla Lega Calcio. Il dato, espresso in valore assoluto, somma i dati di *Mediaset Premium* (piattaforma del digitale terrestre) e di *Sky* (piattaforma satellitare).

Total Share: è la percentuale di pubblico televisivo che, in media, si sintonizza sulla partita rispetto alla totalità del pubblico televisivo. Anche in questo caso i dati sommano lo *share* di *Mediaset Premium* e di *Sky*.

Premium Audience – Premium Share: sono due variabili che indicano, rispettivamente, l'*audience* assoluta e lo *share* registrati da *Mediaset Premium*.

Sky Audience – Sky Share: come le precedenti, ma tali variabili sono relative ai canali satellitari di *Sky*.

Sky Plus: è una variabile *dummy* che vale 1 nel caso in cui la partita sia stata trasmessa sia sui canali *Sky Sport* che sui canali *Sky Calcio*, mentre vale 0 se è stata trasmessa sul solo canale *Sky Calcio*.

Plus: è una variabile *dummy* che vale 1 nel caso in cui la partita sia stata trasmessa sia sui canali *Sky* che sui canali *Mediaset Premium*, 0 altrimenti.

Substitutes: è una variabile di conteggio, compresa tra 0 e 9, che indica il numero di

¹⁵ T. KUYPERS, *The Beautiful Game? An Econometric Study of Why People Watch English Football*, in University College London, Department of Economics - Discussion Papers 96-101, 1996.

partite giocate in contemporanea con la partita oggetto di indagine.

- *Collocazione temporale delle partite*

August, September, October, November, December, January, February, March, April, May: sono variabili *dummy* associate ad i mesi nei quali si sono disputate le partite. *Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday*: sono variabili *dummy* che identificano la collocazione delle partite durante la settimana.

Saturday Evening, Saturday Night, Sunday Evening, Sunday Night: sono variabili *dummy* che identificano le partite nelle tradizionali collocazioni del fine settimana.

Noon: è una *dummy* che vale 1 per le partite giocate nella particolare collocazione delle 12.30 dei giorni festivi e 0 altrimenti.

Working Day: è una *dummy* che identifica le partite giocate nei giorni feriali.

Ant & Post: è una *dummy* che identifica le partite giocate in anticipo o in posticipo e senza alcuna altra partita trasmessa contemporaneamente in televisione.

La tabella 2 riporta le principali caratteristiche delle variabili analizzate (quelle per le quali ha senso una valutazione di insieme) e delle *dummies*.

Nelle successive sezioni discuteremo le principali caratteristiche delle singole variabili rispetto all'*audience* televisiva e alle presenze allo stadio, sia attraverso una visione di insieme e, ove possibile ed utile, attraverso una prospettiva temporale (per stagioni) e di squadra.

Tabella 2. Statistiche descrittive delle principali variabili incluse in AUDIBALL 1.0						
Variabili	Oss.	%	Media	Dev. Std.	Min	Max
Home Team Win Probability	2.279	100	0,451	0,157	0,045	0,86
Away Team Win Probability	2.279	100	0,275	0,137	0,036	0,941
Market Size Home/Away	2.280	100	1.116.199	727.649	266.522	3.127.390
Distance in Km	2.280	100	510	322	0	1.228
Wages Home/Away (mln)	2.280	100	42,21	37,02	8,3	160
Wages Std Home/Away	2.280	100	1	0,880	0,207	3,655
Combined Wages	1.140	100	0,959	1,330	0,068	12,107
Total Attendance	2.159	94,7	24.607	14.306	3.000	80.018
Game Tickets	2.117	92,9	8.733	8.953	3	52.353
Seasonal Tickets	2.242	98,4	15.752	8.766	1.202	42.822
Total Audience	2.279	100	685.099	828.943	781	4.633.174
Sky Audience	2.279	100	449.112	537.503	781	2.916.186
Premium Audience	1.427	62,6	376.884	353.063	322	1.716.988
Total Share	2.279	100	3,15	3,41	0,00045	23,06
Sky Share	2.279	100	2,08	2,19	0,00045	13,88
Premium Share	1.427	62,6	1,72	1,48	0,002	9,18
Substitutes	2.279	100	3,5	2,8	0	9
Dummies	Obs.	%	0		1	
Derby	2.280	100	2.164		116	
Plus	1.729	75,9	302		1427	
Sky Plus	2.279	100	1.326		953	
Noon	2.279	100	2.173		106	
Working Day	2.279	100	1.982		297	
Ant & Post	2.279	100	1.539		740	

2. La Serie A alla televisione

La presenza della televisione nel campionato italiano di Serie A è spesso indicata come “ingerenza”. Tale specificazione riflette due aspetti: in primo luogo, a differenza di altre realtà europee assimilabili a quella italiana, la copertura televisiva del massimo campionato è pressoché totale. Nel periodo considerato tutte le partite sono state trasmesse sulla piattaforma satellitare sui canali *Sky Calcio* ed una selezione, nel nostro insieme 953 su 2.279, su *Sky Sport*. Sulla piattaforma del digitale terrestre,

sui canali *Premium* di *Mediaset*, 1.427 su 1.730 (dai dati del nostro campione) sono state trasmesse in diretta, così come su *Dahlia TV*, seppure nelle sole prime tre stagioni.¹⁶ Il secondo aspetto riflette la distribuzione delle partite durante la settimana. Le esigenze televisive, infatti, hanno indotto la Lega Calcio a trasmettere le partite nell'arco di più giorni; se fino a qualche anno fa al tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio si era affiancato il posticipo della domenica sera, nel tempo a questi si sono aggiunti gli anticipi del sabato pomeriggio, del sabato sera, della domenica a pranzo, fino a quelli del venerdì sera per le squadre impegnate nelle coppe europee, e quello del lunedì sera. Nel corso degli ultimi anni questa attitudine si è accentuata. La tabella 3 descrive la distribuzione delle partite nell'arco della settimana così come si è andata configurando nel tempo.

Tabella 3. Distribuzione delle partite nei giorni della settimana per stagione								
	Partite						Totale	%
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14		
Monday	1	0	7	7	11	30	56	2,46
Tuesday	0	0	1	10	4	5	20	0,88
Wednesday	31	42	32	56	26	25	212	9,30
Thursday	1	3	13	6	2	3	28	1,23
Friday	0	3	3	7	7	4	24	1,05
Saturday Evening	41	38	38	39	43	43		
Saturday Night	31	32	34	36	35	37		
Saturday	72	70	72	75	78	80	447	19,61
Sunday Evening	244	219	185	158	167	147		
Sunday Night	31	43	39	39	56	59		
Sunday	275	262	252	219	251	233	1.492	65,47
Working Day	33	38	45	77	49	55	297	13,03
Noon	0	1	29	22	28	26	106	4,65
Ant & Post	102	99	136	109	142	152	740	32,47
Substitutes (media)	4,73	4,55	3,28	2,95	2,94	2,52		


¹⁶ I dati relativi all'*audience* dei canali *Premium* di *Mediaset* sono stati rilevati solo a partire dal 6 gennaio 2010 (18ª giornata del campionato 2009/2010), mentre quelli di *Dahlia* non sono disponibili perché non rilevati dall'*Auditel*.

Dalla tabella 3 risulta evidente un cambiamento nelle strategie di palinsesto delle partite nell'arco della settimana e all'interno della stessa giornata, che tende a spingere, rispetto alle stagioni passate, verso un maggior frazionamento. Questo è evidente sia dall'introduzione del posticipo del lunedì e della partita delle 12.30, che è catturato dalla crescita del numero di posticipi e anticipi, ma soprattutto è chiaro dalla media del numero delle partite giocate in contemporanea rispetto alla partita analizzata. Qui la riduzione è drastica; si passa da un valore di 4,73 del 2008/09 a 2,52 della stagione 2013/14, ed è nella stagione 2010/11 che tale strategia si compie. Se ripartiamo il dato delle partite giocate in contemporanea per squadra, distinguendo per singola stagione, la tendenza è ancora più marcata, come si evince dalla tabella 4.

Tabella 4. Numero delle partite contemporanee per squadra per stagione							
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	Media
Atalanta	6,00	5,79		3,58	3,74	2,92	4,41
Bari		4,74	3,92				4,33
Bologna	4,95	5,32	3,68	3,00	3,16	2,79	3,82
Brescia			4,16				4,16
Cagliari	5,76	5,82	3,76	3,00	3,49	3,00	4,14
Catania	5,24	4,89	3,89	2,92	3,68	3,08	3,95
Cesena			3,71	3,45			3,58
Chievo Verona	5,89	5,37	4,11	3,32	2,87	2,92	4,08
Fiorentina	4,63	4,11	3,34	3,08	2,76	2,08	3,33
Genoa	4,92	4,34	3,55	3,47	2,82	2,66	3,63
Hellas Verona						2,55	2,55
Inter	2,71	2,16	1,68	2,45	2,42	1,39	2,14
Juventus	3,00	2,63	1,76	2,05	1,74	1,61	2,13
Lazio	4,13	4,87	3,21	2,47	2,66	2,68	3,34
Lecce	5,42		4,32	3,87			4,54
Livorno		5,08				3,05	4,07
Milan	3,37	2,95	1,58	2,11	1,55	1,82	2,23
Napoli	4,97	4,45	2,37	2,16	2,61	1,84	3,07
Novara				3,21			3,21
Palermo	4,92	4,32	3,29	2,82	3,05		3,68
Parma		5,13	3,76	3,03	3,55	3,18	3,73
Pescara					3,08		3,08
Reggina	4,55						4,55
Roma	3,95	3,76	2,03	2,11	2,48	1,32	2,60
Sampdoria	5,18	4,66	3,58		3,21	2,92	3,91
Sassuolo						3,34	3,34
Siena	5,55	5,87		3,50	4,00		4,73
Torino	4,92				3,18	2,97	3,69
Udinese	4,61	4,76	3,82	3,37	2,87	2,24	3,61

Sulla base dei dati a disposizione, in particolare di quelli di *Sky*, è evidente che una strategia di questo genere avrebbe dovuto avere un forte impatto sullo *share*. L'*audience* relativa, infatti, cresce al ridursi del numero di partite giocate in contemporanea a quella analizzata, come evidenziato nella figura 1.

Figura 1. Relazione tra share e numero delle partite giocate in contemporanea



Rispetto alle partite osservate, invece, distinguendo per le varie squadre, il cambiamento nella strategia di collocazione delle partite non ha creato effetti marcati. Come si evince dalla tabella 5, il dato rimane pressoché immutato, anzi rispetto al 2010/11 si nota una certa difficoltà a crescere che necessiterebbe di un'analisi più dettagliata rispetto alle singole partite.

Tabella 5. TV Audience e Share: media per stagione						
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Sky Audience	383.535	355.572	493.966	472.863	500.756	488.117
Sky Share	1,867	1,740	2,264	2,108	2,246	2,228
Sky Plus	188	127	144	134	180	180
Osservazioni	380	380	380	380	379	380
Premium Audience	nd	382.846	363.384	371.670	394.077	375.720
Premium Share	nd	1,815	1,687	1,638	1,775	1,719
Osservazioni	0	138	320	322	323	324

Rispetto all'*audience* televisiva i benefici sono evidenti per il canale satellitare *Sky* che, nel 2010/11, vede aumentare in modo consistente sia il numero di contatti, sia lo *share*, mentre per il canale del digitale terrestre non sembrano manifestarsi grandi cambiamenti. Il dato di *Sky* deve comunque tenere conto del fatto che la strategia del *management* ha previsto, per le stagioni 2009/10, 2010/11 e 2011/12, una riduzione delle partite trasmesse su entrambi i canali *Sky Sport* e *Sky Calcio* (con un evidente riduzione del potenziale bacino di utenza). L'aumento registrato nella stagione 2010/11, quindi, va valutato in modo estremamente positivo, mentre la sostanziale stabilità dei dati delle stagioni successive, quando il numero delle partite trasmesse su entrambi i canali è aumentato, va inquadrata in un'ottica di generale riduzione del gradimento del prodotto. La valutazione complessiva si conferma se spostiamo l'attenzione sui dati delle singole squadre. Nella tabella 6 possiamo osservare l'evoluzione nel tempo dello *share* registrato da *Sky*; seppure ogni singolo dato dovrebbe essere incrociato con un insieme di altri fattori legati alla collocazione nel tempo delle singole partite, alla trasmissione su più canali e alla *performance* della singola squadra, una visione di insieme evidenzia una sostanziale stabilità dei dati.

Tabella 6. Share sui canali Sky: valori per squadra e per campionato							
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	Media per squadra
Atalanta	0,777	0,796		1,241	1,206	1,375	1,079
Bari		1,236	1,399				1,318
Bologna	1,313	0,884	1,388	1,434	1,447	1,498	1,327
Brescia			1,082				1,082
Cagliari	1,196	0,911	1,682	1,572	1,498	1,584	1,407
Catania	1,141	1,038	1,434	1,674	1,343	1,190	1,303
Cesena			1,381	1,119			1,250
Chievo-Verona	0,798	0,988	1,221	1,299	1,536	1,277	1,186
Fiorentina	1,688	1,736	2,007	1,750	2,365	2,302	1,975
Genoa	1,477	1,469	1,770	1,423	1,750	1,662	1,592
Hellas-Verona						1,627	1,627
Inter	4,519	4,573	4,722	4,093	4,206	4,215	4,388
Juventus	4,570	4,244	5,174	5,543	5,864	5,434	5,138
Lazio	2,064	1,679	2,303	2,349	2,247	2,006	2,108
Lecce	0,968		1,043	1,004			1,005
Livorno		0,959				1,356	1,157
Milan	4,083	3,527	5,064	4,302	4,712	3,986	4,279
Napoli	2,328	2,183	3,372	3,045	3,457	3,795	3,030
Novara				1,319			1,319
Palermo	1,387	1,380	1,930	1,692	1,726		1,623
Parma		0,988	1,261	1,460	1,218	1,348	1,255
Pescara					1,259		1,259
Reggina	1,208						1,208
Roma	2,878	3,052	3,810	3,280	3,149	3,939	3,352
Sampdoria	1,297	1,368	1,478		1,693	1,517	1,470
Sassuolo						1,141	1,141
Siena	0,804	0,767		1,144	1,058		0,943
Torino	1,347				1,523	1,728	1,532
Udinese	1,501	1,016	1,765	1,409	1,658	1,585	1,489
Media	1,867	1,740	2,264	2,108	2,246	2,228	

I dati indicano che, nonostante i tentativi di incoraggiare l'*audience* attraverso una rimodulazione della distribuzione delle partite su più giorni ed in più orari, al fine di ridurre la competizione tra le stesse partite in televisione, i risultati sono stati modesti. Le partite in Serie A sembrano perdere inesorabilmente *appeal* rispetto al pubblico televisivo.

3. La Serie A allo stadio

Uno degli aspetti più controversi associati ad una così capillare presenza del calcio in televisione è il contestuale svuotamento degli stadi. I dati sulle presenze medie della Serie A sono piuttosto sconcertanti, e questo è ormai un fenomeno che va consolidandosi.¹⁷ Rispetto ad altre realtà come quella inglese, tedesca e spagnola, la Serie A presenta un quadro fortemente deficitario. Se il confronto avviene in termini di capacità di occupazione degli impianti, così come evidenziato dal Report 2014 della FIGC, l'Italia è tra le realtà meno virtuose di tutto il panorama europeo. A questo proposito la tabella 7 evidenzia i dati medi per stagione.

Tabella 7. Presenze e percentuale di occupazione degli stadi in Serie A: media per stagione						
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Attendance	25.779	25.585	24.900	23.214	24.693	23.524
Osservazioni	360	360	361	359	342	377
Game Tickets	7.135	8.265	10.472	8.569	9.383	8.616
Osservazioni	355	358	356	351	332	365
Seasonal Tickets	18.122	16.844	14.870	14.493	14.989	15.113
Osservazioni	380	380	361	380	361	380
Occupation*	0,610	0,612	0,568	0,572	0,600	0,595
Osservazioni	360	360	361	359	342	377
*Rapporto tra <i>attendance</i> e <i>capacity</i>						

Il calo delle presenze medie è chiaro; questo è la risultante di una continua contrazione del numero di abbonati stagionali e di un lieve aumento dei biglietti venduti per singola partita. Sui motivi che possano aver indotto a questa duplice evoluzione rimandiamo ad altri contributi nei quali si sono valutate le politiche di contrasto al fenomeno della violenza negli stadi ed il loro impatto sulle presenze negli stadi.¹⁸ Dal nostro punto di vista è interessante notare come l'*attendance* si distribuisce tra le diverse squadre. Al netto del *turnover* tra le squadre dovuto alle retrocessioni/promozioni che possono modificare notevolmente i bacini di utenza, nell'arco dei sei anni si registra un calo di circa il 10%, con dati negativi particolarmente accentuati per le squadre milanesi, legati probabilmente ad un ridimensionamento delle *performance* sportive, e dati positivi per la Juventus, trainati sia dall'effetto Juventus Stadium che dalle vittorie in campionato. Rispetto alla

¹⁷ M. DI DOMIZIO, *La Domanda di Calcio in Italia: Serie A 1962-2006*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, 2007, 1-90.

¹⁸ R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *Hooliganism and Demand for Football in Italy: Attendance and Counterviolence Policy Evaluation*, in *Ger. Ec. Rev.*, DOI: 10.1111/geer.12051, 2014.

percentuale di occupazione (tabella 8) i dati sembrano essersi stabilizzati intorno al 60% con la Juventus che, nel nuovo stadio, sfiora una percentuale di occupazione simile a quella che si registra nel campionato inglese e tedesco, mentre per molti *top team* come Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina è evidente come i propri impianti siano notevolmente sovradimensionati rispetto alla capacità di attrarre pubblico dei rispettivi bacini di utenza.

Tabella 8. <i>Attendance per squadra e percentuale di occupazione - medie stagionali</i>						
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Atalanta	12.231 0,495	12.914 0,522		15.492 0,626	15.396 0,622	14.194 0,575
Bari		25.391 0,436	19.752 0,339			
Bologna	20.762 0,568	19.470 0,533	19.810 0,566	19.257 0,550	21.436 0,612	21.437 0,566
Brescia			8.403 0,359			
Cagliari	nd	nd	nd	nd	nd	4.605 0,288
Catania	18.167 0,896	15.342 0,757	13.731 0,677	15.387 0,728	13.862 0,693	15.197 0,759
Cesena			16.469 0,689	16.408 0,684		
Chievo Verona	13.352 0,340	11.922 0,304	12.676 0,323	9.649 0,246	nd	9.149 0,293
Fiorentina	31.200 0,672	27.428 0,599	23.608 0,515	21.412 0,467	25.665 0,578	32.057 0,743
Genoa	26.583 0,717	27.007 0,728	23.466 0,642	20.898 0,572	19.740 0,543	20.632 0,568
Hellas Verona						21.172 0,678
Inter	55.345 0,692	56.195 0,702	59.697 0,746	44.806 0,560	46.551 0,582	46.245 0,582
Juventus	22.396 0,813	23.214 0,829	21.966 0,785	37.545 0,916	38.600 0,941	38.328 0,935
Lazio	34.626 0,477	36.154 0,499	29.122 0,402	32.410 0,447	31.992 0,453	31.905 0,452
Lecce	12.171 0,359		10.729 0,317	9.961 0,294		
Livorno		10.668 0,554				10.982 0,571
Milan	59.731 0,746	42.809 0,535	53.916 0,674	49.020 0,613	43.648 0,545	39.874 0,502
Napoli	39.851 0,661	40.797 0,677	45.608 0,757	39.808 0,661	40.314 0,669	40.632 0,674
Novara				10.957 0,613		
Palermo	23.228 0,630	25.017 0,679	24.812 0,683	19.218 0,529	18.287 0,503	
Parma		17.061 0,748	14.524 0,637	13.656 0,599	12.740 0,559	13.451 0,590
Pescara					12.233 0,597	
Reggina	11.805 0,467					
Roma	39.396 0,543	40.975 0,566	33.952 0,469	36.219 0,500	40.179 0,569	40.436 0,572
Sampdoria	23.323 0,629	25.240 0,680	23.330 0,639		23.123 0,636	22.158 0,610
Sassuolo						13.753 0,637
Siena	11.026 0,717	11.241 0,731		10.128 0,659	9.582 0,623	
Torino	17.552 0,637				15.615 0,558	17.024 0,608
Udinese	16.880 0,546	17.356 0,562	17.535 0,572	18.595 0,606	15.506 0,595	14.252
Media per stagione	25.779 0,610	25.585 0,612	24.900 0,568	23.214 0,572	24.693 0,600	23.524 0,595

Rispetto alle strategie di distribuzione delle partite nell'arco delle singole giornate possiamo osservare come è cambiato, nel tempo, l'atteggiamento del pubblico sulla base del numero delle partite giocate in contemporanea, attraverso il quale siamo in grado di definire le preferenze del pubblico per anticipi e posticipi.

Tabella 9. <i>Attendance</i> media, deviazione standard e numero di osservazioni per stagione rispetto alle partite giocate in contemporanea							
n.		2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
0	Media	34.088	34.783	32.206	27.148	28.564	28.644
	Dev. Std.	17.077	15.834	17.882	16.162	14.423	14.452
	Osservazioni	100	97	133	104	132	152
1	Media		32.794	26.120	26.263	32.864	29.804
	Dev. Std.		16.476	14.440	15.633	16.146	15.148
	Osservazioni	0	8	9	45	13	22
2	Media				24.266	30.842	23.646
	Dev. Std.				12.304	13.209	14.011
	Osservazioni	0	0	0	12	5	3
3	Media			20.310	21.375	20.590	17.816
	Dev. Std.			10.235	10.729	12.854	10.692
	Osservazioni	0	0	6	18	11	44
4	Media		23.758	18.892	19.785	17.404	18.874
	Dev. Std.		10.882	11.981	11.231	7.642	10.689
	Osservazioni	0	5	28	65	40	64
5	Media	18.634	18.940	20.425	19.044	21.954	19.525
	Dev. Std.	12.364	12.021	11.500	10.987	11.352	10.114
	Osservazioni	7	15	140	62	96	53
6	Media	21.698	21.169	25.275	21.386	23.012	17.032
	Std Dev	12.454	10.524	14.927	13.645	12.255	7.322
	Osservazioni	196	178	7	8	25	7
7	Media	29.705	22.342	18.945	22.011	24.370	20.064
	Dev. Std.	18.113	11.618	8.235	12.105	15.995	11.874
	Osservazioni	11	21	21	44	20	32
8	Media	25.028	23.608	22.722	46.327		
	Dev. Std.	17.363	12.852	15.873	nd		
	Osservazioni	17	24	16	1	0	0
9	Media	25.387	30.639	21.913			
	Dev. Std.	13.739	18.418	nd			
	Osservazioni	29	12	1	0	0	0
Totale	Media	25.779	25.585	24.900	23.214	24.693	23.524
	Dev. Std.	15.308	14.132	15.368	13.872	13.468	13.455
	Osservazioni	360	360	361	359	342	377

Nella tabella 9 vediamo come le presenze medie mostrano una chiara tendenza a ridursi rispetto alla stagione di partenza, e questo vale a prescindere dal numero delle partite giocate in contemporanea. Il calo coinvolge anche le partite giocate in anticipo e in posticipo, quelle cioè senza alcun'altra partita giocata in contemporanea. È probabile che le esigenze televisive che hanno portato ad un aumento di anticipi e posticipi al fine di garantire maggiori ascolti, abbiano reso meno stringenti i criteri di selezione delle partite da anticipare e posticipare, con

un'ovvia ricaduta sulle medie stagionali. Dalla tabella 10 possiamo vedere come gli anticipi ed i posticipi si sono distribuiti tra le diverse squadre nell'arco dei 6 campionati. Tra i *top team* solo Roma e Napoli hanno visto crescere, in modo netto, la frequenza delle partite anticipate o posticipate, mentre, tra le altre, Juventus, Milan ed Inter gravitano intorno agli stessi numeri.

Tabella 10. Anticipi e posticipi: distribuzione rispetto alle squadre per stagione						
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Atalanta	2	2		5	7	11
Bari		9	9			
Bologna	9	5	12	11	12	14
Brescia			7			
Cagliari	4	2	10	10	10	10
Catania	7	8	9	11	10	10
Cesena			11	7		
Chievo-Verona	3	5	8	8	13	11
Fiorentina	11	13	13	9	15	16
Genoa	9	11	12	8	14	14
Hellas-Verona						16
Inter	23	25	25	15	18	26
Juventus	21	21	25	18	25	21
Lazio	14	8	15	14	17	13
Lecce	6		6	5		
Livorno		7				13
Milan	19	19	26	16	25	20
Napoli	9	11	21	13	16	21
Novara				10		
Palermo	9	11	13	12	14	
Parma		7	8	11	10	12
Pescara					14	
Reggina	11					
Roma	15	15	23	19	18	25
Sampdoria	7	10	9		13	12
Sassuolo						10
Siena	5	2		8	7	
Torino	9				12	13
Udinese	11	7	10	8	14	16

Visto l'aumento del numero assoluto degli anticipi e dei posticipi (da 102 a 152 nell'arco dei sei campionati) è evidente che la scelta della Lega è caduta sul coinvolgimento di altre squadre con minori ambizioni di classifica e meno «talento», fattori decisivi nella capacità di attrarre pubblico. Questa ipotesi è confermata dai

dati illustrati nella tabella 11 nella quale sono riportate le statistiche descrittive della variabile *Combined Wages* rispetto alle partite giocate in anticipo e posticipo per le sei stagioni analizzate.

Tabella 11. <i>Combined Wages</i> ; statistiche descrittive per le partite anticipate e posticipate						
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Media	1,886	1,979	1,650	1,477	1,437	1,332
Dev. Std.	2,25	2,20	1,96	2,02	1,58	1,27
Minimo	9,755	10,661	9,802	12,107	7,355	5,254
Massimo	0,108	0,105	0,076	0,072	0,103	0,143
Osservazioni	102	99	136	109	142	152

Dalla stagione 2009/2010 in poi la qualità media delle squadre che hanno giocato in anticipo o posticipo si è chiaramente ridotta, da 1,98 a 1,33 e con essa anche la variabilità del talento tra le partite (la deviazione standard passa da 2,25 del 2008/2009 a 1,27 del 2013/2014), a conferma di quanto ipotizzato in precedenza. La Serie A, quindi, evidenzia delle difficoltà nell'attrarre pubblico allo stadio e tali difficoltà si manifestano anche per le partite di cartello; la strategia di distribuzione su più giorni e su più orari delle stesse partite sembra non aver sortito gli effetti sperati.

4. Possibili linee di ricerca applicata

Dalla descrizione di alcune caratteristiche associate alle partite del campionato di Serie A è emersa una realtà che, rispetto alle criticità più volte ribadite, non sembra manifestare degli accenni di inversione di tendenza. La strategia ormai consolidata di un «frazionamento» estremo delle partite nell'arco della stessa giornata di campionato, in un quadro di insieme, non sembra aver prodotto degli effetti sostanziali, né dal punto di vista del gradimento del pubblico televisivo, né rispetto alle presenze allo stadio. Un approccio d'insieme, però, non è in grado di catturare alcune caratteristiche tipiche della singola partita che, a nostro giudizio, devono essere assolutamente inglobate nell'analisi. Per questo motivo è necessario che AUDIBALL 1.0 sia sfruttato in modo più congruo rispetto alle proprie potenzialità. In particolare l'osservazione dei dati in un'ottica *panel* può aiutarci a rispondere ad alcuni interrogativi di ricerca applicata:

La trasmissione della partita in televisione «spiazza» le presenze allo stadio?

Su tale aspetto alcuni contributi empirici, focalizzati su altri campionati, hanno

evidenziato un sicuro effetto di spiazzamento, seppure in misura variabile rispetto al tipo di competizione, alla collocazione settimanale e oraria, alla modalità di trasmissione, se su canali satellitari criptati o pubblici.¹⁹ Tale effetto è più forte in Spagna rispetto all'Inghilterra, e si manifesta in maniera più intensa quando le partite sono trasmesse su canali nazionali e quindi non criptati. La nostra idea è quella di studiare non tanto, o non solo, il potenziale effetto di spiazzamento del pubblico pagante prodotto dalla trasmissione in televisione della stessa partita, quanto l'effetto di spiazzamento «incrociato», ovvero quello che una partita di «cartello» trasmessa in televisione può produrre sulla *attendance* di un'altra partita giocata in contemporanea. Questo effetto, definito da Forrest e Simmons (2006) come «cannibalismo», rappresenta, a nostro parere, il fenomeno più pericoloso, perché minaccia l'*appeal* delle partite giocate nelle serie maggiori, e mette a rischio una delle fonti di ricavi delle squadre che giocano nelle serie minori negli stessi giorni e negli stessi orari della Serie A.

Quanto è rilevante il ruolo della «closeness of the game» nel determinare l'audience in televisione? E quanto le presenze allo stadio? È possibile rilevare anche per il pubblico televisivo un'attitudine «committed» come per il pubblico da stadio?

La questione della rilevanza dell'*outcome uncertainty* rispetto alla *attendance* è stata ampiamente dibattuta dalla letteratura sul tema. In generale si è concordi nell'affermare che, contrariamente a quanto ipotizzato nel paradosso di Louis-Schmelling o *League Standing Effect*, il pubblico è più sensibile alla probabilità di veder vincere la propria squadra rispetto alla possibilità di godere di una gara incerta.²⁰ Tale caratterizzazione è stata ribadita da Humphreys e Zhou (2014) in un recente contributo nel quale l'avversione alla sconfitta e la preferenza per la vittoria della squadra ospitante spingono verso il rifiuto dell'ipotesi di un ruolo cruciale della incertezza.²¹ La questione è più controversa rispetto all'*audience* televisiva. In questo contesto l'incertezza continua a mantenere un ruolo rilevante, seppure con

¹⁹ M. BAIMBRIDGE, S. CAMERON, P. DAWSON, *Satellite Television and the Demand for Football: A Whole New Ball Game?*, in *Sc. J. Pol. Ec.*, vo.43, n.3, 1996, 317-333. D. FORREST, R. SIMMONS, S. SZYMANSKI, *Broadcasting, Attendance and the Inefficiency of Cartels*, in *Rev. Ind. Org.*, vol.24, n.3, 2004, 243-265. D. FORREST, R. SIMMONS, *New Issues in Attendance Demand; The Case of English Soccer*, cit. B. BURAIMO, D. FORREST, R. SIMMONS, *Robust Estimates of the Impact of Broadcasting on Match Attendance in Football*, in Lancaster University Management Working Papers 2006/004, 2006, 1-26. G. ALLAN, G. ROY, *Does Television Crowd Out Spectators? New Evidence From the Scottish Premier League*, in *J. Sports Ec.*, vol.9, n.6, 2008, 592-605. J. GARCÍA, P. RODRÍGUEZ, *The Determinants of Football Match Attendance Revisited*, in *J. Sports Ec.*, vol.3, n.1, 2002, 18-38. B. BURAIMO, R. SIMMONS, *A Tale of Two Audiences: Spectators, Television Viewers and Outcome Uncertainty in Spanish Football*, in *J. Ec. Bus.*, vol.61, 2009, 326-338.

²⁰ W. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports*, in *Q. J. Ec.*, vol.78, n.1, 1964, 1-14.

²¹ B.R. HUMPREYS, L. ZHOU, *The Louis-Schmelling Paradox and the League Standing Effect Reconsidered*, in University of Alberta – Department of Economics Working Papers Series 2014-05, 2014, 1-19.

e dovute distinzioni legate ai contesti nazionali e, soprattutto, al profilo delle squadre coinvolte nell'analisi.²² Attraverso il *dataset* sarà possibile incrociare un insieme di caratteristiche delle partite al fine di testare le ipotesi precedentemente introdotte. Si potrà valutare se, contrariamente a quanto accade per il pubblico pagante, l'incertezza del risultato è un fattore decisivo nel determinare l'*audience* televisiva. In questo caso, infatti, la televisione fungerebbe da elemento «riequilibrante» delle diverse forze che compongono la Serie A e le stesse politiche di distribuzione dei diritti televisivi dovrebbero tenerne conto.

La distribuzione delle partite nell'arco di più giorni e su più orari ha migliorato o peggiorato i dati di attendance e audience?

A questa domanda abbiamo in parte risposto evidenziando alcune regolarità emerse dall'analisi dei dati nel loro insieme. Tali valutazioni devono però considerare come la collocazione delle partite potrebbe non caratterizzarsi come variabile «casuale», quanto essere la risultante di un processo razionale di selezione della Lega Calcio e/o delle televisioni, alla ricerca della maggior partecipazione di pubblico. Sarà così possibile incrociare i risultati di *audience* rispetto alle diverse collocazioni giornaliere e orarie al fine di valutare se la strategia finora sviluppata è ottimale, oppure se esistono possibili strade alternative in grado di garantire un maggior successo di pubblico, allo stadio e in televisione. La nostra speranza è che AUDIBALL 1.0 possa essere utile nello sviluppo di queste analisi e fornire supporto alla ricerca nelle direzioni indicate, sempre tenendo conto delle possibili criticità con le quali il ricercatore si confronta nelle fasi di stima della domanda di sport.²³

Conclusioni

Il presente lavoro è nato dalla esigenza di descrivere i contenuti di un *dataset* – AUDIBALL 1.0 – che racchiude diverse informazioni relative al campionato di calcio di Serie A, da noi raccolte, per le stagioni che vanno dal 2008/09 al 2013/14. La sistemazione dei dati relativi all'affluenza negli stadi, all'*audience* televisiva, alla collocazione nel tempo delle partite, al bacino di utenza delle squadre, al monte salari delle stesse ed altro, ci ha permesso di costruire un *dataset* strutturato in forma di *panel* composto da 734 partite le cui caratteristiche sono state osservate

²² K. ALAVY, A. GASKELL, S. LEACH, S. SZYMANSKI, *On the Edge of Your Seat: Demand for Football on Television and the Uncertainty of Outcome Hypothesis*, in *Int. J. Sport Fin.*, vol. 5, 2010, 75-95. D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty and the Couch Potato Audience*, in *Scott. J. Pol. Ec.*, vol. 52, n.4, 2005, 641-661. B. BURAIMO, *Stadium Attendance and Television Audience Demand in English League Football*, in *Man. Dec. Ec.*, vol.29, 2008, 513-523. R. NOLL, *Broadcasting and Team Sport*, in *Sc. J. Pol. Ec.*, vol. 54, n.3, 2007, 400-421. B. BURAIMO, R. SIMMONS, *Do Sports Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premier League*, in *Int. J. Sp. Fin.*, vol.3, 2008, 146-155.

²³ R. NOLL, *Endogeneity in Attendance Demand Models*, in P. Rodríguez, S. Kesénne, J. García (a cura di), *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2013, 117-134.

per un periodo compreso tra uno e sei anni. Dall'incrocio delle diverse informazioni sulle unità di indagine (partite) abbiamo evidenziato alcuni aspetti significativi del massimo campionato italiano di calcio rispetto alle presenze allo stadio e all'*audience* televisiva. Nella fattispecie, il continuo frazionamento delle partite nell'arco dei diversi giorni e nelle diverse ore della stessa giornata, pur riducendo la presenza di potenziali *competitor* delle partite, non ha generato un effetto sostanziale nella capacità di attrarre interesse da parte del pubblico televisivo e di quello da stadio. Una visione d'insieme, però, non è da sola sufficiente a garantire una risposta netta su alcune questioni che restano ancora aperte. In particolare, quelle relative all'attitudine del pubblico televisivo rispetto all'equilibrio competitivo, al ruolo giocato dalla collocazione delle partite nell'arco della settimana sull'*attendance* e se la trasmissione della partita in diretta «spiazza» il pubblico allo stadio. La disponibilità di AUDIBALL 1.0 potrà rivelarsi uno strumento di particolare utilità sia per i ricercatori che si occupano di queste tematiche, sia per tutti coloro che hanno interessi nel mondo del calcio professionistico, dalle singole società alla Lega nel suo insieme, alla Federazione, agli editori radio-televisivi e della carta stampata.

Bibliografia

- K. ALAVY, A. GASKELL, S. LEACH, S. SZYMANSKI, *On the Edge of Your Seat: Demand for Football on Television and the Uncertainty of Outcome Hypothesis*, in *International Journal of Sport Finance*, vol. 5, 2010, 75-95.
- G. ALLAN, G. ROY, *Does Television Crowd Out Spectators? New Evidence From the Scottish Premier League*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 9, n. 6, 2008, 592-605.
- W. ANDREFF, *Globalization of the Sports Economy*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 13-32.
- M. BAIMBRIDGE, S. CAMERON, P. DAWSON, *Satellite Television and the Demand for Football: A Whole New Ball Game?*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vo. 43, n. 3, 1996, 317-333.
- A. BARONCELLI, R. CARUSO, *The Organization and Economics of Italian Serie A: A Brief Overall Analysis*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 2, 2011, 67-85.
- A. BARONCELLI, U. DAL LAGO, *Italian Football*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 7, n. 1, 2006, 13-28.
- C.P. BARROS, G. ROSSI, *A Bayesian Stochastic Frontier of Italian Football*, in *Applied Economics*, vol. 46, n. 2, 2014, 2398-2407.
- J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 19, 2003, 478-502.
- B. BURAIMO, *Stadium Attendance and Television Audience Demand in English League Football*, in *Managerial and Decision Economics*, vol. 29, 2008, 513-523.
- B. BURAIMO, D. FORREST, R. SIMMONS, *Robust Estimates of the Impact of Broadcasting on Match Attendance in Football*, in Lancaster University Management Working Papers 2006/004, 2006, 1-26.
- B. BURAIMO, D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty measures: how closely do they predict a close game?*, in J. Albert, R.H. Koning (a cura di), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Ranton (FL), 2008, 167-178.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, *Do Sports Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premier League*, in *International Journal of Sport Finance*, vol. 3, 2008, 146-155.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, *A Tale of Two Audiences: Spectators, Television Viewers and Outcome Uncertainty in Spanish Football*, in *Journal of Economics and Business*, vol. 61, 2009, 326-338.
- R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *International Hostility and Aggressiveness on the Soccer Pitch: Evidence from European Championships and World Cup for the Period 2000-2012*, in *International Area Studies Review*, vol. 16, n. 3, 2013, 262-273.
- R. CARUSO, M. DI DOMIZIO, *Hooliganism and Demand for Football in Italy: Attendance and Counterviolence Policy Evaluation*, in *German Economic Review*, DOI: 10.1111/geer.12051, 2014.
- M. DI DOMIZIO, *La Domanda di Calcio in Italia: Serie A 1962-2006*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, 2007, 1-90.
- S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2001.

- S. DOBSON, J. GODDARD, *Forecasting scores and results and testing the efficiency of the fixed-odds betting market in Scottish League Football*, in J. Albert, R.H. Koning (a cura di), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Raton (FL), 2008, 91-109.
- P. DOWNWARD, A. DAWSON, *The Economics of Professional Team Sports*, Routledge, London, 2000.
- FIGC Report Calcio, Roma, 2014.
- D. FORREST, R. SIMMONS, *New Issues in Attendance Demand: The Case of English Soccer*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 7, n. 3, 2006, 247-266.
- D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty and the Couch Potato Audience*, in *Scottish Journal Political Economy*, vol. 52, n. 4, 2005, 641-661.
- D. FORREST, R. SIMMONS, S. SZYMANSKI, *Broadcasting, Attendance and the Inefficiency of Cartels*, in *Review of Industrial Organization*, vol. 24, n. 3, 2004, 243-265.
- J. GARCÍA, P. RODRÍGUEZ, *The Determinants of Football Match Attendance Revisited*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 3, n. 1, 2002, 18-38.
- J. GARCÍA, P. RODRÍGUEZ, *The determinants of football match attendance in Spanish football: an empirical analysis*, in P. Rodríguez, S. Kesénne, J. García (a cura di), *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2013, 154-166.
- B.R. HUMPREYS, L. ZHOU, *The Louis-Schmelling Paradox and the League Standing Effect Reconsidered*, in University of Alberta – Department of Economics Working Papers Series 2014-05, 2014, 1-19.
- L. KAHN, *The Sport Business as a Labor Market Laboratory*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 14, n. 3, 2000, 75-94.
- T. KUYPERS, *The Beautiful Game? An Econometric Study of Why People Watch English Football*, in University College London, Department of Economics - Discussion Papers 96-101, 1996.
- W. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.
- R. NOLL, *Sports Economics after Fifty Years*, in P. Rodríguez, S. Késenne, J. García (a cura di), *Sports Economics after Fifty Years: Essays in Honour of Simon Rottenberg*, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2006, 17-49.
- R. NOLL, *Broadcasting and Team Sport*, in *Scottish Journal Political Economy*, vol. 54, n. 3, 2007, 400-421.
- R. NOLL, *Endogeneity in Attendance Demand Models*, in P. Rodríguez, S. Kesénne, J. García (a cura di), *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2013, 117-134.
- D. ROMER, *Do Firms Maximize? Evidence from Professional Football*, in *Journal of Political Economy*, vol. 104, n. 2, 2006, 340-365.
- D. SAVAGE, B. TORGLER, *Nerves of Steel? Stress, Work Performance and Elite Athletes*, in *Applied Economics*, vol. 44, n. 19, 2012, 2423-2435.
- S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.

**LE PROBLEMATICHE DI RILEVAZIONE CONTABILE DEGLI
SPONSORING AGREEMENTS NELL'ATTUALE CONTESTO
EVOLUTIVO DEL CALCIO PROFESSIONISTICO**

di Carlotta Vecchiato* e Claudio Sottoriva**

ABSTRACT: Nonostante le radici lontane del fenomeno, il Legislatore non ha provveduto ancora a fornire un'univoca regolamentazione del contratto di sponsorizzazione, in virtù dell'atipicità e peculiarità della fattispecie caratterizzata dall'obiettivo della salvaguardia dell'immagine positiva emanata dal soggetto sponsorizzante e dal soggetto sponsorizzato agli occhi dei tifosi/potenziali acquirenti.

Peraltro, il tema è di particolare interesse anche ai fini dell'applicazione delle "UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations" attraverso le quali si è inteso - come noto - dare regolamentazione al settore calcistico professionistico soprattutto sotto il profilo economico-aziendale; in particolare, per quanto qui ritenuto d'interesse, l'attenzione dell'UEFA è riposta sulla verifica della congruità del valore delle sponsorizzazioni calcistiche (stima del fair value).

Il contributo analizza il contratto di sponsorizzazione dal punto di vista economico-aziendale e giuridico, esaminando – in particolare – quali siano le principali differenze, a livello di clausole e di diritti promo-pubblicitari, tra le diverse tipologie di sponsorizzazioni individuate.

SOMMARIO: 1. Gli *sponsoring agreements*: disciplina e principali caratteristiche – 2. La rilevazione contabile dei contratti di sponsorizzazione – 3. La problematica della determinazione del *fair value* del contratto di sponsorizzazione nell'ambito dell'applicazione delle regole europee in tema di *Financial Fair Play* (FFP) – Conclusioni – Bibliografia

* Dottore in *Economia e gestione dei Beni culturali e dello spettacolo* – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

** Professore aggregato di *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda* presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.

1. Gli sponsoring agreements: disciplina e principali caratteristiche

1.1 Introduzione

Il fenomeno della sponsorizzazione ha origini molto antiche e si è profondamente evoluto nella sua funzione e nei suoi tratti distintivi.

Da principio era uso accostare il proprio nome al nome od all'impresa altrui per trarne fama e notorietà; successivamente si è diffusa la pratica della stipulazione dei contratti di sponsorizzazione.¹

Inizialmente la sponsorizzazione si presentava come donazione a favore di un terzo, ai sensi dell'art. 769 Cod. Civ., il cui fulcro sta nella liberalità dell'atto del mecenate che offriva il proprio contributo allo *sponsee* senza aspettarsi o pretendere alcuna prestazione.

In un secondo momento la sponsorizzazione prende la forma della donazione modale, ai sensi dell'art. 793 Cod. Civ., perciò a fronte di una chiara manifestazione di liberalità la donazione veniva gravata di un onere a carico del beneficiario e accompagnata da un "non velato intento di ottenere un ritorno pubblicitario".²

Infine, l'*iter* della sponsorizzazione assume la conformazione attuale, ovvero di contratto a struttura bilaterale, a carattere oneroso, a prestazioni corrispettive (sinallagmatico), in forza al quale le prestazioni assumono carattere di corrispettività; in particolare, una parte, denominata *sponsee*, si obbliga dietro corrispettivo a collegare alla propria attività il nome o il segno distintivo di una controparte, denominata *sponsor*, divulgandone in tale modo l'immagine od il marchio presso il pubblico.

Tale definizione non si limita ad identificare il contenuto tipico della sponsorizzazione, ovvero l'associazione del nome o del segno a cui si intende dare rilievo e visibilità a manifestazioni di vario genere, ma consente il connubio, fondato sulla fiducia, fra la divulgazione pubblicitaria e le attività svolte dall'impresa

¹ La sponsorizzazione veniva invocata da Gaio Plinio Mecenate tramite l'uso del verbo *spondeo* (che si traduce con "promettere", "obbligarsi", ma anche "dare in garanzia") per patrocinare con spirito di liberalità le arti e le scienze. Questo negozio ha progressivamente modificato la struttura unilaterale ed il carattere liberale in un nuovo genere di contratto, atto a finalizzare il finanziamento di programmi televisivi a scopi pubblicitari. Come sottolinea G. VIDIRI, *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, Giust. Civ., 2001, "E' stata da alcuni studiosi prospettata l'ipotesi che il noioso e interminabile decalogo delle navi che si trova nel libro II dell'"Iliade" non può avere, stante l'abituale capacità attrattiva dell'opera di Omero, altra ragione che la volontà del poeta di accontentare gli *sponsor*", che erano i costruttori di navi. Non solo in Grecia, ma anche nella Roma antica trovava luogo un simile fenomeno, poiché nobili e patrizi traevano vanto e fama da gare e giochi che provvedevano a sponsorizzare. Si veda anche I. MAGNI, *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la produzione dell'immagine*, Cedam, Padova, 2002.

² Cfr. A. LEONE, *I contratti pubblicitari*, EBC, Milano, 1998. Il contratto di sponsorizzazione, essendo più recente, è un contratto atipico che si configura come strumento di concorrenza perché si usa per presentare al mercato un prodotto e persuadere la convenienza dell'acquisto, anche ricorrendo all'estrema esaltazione delle sole caratteristiche positive. Si potrebbe allora realizzare un vizio del consenso, unitamente ad un incremento di guadagno.

sponsor. Importante a questi fini è l'analisi del valore economico e dell'*appeal* e fidelizzazione del *brand*, in quanto potente strumento di divulgazione del nome e dell'immagine di *sponsor* e *sponsee* ed evidente fonte di ricavo per la società calcistica, a punto tale da indurla talvolta a valutare il conferimento di questo ramo d'azienda. Come meglio illustrato successivamente (par. 2.5) i contratti di sponsorizzazione hanno assunto particolare rilevanza nell'ambito della verifica del rispetto dei requisiti per l'ottenimento della Licenza UEFA in applicazione della normativa relativa al Financial Fair Play UEFA.

1.2 Le caratteristiche essenziali del contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato alla promozione di una parte che viene associata ad un'immagine positiva, senza che a ciò si accompagni un messaggio pubblicitario in senso stretto, perché lo *sponsor* mira a rendere riconoscibile il proprio *core business*, al fine di accrescerne la visibilità e la rinomanza.

Tali negozi, che si configurano come *species* all'interno della *genus* dei contratti di pubblicità, non appartengono ad un modello legale ma si annoverano fra i contratti atipici,³ anche se nominati, a prestazioni corrispettive, con finalità pubblicitaria.

Rientrano tra i contratti atipici perché mancanti di una disciplina legale che ne identifichi causa, oggetto e contenuto; tuttavia si caratterizzano per un "contenuto socialmente tipico":⁴ l'obbligo di una parte di fungere da mezzo di comunicazione (o media), impegnandosi ad ossequiare comportamenti volti a rafforzare la notorietà della controparte.⁵

Si tratta di contratti non nominati in quanto mancanti di disciplina propria e regolamentati esclusivamente in riferimento a certi settori.

Infine si definiscono a prestazioni corrispettive perché lo *sponsor* elargisce una somma di denaro o una certa quantità di beni e lo *sponsee* assume l'onere di valorizzare l'immagine e i segni distintivi dello *sponsor*.

Lo scopo del negozio tende alla valorizzazione dell'immagine dello *sponsor*, promuovendola e facendone propaganda per mezzo dell'attività oggetto di sponsorizzazione. La prestazione consiste generalmente nella diffusione del solo marchio o logotipo dello *sponsor* nelle attività dello *sponsee*, incrementando il *goodwill* aziendale. Questo comporta una difficoltà per lo *sponsor* di pianificare i

³ "Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, non regolato espressamente dalla legge, non riconducibile né alla donazione, mancando l'*animus donandi*, né al contratto di pubblicità", Trib. Napoli 9 gennaio 1997, in *Gius.*, 6.

⁴ Il carattere patrimoniale della commercializzazione del nome o dell'immagine è oggi diventato un interesse socialmente utile e meritevole di tutela, di cui si parla in I. NASTI, *Clausole vessatorie e standardizzazione dei contratti di sponsorizzazione: le nuove tendenze giurisprudenziali*, in *Danno e resp.*, 2003.

⁵ In riferimento alla sponsorizzazione sportiva, il contratto che un atleta ovvero una società od organizzazione pone in essere, costituisce un atto di esercizio del *right of publicity*, cioè del diritto allo sfruttamento commerciale della propria identità, secondo R. FILOSTO, *Contratto di sponsorizzazione e provvedimenti federali*, in *Contratto e impresa*, 2006.

tempi e modi dell'approccio con il pubblico e di valutarne i ritorni in termini di opportunità di contatto con i consumatori.⁶

L'oggetto dei contratti deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile. Si tratta generalmente un singolo evento/manifestazione o un'attività persistente nel tempo.

Trattandosi di contratti atipici a carattere sinallagmatico, la prestazione (consistente in un *do ut facias*) che forma oggetto dell'obbligazione deve essere passibile di valutazione economica, poiché inerente ad un interesse, anche non patrimoniale, della controparte, come prevede l'art. 1174 Cod. Civ.⁷ Il valore economico sarà direttamente proporzionale alla notorietà dello *sponsee*.

Il contenuto del contratto tipicamente comprende:

- indicazione delle parti che stipulano l'accordo;
- descrizione del segno che dovrà essere diffuso e pubblicizzato;
- obblighi di promozione pubblicitaria che gravano sul soggetto sponsorizzato;
- ammontare e modalità di pagamento del corrispettivo;
- durata del contratto e degli eventuali rinnovi.

A regolare in maniera più precisa il rapporto possono intervenire altre pattuizioni, fra cui tipicamente:

- concessione da parte dello *sponsee* del diritto di esclusiva, ovvero l'assunzione dell'obbligo di non effettuare le prestazioni contrattuali a favore di soggetti diversi dallo *sponsor*;
- diritto di utilizzazione dell'immagine e/o dei segni distintivi dello *sponsee* per le iniziative pubblicitarie;
- obbligo dei contraenti di non assumere comportamenti lesivi dell'immagine o del nome dell'altra parte (soprattutto nella sponsorizzazione sportiva è rimarcato il dovere delle parti di salvaguardare l'immagine della società sportiva; un altro esempio è la possibile recessione dal contratto qualora l'altra parte eserciti comportamenti gravemente lesivi dell'immagine);
- previsione di risoluzione anticipata al verificarsi di fatti espressamente indicati: questo fenomeno è presente nella sponsorizzazione sportiva, nel caso in cui la squadra retroceda ad una classe inferiore ovvero l'altra parte ponga in atto atteggiamenti gravemente lesivi dell'immagine;
- divieto di stipulare, al termine del rapporto e per un periodo di tempo determinato, un contratto con un altro *sponsor* i cui prodotti appartengano alla medesima categoria merceologica di quella del contraente;
- maggiorazione del corrispettivo pattuito qualora si verificassero specifici eventi;

⁶ Cfr. AA.VV., a cura di A. M. GAMBINO, *I contratti di sponsorizzazione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012.

⁷ "Il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsorizzato si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, mentre la patrimonialità dell'oggetto dell'obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome o dell'immagine personale affermatasi nel costume sociale"; Corte di Cassazione, Sez. III, 29 maggio 2006, n. 12801.

- clausola compromissoria con cui le parti rimettono la soluzione delle controversie ad un collegio arbitrale, alla luce dell'incertezza della disciplina applicabile e della preferenza di un giudizio più flessibile.

Il carattere non liberale della fattispecie si riflette anche nella forma libera; è tuttavia consigliabile la forma scritta *ad probationem* per poter disporre della documentazione necessaria ai fini fiscali e per l'approvazione della clausola compromissoria.⁸

1.3 Le principali obbligazioni dedotte nel contratto di sponsorizzazione

La prestazione principale dello *sponsee* sta nell'uso del marchio o del nome dello *sponsor* durante la sua attività, con modalità concordate dalle parti. Il contenuto tipico della sponsorizzazione sta nell'interposizione dell'attività sponsorizzata con il marchio o logotipo dello *sponsor*. Da parte di questi allora non viene assunto un obbligo di *facere*, ma di accostamento tra un proprio comportamento e il nome/immagine dello *sponsor*. Lo *sponsee* può anche obbligarsi ad usare i prodotti della controparte nei luoghi in cui svolge la propria attività, affinché questi diventino immediatamente riconoscibili agli occhi del pubblico.⁹

L'obbligo di non ledere l'immagine della controparte si pone in ossequio della conservazione del contratto, art. 1367 Cod. Civ., e al comportarsi secondo buona fede e correttezza, artt. 1175 e 1375 Cod. Civ.

La violazione di questi comporta responsabilità contrattuale, per violazione delle norme di cautela, quindi applicazione del rimedio del recesso unilaterale e della risoluzione del contratto.

Qualora invece la caduta del contratto non dipendesse dal soggetto sponsorizzato, ma fosse imputabile a circostanze oggettive, si potrebbe invocare il rimedio del recesso unilaterale, per venire meno dei presupposti oggettivi del contratto.

Dal punto di vista dello *sponsor*, la prestazione principale consiste nella corresponsione di un certo quantitativo, dato da determinate somme di denaro in un'unica erogazione o dilazionate. Nell'ambito della sponsorizzazione sportiva può essere prevista l'attribuzione di un premio da parte dello *sponsor* in caso di risultato favorevole. In alcuni casi lo *sponsor* si impegna a fornire beni e servizi strumentali all'attività svolta, che si affiancano o sostituiscono in tutto o in parte il pagamento di una somma di denaro.

Inoltre lo *sponsor* può fregiarsi del titolo di "fornitore ufficiale" quando si realizza un collegamento specifico e complementarità tra le parti.

Lo *sponsor* può fare inserire nel contratto clausole di specificazione delle possibilità di recesso o risoluzione automatica qualora si avverino condizioni di impedimento dello *sponsee* e non consentano la prosecuzione dell'attività oltre un certo periodo temporale, per esempio una malattia, un infortunio.

⁸ Ex art. 808 c.p.c.

⁹ Cass., Sez. III, 28 marzo 2006, n. 7083.

Poiché allo *sponsee* si richiede un'obbligazione di mezzi e non di risultato, questi non potrà essere ritenuto responsabile dell'insuccesso dell'evento sponsorizzato o dell'eventuale vittoria alla competizione; diversamente sarebbe responsabile qualora avesse adottato un comportamento difforme dalla normale diligenza, ai sensi dell'art. 1176 Cod. Civ.. In quest'ultimo caso costui risulterà inidoneo al raggiungimento dello scopo di comunicazione pubblicitaria che costituisce l'oggetto del contratto.

Infine è possibile, nei casi in cui sia invocabile, applicare la disciplina speciale. Questo vincolo è sancito dalla legge n. 280/2003 ed individua i casi in cui allo *sponsee* e ad ogni altro soggetto appartenente all'ordine sportivo è consentito rivolgersi all'autorità giurisdizionale dello Stato.¹⁰

Il contratto può anche prevedere il recesso a favore dello *sponsor*, qualora il comportamento dell'altro contraente causi un danno d'immagine, o a favore dello *sponsee*.

Perché si abbia la risoluzione del contratto è necessario dapprima la volontà negoziale di entrambe le parti, in seguito accordo sul contenuto del contratto; gli effetti non si estenderebbero alle prestazioni già eseguite. Generalmente il contratto è preceduto da preliminari e patti d'opzione attraverso i quali le parti assicurano anticipatamente e a titolo oneroso l'obbligo di stipulazione del contratto definitivo e l'irrevocabilità della proposta iniziale e della prosecuzione del rapporto.¹¹

1.4 Le tipologie di sponsorizzazione di una società sportiva

Nell'ambito dei *football clubs* vi sono varie forme di sponsorizzazione, tutte accomunate da un medesimo fine: il collegamento del marchio dello *sponsor* all'attività dello *sponsee*. Si riportano di seguito le principali tipologie di sponsorizzazioni:

¹⁰ La L. 280/2003 all'art. 1 dispone che "la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale (...) I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in Base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

¹¹ Più ampiamente si veda W. LAGAE, *Sports Sponsorship and Marketing Communications: A European Perspective*, Prentice Hall, 2003.

Tabella 1 – Le principali tipologie di sponsorizzazioni nell’ambito delle società sportive

<p><i>Sponsorizzazione di un club.</i> Si tratta di un contratto stipulato dallo sponsor con un club che si impegna nella divulgazione, dietro corrispettivo, di un messaggio promopubblicitario, tramite l’apposizione di scritte o simboli sull’abbigliamento sportivo di un atleta. Nel nostro Paese, tale pratica è stata vietata fino alla stagione ’79-’80 nella quale si permette eccezionalmente l’apposizione del marchio del fabbricante delle magliette sportive, in accordo con la Lega di appartenenza. Nella stagione successiva, la F.I.G.C. abbandona l’ostilità e il Regolamento Organico di allora pone divieto di “portare sulla maglia distintivi di natura confessionale e scritte pubblicitarie”. Potendo la società calcistica stipulare più contratti in uno stesso momento, si hanno diverse varianti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>sponsorizzazione primaria:</i> la società offre allo <i>sponsor</i> la possibilità di esporre il proprio marchio o nome su tutti i materiali necessari all’attività agonistica; <i>partnership:</i> le obbligazioni assunte dallo <i>sponsee</i> non coinvolgono direttamente l’immagine dei giocatori, ma l’utilizzo degli spazi non direttamente legati all’attività agonistica, ma ugualmente importanti perché permettono la creazione dell’interferenza d’immagine; <i>sponsorship:</i> il marchio dello <i>sponsor</i> compare in tutti gli spazi sfruttabili sia direttamente sia indirettamente collegati all’attività sportiva; fornitura di abbigliamento sportivo (<i>sponsorizzazione tecnica</i>): permette allo sponsor di imprimere il marchio sulle divise da gioco dei calciatori, indossate durante le partite ufficiali. lo <i>sponsor</i> può fregiarsi del titolo di “fornitore ufficiale” della squadra.
<p><i>Abbinamento.</i> È caratterizzato nell’assunzione del nome dello <i>sponsor</i> come denominazione della società sportiva. Dal punto di vista promozionale risulta molto efficiente perché comporta una vera e propria identificazione fra squadra e <i>sponsor</i>.</p>
<p><i>Sponsorizzazione di un singolo atleta.</i> L’oggetto sta nell’utilizzazione del personaggio ai fini della promozione di un marchio o di un prodotto. Generalmente si concretizza nell’obbligo dello <i>sponsor</i> di fornire materiale sportivo occorrente all’atleta per le proprie competizioni, e nell’obbligo dello <i>sponsee</i> di servirsi di questi materiali nel corso delle gare ufficiali.</p>
<p><i>Sponsorizzazione di una manifestazione sportiva.</i> Consiste nel finanziamento da parte dello <i>sponsor</i> della manifestazione, in cambio dell’attività svolta dagli organizzatori affinché sia reso noto il contributo offerto.</p>
<p><i>Pool.</i> Una Federazione ed un gruppo di imprese, in cambio delle forniture o del finanziamento degli <i>sponsor</i>, concede a questi l’utilizzo della qualifica di “fornitore ufficiale”. Lo <i>sponsor</i> cioè identifica una pluralità di soggetti, aventi comuni segni distintivi o la possibilità di trarre vantaggio comune dai risultati economici derivanti dal contratto.¹² Le obbligazioni assunte avranno carattere solidale, ai sensi dell’art. 1292 Cod. Civ., e l’attività esercitata dal <i>pool</i> ricalcherà la struttura del consorzio.</p>

Si procede, di seguito, all’analisi dei rispettivi obblighi di prestazione che scaturiscono dai contratti di sponsorizzazione, descrivendo quali sono i diritti e le concessioni d’uso elargite da un *club* calcistico ad un’azienda con cui abbia siglato un contratto di sponsorizzazione di maglia e un contratto di sponsorizzazione tecnica, a seguito di un corrispettivo in denaro o merce per un certo ammontare.

¹² Cfr. M. MORMANDO, *I contratti di sponsorizzazione sportiva*, Edifir, Firenze, 1998.

1.4.1 Il contratto di “Jersey Sponsor” ed il contratto di “Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale”

Il pacchetto “Jersey Sponsor” o “Main Sponsor” o “Official Sponsor” o “Sponsor Ufficiale” è la forma di sponsorizzazione principale, “primaria”, a disposizione di una società sportiva; in particolare, è il contratto per il quale la società offre allo *sponsor* la possibilità di esporre il proprio marchio, o il proprio nome, su tutti i materiali necessari all’attività agonistica.

Si evidenzia che, fino a poco fa l’apposizione del proprio *brand* sulla maglia era concesso solo a due aziende (come prescritto dall’art. 72 delle norme N.O.I.F., inerente alla sponsorizzazione di maglia); ultimamente è stata introdotta la possibilità di disporre di un nuovo spazio di sul retro, di circa 200 centimetri quadrati, sotto al numero del giocatore. Pertanto ciascuna maglia potrà comprendere quattro *brands*: i due *sponsor* di maglia, lo *sponsor* tecnico ed il nuovo spazio disponibile.

Per quanto riguarda il contratto di “Jersey Sponsor”, alle aziende che per ogni *club* si qualificano con questo appellativo, è anche concesso fare uso dell’immagine e dei simboli della società per:

- iniziative promo-pubblicitarie in Italia e all’estero;
- apposizione sul materiale sportivo della squadra (divise da gioco, tute da allenamento, borse ufficiali per gli indumenti da gioco, tuta di rappresentanza, giaccone di rappresentanza, polo di rappresentanza), destinato all’ utilizzo da parte della medesima, in conformità alla regolamentazione della Lega Calcio e della UEFA.¹³

I componenti della squadra devono indossare questi indumenti in tutti gli eventi agonistici, gli allenamenti, i ritiri, gli *stages*, le interviste effettuate da qualsiasi media e in tutte le ulteriori attività a cui partecipi la Squadra.

Il *Jersey Sponsor* può usufruire di diritti pubblicitari, quali:

- internet e Web TV: banner sulla homepage e sulla pagina dedicata a tutti gli *sponsor*; utilizzo del database dei contatti del sito del *club* per l’invio di *newsletter* settimanali; spazi pubblicitari sulla Web TV;
- materiale stampato e altro: logo su pagina dedicata agli *sponsor*; logo su foto ufficiale; mezza pagina su rivista ufficiale, se prodotta; logo su cartella stampa; logo sulla fiancata del pullman sociale; logo su tutti i fondali interviste e spazi

¹³ Il marchio dello *sponsor* verrà apposto:

- sulla parte anteriore delle maglie da gara, nella dimensione pari a quella massima consentita per il primo *Jersey Sponsor* dai regolamenti sportivi applicabili, conformemente a quanto previsto dai regolamenti della Lega Calcio (250 cm²) e dell’ UEFA (200 cm²), ovvero in relazione all’eventuale secondo *Jersey Sponsor*;
- sul materiale (da allenamento, da *training*, da panchina, etc.) in qualunque dimensione e non inferiore a quella dello *Sponsor Tecnico*;
- su ogni altro indumento indossato in gara dai componenti della Squadra in quanto ciò sia consentito dalle regole sportive applicabili;
- sulla tuta/maglia utilizzata dal raccattapalle.

- pubblicitari concessi all'interno dello stadio; logo a rotazione con gli altri *sponsor* sul display del tavolo conferenze a fine partita, posto all'interno dello stadio di competenza;
- pubbliche relazioni: concessione di un certo quantitativo di biglietti nei vari settori dello stadio; pass *hospitality*; di posti auto in parcheggio;
 - eventi e attività promo-pubblicitarie: conferenza stampa di presentazione degli *sponsor*; *workshops*; partecipazione agli eventi speciali organizzati dal *club*; foto di rappresentanza della Squadra con il prodotto; foto e audiovisivi di gruppi di giocatori in azione per attività promo-pubblicitarie dell'azienda e del prodotto; disponibilità di calciatori per spot TV, campagne stampa ed affissioni;
 - Stadio e bordocampo: spot di alcuni secondi sui megaschermi; esposizione su *banner led* (giro campo e rettilineo) per alcuni minuti, in prima fila; logo del Jersey Sponsor sul letto delle 2 panchine; possibilità di allestimento di un *corner* all'interno dell'area *hospitality* dello stadio; possibilità di effettuare volantinaggio/*sampling* all'interno dello stadio, con costi carico dello *Sponsor*; possibilità di esposizione del prodotto del *Jersey Sponsor* all'ingresso della Tribuna *Sponsor*;
 - possibilità di disporre degli “*Sponsor Day*” presso il Centro Sportivo, con possibilità di visita, organizzazione del pranzo, presenza agli allenamenti;
 - possibilità di organizzazione di *Match Sponsor*;
 - gadget e servizi in omaggio.

Ad esempio, per il *club* A.C. Milan, lo *sponsor* ufficiale è Emirates, con contratto in scadenza il 30 giugno 2015.

Si riporta di seguito una breve analisi relativa alla rilevanza degli accordi di *jersey-sponsor* nel contesto nazionale.¹⁴

L'Udinese conferma il proprio ruolo di pioniera nel mercato dei jersey-sponsor. Lo scorso 27 ottobre il club bianconero, che già nel 1978 si distinse per aver applicato il marchio Sanson sui propri pantaloncini da gara, ha affrontato la Roma allo stadio Friuli con il marchio Michael Nino imbianchino apposto sulle maglie. Una novità voluta dalla Dacia che ha organizzato l'iniziativa “Sponsor per un giorno” per concedere tal sogno a tre piccole imprese, dal volume d'affari al di sotto dei 100mila euro nel 2012 e con al massimo tre dipendenti, che mai avrebbero potuto accedere a tale opportunità in condizioni normali. Il primo ad aggiudicarsi il “Dacia sponsor day” è stato il ventiseienne di Villadossola che nel tempo ricopre il ruolo di difensore del Piedimulera, squadra di Promozione, e allena il Villaggio Sismico, formazione iscritta al campionato Csi di Verbania. A Michael Nino sono seguiti i marchi Red Bike, in coincidenza con il ko interno per 0-3 contro l'Inter, e Grandma Bistrot nel giorno del confronto casalingo con la Fiorentina. Un'autentica favola ricorsa nell'anno del 40° anniversario della prima

¹⁴ www.udineseblog.it/articolo/Rassegna_stamp/Udinese_pioniera_nel_mercato_del_jersey-sponsor/9/173028.

sponsorizzazione della maglia di una società calcistica: era il 1973 quando l'Eintracht Braunschweig si legò alla Jägermeister. Non può essere considerata la capostipite di tali operazioni la Lanerossi Vicenza poiché in quel caso si parlò di abbinamento tra due marchi.

LA STORIA. E pensare che in un passato non troppo remoto l'attività di sponsorizzazione sembrava coincidere con la filantropia tanto da esser definita in origine il "business della moglie del presidente" dato che gli accordi tra le parti venivano gestiti dai familiari dei patron con le modalità tipiche delle erogazioni liberali. Oggi che il mercato europeo delle sponsorizzazioni ha superato la soglia dei 20mila miliardi del vecchio conio si può tracciare una netta linea di demarcazione tra filantropia e attività di sponsorizzazione, quest'ultima attuata con lo scopo di cogliere obiettivi commerciali. Lo sponsor viene associato automaticamente allo spirito e ai caratteri dello sponsee, in modo da rendere il messaggio commerciale più credibile e memorabile agli occhi del pubblico. I vantaggi differenziali offerti dalla sponsorizzazione rispetto alla pubblicità classica non sono pochi, dato che si può godere su un accesso ad audience dal vivo e della possibilità di poter dedicarsi alla vendita o distribuzione di omaggi sul luogo della gara. La possibilità di segmentare il pubblico inoltre consente di valutare precisamente i ritorni della sponsorizzazione in termini di reach, inteso come il numero e le caratteristiche degli individui effettivamente raggiunti dal messaggio, e di awareness, cioè la notorietà spontanea o sollecitata dell'accoppiamento sponsorizzativo, nonché la predisposizione e la motivazione all'acquisto e il comportamento di consumo. Nel calcio italiano è solo nel 1981 che la Federcalcio si è preoccupata di redigere un documento contenente tutte le regole per le sponsorizzazioni, la cui presenza sulle divise dei club italiani era garantita soltanto con il ricorso a ingegnosi aggiramenti del divieto sino ad allora vigente. Le prime partnership commerciali erano infatti considerate abbinamenti tra marchi, tant'è che a partire dagli anni '50 le orme della Lanerossi Vicenza furono seguite dalla Simmenthal Monza, dall'Ozo Petroli Mantova, dal Modena Zenith, dalla Sarom Ravenna e dal Talmone Torino. Tale strategia, di gran voga soprattutto nell'odierno basket nostrano, fu bandita nel calcio a partire dall'annata 1959/60. E proprio l'Udinese, come accennato, ricoprì anche in quell'occasione il ruolo di pioniera che portò alla rivoluzione dell'ordinamento italiano. I friulani nel 1978 apposero sui propri pantaloncini il marchio Sanson aggirando il divieto federale venendo poi puniti con una multa di 10 milioni di lire. Non da meno fu il Perugia che approfittò della possibilità di apporre sulle maglie il nome dello sponsor tecnico in uno spazio di 12 cm² concedendolo all'azienda alimentare Ponte che per l'occasione creò una fittizia linea di abbigliamento denominata Ponte sportwear. Per

molto tempo il fenomeno si sviluppò solamente intorno allo sponsor principale, poi il logo aziendale dalle magliette cominciò ad essere apposto anche sui biglietti, sui cartelloni retro-intervista e sul materiale pubblicitario prodotto dalla società. Al marchio dello sponsor furono dapprima riservati 100 cm², oltre ai 12 corrisposti al fornitore tecnico, successivamente si è poi arrivati a 250. Dalla stagione 2011/2012, in linea con le normative europee in materia, la Lega Nazionale Professionisti di Serie A ha optato per l'estensione degli spazi pubblicitari sino a 350 cm², con al più due marchi di cui uno al massimo della dimensione di 250 cm².

THE ENGLISH DREAM. Il mercato dei jersey-sponsor ha in particolare registrato nella stagione 2010/11 un nuovo record di introiti e a stabilirlo sono state le squadre iscritte alla Premier League. Secondo una ricerca di Sporting Intelligence i 20 club inglesi hanno siglato contratti con i propri partner per un totale di 100.45 milioni di sterline, pari a circa 122 milioni di euro. La cifra rappresentò un primato non solo per il campionato inglese, ma anche a livello mondiale. Quello precedente spettava alla Bundesliga 2009/2010 a quota 98.7 milioni di sterline totali, con una media di 6.3 milioni di euro per squadra. A comandare tal classifica erano Liverpool e Manchester United con ben 20 milioni garantiti rispettivamente da Standard Chartered e Aon. Terzo posto per il Chelsea, con Samsung che portò nelle casse dei Blues 13.8 milioni. Seguono il Tottenham, con i 10 milioni di sterline garantite da Autonomy, il Manchester City con i 7.5 milioni di Etihad e l'Arsenal con i 5 milioni di Fly Emirates. In questo contesto che vide i club maggiorare o lasciare inalterati i propri introiti rispetto al passato, creò scalpore quanto accaduto a Newcastle e Sunderland, che ottennero invece un ribasso. I "Magpies", nonostante la promozione in Premier League, videro calare di 2.3 milioni il proprio accordo con Northern Rock, mentre i biancorossi persero 1.5 milioni nel passaggio da Boylesports a Tombola. Non si è fermato invece ad un solo jersey-sponsor il Tottenham che, dopo aver raggiunto la già citata intesa con la società di infrastrutture Autonomy per la sponsorizzazione delle maglie indossate in campionato, strinse un accordo biennale da 5 milioni di sterline con l'azienda bancaria Investec per quelle indossate in Champions League, FA Cup e Carling Cup. Un'intesa con gli sponsor, quella che contraddistingue il Regno Unito, che è ben focalizzata dall'aspetto che la Premier League, nata nel 1992, risulta sponsorizzata già dal 1993, quando la Carlsberg la affiancò per un accordo che si è concluso nel 2001, quando la Fa Carling Premiership ha lasciato spazio alla Barclaycard Premiership sino al 2004. Dal 2001 ad oggi lo sponsor è sempre stato la Barclays, con il nome della competizione che è cambiato in Barclays Premiership dal 2004 al 2007 ed in Barclays Premier League sino ad oggi. In particolare, tra il 2007 ed il 2010, il

colosso bancario ha garantito al campionato inglese 65.8 milioni di sterline, decidendo di sponsorizzare anche il Premier League Asian Trophy, un torneo amichevole con cadenza biennale che vede protagoniste tre squadre inglesi ed una rappresentante la nazione asiatica ospitante.

LA REALTA' ITALIANA. Il mercato degli sponsor 2010/11 non ha di contro arriso al campionato italiano. Secondo i dati ricavati da un'analisi condotta da Sporteconomy, in Italia i club partecipanti al campionato di Serie A produssero introiti alla voce jersey-sponsor per un totale di 60.9 milioni di euro, ben 14.1 milioni in meno rispetto ai 75 milioni ricavati nell'annata agonistica precedente. A ricoprire un ruolo di prim'ordine fu nuovamente l'Udinese che affiancò al main sponsor Dacia due partner che si alternarono tra partite in casa e in trasferta: in particolare fu Tipicamente Friulano a comparire al Friuli e Lumberjack in trasferta. Il Milan fu invece la società regina alla voce guadagni, con Fly Emirates che garantì ai rossoneri 12 milioni di euro, mentre Pirelli corrispose 9.2 milioni all'Inter vincitrice del Triplete. Sono 8 invece i milioni che la Juventus ottenne da Betclit esclusivamente per la prima maglia, con Balocco che ne investì invece 3.5 per associare il proprio marchio alla divisa da trasferta. Subito dietro il Napoli: il logo dell'acqua Lete sulle maglie valse 5.5 milioni. Ricavò invece 5 milioni la Roma dal proprio contratto di partnership con Wind/Infostrada. Subito dopo il Cagliari, con 2.5 milioni che gli erano stati promessi da Dahlia Tv, fallita il 25 febbraio 2011 ma comunque presente sia sulla maglia degli isolani sia sulla cartellonistica dello stadio Sant'Elia sino al termine della stagione, e 1.6 milioni versatigli dalla Regione Sardegna come secondo sponsor. Valse invece 2.5 milioni il logo ERG Mobile sulle divise della Sampdoria. Generarono 1.5 milioni in totale tre sponsor a rotazione sulle maglie del Chievo: Merkur Win, Banca Popolare di Verona e Paluani. Dal valore di 1.5 milioni anche il contratto tra il solo Iziplay e il Genoa. L'Udinese, splendida quarta in classifica e qualificatasi ai preliminari di Champions League, siglò come già accennato accordi con Dacia come sponsor primario per 900mila euro e con due sponsor secondari: Tipicamente Friulano per le gare casalinghe per 250mila euro e Lumberjack per le sfide in trasferta per 200mila euro. Per il Bologna 400mila euro giunsero da Cerasarda, mentre per il Bari 800mila euro provennero dalla Banca Popolare di Bari e 250mila dal partner secondario Radio Norba. 1.25 milioni fu il valore dei marchi Navigare e Banca Monte Parma, quest'ultimo secondo sponsor, sulle maglie del Parma. Valsero poi 1 milione di euro sia l'accordo tra Energia Siciliana e il Catania sia quello tra Eurobet e il Palermo. UBI Banco di Brescia corrispose 600mila euro per il Brescia, 700mila euro incamerò poi il Cesena dall'azienda che opera nel campo delle forniture di materiale tecnico Technogym.

Il pacchetto “Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale” o “*Official Technical Designer and Supplier*” o “*Technical Sponsor of ...*” è detto anche contratto di sponsorizzazione “interna” e permette al soggetto *sponsor* di fornire abbigliamento sportivo durante lo svolgimento delle partite ufficiali.

In particolare, lo *sponsor* si obbliga a fornire il materiale, a fronte dell’obbligo da parte dello *sponsee* di rendere visibile il marchio dell’azienda, attribuendole la denominazione di “fornitore ufficiale”.

Il *club*, per favorire il ritorno d’immagine (e d’investimento) all’azienda sponsorizzatrice, generalmente si impegna a garantire i seguenti diritti pubblicitari:

- internet e Web TV: inserimento nel sito ufficiale del *club* il marchio della società, con la dicitura “Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale”;
- materiale stampato e altro: risalto al logo e ai prodotti sulla fotografia ufficiale e sulle foto dei singoli tesserati; nelle fotografie appariranno le foto dei tesserati con l’abbigliamento marchiato fornito, borse da viaggio e palloni recanti il logo; tutte le foto, cartoline, poster della squadra dovranno risaltare il logo ed eventualmente arrecare la dicitura “Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale del...”; disponibilità di una pagina dedicata nella rivista del *club*; esposizione del logo su tutto il materiale fornito ai giornalisti, alla stampa; esposizione del logo, affiancato da quello del Jersey Sponsor, sulle pettorine indossate dai raccattapalle, dal personale dello stadio, dai fotografi ed operatori TV in campo; esposizione del logo sul pullman sociale;
- pubbliche relazioni: possibilità di disporre di un certo numero di abbonamenti e biglietti posti in varie tribune dello stadio; allestimento di un corner dedicato ai prodotti dello *sponsee* all’interno dell’area *hospitality*; possibilità di posti auto riservati;
- eventi e attività promo-pubblicitarie: possibilità di usufruire di un certo numero di tesserati per la realizzazione di servizi fotografici e/o video da destinare agli usi pubblicitari nei contesti in cui opera lo *sponsor*; apposizione del marchio in tutti gli eventi organizzati dal *club*; possibilità di organizzare eventi commerciali all’interno dello stadio; ottenimento di tutto il materiale audiovisivo, fotografico e cinematografico concernente la squadra; *meeting* di promozione dell’acquisto del prodotto dello *sponsor*;
- stadio e bordo campo: trasmissione di annunci pubblicitari tramite l’impianto audio prima e durante l’intervallo delle partite; trasmissione di spot recanti il logo su un maxischermo allo stadio; iniziative promozionali sugli spalti ed agli ingressi dello stadio;
- biglietti e locandine: esposizione del logo sulle locandine, sui manifesti delle partite e su ogni altro tipo di manifesti, con dimensioni del logo eventualmente inferiori solo a quelle del Jersey Sponsor; esposizione del logo sui biglietti all’ingresso dello stadio e su tutto il materiale realizzato per la campagna abbonamenti;
- possibilità di disporre degli “*Sponsor Day*”, che prevedono la visita guidata allo stadio, prima o dopo la partita e una visita agli impianti sportivi, con pranzo, in sede di allenamento;

- gadget e servizi in omaggio.

Ad esempio, per il club A.C. Milan, lo *sponsor* tecnico è Adidas Italia S.r.l., con scadenza al 30 giugno 2017.

Sia per quanto riguarda il contratto di “Jersey Sponsor” sia per quanto riguarda il contratto di “Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale” si applica la disciplina dei contratti in generale prevista dal Codice Civile: il contratto dovrà essere redatto in forma scritta e deve essere provvisto di un contenuto minimo, al quale possono aggiungersi clausole che entrambe le parti contraenti possono inserire (ai fini della propria tutela o della regolazione del rapporto).

Di seguito si riportano le principali clausole ricorrenti nelle fattispecie contrattuali considerate (il contratto di “Jersey Sponsor” ed il contratto di “sponsor tecnico e fornitore ufficiale”), evidenziandone le principali differenze:

- a) clausola di esclusiva: il soggetto *sponsor* si riserva di esercitare in modo esclusivo determinati diritti, senza correre il rischio che il soggetto sponsorizzato li conceda anche a terzi, riducendo così l'utilità che lo *sponsor* si attende di ricavare ed incrementando la possibilità di interferenza d'immagine fra *sponsor* e *sponsee*. Il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione con altre imprese, può anche essere circoscritto al settore merceologico dello *sponsor*. La clausola è presente in entrambe le tipologie contrattuali, con delle differenze, poiché sarà più importante nei contratti di sponsorizzazione tecnica, in quanto l'oggetto principale della fattispecie riguarda l'uso esclusivo da parte della Squadra dei prodotti dello *sponsee*, ai quali deve essere data grande rilevanza nelle occasioni in cui la Squadra si esibisce al pubblico, garantendo un notevole ritorno d'immagine; il contratto può prevedere infatti che: *“Nei limiti del presente contratto, la società (...) concede all'azienda (...) l'esclusivo diritto d'uso dell'immagine, dei simboli, del nome e del marchio (...) nel territorio contrattuale”*;
- b) clausola di “non concorrenza”: il soggetto sponsorizzato si impegna a non stipulare accordi promo-pubblicitari con soggetti concorrenti con lo *sponsor*, durante il periodo di efficacia del contratto e, in taluni casi, per un concordato periodo successivo, al termine dell'efficacia dello stesso. La clausola è presente in entrambe le tipologie contrattuali; la dicitura relativa può essere la seguente: *“Durante il periodo contrattuale la società garantisce che non concederà a terzi i diritti concessi all'azienda (...) con il presente contratto, in relazione ai prodotti identici o in concorrenza con i prodotti e non effettuerà nell'interesse e/o in collaborazione di altre imprese alcuna attività di carattere promo-pubblicitario e/o alcuna attività riguardante prodotti e/o attività concorrenti con i prodotti”* e si fa seguire un elenco esemplificativo ma non esaustivo di alcuni marchi da ritenersi concorrenti;
- c) clausola di prelazione: lo *sponsor* può riservarsi il diritto di stipulare un nuovo contratto di sponsorizzazione con il medesimo soggetto, vincolando questi a preferire la sua alle altre aziende potenziali contraenti, a parità di condizioni. Tale clausola risulterebbe utile qualora lo *sponsor* avesse raggiunto il ritorno d'immagine che si proponeva di conseguire e ritenesse di poter trarre ulteriori

benefici dalla *laison* con il *club*. La clausola è presente in entrambe le tipologie contrattuali; la dicitura può essere la seguente: *“Al termine della durata, l’azienda (...) avrà un diritto di negoziare in buona fede, con prelazione tutti i Diritti previsti dai contratti di (...) nel corso di (...) stagioni sportive successive. La prelazione potrà essere esercitata dall’azienda (...) entro (...) giorni successivi alla comunicazione di qualsiasi offerta ricevuta da terzi, con riferimento ad alcuni di tali diritti, accettando le medesime condizioni offerte da tali terzi al club”*. Le parti hanno libera facoltà di esercitare o meno la prelazione;

- d) clausole relative alla gestione del rapporto: essendo il contatto di sponsorizzazione un contratto di durata, caratterizzato da un’ intensa componente fiduciaria, durante il periodo di validità le parti si trovano in un continuo rapporto di scambio reciproco, che deve necessariamente essere gestito e facilitato. Clausole di questo tipo sono specifiche dei contratti di sponsorizzazione tecnica perché la fornitura di abbigliamento sportivo richiede un’ intensa collaborazione fra le parti, nella creazione di logotipi e nelle autorizzazioni concesse allo *sponsor* in merito alla creazione di campagne promo-pubblicitarie. Si rende dunque necessario condividere per iscritto quali siano le specifiche dei prodotti licenziati, le modalità di replica. La dicitura può essere la seguente: *“La qualità, lo stile, i colori e i materiali usati per confezionare i prodotti oggetto della fornitura saranno scelti dalla società in un ambito ragionevole di proposte grafiche predisposte dall’ azienda (...), che verranno illustrate alla società in occasione di un incontro appositamente fissato. Nel caso in cui la società non intendesse effettuare la scelta in occasione del citato incontro, dovrà comunicare allo sponsee (...) le modifiche da apportare entro il perentorio termine di successivi (...) giorni, significandosi, nell’ ipotesi in cui entro il predetto termine non prevenga alcuna osservazione, le proposte come accettate. L’azienda (...) si impegna a porre in essere, nel rispetto delle proprie procedure produttive, tutti gli sforzi necessari per soddisfare le richieste della società al fine di realizzare una linea che rispecchi l’ immagine, le necessità tecniche e stilistiche, il posizionamento della società stessa. La società non negherà la propria approvazione ed in caso di diniego dovrà fornire ragionevoli suggerimenti in termini tali da consentire all’ azienda la realizzazione dei prodotti oggetto della fornitura”*;
- e) clausole di non ingerenza: si vuole precisare l’ autonomia del soggetto sponsorizzato nell’ ambito dell’ organizzazione e dello svolgimento dell’ evento, sottolineando che lo *sponsor* non ha alcun potere decisionale o diritto d’ingerenza sull’ attività commerciale, amministrativa o gestionale dello sponsorizzato. In tale ambito si stabiliscono limiti precisi al diritto dello *sponsor* di utilizzare, nel corso dell’ evento, propri incaricati che partecipino o seguano attivamente l’ evento. Nonostante la sponsorizzazione sia diretta a creare un’ interferenza d’ immagine fra i due contraenti, non si può ritenere che tale interferenza riguardi anche le attività delle stesse parti. La sponsorizzazione deve mantenere la peculiare finalità di unione delle parti, senza eccedere

nell'unione dell'attività di due soggetti. La dicitura può essere la seguente: *“Compatibilmente con le esigenze tecnico- sportive ed organizzative delle squadre, nonché con la disponibilità delle persone fisiche coinvolte, il club (...) farà notevoli sforzi in modo che l'allenatore ed una cospicua parte della prima squadra prendano parte a particolari attività di pubbliche relazioni nelle località in cui la prima squadra si trovasse in occasione di trasferte nazionali ed internazionali”* ed ancora: *“Qualora esigenza tecniche, rimesse alla valutazione discrezionale della società (...) non consentano lo svolgimento in luoghi diversi dallo stadio a cui è legata la società e dai campi sportivi, lo sponsor non potrà trarne motivo o ragione per disattendere le proprie obbligazioni contrattuali”*;

- f) clausole di tolleranza: si vuole informare lo *sponsor* circa la possibilità dello *sponsee* di stipulare ulteriori paralleli contratti di sponsorizzazione anche con altri soggetti, senza che insorgano controversie per le quali lo stesso *sponsor* denunci lo scorretto comportamento dello *sponsee*. Sono clausole presenti in entrambi i contratti, solitamente i diritti esclusivi del Jersey Sponsor prevalgono sullo Sponsor Tecnico, in quanto fattispecie di sponsorizzazione primaria, ma quest'ultimo prevale sugli accordi di *partnership*. La dicitura può essere la seguente: *“Ferma restando la possibilità per ogni singolo giocatore della squadra di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione personale per quanto concerne l'utilizzo di calzature da calcio e guanti da portiere. Nell'ipotesi in cui durante gli allenamenti, le partite ufficiali e non, i ritiri, le conferenze stampa convocate dalla società, le apparizioni in eventi promossi o realizzati dalla società (...), da parte di alcuno dei tesserati si dovessero utilizzare i prodotti che esponano un marchio concorrente al marchio dell'azienda (...), ovvero in caso di prodotto oggetto della fornitura, privo di alcun marchio, la società sarà tenuta a corrispondere all'azienda a titolo di penale e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, la somma di (...) per ogni singola denunciata ed accertata violazione”* ed ancora: *“il nome o il marchio del Jersey Sponsor verrà apposto nei limiti e nel rispetto dei posizionamenti consentiti dai regolamenti sportivi applicabili, nella dimensione massima consentita dal regolamento”*, mentre per lo *sponsor tecnico*: *“possibilità di esporre il proprio marchio sulle maglie della squadra, con dimensioni inferiori al solo Jersey Sponsor”*;
- g) clausole di valorizzazione del corrispettivo: si prevedono aumenti del corrispettivo pattuito, versati dallo *sponsor* allo *sponsee*, in relazione ai risultati raggiunti durante la stagione sportiva in cui il contratto ha efficacia. La clausola è finalizzata ad incentivare lo *sponsee* a raggiungere certi risultati di natura agonistica, aumentando l'effetto positivo dell'interferenza d'immagine. È presente in entrambe le tipologie di contratti e la dicitura può essere la seguente: *“Quale corrispettivo per tutti i diritti e le facoltà conferitegli con il presente contratto, lo sponsor si obbliga a versare alla società (...) un corrispettivo di Euro (...), oltre I.V.A., ed imposta sugli spettacoli, per ognuna delle stagioni sportive di validità del contratto in (...) rate uguale nell'importo complessivo,*

per ognuna delle stagioni sportive. Qualora la prima squadra vincessesse il campionato italiano e/o una coppa europea in una o più delle stagioni di efficacia del presente contratto, i corrispettivi verranno modificati come segue (...)”;

- h) clausole di diminuzione del corrispettivo: si vuole ridurre il corrispettivo versato dallo *sponsor* allo *sponsee* per ristabilire un equilibrio fra la prestazione dello *sponsor* e quella dello *sponsee*, nell’ ipotesi in cui vi sia stato un inadempimento non così grave da richiedere la risoluzione anticipata del contratto.
- i) clausole di durata: il contratto di sponsorizzazione sportiva si caratterizza per essere un contratto di durata, ossia per avere un’ esecuzione non istantanea, ma differita nel tempo, in genere pluriennale, compresa fra i 3 e i 5 anni. Entrambe le fattispecie arrecano questa clausola, secondo la dicitura: “*Il presente contratto sarà in vigore da (...) a (...)*”;
- j) clausole relative alla regolazione del contratto successivamente alla scadenza: si vogliono regolare i rapporti fra le parti nel momento in cui un contratto giunge alla scadenza, eliminando le possibilità di controversie al termine dell’ esecuzione delle rispettive prestazioni, evitando che con la cesura del contratto non si dissolvano i vantaggi raggiunti a livello di ritorno d’ immagine. Generalmente si prevede il divieto all’ impresa *sponsor* di continuare a fregiarsi del titolo dopo la scadenza e di sfruttare i diritti di utilizzazione dell’ immagine, del nome, del simbolo dello *sponsee*. Sono clausole comuni ad entrambe le fattispecie e la dicitura che interviene può essere la seguente: “*Qualora, per qualsiasi motivo venisse meno l’ efficacia del presente contratto, l’ azienda (...) dovrà inviare alla società (...), entro i (...) giorni lavorativi successivi, una situazione relativa alla giacenza di magazzino dei prodotti licenziati che entro i successivi (...) giorni lavorativi la società potrà acquistare in blocco con uno sconto del (...) sui prezzi sino a quel momento applicati*” ed anche: “*Poiché il presente contratto ha durata determinata, entrambe le parti convengono sulla reciproca opportunità, in vista della scadenza finale del loro rapporto e nei (...) mesi ad essa precedenti, di autorizzarsi all’ apertura di trattative con terzi. Tali trattative dovranno essere condotte con discrezione, onde evitare pregiudizio all’ immagine dell’ una e dell’ altra parte. Queste ultime sono peraltro consapevoli che i, data la loro rinomanza e l’ interesse dei media a rapporti contrattuali quali quello odierno, non sarà possibile evitare che siano diffuse notizie delle dette trattative. La diffusione di tali notizie non costituirà violazione nell’ impegno della presente norma. L’ azienda (...) sarà tempestivamente informata di eventuali offerte di terzi, ricevute nel predetto periodo, senza che ciò comporti conferimento di diritti di prelazione o simili in favore della stessa*”;
- k) clausola di rinvio e accettazione della normativa Federale: è uno strumento a disposizione dello *sponsor* per regolare tutte le ipotesi prevedibili in cui il *club* debba adeguarsi alla Normativa Federale, con possibilità di alterazione dei precedenti accordi contrattuali, in ossequio alle disposizioni. È presente in tutte le tipologie contrattuali, con la seguente possibile dicitura: “*qualora la*

Federazione ritenesse di limitare in modo sostanziale le facoltà promozionarie sulle quali si basa il presente contratto, l'azienda (...) avrà facoltà di risolverlo anticipatamente, con un preavviso di almeno (...) giorni, senza oneri di risoluzione”;

- l) clausole di correttezza: sono volte a salvaguardare il rapporto fra *sponsor* e *sponsee* nel suo aspetto principale, in riferimento alle rispettive immagini divulgate e recepite dal pubblico destinatario del messaggio pubblicitario. Queste clausole servono a prevenire contrattualmente l'eventuale lesione d'immagine di una delle parti, causata dal comportamento dell'altra, e la pubblicità negativa, andando contro alla natura stessa del contratto di sponsorizzazione. Si prevede l'adozione di un comportamento conforme alla diligenza, perizia e buona fede, durante l'esecuzione del contratto. In questo modo si vuole evitare la lesione d'immagine di una delle due parti in seguito a comportamenti o dichiarazioni. Un esempio può essere il seguente: *“Le parti si impegnano a non formulare, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che possano recare nocimento all'immagine ed al prestigio del mondo del calcio in genere”;*
- m) clausole limitative della responsabilità: lo *sponsee* intende tutelarsi dai danni d'immagine, nel caso in cui i terzi lamentassero la qualità dei prodotti dello *sponsor*, in seguito all'acquisto. È una clausola prettamente relativa al contratto di sponsorizzazione tecnica. Un esempio di scrittura può essere il seguente: *“in ogni caso l'azienda (...) dichiara di manlevare la società (...) da ogni azione, pregiudizio o danno rispettivamente promosse o subiti dai consumatori, derivanti da (...) o conseguenti a vizi dei beni, nonché vizi degli altri beni la società (...) acquistasse dall'azienda (...) in forza del presente contratto. La manleva si estende anche alle spese legali, anche non ripetibili, eventualmente sostenute dalla società (...) per resistere giudizialmente”;*
- n) clausole di garanzia e contestazioni: si stabilisce che in caso di eventuali vizi o difformità dei beni consegnati dallo *sponsor* allo *sponsee*, questi debbano essere comunicati entro un determinato termine dalla consegna e sostituiti entro un certo termine. Questa clausola è prettamente attinente alla sponsorizzazione tecnica, può essere riportata in questo modo: *“La società (...) avrà tempo (...) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della fornitura per procedere ad eventuali contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati dall'azienda (...) in esecuzione del presente contratto, trascorsi i quali i suddetti prodotti si intenderanno definitivamente accettati”;*
- o) clausole inerenti alla tutela dei diritti del marchio: si vuole definire che l'interferenza d'immagine fra le parti non comporta la cessione di proprietà dei rispettivi marchi e segni distintivi. Questa clausola è anche finalizzata a denunciare reciprocamente le eventuali contraffazioni di prodotti licenziati e dispone la necessità degli *sponsor* di richiedere alla società un'autorizzazione preventiva per l'uso del marchio;

- p) clausola risolutiva espressa: è uno strumento a disposizione dello *sponsor* e dello *sponsee* per regolare tutte le ipotesi prevedibili in cui la controparte non adempia correttamente alle proprie prestazioni.¹⁵ Detta clausola ha la finalità di prevenire un insuccesso sui fini perseguiti dalla stipulazione dell'accordo, è presente in entrambe le fattispecie contrattuali, con l'eventuale seguente dicitura: inoltre “*la società (...) riconosce che l'azienda (...) ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto prima della fine del periodo contrattuale, qualora: i) la società, malgrado la formale messa in mora, non adempia entro (...) giorni dal ricevimento della predetta messa in mora, agli obiettivi e i sensi del presente contratto; ii) la società venga dichiarata fallita o assoggettata ad una procedura fallimentare o concorsuale; iii) la società venga radiata dall'albo della Federazione; iv) la società ed i suoi legali rappresentanti siano stati definitivamente condannati dagli organi della giustizia sportiva per fatti idonei a pregiudicare seriamente l'immagine della società presso il pubblico;*” ed ancora “*L'azienda (...) riconosce che la società (...) ha diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto, prima della fine del periodo contrattuale, a mezzo di semplice comunicazione scritta, con ogni conseguenza di legge, qualora: i) l'azienda (...), malgrado la formale messa in mora, non adempia entro (...) giorni dal ricevimento della predetta messa in mora, agli obblighi assunti ai sensi del presente contratto; ii) l'azienda (...) venga dichiarata fallita od assoggettata ad una procedura fallimentare o concorsuale; iii) l'azienda (...) e i suoi legali rappresentanti vengano definitivamente condannati dagli organi competenti per i fatti che abbiano anche rilevanza penale ed idonei a pregiudicare seriamente l'immagine dell'azienda (...) presso il pubblico*” ed infine “*Qualora, nel periodo contrattuale, la società dovesse retrocedere in una serie inferiore alla serie B viene sin d'ora convenuto che l'azienda (...) potrà recedere a mezzo (...) dal contratto, entro (...) giorni dalla data di retrocessione ufficiale della società, nell'ipotesi in cui tra le parti non si addivenisse ad un diverso accordo sostitutivo del presente*”;
- q) clausola di confidenzialità: si richiede ad entrambe le parti di mantenere riserva in merito alla stipulazione del contratto. Un esempio di scrittura è la seguente: “*I termini e le condizioni del contratto, compresi i termini finanziari e la durata, nonché tutte le informazioni di qualsivoglia natura di proprietà di una parte e di cui l'altra venisse a conoscenza essendo in vigore il presente contratto, sono strettamente confidenziali e non dovranno essere divulgate a terzi, da una delle due parti, senza il previo consenso scritto dell'altra, eccetto che sia diversamente imposto dall'Autorità Giudiziaria o dalla vigente normativa, anche sportiva*”.

¹⁵ Ex art. 1456 Cod. Civ. “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. ²In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.

1.4.2 Il contratto di partnership e di technical supplier

I pacchetti di *partnership* e di *technical supplier* prevedono che lo *sponsor*, previo versamento di una somma concordata di denaro, utilizzi, a fini promo-pubblicitari, eventi o luoghi inerenti alla società sportiva sponsorizzata.

La differenza principale fra i contratti recanti la qualifica di “*Sponsor Istituzionale*”, “*Fornitore ufficiale e tecnico*” e “*Partner commerciale*” ed i contratti di sponsorizzazione primaria e secondaria, risiede nel fatto che le obbligazioni assunte dallo *sponsee* non riguardano l’immagine dei giocatori, bensì l’utilizzo degli spazi non direttamente legati all’attività agonistica della società sportiva, ma ugualmente atti ai fini promo-pubblicitari di divulgazione del marchio e dei segni distintivi dello *sponsor*; utili dunque alla creazione dell’interferenza d’immagine.¹⁶ Si tratta di una forma di collaborazione o compartecipazione, generalmente, di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un’operazione. Le modalità di attuazione sono in estrema sintesi due: partecipazione alle diverse fasi attuative dell’operazione stessa e promozione sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori. Presupposto essenziale è l’individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell’operazione.

Da questo discende che il rapporto tra *sponsor* e *sponsee* è relativamente soggetto alla situazione giuridica che lega le parti, senza possibilità di delega a terzi, e lo *sponsor* opera a costi reali, senza possibilità di ricarichi. Ulteriore differenza con le prime due tipologie contrattuali risiede nell’apposizione delle clausole e nei diritti promo-pubblicitari, previsti nell’accordo fra *sponsor* e *sponsee*. Un esempio può essere ben rappresentato dai contratti di *partnership* e di *technical supplier* stipulati con A.C. Milan S.p.A..

Per il contratto di “*partnership*”, ai fini della promozione e divulgazione dell’immagine e dei segni distintivi dello *sponsor*, la società mette a disposizione i seguenti diritti promo-pubblicitari, finalizzati ad incrementare il valore dell’azienda percepito dal pubblico, realizzando il ritorno d’immagine, scopo del contratto sinallagmatico:¹⁷

- internet: logo con *link* di collegamento al sito dello *sponsor*, sulla pagina dedicata agli *sponsor*; 1 Banner a rotazione per 2 periodi di 15 giorni sul sito ufficiale, per la promozione di prodotti o servizi riguardanti l’accordo di sponsorizzazione;
- materiale stampato e altro: utilizzo della qualifica “*Official Partner*”, abbinata al marchio, alla foto ufficiale della squadra e/o a foto e video di gruppo con almeno 4 calciatori in azione; utilizzo della qualifica e dello slogan nella

¹⁶ Ai contratti di sponsorizzazione primaria e secondaria si applica la Convenzione stipulata il 23 luglio 1981 tra L.N.P. e l’Associazione Italiana Calciatori, mentre al contratto di *partnership* non viene richiesta l’applicazione. In ogni caso, la L.N.P. richiede alle società sportive di depositare tutti i contratti promo-pubblicitari stipulati.

¹⁷ Viene infatti previsto che: “In virtù dell’assegnazione Pacchetto Official Partner, lo *Sponsor* ha diritto, per la durata e nel solo territorio, di avvalersi della Qualifica e di esercitare i Diritti Promo-pubblicitari ed eventualmente i Diritti Accessori di seguito specificati”.

- merceologia (previa autorizzazione); possibilità di un redazionale sulla rivista dedicata; apposizione del logo sulle cartoline di squadra, sulle cartellette stampa; sul materiale prodotto nel corso della stagione sportiva; apposizione di cartelli posizionati in prossimità dei campi di allenamento;
- pubbliche relazioni: accesso all' area *hospitality*; accesso all'area T Lounge; possibilità di disporre di un certo numero di biglietti nelle tribune d'Onore, laterali e Arancio; pass per il parcheggio;
 - eventi e attività promo-pubblicitarie: presentazione ufficiale dello *sponsor* in occasione della conferenza stampa dedicata; conferenza stampa digitale; *workshop*; b2b; eventi mensilmente organizzati: teatro, cinema, tornei sportivi; possibilità di organizzare eventi con la *community* del *club*; possibilità di *co-marketing*;
 - stadio e bordo campo: esposizione logo nell' area *hospitality*; esposizione logo sul *backdrop*; spot di alcuni secondi sul maxi-schermo, prima o tra i due tempi del *match*; esposizione logo su *banner led*;
 - possibilità di disporre dello "Sponsor Day": visita e tour dello stadio per un certo numero di ospiti, prima della gara, una volta a stagione sportiva; visita al centro sportivo, pranzo e possibilità di assistere ad una sessione di allenamenti della squadra; possibilità di utilizzare il centro sportivo per eventi aziendali;
 - gadget e servizi in omaggio.

Per il contratto di "technical supplier", ai fini della promozione e divulgazione dell' immagine e dei segni distintivi dello *sponsor*, la società mette a disposizione i seguenti diritti promo-pubblicitari, finalizzati ad incrementare il valore dell'azienda percepito dal pubblico, realizzando il ritorno d' immagine, scopo del contratto sinallagmatico:¹⁸

- internet: logo con *link* di collegamento al sito dello *sponsor*; sulla pagina dedicata agli *sponsor*; 1 Banner a rotazione per 2 periodi di 15 giorni sul sito ufficiale, per la promozione di prodotti o servizi riguardanti l'accordo di sponsorizzazione;
- materiale stampato e altro: utilizzo della qualifica di "technical supplier" per le attività promo-pubblicitarie, in esclusiva merceologica per il territorio nazionale; possibilità di produrre materiale in *co-branding*, attraverso i licenziatari ufficiali; possibilità di acquistare *merchandising* a prezzo speciale; supporto all'acquisizione di materiali fotografici e video presso le agenzie autorizzate; immagine digitale della foto squadra, personalizzabile con il logo dello *sponsor*;
- pubbliche relazioni: accesso all' area *hospitality*; accesso all'area T Lounge; possibilità di disporre di un certo numero di biglietti nelle tribune d'Onore, laterali e Arancio; *pass* per il parcheggio;
- eventi e attività promo-pubblicitarie: presentazione ufficiale dello *sponsor* in occasione della conferenza stampa dedicata; conferenza stampa digitale;

¹⁸ Viene infatti previsto che: "In virtù dell' assegnazione Pacchetto Official Partner, lo *Sponsor* ha diritto, per la durata e nel solo territorio, di avvalersi della Qualifica e di esercitare i Diritti Promo-pubblicitari ed eventualmente i Diritti Accessori di seguito specificati".

workshop; b2b; eventi mensilmente organizzati: teatro, cinema, tornei sportivi; possibilità di organizzare eventi con la *community* del *club*; possibilità di *co-marketing*;

- possibilità di disporre dello “*Sponsor Day*”: visita e tour dello stadio per un certo numero di ospiti, prima della gara, una volta a stagione sportiva; visita al centro sportivo, pranzo e possibilità di assistere ad una sessione di allenamenti della squadra; possibilità di utilizzare il centro sportivo per eventi aziendali;
- gadget e servizi in omaggio.

Per quanto attiene l’analisi delle principali clausole contrattuali applicabili, solitamente si fa riferimento alle seguenti previsioni negoziali:

- a) clausola di non concorrenza. La società si impegna a non concludere per tutta la durata del contratto accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi che producono o commercializzano esclusivamente prodotti identici a quelli dello *sponsor*. Qualora la società offrisse pacchetti di sponsorizzazione a soggetti terzi (clausola della tolleranza), produttori anche di prodotti identici a quelli dello *sponsor*, la società garantirà che le iniziative pubblicitarie siano focalizzate solo verso i prodotti diversi. Tuttavia, in accordo alla clausola che impone l’accettazione della normativa Federale, viene specificato che l’obbligo di astensione dell’ apposizione del nome e del marchio del *club* su prodotti identici può venire meno se così disposto dalla Normativa;
- b) clausola di tolleranza. E’ richiesto allo *sponsor* di non opporsi qualora i calciatori tesserati intendessero stipulare accordi pubblicitari e/o di sponsorizzazione con aziende anche concorrenti alla classe merceologica dello *sponsor* della società. Come precedentemente riportato, viene richiesto allo *sponsor* ad accondiscendere ad eventuali accordi stipulati con aziende produttrici, oltre ad altri prodotti, di prodotti della stessa classe merceologica;
- c) clausola della non ingerenza. Si prevede che i diritti promo-pubblicitari debbano essere esercitati e gestiti dallo *sponsor*, nel rispetto dell’ immagine, prestigio, decoro della società e delle competizioni disputate, rispettando i diritti di sponsorizzazione, acquisiti da altri *sponsor* e/o fornitori ufficiali;
- d) clausole relative alla gestione del rapporto. Viene richiesto allo *sponsor* di attenersi agli standard qualitativi e di immagini del *club*, richiedendo anticipata autorizzazione scritta alla società per tutte le iniziative pubblicitarie. Tutti i loghi o le immagini posti sulle iniziative pubblicitarie devono attenersi, per grafica, colore ed ogni altro aspetto, al modello ufficiale stabilito dal *club*. Ai fini dell’ approvazione, è necessario trasmettere alla società documentazione esaustiva, inclusi i *lay-out*, di ciascuna iniziativa pubblicitaria, con specificazione dei mezzi veicolo di comunicazione. La società si riserva di comunicare il proprio assenso o dissenso entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di dissenso, lo *sponsor* è tenuto a conformarsi alle prescrizioni; in caso di mancato ricevimento di risposta, l’iniziativa non può essere considerata valida. Inoltre, si specifica che non possono essere utilizzati l’immagine, il nome, lo pseudonimo ed ogni genere di segno caratteristico dei calciatori, se non previa autorizzazione di essi. Questo è l’aspetto fondamentale che

differenzia il contratto di *partnership* e gli altri contratti di questo genere, dai contratti di sponsorizzazione di maglia e di sponsorizzazione tecnica. La violazione della presente norma la facoltà, alternativa e discrezionale, della società di risolvere immediatamente il contratto, oltre al pagamento di una penale e dei danni, o di propendere per la continuazione del rapporto, con applicazione di una doppia penale;

- e) clausole in merito alla ripartizione dei costi. Si precisa che sono a carico della società esclusivamente i costi inerenti alla prima produzione dei materiali necessari per il primo esercizio dei Diritti Promo-pubblicitari presso lo stadio ed il centro sportivo (*backdrop, banner, rotor e/o LED, cartellonistica a bordo campo*). Eventuali modifiche aggiuntive alla prima produzione devono essere accreditate allo *sponsor*, così come risultano a carico dello *sponsor* le spese ed i costi collegati alla progettazione, realizzazione, stampa ed eventuale trasporto di tutti i materiali utilizzati per l'esercizio dei Diritti Promo-pubblicitari (pannelli, cartelloni, allestimenti ed arredi di eventuali stand, *corner* o spazi espositivi/ aree ospitalità, costi di allestimento e disallestimento dei predetti spazi, eventuali servizi *catering* od *hostess*) ed eventuali tasse, imposte, oneri relativi alle iniziative da realizzare;
- f) clausole di diminuzione del corrispettivo. Non sono previste riduzioni del corrispettivo pattuito o risarcimenti qualora lo *sponsor* non avesse provveduto ad esercitare i diritti per causa a lui imputabile, o per scelta della società; qualora risultino diversi i risultati sportivi attesi; qualora non vi siano diretti e correlati incrementi di fatturato dell'azienda *sponsor*, in seguito all'attività di sponsorizzazione. Non sono altresì previsti riduzioni o rimborsi nel caso in cui una o più partite non siano disputate nello stadio in cui la prima squadra gioca usualmente, non consentendo in parte o del tutto l'esercizio dei diritti, comportando minore visibilità e minor ritorno d'immagine o vi sia scarsa visibilità dei supporti promo-pubblicitari o delle iniziative promo-pubblicitarie o del logo o della qualifica, dovuta ad eventi metereologici o ad altre cause;
- g) clausole inerenti alla tutela dei diritti del marchio. Lo *sponsor* è tenuto ad informare il *club* o la società in caso di violazione dei diritti ad opera di terzi (contraffazione e/o uso indebito) di cui venisse a conoscenza;
- h) clausola risolutiva espressa. La società può comunicare la risoluzione di diritto del contratto qualora lo *sponsor* realizzi iniziative pubblicitarie non approvate, non paghi entro i termini i corrispettivi, violi le disposizioni inerenti agli standard di realizzazione del materiale pubblicitario non chiedendone autorizzazione, violi il territorio;
- i) clausole sulla regolazione del contratto dopo la scadenza. Lo *sponsor* deve interrompere qualsiasi iniziativa pubblicitaria inerente l'utilizzazione dei marchi e di tutto il materiale realizzato;
- j) clausole limitative della responsabilità. Lo *sponsor* garantisce di tenere la società manlevata e indenne da ogni responsabilità verso terzi per attività pubblicitarie non conformi;

k) clausole di correttezza. Lo *sponsor* si obbliga a non formulare e ad impedire la formulazione di eventuali pubblici giudizi o dichiarazioni che possano arrecare pregiudizio all'immagine della società, del *club* e del mondo del calcio in generale.

2. *La rilevazione contabile dei contratti di sponsorizzazione*

2.1 *Introduzione*

La rilevazione contabile della sponsorizzazione viene effettuata simmetricamente dallo *sponsor* e dallo *sponsee*, i quali registrano rispettivamente un costo ed un ricavo. Può accadere tuttavia, nei casi previsti dalla normativa applicabile, che il costo per la sponsorizzazione sostenuto da un'impresa possa essere iscritto nella classe delle *Immobilizzazioni immateriali*, nell'attivo dello Stato patrimoniale, venendo quindi capitalizzato, in quanto considerato in grado di generare un beneficio economico futuro per l'impresa.¹⁹

2.2 *La rilevazione contabile delle sponsorizzazioni da parte dello sponsee*

Le sponsorizzazioni, in accordo alla normativa N.O.I.F., vengono rilevate tra i componenti positivi di reddito, poiché fonti di sostentamento e finanziamento per la società calcistica, utili per assicurare l'esistenza della stessa nel medio-lungo periodo.

Un *club* genera componenti positivi di reddito dalla vendita di biglietti delle partite giocate in casa, inclusi i relativi diritti di prevendita, dalle quote di ricavi delle partite disputate fuori casa, dagli abbonamenti, dalla cessione di diritti televisivi, di immagine e pubblicità, dalle attività di *marketing*, *licensing*, *merchandising* e dalle sponsorizzazioni.

Lo schema di Conto economico attualmente previsto dalla normativa N.O.I.F. assume la seguente conformazione, in accordo all'art. 2425 del Codice Civile, che prevede la redazione del bilancio d'esercizio secondo quanto descritto dal D.Lgs. 127/1991, abrogato dalla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013:²⁰

¹⁹ In particolare, secondo il principio contabile nazionale OIC 24, l'iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all'accertamento dell'utilità futura, compito in taluni casi demandato, oltretutto agli amministratori, anche agli organi di controllo (collegio sindacale, ove esistente). È il caso, oltre che dell'avviamento, anche dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità, caratterizzati questi, come detto in precedenza, da un'aleatorietà maggiore rispetto ad esempio ai marchi, brevetti, concessioni o licenze. Per le categorie di costi menzionate, a volte l'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento del sostenimento dei costi possono solo essere presunte. In questa situazione il Legislatore non ha ritenuto di stabilire regole precise per la capitalizzazione; tuttavia ha posto dei vincoli, quali ad esempio il citato consenso del collegio sindacale o il vincolo a non distribuire dividendi se non vi siano riserve disponibili superiori ai costi capitalizzati.

²⁰ In tema si veda C. SOTTORIVA, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le*

- A. VALORE DELLA PRODUZIONE
- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 - a) ricavi da gare in casa
 - b) percentuale su incassi gare da squadre ospitanti
 - c) abbonamenti
 - 2) Variazione delle rimanenze di materiale di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
 - 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
 - 4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni e capitalizzazione costi vivaio
 - 5) Altri ricavi e proventi
 - a) contributi in conto esercizio
 - b) proventi da sponsorizzazioni
 - c) proventi pubblicitari
 - d) proventi commerciali e royalties
 - e) proventi da cessione diritti televisivi
 - proventi televisivi
 - percentuale su diritti televisivi da squadre ospitanti
 - proventi televisivi da partecipazione competizioni UEFA
 - f) proventi vari
 - g) ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori
 - h) plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori
 - i) altri proventi da gestione calciatori
 - l) ricavi e proventi diversi

Le raccomandazioni contabili N.O.I.F., inerenti alla contabilizzazione dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni, prescrivono quanto di seguito illustrato.

La rilevazione contabile dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni prevede che venga contabilizzato il ricavo al netto dell'IVA, alla voce A.5 dello schema di Conto economico.

La quota di IVA a debito dovrà essere contabilizzata tra i debiti tributari, alla voce D.11 dello Stato Patrimoniale passivo.

Nella Nota integrativa sarà presente un dettaglio illustrativo similare al seguente:

“I Proventi da sponsorizzazioni pari ad Euro... migliaia si riferiscono, quanto ad Euro... migliaia ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Ufficiale e quanto ad Euro... migliaia ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico per l'acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della società. I proventi da altre sponsorizzazioni si riferiscono pari ad Euro... migliaia ai corrispettivi dei contratti con Sponsor istituzionali, Fornitori ufficiali e tecnici e Partner commerciali”.

Si precisa che, con riferimento alla durata e alla dilazione del corrispettivo pattuiti nei contratti di sponsorizzazione, possono presentarsi i seguenti casi, ciascuno peculiare dal punto di vista della conseguente rilevazione contabile:

Tabella 2 – Le possibili configurazioni della durata e della dilazione del corrispettivo dei contratti di sponsorizzazione

- Contratto per un anno a corrispettivo fisso: l'intero importo del corrispettivo sarà contabilizzato nel momento di emissione della fattura o dell'incasso. Al termine dell'esercizio, il corrispettivo confluisce al Conto economico nel suo complessivo ammontare;
- Contratto per un anno a corrispettivo variabile, condizionato al raggiungimento di determinati risultati sportivi: nel corso dell'esercizio verranno contabilizzati i corrispettivi fissi, fatturati o incassati. Qualora la squadra, al termine dell'esercizio, avesse raggiunto i risultati sportivi previsti a livello contrattuale (per esempio promozione ad una categoria superiore o vittoria del campionato), ovvero si realizzasse la condizione sospensiva a cui è subordinato il riconoscimento del <i>quid</i> aggiuntivo, questo costituirebbe un provento di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla circostanza che vi sia stata emissione della relativa fattura o dell'incasso del credito;
- Contratto per più anni a corrispettivo fisso annuale: nel corso dell'esercizio verrà contabilizzato come provento quanto fatturato o incassato. Al termine dell'esercizio verrà rilevato un risconto passivo, se fosse stata fatturata o incassata una quota superiore a quella di competenza del periodo d'esercizio oppure un credito per fatture da emettere, qualora nel corso dell'esercizio fosse stata fatturata o incassata una quota inferiore a quella di competenza del periodo d'esercizio;
- Contratto per più anni a corrispettivo fisso complessivo: il provento di competenza dell'esercizio è dato dalla quota annuale del corrispettivo complessivo, determinata sulla base del rapporto fra corrispettivo contrattuale e durata della sponsorizzazione;
- Contratto per più anni a corrispettivo variabile annuo legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi: si segue la disciplina dei casi precedenti, poiché i corrispettivi sono legati all'ipotesi che si verifichino condizioni sospensive, il cui determinarsi dipende dal raggiungimento di definiti risultati sportivi;
- Contratto per più anni a corrispettivo variabile complessivo legato a risultati sportivi: si segue la disciplina dei casi precedenti, poiché i corrispettivi sono legati all'ipotesi che si verifichino condizioni sospensive, il cui determinarsi dipende dal raggiungimento di definiti risultati sportivi.

Non si ravvisano particolari problemi di valutazione, evidenziando la necessità di imputare correttamente l'esigibilità del credito iscritto tra le attività dello Stato patrimoniale come contropartita del ricavo, in sede di chiusura dell'esercizio.

Nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative agli estremi dei contratti più significativi ed ogni altro fatto di rilievo, la cui conoscenza appaia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore iscritto in bilancio.²¹

²¹ In accordo a quanto prescritto dall'art. 2423 C.C.: "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

2.3 La rilevazione contabile delle sponsorizzazioni da parte dello sponsor

Simmetricamente alla rilevazione contabile del ricavo conseguito dallo *sponsee* (tipicamente il *football club*), lo *sponsor* deve rilevare contabilmente un'uscita di denaro, o di beni fungibili, che può trovare iscrizione nello Stato patrimoniale o nel Conto economico, a seconda della capitalizzazione o meno del costo sostenuto per la sponsorizzazione.

La redazione dello Stato patrimoniale segue lo schema previsto dall'art. 2424 del Codice Civile. In particolare, la classe delle immobilizzazioni immateriali, *B I-Immobilizzazioni immateriali*, nell'attivo, si articola delle seguenti voci:

B I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi di impianto e ampliamento;
- 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) Altre.

Alla voce 2) *Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità* si devono iscrivere quelle tipologie di costi per i quali vengano accertate l'attitudine ad essere misurati in termini di beneficio economico e l'idoneità a generare utilità future per l'azienda. In questi casi, risulta possibile capitalizzare gli oneri sostenuti.

In tutti gli altri casi, il costo della sponsorizzazione deve essere imputato all'esercizio quale componente negativo di reddito che trova iscrizione nel Conto economico, alla voce B 7).

Per quanto riguarda le "immobilizzazioni immateriali", si tratta di valori comuni a più esercizi, privi di consistenza fisica, relativi a condizioni produttive acquisite dall'impresa, la cui utilità economica sia ritenuta estensibile a più esercizi.²²

Gli elementi di giudizio, utili a valutare la possibilità di iscrizione di tali valori fra le immobilizzazioni, sono i seguenti:

- esistenza di costi sostenuti (d'acquisto o di produzione);
- utilità pluriennale del costo sostenuto;
- possibilità di identificazione autonoma dei valori.

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico d'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (...)"

²² Cfr. AA.VV., a cura di A. PALMA, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, 2008, Milano.

Si prevede che i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per l'acquisto sul mercato o per la produzione interna vengano capitalizzati a fine esercizio, poiché attraverso di essi verranno generati ricavi diretti ad apportare contributi positivi ai flussi di reddito.

Nel caso dei costi di pubblicità, comprendenti la sponsorizzazione, il flusso incrementativo prospettico consiste nel tornaconto economico e d'immagine per l'azienda, realizzato dalla valorizzazione del marchio, grazie alla positiva interferenza fra *sponsor* e *sponsee*, attraverso i diritti promo-pubblicitari.

Il problema centrale per le immobilizzazioni immateriali consiste nel riconoscimento della loro attitudine ad essere considerati *assets* dell'attivo dello Stato patrimoniale, in virtù degli effetti diretti e indiretti che ne possono derivare. Per questo nel processo di valutazione si richiamano i principi della competenza economica e della prudenza.²³ Il Legislatore intende porre l'attenzione sulla prudenza da adoperarsi nel processo di capitalizzazione di un costo, cioè nella sua iscrizione nell'attivo dello Stato patrimoniale, per gli effetti che possono derivare da questa decisione. In ossequio alla clausola generale, ovvero alla rappresentazione veritiera e corretta (*fair and true view*), qualora il costo avesse natura pluriennale vige l'obbligo di iscrizione nello Stato patrimoniale, non nel Conto economico, come se si trattasse di un costo d'esercizio ed è richiesto il consenso del collegio sindacale, ai fini dell'iscrizione.

I costi di pubblicità riguardano azioni e iniziative promozionali e di propaganda, destinate a produrre positivi effetti di immagine dell'azienda, per mantenere vivo nei consumatori l'interesse per i suoi marchi o per i suoi prodotti, oppure per lanciare sul mercato nuovi prodotti, o riposizionare quelli già esistenti. Il Codice Civile prevede che possano rientrare fra le immobilizzazioni immateriali solo i costi eccezionali e innovativi, qualificabili come "investimenti pubblicitari", poiché diretti ad accrescere il potenziale competitivo, i volumi di vendita, con effetti che non si manifestano nello stesso esercizio in cui vengono sostenuti, ma nei successivi.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 2426, comma 1, del Codice Civile, le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto confluiscono anche tutti i costi accessori.

Il valore di iscrizione non può eccedere il valore recuperabile, ovvero il maggiore fra il presumibile valore di realizzo e il valore d'uso. Il presumibile valore di realizzo è l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato, fra parti bene informate ed interessate, al netto dei relativi oneri di cessione. Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali deve essere

²³ L'art. 2423-bis, comma 2, del Codice Civile prevede che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (...)".

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'art. 2427, comma 3, del Codice Civile, richiede che venga specificata nella Nota integrativa la composizione analitica delle voci “*Costi di impianto e ampliamento*” e “*Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità*”. Il Legislatore in questo modo intende ottemperare il principio della rappresentazione veritiera e corretta, in quanto queste voci si riflettono direttamente sulla formazione di componenti positivi di reddito.

La redazione del Conto economico segue lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile. La classe dei “Costi di produzione” è articolata nel Conto economico alla lettera B) ed è costituita dalle seguenti voci:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- 1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 2) Costi per servizi;
- 3) Costi per il godimento di beni di terzi;
- 4) Costi per il personale;
- 5) Ammortamenti e svalutazioni;
- 6) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 7) Accantonamento per rischi;
- 8) Altri accantonamenti;
- 9) Oneri diversi di gestione.

I costi sostenuti per la sponsorizzazione rientrano nella voce 7) “*Costi per servizi*” che non presenta particolari problemi interpretativi. Ad essa vengono ricondotti tutti gli oneri sostenuti per l'acquisizione di fattori della produzione, non identificabili in beni. Trattandosi, generalmente, di un'aggregazione di più voci, è opportuno, ai fini del rispetto della clausola generale di redazione del bilancio di esercizio (rappresentazione chiara, veritiera e corretta), fornire i dettagli dei singoli componenti nella Nota integrativa.

L'art. 2423-ter, comma 2, del Codice Civile dispone che nel caso in cui nei conti di bilancio siano state raggruppate delle voci, queste debbano essere indicate distintamente nella Nota integrativa. Tali raggruppamenti sono consentiti solo qualora risultino irrilevanti ai fini della chiarezza, ovvero in virtù del principio della chiarezza abbiano significato solo se raggruppati. Il Legislatore vuole pertanto garantire che il raggruppamento non venga utilizzato impropriamente, per distorcere la corretta analisi delle voci, compromettendo la rappresentazione chiara, veritiera e corretta, indispensabile per la continuazione aziendale (*going concern*).

Pertanto, la sponsorizzazione deve essere iscritta come costo nel Conto economico, imputabile all'esercizio in cui tale costo è stato sostenuto, anziché come immobilizzazione immateriale, qualora non si possano prevedere e garantire i benefici economici che tale spesa genererà in futuro per l'impresa e qualora il valore economico di questa non sia misurabile in modo attendibile.

2.4 Un esempio di rappresentazione contabile del contratto di sponsorizzazione

Nell'analisi della voce "Altri ricavi e proventi" nella Nota integrativa del bilancio del club Milan relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, troviamo indicazione distinta dei proventi, tra cui compaiono i ricavi da sponsorizzazione, come di seguito evidenziato:

	2013	2012	Δ
Contributi in conto esercizio	6	13	(7)
Proventi da sponsorizzazioni	34.726	34.572	154
Proventi commerciali e royalties	9.961	9.743	218
Proventi da cessione diritti audiovisivi:			
- Proventi audiovisivi	77.452	84.299	(6.847)
- Proventi audiovisivi da partecipazioni competizioni U.E.F.A.	42.095	55.519	(13.424)
Proventi vari:			
- Proventi da licenza d'uso diritti d'archivio	9.144	5.894	3.250
- Proventi editoriali	50	50	0
- Proventi diversi	193	103	90
Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori	500	326	174
Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	24.148	53.437	(29.289)
Altri proventi da gestione calciatori	127	126	1
Ricavi e proventi diversi	6.731	8.226	(1.495)
Totale	205.133	252.308	(47.175)

I "Proventi da sponsorizzazioni" sono pari a 34.726 migliaia di Euro (34.572 migliaia di Euro nel 2012), si riferiscono principalmente:

- per 12.750 migliaia di Euro (13.750 migliaia di Euro nel 2012, comprensivi di 2.000 migliaia di Euro per premi erogati per effetto del raggiungimento di specifici risultati sportivi, come contrattualmente previsto) ai corrispettivi riconosciuti dallo Sponsor Ufficiale Emirates con contratto che scadrà il 30 giugno 2015, comprensivi di 1.000 migliaia di Euro per premi erogati in funzione del raggiungimento di specifici risultati sportivi, come contrattualmente previsto;

- per 17.347 migliaia di Euro (16.726 migliaia di Euro nel 2012) ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico Adidas Italia S.r.l., per l'acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della società, con un contratto valevole sino al 30 giugno 2017;
- per 3.918 migliaia di Euro (3.690 migliaia di Euro nel 2012) ai corrispettivi derivanti dai contratti con Sponsor istituzionali, Fornitori ufficiali e tecnici e Partner commerciali in base ai quali la società conferisce ai propri sponsor il diritto di far uso della qualifica di "Fornitore Ufficiale" e "Sponsor Istituzionale" a scopo promo-pubblicitario.

In sede di chiusura d'esercizio, il Milan rileva tra i risconti passivi le eventuali quote di corrispettivi imputabili alla stagione successiva in applicazione del principio della competenza economica. La composizione dei risconti passivi (di cui alla macroclasse E dello Stato patrimoniale passivo), riportata nella Nota integrativa, è la seguente:

	31.12.2013	31.12.2012	Δ
Risconti passivi:			
- Risconto diritti audiovisivi	14.801	14.696	105
- Risconto sponsorizzazioni	3.686	3.582	104
- Risconto abbonamenti	4.766	6.006	(1.240)
- Altri risconti	15.725	18.410	(2.685)
Totale risconti passivi	38.978	42.694	(3.716)

La voce "Risconti passivi", pari a 38.978 migliaia di Euro (42.694 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), si riferisce per 3.686 migliaia di Euro (3.582 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) alla fatturazione anticipata inerente i contratti stipulati con partner commerciali a valere per la stagione sportiva 2013/2014.

Simmetricamente si può analizzare la rilevazione contabile dell'azienda *sponsor* che ha stipulato il contratto per la gestione dei pacchetti di sponsorizzazione contenenti prestazioni e servizi promo-pubblicitari. In particolare, alla voce B7) del Conto economico, cioè tra i "Costi per servizi" verranno rilevate le sponsorizzazioni calcistiche, ad esempio nel sottoconto "Spese per pubblicità istituzionale" e, ipotizzando che la chiusura del bilancio d'esercizio della società sponsorizzante coincida con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) e che – invece - il contratto di sponsorizzazione segua la stagione sportiva (1° luglio - 30 giugno), si dovranno rilevare tra i risconti attivi (alla macroclasse D dello Stato patrimoniale attivo) le quote di competenza dell'esercizio successivo.

Si procede ora all'esemplificazione delle rilevazioni contabili durante il primo anno contrattuale di sponsorizzazione, facendo riferimento ad un contratto di sponsorizzazione, supponendo che l'accordo sia ripartito in questo modo:

- A) il pagamento di una somma di Euro 30.000 oltre IVA (il contratto è stato siglato nel 2012, quindi l'IVA è del 21%), da corrispondere alla data di stipula;
 B) un importo di 60.000 oltre IVA, alla data del 30 novembre 2012;
 C) un importo di 60.000, oltre IVA alla data del 31 marzo 2013.

Le rilevazioni contabili saranno le seguenti:

A) Euro 30.000 oltre IVA, da corrispondere alla data di stipula del presente contratto:

8.10.2012				
Diversi	a	Debiti diversi		
Spese per pubblicità istituz.			30.000	
Erario c/IVA ns credito			6.300	
				36.300
22.11.2012				
Debiti diversi	a	Banca c/c		
				36.300

B) Euro 60.000 oltre IVA, alla data del 30 novembre 2012:

30.11.2012				
Diversi	a	Debiti diversi		
Spese per pubblicità istituz.			60.000	
Erario c/IVA ns credito			12.600	
				72.600
19.12.2012				
Debiti diversi	a	Banca c/c		
				72.600
31.12.2012				
Risconto attivo	a	Spese per pubblicità istituz.		
				15.000
1.1.2013				
Spese per pubblicità istituz.	a	Risconto attivo		
				15.000

C) Euro 60.000 oltre IVA, alla data del 31 marzo 2013:

4.3.2013				
Diversi	a	Debiti diversi		
Spese per pubblicità istituz.			60.000	
Erario c/IVA ns credito			12.600	
				72.600
19.4.2013				
Debiti diversi	a	Banca c/c		
				72.600

3. *La problematica della determinazione del fair value del contratto di sponsorizzazione nell'ambito dell'applicazione delle regole europee in tema di Financial Fair Play (FFP)*

Qualora la società calcistica richiedente la Licenza UEFA faccia parte di un gruppo aziendale, le UEFA *FFP Regulations* disciplinano la necessità di fare riferimento al bilancio consolidato di gruppo, la cui area di consolidamento è costituita da:

- gli emolumenti dovuti ai dipendenti;
- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dall'acquisto e dalla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori;

- tutte le società comprese dal gruppo che generino ricavi e/o offrano servizi e/o sostengano costi con riferimento alle attività ricomprese nel *reporting perimeter*.²⁴

L'aspetto critico, in sede di verifica del rispetto dei criteri economico-finanziari previsti dall'*UEFA Club Licencing and Financial Fair Play Regulations*, consiste nella corretta individuazione dei rapporti con le parti correlate.²⁵

E' interessante analizzare questa situazione critica, poiché nelle operazioni con parti correlate vengono trasferiti, previo corrispettivo pattuito, risorse, servizi, obbligazioni, fra cui i diritti di sponsorizzazione.

Il trattamento, ai fini dell'applicazione del FFP, delle operazioni con parti correlate (*Related Party Transactions*, RPT) è descritto nell'*Annex X*, lettera B, comma j) "*Income transaction(s) with related party(ies) above fair value*". In particolare è previsto che:

"For the purpose of the break-even result, the licensee must determine the fair value of any related party transaction(s). If the estimated fair value is different to the recorded value then the relevant income must be adjusted accordingly, bearing in mind, that no upward adjustments can be made to relevant income.

Examples of related party transactions that require a licensee to demonstrate the estimated fair value of the transaction include:

- *sale of sponsorship rights by a club to a related party;*
- *sale of corporate hospitality tickets, and/or use of an executive box, by a club to a related party; and*
- *any transaction with a related party whereby goods or services are provided to a club".*

È pertanto necessario, ai fini del calcolo del *break-even result*, effettuare

²⁴ Tra le società considerate, devono essere esaminate anche le aziende che si occupano della gestione dell'attività promo-pubblicitaria, generate in seguito al conferimento del relativo ramo aziendale.

²⁵ Per la nozione di "parti correlate", come descritto nel *Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2012*, si deve fare riferimento a quanto previsto nei principi contabili internazionali IAS 24, IAS 28, IAS 31.

All'art. 14.4.8. del Manuale delle Licenze UEFA elaborato dalla FIGC si specifica infatti che:

"Nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, l'ammontare delle posizioni o transazioni con Parti correlate deve essere indicato distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari della Società richiedente la Licenza e/o del gruppo.

In nota integrativa devono essere fornite informazioni sull'incidenza che le operazioni con Parti correlate hanno sulla situazione e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della Società richiedente la Licenza e/o del gruppo. Le informazioni relative alle Parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti. Tra le altre informazioni, devono essere indicati:

- l'importo e la natura della transazione;
- l'importo dei saldi attivi e passivi derivanti (debito o credito), con indicazione delle condizioni e di eventuali garanzie collaterali;
- le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di Parti correlate".

un confronto fra il corrispettivo pattuito liberamente dalle parti, per la negoziazione relativa alla fornitura oggetto del contratto, ed il corrispondente valore corrente di mercato (ossia stimarne il *fair value*),²⁶ in quanto parametro di valutazione delle contribuzioni di una parte correlata, nei confronti del *club* richiedente la Licenza.

Nell'esame di ciascun rapporto giuridico, l'attenzione deve essere posta sulla sostanza del rapporto, non solo sulla forma giuridica, infatti il *football club* deve provvedere a fornire, ai fini di dimostrare la correttezza del valore, i seguenti elementi: separata indicazione di crediti e debiti nei confronti di parti correlate, la denominazione delle parti correlate²⁷ e le operazioni intercorse, con i relativi dettagli.

Perché un'operazione commerciale con una parte correlata sia rilevante ai fini del calcolo del *break-even result*, deve essere stimata in base al *fair value*.

Se il *fair value* risulta inferiore al valore delle operazioni, il *surplus* dovrebbe essere rettificato di conseguenza e non sarebbe di rilievo ai fini della determinazione del *break-even result* (tuttavia potrebbe essere considerato ai fini di copertura delle perdite, nel caso in cui il *deficit* rientrasse nei limiti di tolleranza stabiliti).²⁸

²⁶ Nell' *Annex X*, lettera E, comma 7, dell' *UEFA Club Licencing and Financial Fair Play Regulations* si trova la nozione di "*fair value*": "*Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. An arrangement or a transaction is deemed to be 'not transacted on an arm's length basis' if it has been entered into on terms more favourable to either party to the arrangement than would have been obtained if there had been no related party relationship*".

²⁷ Nell' *Annex X*, alla lettera E, si specifica che:

- 1) "*A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (the 'reporting entity')*".
- 2) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - a) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - b) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - c) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity*".

²⁸ La pubblicazione del Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 26 giugno 2014, relativo all'aumento di capitale di A.S. Roma S.p.A., ha permesso di conoscere alcuni dettagli del contratto che legherà Nike alla A.S. Roma.

In data 12 marzo 2013, la società A.S. Roma e Nike hanno stipulato il contratto ("preliminare") di sponsorizzazione tecnica della durata di dieci anni, in virtù del quale, Nike si obbligava al pagamento di un "*signing bonus*" di 3 milioni di Euro alla data di stipulazione del contratto. Nel bilancio 2012-2013 erano allocati, alla voce dei "risconti passivi", proventi da sponsorizzazione, per la cifra di Euro 3 milioni. Il motivo di tale iscrizione risiede nel fatto che per tali proventi, inizialmente, era stata prevista la contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2013, ma in seguito la contabilizzazione "economica" è stata posticipata all'esercizio 2013/14, poiché l'accordo definitivo, sottoscritto nel mese di agosto 2013, ha modificato alcune condizioni contrattuali. Oltre al c.d. "*signing bonus*", erano contrattualmente previsti ulteriori bonus, per un importo di 3 milioni di Euro alla data di stipula del "*Long-Form Contract*", sottoscritto in data 5 Agosto 2013.

Nei resoconti pubblicati, relativi all'esercizio 2013/14, risulta la contabilizzazione per competenza tra i ricavi, sotto la voce "proventi da sponsorizzazione" della cifra di Euro 6 milioni, relativa ai bonus del contratto Nike.

Pur avendo il contratto, come precedentemente affermato, una durata di 10 anni, a decorrere dal 1 giugno 2014 fino al 31 maggio 2024, lo stesso ha esplicitato alcuni importanti effetti economici già nel 2013/14. Il compenso fisso annuale pattuito è di 4 milioni di Euro, con delle eccezioni:

Per definire il *fair value* avuto riguardo ai contratti di sponsorizzazione è necessario considerare i seguenti elementi:

Tabella 4 – Gli elementi da considerare ai fini della determinazione del *fair value* dei contratti di sponsorizzazione

- individuare parametri di riferimento di settore e una banda di variazione tollerata;
- fare riferimento a Repucom, Octagon, in merito: <i>benchmarking</i> con <i>comparables</i> ;
- calcolo della <i>exposure</i> del <i>brand</i> in TV (<i>domestic</i> e <i>international</i> , <i>web TV</i> , <i>mobile TV</i> , <i>out of home</i>);
- calcolo della <i>exposure</i> del <i>brand</i> su carta, <i>online</i> , <i>digital</i> (Facebook, Twitter, Google,...);
- calcolo della <i>on-site exposure</i> , <i>marketing communication</i> , <i>hospitality</i> , <i>tickets</i> ,...;
- attributi della sponsorizzazione (notorietà, ampiezza geografica, immagine, ...);
- valore del marchio e potenziale (<i>fit</i> tra <i>sponsor</i> e <i>target</i> , consistenza, continuità, esclusività, ...).

- il 6° e il 7° anno di contratto si prevede un aumento, in funzione dell'eventuale aumento dell'indice ISTAT entro un limite massimo del 3%;
- per l'eventuale anno di apertura del un Nuovo Stadio, il compenso fisso verrà incrementato al massimo di un milione di Euro;
- per gli anni successivi all'apertura del Nuovo Stadio, il compenso base aumenterà a 5 milioni di Euro.

Oltre al compenso fisso, il contratto prevede delle componenti remunerative “variabili”:

- per quanto riguarda le vendite nette effettuate nel corso di ciascun anno, è prevista una percentuale, che varia tra il 7,5% e il 12% in funzione dell'effettivo fatturato netto.
- per quanto riguarda la vendita di qualunque prodotto commercializzato con i nomi, loghi, marchi o diritti di immagine collettiva della squadra di proprietà o nella disponibilità del Club è prevista la percentuale del 50% dei proventi netti.
- inoltre sono previsti alcuni bonus in caso di raggiungimento di alcuni specifici obiettivi sportivi. Il contratto non prevede la corresponsione di una *royalty* minima da parte di Nike, salvo il verificarsi di alcune condizioni.

Tra i fattori di rischio previsti nel contratto, si segnala che Nike si riserva il diritto di ridurre il compenso fisso annuale e l'eventuale *royalty* minima nel caso in cui si verificano delle condizioni specifiche. Ad esempio, Nike potrà ridurre il compenso fisso annuale e l'eventuale *royalty* minima nel caso in cui la Roma non partecipi a competizioni calcistiche europee per due Stagioni Sportive consecutive. Ovviamente anche il caso di mancato utilizzo, da parte del Club giallorosso, dei prodotti o del marchio Nike può dar luogo alla riduzione del corrispettivo dovuto da Nike.

Poiché il contratto riconosce a Nike particolari accorgimenti volti a dare visibilità e rilievo al marchio Nike nel perimetro di gioco, se ciò dovesse essere pregiudicato, Nike avrà la facoltà di ridurre il corrispettivo.

È contrattualmente prevista da una clausola risolutiva espressa a favore di Nike: nel caso di cambio di controllo del *club* o della persona o entità che lo controlla direttamente/indirettamente, ovvero in caso di fusione o di altro trasferimento in forza di legge che coinvolga o riguardi il Club o tutti, o sostanzialmente tutti, i beni del Club ad una persona o entità che non ne avevano il controllo alla data di stipula del contratto, l'azienda ha diritto di risolvere il contratto, prima che la Prima Squadra inizi a giocare le proprie partite casalinghe presso il Nuovo Stadio.

Nel bilancio 2012/13, risultava che i *Proventi da sponsorizzazione tecnica*, ammontassero ad Euro 6.660.000 (Euro 6.150.000, al 30 giugno 2012), in virtù degli accordi contrattuali in essere con Basic Italia (Kappa).

In base a questi criteri si definisce un punteggio e si attribuisce un valore, anche sulla base dei *comparables*.²⁹

Conclusioni

I contratti di sponsorizzazione sono strumenti di guadagno e di incremento della rinomanza e conoscenza presso il pubblico per entrambe le parti contraenti, in virtù del carattere sinallagmatico conferito loro dalla giurisprudenza.

Per il loro carattere di atipicità presentano non solo problemi di inquadramento giuridico, poiché sono disciplinati solo in riferimento a determinati settori, ma anche nella stima economica sulla congruità del valore della sponsorizzazione stessa.

La sponsorizzazione, infatti, potrebbe essere addotta dai *clubs* come strumento a copertura delle perdite, per celare un finanziamento soci, andando contro le previsioni contenute nelle UEFA FFP Regulations che impongono che le sponsorizzazioni che siano “*related party transaction*”, ossia negozi effettuati con

²⁹ Grazie a quanto in precedenza illustrato, è possibile comprendere ad esempio quali sono i motivi per cui Paris Saint-Germain e Manchester City sono stati punite dall’UEFA per non aver rispettato i regolamenti sul FFP inerenti alle sponsorizzazioni e alle “parti correlate”.

In entrambi i casi, infatti, le sponsorizzazioni con “parti correlate” hanno permesso di contenere il *deficit* economico-finanziario a 15 milioni, come rilevato dall’UEFA in sede di accertamento dei risultati realizzati nel corso del c.d. “*monitoring period*” rilevante ai fini dell’applicazione delle *UEFA FFP Rules*.

Il Manchester City, di proprietà dal 2008 della “Abu Dhabi United Group for Development and Investment” dello sceicco Mansour, ha rilevato, alla chiusura del bilancio del 2013, una perdita di 60 milioni di Euro (perdita di 120 milioni nel 2012).

Queste cifre riflettono il quadruplo rispetto all’*acceptable deviation* di 45 milioni, infatti il fatturato della squadra è salito da 278 a 326 milioni, a fronte di un costo della rosa pari a 280 milioni.

Il fulcro del problema riguarda la stipulazione di accordi di sponsorizzazione legati ai proprietari degli stessi *club*: nel 2011 il *club* ha stipulato un accordo decennale del valore di 400 milioni di sterline con Etihad Airways, di proprietà dello stesso Mansour, riguardante la sponsorizzazione della maglia ed i *naming rights* dello stadio. Il proprietario del club ha negoziato l’affare con due dei suoi fratellastri, lo sceicco Hamed e Sheikh Kaled (rispettivamente Presidente e Vice-presidente di Etihad Airways). Questo è il tipo di operazione che secondo il Fair Play Finanziario UEFA potrebbe portare a ritenere che il valore fosse superiore ad un “*fair value*”, coinvolgendo una “parte correlata”.

La decisione dell’UEFA è stata quella di ridurre la rosa da 25 a 21 elementi per la prossima stagione, fissare un tetto salariale per la prossima stagione e richiedere il pagamento di una multa di 60 milioni di Euro in tre anni.

Le stesse sanzioni sono state erogate al Paris Saint-Germain, di proprietà del Qatar Sport Investments, sponsorizzato da Qta (Ente Turismo in Qatar) per 200 milioni di Euro all’anno e dall’ente delle telecomunicazioni del Qatar Ooredoo, per 75 milioni di Euro all’anno, a fronte di un monte ingaggi della rosa per 240 milioni di Euro.

Gli introiti derivanti da questi contratti, che tendono ad aggirare la regola per cui il proprietario di un club non può ricapitalizzarlo oltre una certa soglia (45 milioni nel primo biennio 2012/13), dovranno essere in qualche modo “sterilizzati” e contabilizzati a valori di mercato (*fair value*), guardando cioè al peso economico delle sponsorizzazioni siglate da club di analogo livello. Come controvalore si può prendere in considerazione l’accordo con l’Azerbaijan di fine 2012, sottoscritto dall’Atlético Madrid, circa la sponsorizzazione delle maglie sulla base di 20 milioni di euro all’anno.

soggetti affiliati, collegati o riconducibili alla proprietà della società, debbano essere controllate nel valore della transazione. Quest'ultimo deve infatti corrispondere ad un *fair value*. La *ratio* di tale norma è mirata ad evitare che i proprietari dei *club* effettuino raggiri mediante accordi di sponsorizzazione eccessivi. Di questa disciplina ci si occuperà nei capitoli successivi.

La rilevazione della sponsorizzazione, dal punto di vista dello *sponsor*, appare dunque delicata, sia nella primaria scelta di imputazione di questa voce nel Conto economico o nello Stato patrimoniale, sia in seguito per quanto riguarda la deducibilità degli oneri finanziari, a seconda che si tratti di spese di pubblicità o di rappresentanza.

Diversamente, i principi contabili internazionali IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) precisano, allo IAS 38–*Attività Immateriali*, quale sia il trattamento contabile riservato a tali voci. Dapprima si deve procedere all'analisi delle caratteristiche di un'immobilizzazione immateriale: identificabilità, cioè l'attività deve poter essere scorporata e trasferita; controllo, l'azienda deve potersi appropriare in esclusiva dei benefici futuri generati dalla risorsa, limitando l'accesso o l'utilizzo da parte di altri; benefici economici futuri, ovvero da questa attività scaturiscono flussi di cassa positivi; affidabilità e validità nella determinazione del valore. Qualora non fosse soddisfatta una delle caratteristiche esaminate, non si può procedere ad iscrivere il valore tra le immobilizzazioni immateriali. Lo IAS 38 stabilisce anche quali siano le voci unicamente imputabili come costi nel conto economico; fra di esse sono comprese le spese di pubblicità e promozione, che pertanto, nonostante possano generare utilità future per gli anni successivi, devono essere iscritte come costo nel Conto economico, alla voce B7). La valutazione degli *intangibles* prevede che vengano contabilizzati per la prima volta al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Per le valutazioni successive ci si basa sul modello del costo storico al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore (IAS 16) o sulla rideterminazione in base al *fair value*.

L'UEFA ha introdotto una regolamentazione del settore calcio, con la finalità di prevenire eventuali dissesti ed assicurare la longevità economico-finanziaria, sfruttando correttamente le principali fonti di guadagno, sulla base del parametro del *break-even*. Nell'ambito di tale regolamentazione vi sono aspetti non ancora chiariti, inerenti alla stima del *fair value* delle sponsorizzazioni, soprattutto nel caso in cui si tratta di denaro elargito da eventuali parti correlate.

Bibliografia

- AA.VV., a cura di A. M. GAMBINO, *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- AA.VV., a cura di A. PALMA, *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- BEDIN P., *Il marketing delle società sportive*, Calleidos, 2011.
- BISCAIA R., CORREIA A., ROSADO A.F., ROSS S.D., MAROC J., *Sport Sponsorship: The Relationship Between Team Loyalty, Sponsorship Awareness, Attitude Toward the Sponsor, and Purchase Intention*, in "Journal of Sport Management", n. 27, 2013.
- BRIOSCHI E.T., *Dalla pubblicità alla comunicazione d'azienda. Problematiche, metodologie e questioni aperte*, Vita e Pensiero, Milano, 2013.
- FIGC, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI, *Accordo Collettivo*, 2012-2015.
- FIGC, *Manuale delle Licenze UEFA*, 2012.
- FILOSTO R., *Contratto di sponsorizzazione e provvedimenti federali*, in *Contratto e impresa*, 2006.
- LAGAE W., *Sports Sponsorship and Marketing Communications: A European Perspective*, Prentice Hall, 2003.
- LENZI P., SOTTORIVA C., *L'applicazione del Fair Play Finanziario alle società di calcio professionistiche. Indicazioni operative e considerazioni critiche*, Aracne Editrice, Roma, 2013.
- LEONE A., *I contratti pubblicitari*, EBC, Milano, 1998.
- MAGNI I., *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la produzione dell'immagine*, Cedam, Padova, 2002.
- MORMANDO M., *I contratti di sponsorizzazione sportiva*, Edifir, Firenze, 1998.
- NASTI I., *Clausole vessatorie e standardizzazione dei contratti di sponsorizzazione: le nuove tendenze giurisprudenziali*, in *Danno e resp.*, 2003.
- SOTTORIVA C., *La finalità della redazione del bilancio di esercizio nella logica dei principi contabili inter-nazionali e la sua struttura*, in AA. VV., a cura di A. Palma, *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- SOTTORIVA C., *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)*, Giuffrè Editore, Milano, 2014.
- UEFA, *Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body*, Edition 2014.
- UEFA, *Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, Edition 2012.
- VIDIRI G., *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, Giust. Civ., 2001.
- WAKEFIELD K. L., BECKER-OLSEN K., CORNWELL T. BETTINA, *I Spy a Sponsor: The Effects of Sponsoring Level, Prominence, Relatedness and Cueing on Recall Accuracy*, *European Advances in Consumer Research*, volume 7, 2006.

NOTA A SENTENZA

Corte di Giustizia UE, Nona Sezione, sentenza 26 marzo 2015, causa C-279/13

ABSTRACT. It is not precluded for national legislation the possibility of extending the exclusive right of the broadcasting organisations referred to in Article 3(2)(d) of Directive 2001/29/EC (European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society) as regards acts of communication to the public which broadcasts of sporting fixtures made live on internet may constitute, provided that such an extension does not undermine the protection of copyright.

GLI STATI MEMBRI POSSONO CONCEDERE AGLI ORGANISMI DI RADIODIFFUSIONE IL DIRITTO ESCLUSIVO DI AUTORIZZARE O VIETARE GLI ATTI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI LORO TRASMISSIONI A CONDIZIONE CHE SIFFATTA TUTELA NON INCIDA NEGATIVAMENTE SU QUELLA DEL DIRITTO D'AUTORE

« Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un sito Internet»

HYPERLINKING NON VIOLA IL COPYRIGHT, MA I SINGOLI STATI POSSONO PREDISPORRE ULTERIORI MISURE PER TUTELARSI

di *Marco Giacalone**

Sommario: 1. La questione: i principi in gioco – 2. La vertenza da cui originava il procedimento – 3. La pronuncia della Corte – 3a. Sulla comunicazione al pubblico – 3b. Sui diritti connessi al diritto d'autore e le ulteriori misure predisposte dagli Stati membri – 4. Le conclusioni

* Ricercatore associato alla Law Science Technology & Society della Vrije Universiteit di Bruxelles e dottorando di ricerca all'Università Federico II di Napoli.

1. La Corte di Giustizia dell'Unione è stata chiamata a pronunciarsi ulteriormente¹ sul tema dei collegamenti ipertestuali (da ora in avanti: *hyperlink*) e sulla nozione di comunicazione al pubblico in relazione a lavori protetti da copyright.

Nel caso di specie la Högsta domstolen², chiede all'Unione se gli Stati membri possano stabilire o meno una maggiore portata del diritto esclusivo dell'autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.³

Al fine di una più completa comprensione della fattispecie è giocoforza soffermarsi brevemente sulle definizioni di collegamenti ipertestuali e di comunicazione al pubblico.

Col termine *hyperlink* o anche più semplicemente *link* si è soliti far riferimento a quelli comunemente denominati in italiano «collegamenti ipertestuali».⁴ Con questa locuzione si fa riferimento al fulcro su cui si poggia l'intero sistema del World Wide Web, cioè la possibilità di collegare con un solo click due pagine web, così da permettere una visualizzazione dei contenuti in maniera veloce e conveniente.

La procedura è davvero intuitiva: basta infatti cliccare su una parola o su di un'immagine o mappa e permette una più funzionale visualizzazione dei contenuti all'interno della stessa o di ulteriori pagine web. Solitamente è facile contraddistinguere queste parole con *hyperlink* dovute ad un layout differente (ad esempio può presentarsi con un colore, un carattere differente o anche sottolineato). Tecnicamente, i collegamenti ipertestuali si servono di due ancore, quella di origine e quella di destinazione. Come si può facilmente immaginare, da un lato, la prima ancora converge nel luogo in cui il collegamento ipertestuale viene inserito, mentre la seconda, dall'altro, nel luogo in cui il collegamento ipertestuale ci rinvia.

Quest'ultimo è solitamente un indirizzo internet, ma può, ad esempio, incorporare un pdf, un indirizzo mail. Una volta che l'utente clicca il link, questo lo rinvia automaticamente ad un determinato URL, spesso per comodità in un'ulteriore pagina o finestra.

Il diritto di comunicazione di opere al pubblico, invece, viene delineato nella direttiva 2001/29.

Il diritto d'autore, secondo quanto delineato nel considerando numero 23 della direttiva sopracitata, deve essere inteso *lato sensu*, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presenti nel luogo in cui esse hanno origine. Questo diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.⁵

¹ Si fa riferimento alle due pronunce della medesima Corte emanate nel febbraio e nell'ottobre 2014, più precisamente causa C-466/12 Svensson e causa C-348/13 BestWater.

² La Corte Suprema svedese.

³ Vedi questione pregiudiziale numero 5.

⁴ Nella fattispecie *hyperlink* o *link* sono fatte ricomprendere figure quali *deep-linking*, *inline linking*, *embedded linking* e *framing*.

⁵ V. considerando n. 23 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22

D'altra parte, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della direttiva.⁶

Sulla tematica della tutela del diritto d'autore nelle comunicazioni al pubblico e la figura del collegamento ipertestuale la Corte era già stata coinvolta recentemente in due casi.

Nel primo caso, la questione proposta dinanzi alla Corte riguardava la configurabilità o meno di comunicazione al pubblico a mezzo di un collegamento ipertestuale a un articolo giornalistico protetto da copyright su un sito web di terze parti (caso Svensson, C-466/12).⁷

Nel secondo caso, invece, la *vexata quaestio* aveva ad oggetto l'inquadramento o meno di un filmato coperto da copyright sull'inquinamento dell'acqua, ma messo a disposizione dai concorrenti, nell'alveo delle comunicazioni al pubblico (caso BestWater, C-348/13).⁸

D'altro canto, nel caso in esame, la Suprema Corte svedese interroga la Corte di Giustizia sulla configurabilità di una forma di comunicazione al pubblico nel caso di un collegamento ipertestuale verso un sito web che consente agli utenti di guardare in diretta eventi sportivi gratuitamente (eventi che altrimenti erano disponibili soltanto a pagamento).

2. La controversia vedeva contrapposti C More Entertainment AB ed il signor Linus Sandberg.

La società C More Entertainment, produttrice di partite di hockey, ha un accordo con la Swedish Hockey League per trasmettere e produrre le partite di hockey e trasmette a pagamento le suddette partite di hockey su ghiaccio in diretta web-tv. Il signor Linus Sandberg nel 2007 ha creato sul suo sito web dei collegamenti ipertestuali che consentivano di aggirare il sistema di pagamento della società C More, permettendo così l'accesso gratuito ai contenuti (si parla nello specifico di due partite di hockey).

Dopo aver intimato per telefono e per iscritto al sig. Sandberg di eliminare i link sul suo sito web, la società C More Entertainment predispose un dispositivo tecnico che ha avuto l'effetto di impedire l'accesso agli eventi sportivi dai suddetti link e cita in giudizio lo stesso Sandberg.

In primo grado, il 10 novembre 2010, lo Hudiksvalls tingsrätt⁹ riconosce il signor

maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

⁶ V. considerando n. 27 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 13 febbraio 2014, causa 466/12, Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd c. Retriever Sverige AB.

⁸ Corte di Giustizia, ordinanza del 21 ottobre 2014, causa 348/13, BestWater International GmbH c. Michael Mebes e Stefan Potsch.

⁹ Tribunale di primo grado di Hudiksvall.

Linus Sandberg colpevole di violazione dei diritti d'autore di cui C More Entertainment era titolare lo condanna al pagamento di multe nonché al risarcimento dei danni a tale società.

Dopo l'appello proposto da entrambi, il 20 giugno 2011, lo Hovrätten för Nedre Norrland¹⁰ ribalta la sentenza di primo grado asserendo che la trasmissione della partita di hockey non può essere protetta dal diritto d'autore in quanto non presenta l'originalità richiesta dalla legge svedese. Essendo, quindi, la C More Entertainment titolare soltanto dei diritti connessi al diritto d'autore, la Corte d'appello condanna il sig. Sandberg a pagare multe più elevate rispetto al dictat del primo grado, ma ha il risarcimento nei confronti della società C More Entertainment viene ridotto.

Successivamente al ricorso della sola C More Entertainment dinanzi allo Högsta domstolen,¹¹ nel quale la società chiede il riconoscimento della titolarità del diritto d'autore e la rivalutazione del risarcimento danni, la Suprema Corte svedese, riscontra, da un lato, la mancanza di un riferimento esplicito all'*hyperlink* all'interno della direttiva 2001/29 per la configurabilità di una possibile comunicazione al pubblico e, dall'altro, una normativa nazionale in tema di diritto d'autore che prevede diritti connessi più estesi di quelli esposti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29.

Perciò lo Högsta domstolen decide di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia cinque questioni pregiudiziali.¹²

3. La Cancelleria della Corte dell'Unione, con lettera del 26 marzo 2014, trasmette allo Högsta domstolen una copia della sentenza Svensson (C-466/12) e chiede se la Corte svedese intenda confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. Lo Högsta domstolen, con decisione del 20 ottobre 2014, ritira le prime quattro questioni pregiudiziali presentate e conferma soltanto la quinta questione pregiudiziale, che verte sulla possibilità o meno per gli Stati dell'Unione di attuare una tutela più estesa di quella prevista dalla direttiva 2001/29, con riferimento all'articolo 3.

¹⁰ Corte d'appello del Norrland meridionale

¹¹ V. nota 2.

¹² Le cinque questioni pregiudiziali:

- Se nella nozione di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29]1, rientri l'inserimento su una pagina web accessibile a tutti di un collegamento cliccabile a un'opera trasmessa dal titolare del diritto d'autore sull'opera stessa.

- Se, ai fini della risposta alla prima questione, assuma rilievo la modalità con la quale è inserito il collegamento.

- Se assuma rilievo il fatto che la disponibilità dell'opera alla quale rimanda il collegamento sia in qualche modo limitata.

- Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell'autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29].

- Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell'autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29].

Prima di soffermarsi, quindi, sulla questione pregiudiziale sollevata, occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie della comunicazione al pubblico.

3a. Per capire come si è arrivati alle pronunce del caso in esame e di quelle poco precedenti delle cause C-466/12 Svensson e C-348/13 BestWater, bisogna ripercorrere la normativa esplicitata nella direttiva 2001/29/CE e la successiva elaborazione giurisprudenziale.

È giocoforza sottolineare che la giurisprudenza dell'Unione, a partire dalla sentenza C-306/05,¹³ ha più volte evidenziato che la direttiva in esame non precisa essa stessa cosa si debba intendere per «comunicazione al pubblico» ma che dalla lettura del considerando 23 della stessa risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» dev'essere intesa in senso ampio.

Una tale interpretazione risulta del resto indispensabile per raggiungere l'obiettivo principale¹⁴ della detta direttiva, che consta nell'introdurre un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo loro di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.¹⁵

La Corte ha dichiarato che, nell'ambito di questa nozione, il termine «pubblico»¹⁶ riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali.¹⁷

Inoltre, è necessario che l'opera radiodiffusa sia trasmessa ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dagli autori delle opere protette nel momento in cui hanno autorizzato l'utilizzazione delle opere stesse mediante comunicazione al pubblico di origine.¹⁸

Nella sentenza C-306/05, la Corte afferma ancora una volta che alla luce delle esigenze di unicità e di coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, le nozioni utilizzate da tutte le dette direttive devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell'Unione espressa in un contesto legislativo preciso e che il menzionato art. 3, n. 1, dev'essere interpretato, nella misura del possibile, alla luce del diritto internazionale e, in particolare, tenendo conto della Convenzione di Berna¹⁹ e del trattato sul diritto d'autore.²⁰

¹³ Corte di Giustizia, sentenza del 7 dicembre 2006, causa 306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c. Rafael Hoteles SA.

¹⁴ V. considerando 9 e 10 della direttiva.

¹⁵ V. C-306/05 *ibidem*, punto 36.

¹⁶ V. C-306/05 *ibidem*, punto 37.

¹⁷ V. Corte di Giustizia, sentenza del 2 giugno 2005, causa 89/04, Mediakabel, Raccolta I 4891, punto 30, e sentenza del 14 luglio 2005, causa 192/04, Lagardère Active Broadcast, Raccolta I 7199, punto 31.

¹⁸ V. C-306/05 *ibidem*, punto 40 e 42. V. anche Corte di Giustizia, ordinanza 18 marzo 2010, causa 136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, punto 38.

¹⁹ Convenzione per la protezione delle opere artistiche e letterarie, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nel testo risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la Convenzione di Berna)

²⁰ Il Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore (in prosieguo: il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore) è stato adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996

Infatti, la direttiva sul diritto d'autore è volta a dare esecuzione a detto trattato il quale, all'art. 1, n. 4, obbliga le parti contraenti a conformarsi agli artt. 1-21 della Convenzione di Berna. Lo stesso obbligo è peraltro previsto dall'art. 9, n. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.²¹ A partire dalla sentenza del 7 marzo 2013, causa C-607/11,²² la Corte ha affermato che la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi. Il primo rappresentato dall'atto di comunicazione ed il secondo dalla comunicazione dello stesso ad un pubblico.

In merito all'«atto di comunicazione» la Corte, a partire dalle cause riunite 403/08 e 429/08, ha asserito che lo stesso deve essere inteso in senso ampio, nel senso che ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzati.²³ Inoltre, come risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia «atto di comunicazione» è sufficiente, in particolare, che l'opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità.²⁴

Con riferimento, invece, al concetto di «pubblico», come già ribadito *supra*,²⁵ la Corte vuole intendere un numero indeterminato di telespettatori potenziali, cioè un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste siano considerate come «pubblico» in considerazione dell'obiettivo principale della direttiva 2001/29.²⁶

La direttiva lascia quindi ampi margini di discrezionalità e con il diffondersi delle nuove tecnologie è stato sempre più difficile per i giudici nazionali individuare dei parametri certi che portassero ad una pronta risoluzione delle controversie.

La Corte di Giustizia è stata più volte chiamata a pronunciarsi²⁷ e a partire dal caso *Svensson*,²⁸ ha statuito con vigore che inserire un collegamento ipertestuale in una pagina web costituisce una forma di comunicazione al pubblico, come inteso dalla

ed è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6)

²¹ V. C-306/05 *ibidem*, punti 35, 40 e 41, nonché Corte di Giustizia, sentenza del 4 ottobre 2011, cause riunite 403/08 e 429/08, *Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA contro QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08) e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd (C-429/08)*, punti 188, 189.

²² Corte di Giustizia del 7 marzo 2013, causa 607/11, *ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd c. TVCatchup Ltd*.

²³ V. cause riunite C-403/08 e C-429/08, *ibidem*, punto 193.

²⁴ V. C-306/05 *ibidem*, punto 43.

²⁵ V. *supra*, note 16, 17, 18.

²⁶ V. C-306/05 *ibidem*, punti 37, 38 e C-607/11 *ibidem*, punto 32.

²⁷ C-607/11 *ibidem*; Corte di Giustizia del 22 maggio 2013, causa 416/12, *Wikom Deutsche Telekabel GmbH c. VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH*; Corte di Giustizia del 27 febbraio 2014, causa 351/12, *OSA – Ochraný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. c. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.*

²⁸ V. *supra*, nota 7.

direttiva 2001/29, sebbene non possa dirsi che i contenuti di questo tipo di comunicazione siano inequivocabilmente diretti ad una fascia di pubblico nuova.

Con la diretta conseguenza di soddisfare il primo dei due requisiti necessari, ossia l'atto di comunicazione, ma non il secondo, ossia quella fetta di pubblico non presa in considerazione dai titolari del diritto d'autore al momento dell'autorizzazione della comunicazione iniziale.

Per questi motivi sebbene l'hyperlink è un atto di comunicazione, inserire link verso opere protette da copyright disponibili su un sito con un accesso libero non costituisce una violazione dei principi estrinsecati all'interno della direttiva 2001/29.

Pochi mesi più tardi, nel caso *BestWater*,²⁹ invece, la Corte dell'Unione ha sancito la legittimità delle figure di *embedding* e *framing* di un video protetto da copyright. Nel caso in oggetto, seguendo la *eadem ratio* del caso *Svensson*, i giudici hanno sancito che sebbene si possa riscontrare una violazione del diritto d'autore l'«incastonamento» di un video da un sito web in un altro non costituisce una nuova forma di comunicazione al pubblico.

Ad ultimo, nel caso in questione *C More Entertainment AB contro Sandberg*, la Corte ha portato a conoscenza dello *Högsta domstolen* una copia della sentenza *Svensson* e la Suprema Corte, con decisione del 20 ottobre 2014, recepisce la soluzione della Corte di Giustizia dell'Unione europea e conferma soltanto la questione pregiudiziale relativa ai diritti connessi alla tutela del diritto d'autore.

3b. Prima di soffermarsi sui diritti connessi al diritto d'autore come sanciti nella direttiva 2001/29/CE, occorre sottolineare che anche dal titolo della stessa risulta che l'armonizzazione effettuata dal legislatore dell'UE a tutela del diritto d'autore e di quelli a lui connessi è solo parziale (il testo recita: «sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione»).

Come rimarcato anche nella sentenza in esame, e più precisamente al punto 31, «né l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, né qualsiasi altra disposizione di quest'ultima indicano che il legislatore dell'Unione abbia inteso armonizzare e conseguentemente prevenire o eliminare eventuali differenze tra le legislazioni nazionali, con riferimento alla natura e all'ampiezza della tutela che gli Stati membri potrebbero riconoscere ai titolari di diritti previsti in tale articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo a taluni atti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che non sono espressamente previsti in quest'ultima disposizione».

Stando a quanto disposto dal considerando 20 della direttiva 2001/29,³⁰ questa fa

²⁹ V. *supra*, nota 8.

³⁰ La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui [la] direttiv[a] [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), come modificata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU L 290, pag. 9; in prosieguo: la "direttiva 92/100")] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

riferimento alla *ratio* e alle norme sancite dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (di seguito: direttiva 92/100).³¹

La direttiva 92/100 è stata sostituita dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (di seguito: direttiva 2006/115). Quest'ultima direttiva sostiene che «gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d'autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».³²

In aggiunta la stessa direttiva 2006/115 afferma che gli Stati membri devono «riconoscere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso».³³

Nel caso in esame, *C More Entertainment AB contro Sandberg*, quindi, «gli Stati membri possono concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto all'articolo 8, paragrafo 3, e segnatamente di trasmissioni alle quali chiunque può avere accesso dal luogo prescelto, tenendo ben presente che siffatto diritto non deve in nessun caso pregiudicare la tutela del diritto d'autore».³⁴,³⁵

Ne consegue che una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet non è contraria al quadro normativo europeo, così come delineato alla luce del combinato disposto delle direttive 2001/29 e 2006/115, sempre che gli i legislatori nazionali agiscano sempre non pregiudicando la tutela del diritto d'autore.

4. La decisione in commento era molto attesa a seguito delle prese di posizione della Corte nel caso *Svensson*³⁶ e della successiva ordinanza nel caso *BestWater*.³⁷ La Corte di Giustizia nel febbraio del 2014, nel primo dei casi citati, ha statuito che fornire su un sito web dei link che rimandano ad opere disponibili gratuitamente su un altro sito non costituisce in sé un atto di comunicazione al pubblico.

Così facendo, però, i giudici dell'Unione lasciano numerosi interrogativi irrisolti.

In primis, difatti, la Corte di Giustizia non si sofferma su un'appropriata definizione

³¹ V. cause riunite C-403/08 e C-429/08, *ibidem*, punto 187.

³² V. considerando 16, direttiva 2006/115.

³³ V. articolo 8, paragrafo 3, direttiva 2006/115.

³⁴ V. articolo 12, direttiva 2006/115.

³⁵ V. C-279/13 punto 35.

³⁶ V. *supra*, nota 7.

³⁷ V. *supra*, nota 8.

di contenuto liberamente accessibile e, *in secundis*, invece, su quale rilievo abbia la ipotesi che il contenuto a cui si è acceduti a mezzo del link sia lecito o meno.

Questi sono tutti interrogativi importanti che però la Corte dapprima non ha affrontato né nel caso *Svensson* di cui sopra, né in quello *BestWater*, dove avendo la possibilità di chiarire le sue posizioni, ha preferito, tuttavia, rispondere a mezzo di ordinanza semplicemente seguendo i principi della *Svensson*, senza aggiungere altro. Il tutto nonostante ci fossero delle diversità degne di nota.

Con la causa in esame la Corte Suprema svedese ha provato a ripresentare dei capi simili a quelli del caso *BestWater* ma poi, a seguito di una lettera della Cancelleria della Corte di Lussemburgo, ha preferito soffermarsi solo su una questione relativa ai diritti connessi.

Uno dei quesiti di maggior rilievo è quello relativo alla eventuale responsabilità della persona che fornisce il link illecito, qualora abbia conoscenza che il collegamento a cui si viene indirizzati sia provvisto di contenuti illegali, che infrangono il diritto d'autore.

Interrogativi che magari in un prossimo futuro potranno trovare una risposta da Lussemburgo.

Infatti, la Hoge Raad (Suprema Corte olandese) ha chiesto l'intervento dell'avvocato generale Robert van Peursem, il quale il 9 gennaio 2015 ha reso le sue conclusioni.³⁸

L'avvocato generale dopo aver fatto notare le perplessità della sentenza *Svensson* e le poche, per non dire quasi nulle, risposte nelle seguenti pronunce *BestWater* e *C More Entertainment*, nonostante le domande proposte fossero più che pertinenti, suggerisce all'Alta Corte olandese la proposizione di sette quesiti proprio sulla tematica della responsabilità dovuta a link che inviano a contenuti illegali.³⁹

Lo scorso 3 aprile la Hoge Raad propone quindi tre questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia.⁴⁰

La posta in gioco è molto alta, poiché qualora i giudici di Lussemburgo dovessero riconoscere la responsabilità di coloro che inseriscono link che rinviano a contenuti che infrangono il copyright si instaurerebbe un vero e proprio caos sul web.

Di tal guisa tutti, sia i fornitori dei collegamenti ipertestuali, sia gli inserzionisti, per non parlare dei semplici utenti, potrebbero avere delle grosse difficoltà a pubblicare link con conseguenze sicuramente catastrofiche per lo sviluppo del web.

Altro dato da non sottovalutare riguarda la possibilità che i giudici al di fuori del territorio dell'Unione europea possano aderire a tutt'altra corrente di pensiero, dando così spazio a scenari ancora più inconsueti ed accattivanti, sia per i giuristi che per i semplici navigatori del web.

³⁸ <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:7>.

³⁹ *Ibidem*, punto 2.3.37.

⁴⁰ <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:841>.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

26 marzo 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un sito Internet»

Nella causa C 279/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con decisione del 15 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2013, nel procedimento

C More Entertainment AB

contro

Linus Sandberg,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, J. Malenovsk! (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per C More Entertainment AB, da P. Bratt e S. Feinsilber, advokater;

– per M. Sandberg, da L. Häggström, advokat;

* Lingua processuale: lo svedese.

- per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da J. Enegren e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra C More Entertainment AB (in prosieguito: «C More Entertainment») e il sig. Sandberg in merito all'inserimento da parte di quest'ultimo, su un sito Internet, di collegamenti ipertestuali selezionabili grazie ai quali chi vi navigava poteva accedere alla trasmissione in diretta, su un altro sito, di partite di hockey su ghiaccio senza dover versare l'importo in denaro richiesto dal gestore dell'altro sito.

Contesto normativo

La direttiva 2001/29

3 I considerando 1, 7, 20, 23 e 25 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(1) Il trattato [CE] prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(...)

(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(...)

(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui [la] direttiv[a] [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), come modificata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU L 290, pag. 9; in prosieguo: la “direttiva 92/100”)] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(...)

(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(25) Dovrebbe avviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario.

Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto».

4 L’articolo 1 della direttiva 2001/29, intitolato «Campo d’applicazione», così dispone al suo paragrafo 2:

«Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(...)

b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;

(...))».

5 L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», recita come segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

La direttiva 2006/115/CE

6 La direttiva 92/100, in vigore al momento dell'adozione della direttiva 2001/29, è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28). La direttiva 2006/115 codifica e riprende, in termini analoghi a quelli della direttiva 92/100, le disposizioni di quest'ultima.

7 A termini del considerando 16 della direttiva 2006/115:

«Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d'autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».

8 L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», così dispone al suo paragrafo 3:

«Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso».

9 L'articolo 12 della direttiva 2006/115, intitolato «Rapporti tra il diritto d'autore e i diritti connessi», prevede quanto segue:

«La protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 C More Entertainment è un canale televisivo a pagamento che, tra l'altro, trasmette in diretta sul suo sito Internet, dietro pagamento, partite di hockey su ghiaccio.

11 Nell'autunno 2007 C More Entertainment ha trasmesso su tale sito Internet diverse partite di hockey su ghiaccio, alle quali le persone interessate potevano avere accesso pagando la somma di 89 corone svedesi (SEK) (circa EUR 9,70) per ciascuna.

12 Il sig. Sandberg ha creato sul suo sito Internet collegamenti ipertestuali che consentivano di aggirare il sistema di pagamento del servizio attuato da C More Entertainment. Mediante tali collegamenti ipertestuali, chi navigava in rete ha così potuto accedere gratuitamente alle trasmissioni di due partite di hockey effettuate in diretta da C More Entertainment il 20 ottobre e il 1° novembre 2007.

13 Prima che si svolgesse il primo di tali incontri C More Entertainment ha domandato per telefono al sig. Sandberg di eliminare i collegamenti ipertestuali che egli aveva collocato sul suo sito, tuttavia senza successo. Successivamente all'incontro in parola C More Entertainment ha avvertito per iscritto il sig. Sandberg del fatto che essa riteneva che l'inserimento di detti collegamenti ipertestuali avesse pregiudicato i suoi diritti.

14 All'atto della trasmissione della seconda di tali partite C More Entertainment ha attuato un dispositivo tecnico che ha avuto l'effetto di impedire ogni accesso a tale trasmissione mediante i collegamenti ipertestuali creati dal sig. Sandberg.

15 Il sig. Sandberg è stato perseguito dinanzi allo Hudiksvalls tingsrätt (Tribunale di primo grado di Hudiksvall) per violazione della legge (1960:729) relativa al diritto di proprietà letteraria e artistica [lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk]. Il 10 novembre 2010 l'interessato è stato riconosciuto colpevole di violazione dei diritti d'autore di cui C More Entertainment era, secondo tale giudice, titolare ed è stato condannato al pagamento di multe nonché al pagamento del risarcimento dei danni a tale società.

16 Il sig. Sandberg e C More Entertainment hanno entrambi interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d'appello del Norrland meridionale).

17 Con decisione del 20 giugno 2011, tale giudice ha considerato che nessuna parte

del lavoro dei commentatori, degli operatori televisivi e dei registi delle trasmissioni di partite di hockey su ghiaccio, considerata isolatamente o congiuntamente, presentava l'originalità richiesta dalla legge (1960:729), relativa al diritto della proprietà letteraria e artistica, per essere protetta dal diritto d'autore. Quindi, esso ha valutato che, sulla base delle trasmissioni di cui trattasi nel procedimento principale, C More Entertainment era titolare non dei diritti d'autore, bensì dei diritti connessi, che erano stati violati. Di conseguenza, tale giudice ha condannato il sig. Sandberg a pagare determinate multe, più elevate che non in primo grado, ma ha leggermente ridotto il risarcimento concesso a C More Entertainment.

18 C More Entertainment ha proposto ricorso avverso detta sentenza dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema) chiedendo che venisse riconosciuto che essa è titolare di diritti d'autore e che l'importo del risarcimento danni ad essa dovuto venisse rivisto al rialzo.

19 Detto giudice ha considerato che non risulta né dal testo della direttiva 2001/29 né dalla giurisprudenza della Corte che l'installazione di un collegamento ipertestuale su un sito Internet costituisca un atto di comunicazione al pubblico. Inoltre detto giudice ha rilevato che la normativa nazionale di cui trattasi prevede diritti connessi più estesi di quelli esposti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 poiché, a differenza di detta disposizione, la protezione conferita dal diritto svedese non si limita agli atti di messa a disposizione «su richiesta». In tal contesto, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte cinque questioni pregiudiziali.

20 Con lettera del 26 marzo 2014 la cancelleria della Corte ha trasmesso allo Högsta domstolen una copia della sentenza Svensson e a. (C 466/12, EU:C:2014:76), nell'ambito della quale sono state esaminate diverse questioni in cui si trattava di decidere se l'installazione su un sito Internet di un collegamento ipertestuale selezionabile potesse essere qualificata come atto di comunicazione al pubblico. La Corte invitava in tale lettera il giudice in parola a informarla se, tenuto conto della pronuncia di detta sentenza, esso intendeva confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

21 Con decisione del 20 ottobre 2014, lo Högsta domstolen ha deciso di ritirare le prime quattro questioni pregiudiziali presentate e di confermare soltanto la quinta questione, che è formulata nei termini seguenti:

«Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell'autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29]».

Sulla questione pregiudiziale

22 Risulta dal fascicolo che la controversia principale riguarda la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali che consentono a chi vi naviga di accedere, sul sito di un organismo di radiodiffusione, a trasmissioni in diretta di partite di hockey su ghiaccio, senza dover pagare la somma di denaro richiesta da tale organismo per accedervi. In tale contesto, la questione presentata dal giudice del rinvio va intesa nel senso che verte sostanzialmente sul punto se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

23 Va osservato preliminarmente che, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, gli Stati membri devono concedere, agli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico degli eventi presentati dalle loro trasmissioni, in modo che chiunque possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto.

24 In primo luogo, come deriva dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e segnatamente dai termini «qualsiasi comunicazione al pubblico (...) compresa la messa a disposizione del pubblico», che la nozione di «messa a disposizione del pubblico», parimenti utilizzata all'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, rientra in quella più ampia di «comunicazione al pubblico».

25 In secondo luogo, risulta dall'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva che, per essere qualificato come «atto di messa a disposizione del pubblico» ai sensi di tale articolo, un atto deve soddisfare cumulativamente i due requisiti enunciati nella suddetta disposizione, cioè permettere al pubblico interessato di accedere all'oggetto protetto di cui trattasi sia dal luogo sia nel momento da ciascuno individualmente scelto.

26 Infatti come risulta dalla motivazione della proposta della Commissione del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628], che ha condotto all'adozione della direttiva 2001/29, corroborata dal considerando 25 di tale direttiva, la nozione di «messa a disposizione del pubblico», ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva, riguarda «trasmissioni interattive “on-demand”», che sono precisamente caratterizzate dal fatto che ciascuno può avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto (v., in tal senso, sentenza SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, punto 59).

27 Orbene, così non accade per le trasmissioni diffuse in diretta su Internet, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

28 Il giudice del rinvio chiede tuttavia se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva

2001/29 debba essere inteso nel senso che osta a che gli Stati membri concedano agli organismi di radiodiffusione previsti al suddetto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), un diritto esclusivo anche riguardo ad atti che, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, potrebbero essere qualificati come «atti di comunicazione al pubblico», ma che non costituiscono atti di messa a disposizione del pubblico delle trasmissioni effettuate in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelti.

29 Sotto questo profilo, come risulta dal considerando 7 della direttiva 2001/29, l'obiettivo perseguito da quest'ultima consiste nell'effettuare un'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi esclusivamente nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. Infatti risulta da questo considerando che tale direttiva non ha l'obiettivo di eliminare o di prevenire le differenze tra le legislazioni nazionali che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

Quindi, e come risulta anche dal titolo della stessa direttiva, il legislatore dell'Unione ha effettuato un'armonizzazione soltanto parziale dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

30 Orbene, deriva dai considerando 23 e 25 di tale direttiva che il legislatore dell'Unione ha inteso, da una parte, armonizzare maggiormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione al pubblico e, dall'altra, eliminare l'incertezza del diritto che circonda la natura e il livello di tutela degli atti di trasmissione su richiesta, nonché istituire una tutela armonizzata a livello dell'Unione europea per questo tipo di atti.

31 Per contro, né l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, né qualsiasi altra disposizione di quest'ultima indicano che il legislatore dell'Unione abbia inteso armonizzare e conseguentemente prevenire o eliminare eventuali differenze tra le legislazioni nazionali, con riferimento alla natura e all'ampiezza della tutela che gli Stati membri potrebbero riconoscere ai titolari di diritti previsti in tale articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo a taluni atti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che non sono espressamente previsti in quest'ultima disposizione.

32 Peraltro, secondo il considerando 20 della direttiva 2001/29, quest'ultima è basata sui principi e sulle norme già stabiliti dalle direttive in vigore nel settore della proprietà intellettuale, come la direttiva 92/100 (v. sentenza *Football Association Premier League e a.*, C 403/08 e C 429/08, EU:C:2011:631, punto 187).

33 Infatti, risulta dal considerando 16 della direttiva 2006/115, che ha sostituito la direttiva 92/100, che agli Stati membri dev'essere riconosciuta la possibilità di prevedere, per i titolari di diritti connessi con il diritto d'autore, disposizioni che

istituiscono una tutela più estesa di quella prevista dalla direttiva 2006/115 in ordine alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico.

34 Orbene, l'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», dichiara al suo paragrafo 3, in particolare, che gli Stati membri devono prevedere, per gli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la diffusione delle loro trasmissioni via etere, nonché la comunicazione al pubblico delle loro trasmissioni qualora tale comunicazione venga effettuata in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

35 Si deve quindi constatare che la direttiva 2006/115 riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere disposizioni che istituiscono una tutela più estesa, con riferimento alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico di trasmissioni effettuate da organismi di radiodiffusione, di quelle che devono essere attuate in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva. Siffatta facoltà implica che gli Stati membri possono concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto all'articolo 8, paragrafo 3, e segnatamente di trasmissioni alle quali chiunque può avere accesso dal luogo prescelto, tenendo ben presente che siffatto diritto non deve, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2006/115, in nessun caso pregiudicare la tutela del diritto d'autore.

36 Ne consegue che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che non pregiudica detta facoltà degli Stati membri, riconosciuta all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, in combinato disposto con il considerando 16 di quest'ultima, di concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni a condizione che siffatta tutela non incida negativamente su quella del diritto d'autore.

37 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatta CURIA - Documenti 30/03/15 10.06 estensione non pregiudichi la tutela del diritto d'autore.

Sulle spese

38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce

un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d'autore.

Firme

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO

Definizioni

Art. 1

Se non diversamente specificato nell'ambito del presente regolamento, i seguenti termini, indifferentemente al singolare o al plurale, al maschile o al femminile, hanno il seguente significato:

- **Calciatore**: si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi con un Club (come appresso definito).

- **Commissione Procuratori Sportivi**: si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da tre membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente regolamento. -

- **Contratto di Rappresentanza o Mandato**: si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all'allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

- **Dichiarazione delle Persone Fisiche**: si intende la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato B, sottoscritta dal Procuratore Sportivo, che ne autocertifica la buona condotta e l'assenza di impedimenti o di conflitti di interesse per la sua iscrizione nel Registro FIGC, e l'impegno a rispettare i regolamenti e il potere disciplinare dell'ordinamento sportivo.

- **Dichiarazione delle Persone Giuridiche**: si intende la dichiarazione analoga alla Dichiarazione delle Persone Fisiche, redatta secondo il modello di cui all'allegato C, sottoscritta dal Procuratore Sportivo che operi per il tramite di una persona giuridica, una società di persone o altro ente associativo, quando il Mandato è conferito direttamente a quest'ultimo.

- **Procuratore Sportivo**: si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.

- **Registro**: si intende il registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi. Il Registro è pubblicato sul sito della FIGC.

- Società Sportiva o Club: si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Per FIGC, FIFA e UEFA si intendono, rispettivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione internazionale delle federazioni calcistiche, e la Confederazione europea delle federazioni calcistiche europee.

Finalità

Art. 2

2.1 Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un Calciatore, finalizzati:

- alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva;
- alla conclusione di un trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive.

2.2 Il presente regolamento è adottato dalla FIGC in conformità ai principi emanati dal vigente "Regolamento FIFA" sugli intermediari, di cui costituisce diretta applicazione.

In caso di divergenza tra il Regolamento FIFA e il presente regolamento, quest'ultimo prevale.

Principi Generali

Art. 3

3.1 Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro.

3.2 Non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate.

3.3 In nessun caso la validità di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva o il trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive, può essere subordinata alla conclusione o alla validità di un Mandato o all'impegno di una parte contraente di affidare un Mandato a un determinato Procuratore Sportivo.

3.4 Il contratto concluso tra una Società Sportiva e un Calciatore ovvero tra due Società Sportive per il trasferimento di un Calciatore deve fare espressa menzione

delle generalità del Procuratore Sportivo dei cui servizi si sono eventualmente avvalsi i contraenti, ovvero indicare espressamente che nessun Procuratore Sportivo ha partecipato alla definizione del contratto.

Registrazione

Art. 4

4.1 Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC e redatta secondo il modello di cui all'allegato D. L'iscrizione nel Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla FIGC e ha la validità di un anno, scaduto il quale il Procuratore Sportivo può iscriversi nuovamente nel Registro senza soluzione di continuità, ovvero iscriversi solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un Contratto di Rappresentanza.

4.2 L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L'iscrizione comporta, altresì, l'assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento.

4.3 La domanda di iscrizione nel Registro è accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche, con la quale il Procuratore Sportivo assume l'impegno a rispettare quanto previsto dal precedente art. 4.2 e dichiara:

- di essere legalmente residente in Italia;
- di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
- di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;
- di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;
- di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal presente regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC.

4.4 Se il Procuratore Sportivo agisce attraverso una persona giuridica o una società di persone, o altro ente associativo, deve richiedere l'iscrizione anche della società depositando la Dichiarazione delle Persone Giuridiche con la richiesta di iscrizione nel Registro di tutte le persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza o che prestano i loro servizi di Procuratore Sportivo per il tramite di essa, e indicando, altresì, le generalità di coloro che abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi titolo.

4.5 Nel corso dell'anno di validità della sua iscrizione nel Registro, il Procuratore Sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alla FIGC ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche o nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche.

4.6 La FIGC può in ogni momento compiere accertamenti o invitare il Procuratore Sportivo a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche e nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche e, in caso di dichiarazione mendace, il Procuratore Sportivo è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato dal Registro.

4.7 Nel caso di incompatibilità sopravvenuta dopo la sua iscrizione nel Registro, la FIGC provvede alla sospensione o cancellazione del Procuratore Sportivo.

4.8 Con l'iscrizione nel Registro il Procuratore Sportivo può qualificarsi come "Iscritto al Registro FIGC" o "Registered by FIGC".

4.9 Avverso il diniego di iscrizione al Registro l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Procuratori Sportivi.

4.10 I Procuratori Sportivi non residenti in Italia che intendano svolgere la loro attività in favore di Club italiani o Calciatori tesserati in Italia, debbono avvalersi di un Procuratore Sportivo iscritto nel Registro FIGC ovvero essere iscritti in un registro di altra federazione con cui la FIGC intrattenga un rapporto di reciprocità.

Contratto di Rappresentanza Art. 5

5.1 Il Contratto di Rappresentanza deve essere sottoscritto dalle parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l'oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni, il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione ed eventuali penali, e può contenere una clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente in caso di controversie. Il Contratto di Rappresentanza deve essere corredato dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche e della Dichiarazione delle Persone Giuridiche, se necessaria, ovvero fare riferimento alle stesse se già depositate presso la FIGC nell'anno precedente e non siano intervenute nel frattempo variazioni. Nel Contratto di Rappresentanza il Procuratore Sportivo deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero ne deve rendere edotte le parti contrattuali.

5.2 Qualora il Calciatore interessato sia minore di età, il Contratto di Rappresentanza dovrà essere sottoscritto da chi ne ha la potestà o la tutela legale.

5.3 Un Calciatore può sottoscrivere un Contratto di Rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso.

5.4 Gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore cessano automaticamente qualora quest'ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club.

5.5 Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei diritti di segreteria, deve essere depositato presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia.

5.6 Qualsiasi accordo di modifica del Contratto di Rappresentanza concordata tra le parti ovvero la risoluzione o la revoca dello stesso da parte di un contraente, deve essere depositato, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione.

Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia.

5.7 Il Procuratore Sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi Contratti di Rappresentanza con Club o Calciatori.

Corrispettivi

Art. 6

6.1 Nel Contratto di Rappresentanza deve essere indicato il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e, nel caso in cui i servizi del Procuratore Sportivo siano svolti nell'interesse di più parti, anche chi è tenuto al pagamento.

6.2 Il corrispettivo per i servizi di un Procuratore Sportivo può essere stabilito in una somma forfettaria ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal Procuratore Sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, nel rispetto delle norme tributarie applicabili, e indicandone termini e modalità di pagamento nel Contratto di Rappresentanza.

6.3 Ferma restando l'applicazione di disposizioni imperative, le Parti possono fare riferimento ai seguenti criteri per la determinazione del corrispettivo:

- l'ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l'assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore;

- l'ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l'assistenza fornita ad una Società Sportiva per la conclusione di un accordo di trasferimento di un Calciatore non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento.

6.4 Nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né da un Club nel caso in cui il Contratto di Rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista.

Conflitto di interessi

Art. 7

7.1 Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata.

7.2 E' fatto divieto ai Procuratori Sportivi avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo.

7.3 E' fatto divieto alle Società Sportive corrispondere somme o cedere crediti a un Procuratore Sportivo relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali.

7.4 E' fatto divieto alle Società Sportive e ai loro dirigenti di ricevere qualsiasi somma o altro compenso da Procuratori Sportivi in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso.

Trasparenza

Art. 8

8.1 Entro il 31 dicembre di ogni anno Club e Calciatori sono tenuti a comunicare alla FIGC i corrispettivi erogati a Procuratori Sportivi in forza dei Contratti di Rappresentanza sottoscritti.

8.2 Entro il 31 marzo di ogni anno la FIGC rende noti i nominativi dei Procuratori Sportivi che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell'anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo ai corrispettivi erogati nell'anno precedente ai Procuratori Sportivi e i soggetti che li hanno corrisposti.

Sanzioni

Art. 9

9.1 Per le violazioni da parte dei Procuratori Sportivi del presente regolamento e per l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA è competente a giudicare in primo grado la Commissione Procuratori Sportivi su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento adottato dalla Commissione Procuratori Sportivi e approvato dal Consiglio Federale.

9.2 Per le violazioni di cui al presente regolamento, il Procuratore Sportivo è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- sospensione dal Registro per un periodo determinato fino ad un massimo di un anno;
- cancellazione dal Registro e preclusione da ogni successiva iscrizione in caso di cumulo di violazioni che abbiano comportato la sanzione definitiva della sospensione per un periodo complessivo superiore a tre anni, calcolato in un arco temporale di cinque anni.

9.3 Avverso le decisioni della Commissione Procuratori Sportivi, il Procuratore Sportivo può proporre ricorso alla Corte Federale di Appello che giudica in via definitiva.

9.4 Le sanzioni disciplinari irrogate ai Procuratori Sportivi sono comunicate dalla FIGC alla FIFA ai fini della loro estensione a livello internazionale.

Norme Transitorie

A) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2015. Dalla stessa data, a seguito dell'abolizione da parte della FIFA della licenza già prevista per gli agenti di calciatori, cessa di avere effetto il "Regolamento Agenti di Calciatori" della FIGC.

B) I contratti di rappresentanza con Calciatori e Club depositati presso la "Commissione Agenti di Calciatori" della FIGC prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro efficacia sino alla loro naturale scadenza.

C) Gli iscritti al cessato elenco degli agenti di calciatori alla data del 31 marzo 2015 possono richiedere l'iscrizione nel Registro con validità fino al 31 dicembre 2015 previo versamento del rateo dei diritti di segreteria, a condizione che non abbiano procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC.

Il Consiglio Federale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento adotterà le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche sulla base di un confronto internazionale.

ALLEGATI:

- A) Fac-simile del Contratto di Rappresentanza e modulo di deposito;
- B) Dichiarazione delle Persone Fisiche;
- C) Dichiarazione delle Persone Giuridiche;
- D) Domanda di iscrizione al Registro FIGC.

Allegato A)

**FAC-SIMILE
CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA**

tra le parti:

Il Calciatore
(Cognome) _____ (Nome) _____
nato a _____ il _____
residente in _____
via _____ cap _____
Nazionalità _____

oppure

La Società Sportiva _____ in persona del
Legale Rappresentante _____
con sede in _____
via _____ cap _____

e

il Procuratore Sportivo
(Cognome) _____ (Nome) _____
nato a _____ il _____
residente in _____
via _____ cap _____
Nazionalità _____
iscritto nel Registro FIGC.

oppure (in caso di mandato conferito a persona giuridica)

La Società _____ in persona del Procuratore Sportivo e
Legale Rappresentante _____
con sede in _____
via _____ cap _____

(di seguito per brevità, il "Procuratore Sportivo")

(di seguito “le Parti”)

1. Oggetto.

Il presente Contratto di Rappresentanza è stipulato tra le Parti con espresso riferimento al Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo della FIGC (il “Regolamento”).

Il Calciatore conferisce mandato al Procuratore Sportivo affinché lo stesso curi i suoi interessi, improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando, in particolare, opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali.

e/o

La Società Sportiva conferisce mandato al Procuratore Sportivo affinché lo stesso curi i suoi interessi, improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando in particolare opera di assistenza relativamente al tesseramento, al rinnovo contrattuale, alla risoluzione o alla cessione di contratto del seguente Calciatore:

2. Durata.

Il mandato avrà validità sino al (max due anni) _____.

Le parti possono risolvere consensualmente il mandato, dandone immediata comunicazione alla FIGC.

Il Calciatore o la Società Sportiva possono revocare il mandato dandone immediata comunicazione alla FIGC.

Eventualmente inserire

In caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di Euro _____ a titolo di penale.

3. Corrispettivo.

Il corrispettivo del Procuratore Sportivo per la sua attività, al netto di IVA, è pattuito tra le Parti con riferimento all’art. 6.3 del Regolamento:

a) una somma forfettaria di Euro _____ da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi:

b) una somma determinata nella misura percentuale del _____ % sul valore della transazione.

c) una somma determinata nella misura percentuale del _____ % sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.

Gli effetti del presente Contratto di Rappresentanza sottoscritto dalla Società Sportiva cessano automaticamente qualora il Calciatore - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con la Società Sportiva.

4. Clausola di riservatezza.

Il Procuratore Sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi Contratti di Rappresentanza con Club o Calciatori.

5. Clausole aggiuntive.

6. Controversie.

Ogni controversia nascente dal presente mandato sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale/Arbitro Unico _____
o
all'autorità giudiziaria competente del foro di _____.

7. Note Finali.

Le parti prendono atto della sottoscrizione da parte del Procuratore Sportivo della dichiarazione delle Persone Fisiche e delle Persone Giuridiche (se necessaria) che vengono allegate al presente Contratto

di Rappresentanza, se non già depositate presso la FIGC nell'anno precedente e non siano intervenute variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ addì _____

Il Calciatore/La Società Sportiva _____

Il Procuratore Sportivo _____

Gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore legale (in caso di calciatore minorenni)

Il Procuratore Sportivo DICHIARA di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero di avere edotto le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ addì _____

Il Procuratore Sportivo _____

8. Mandato congiunto.

Ai sensi del Regolamento, il Procuratore Sportivo deve indicare se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o più parti e in tal caso ottenere il consenso scritto.

Nella fattispecie il Procuratore Sportivo agisce nell'interesse della seguente/i parte/i:

- il Calciatore
- la Società Sportiva

Il Procuratore Sportivo _____

Le Parti rilasciano il proprio consenso affinché il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di entrambe le parti:

Il Calciatore _____ La Società Sportiva _____

DEPOSITO CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA

Spett.le
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Commissione Procuratori Sportivi
Via Gregorio Allegri, 14
00198 ROMA

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____
iscritto nel Registro FIGC dei Procuratori Sportivi

deposita l'allegato Contratto di Rappresentanza sottoscritto con:

Data _____

Firma _____

Allegato: copia della ricevuta del bonifico bancario di Euro 150,00= (Centocinquanta/00), per diritti di segreteria, effettuato sul seguente IBAN: IT 73R 01005 03309 000000010000 - SWIFT: BNLIITRR.

Allegato B)

**AUTODICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLA
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

Io sottoscritto/a:

Nome: _____

Cognome: _____

Data di nascita: _____

Residenza : _____

Nazionalità : _____

Ai fini dell'esercizio dell'attività di procuratore sportivo di cui al Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (il "Regolamento")

DICHIARO

1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, e in particolare:
 - di essere legalmente residente in Italia;
 - di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
 - di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;
 - di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;
 - di non trovarmi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC.
2. Di obbligarmi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla mia attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni.

3. Di sottopormi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.
4. Di non ricoprire alcuna funzione nell'ambito della FIGC e di non avere alcun rapporto con la FIGC o le sue leghe, né con la FIFA o le sue Confederazioni, che possano creare situazioni di conflitto di interesse, obbligandomi a informare la FIGC di ogni eventuale mutamento di tale condizione.
5. Di prestare sin d'ora il consenso per il trattamento dei miei dati personali da parte della FIGC e per la pubblicazione nel sito federale o nei Comunicati Ufficiali o pubblicazioni istituzionali, dei mandati da me sottoscritti e per la pubblicazione dei relativi compensi.
6. Di autorizzare sin d'ora la FIGC e le sue leghe ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle mie dichiarazioni e la correttezza del mio operato.
7. Di autorizzare sin d'ora la FIGC a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva nei miei confronti e di darne altresì comunicazione alla FIFA per le finalità previste dal Regolamento.
8. Di prestare la mia attività in modo leale, osservando le leggi applicabili e le norme regolamentari, evitando che la mia condotta possa arrecare pregiudizio agli interessi dei miei rappresentati, alla integrità delle competizioni organizzate dalla FIGC e dalle sue leghe, nonché dalla FIFA e dalle sue Confederazioni.

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato C)

**AUTODICHIARAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE AI FINI DELLA
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

Io sottoscritto/a:

Nome: _____

Cognome: _____

Data di nascita: _____

Residenza : _____

Nazionalità : _____

Codice Fiscale : _____

In proprio e nella qualità di Legale Rappresentante di:

Ragione Sociale: _____

Sede: _____

CF/P.IVA: _____

Iscrizione CCIAA: _____

(la "Società")

Ai fini dell'esercizio dell'attività di procuratore sportivo di cui al Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (il "Regolamento")

DICHIARO

1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, e in particolare:

- di essere legalmente residente in Italia;
- di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
- di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;

- di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;
 - di non trovarmi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC.
2. Di obbligarmi senza riserve, anche per conto della Società, al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla mia attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni.
 3. Di sottopormi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.
 4. Di non ricoprire alcuna funzione nell'ambito della FIGC e di non avere alcun rapporto con la FIGC o le sue leghe, né con la FIFA o le sue Confederazioni, che possano creare situazioni di conflitto di interesse, obbligandomi a informare la FIGC di ogni eventuale mutamento di tale condizione.
 5. Di prestare sin d'ora il consenso per il trattamento dei dati personali da parte della FIGC e per la pubblicazione nel sito federale o nei Comunicati Ufficiali o pubblicazioni istituzionali, dei mandati sottoscritti e per la pubblicazione dei relativi compensi, anche relativi agli altri procuratori sportivi operanti per conto o nell'interesse della Società.
 6. Di autorizzare sin d'ora la FIGC e le sue leghe ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle mie dichiarazioni e la correttezza del mio operato.
 7. Di autorizzare sin d'ora la FIGC a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva nei miei confronti e di darne altresì comunicazione alla FIFA per le finalità previste dal Regolamento.
 8. Di prestare la mia attività in modo leale, osservando le leggi applicabili e le norme regolamentari, evitando che la mia condotta possa arrecare pregiudizio agli interessi dei miei rappresentati, alla integrità delle competizioni organizzate dalla FIGC e dalle sue Leghe, nonché dalla FIFA e dalle sue Confederazioni.
 9. Di obbligarmi ad informare la FIGC di ogni mutamento della compagine sociale e dei collaboratori dell'attività di procuratore sportivo e di provvedere alla iscrizione nel Registro FIGC di ogni nuovo collaboratore.

Dichiaro inoltre che allo stato attuale nell'ambito della Società prestano la loro attività i seguenti Procuratori Sportivi:

Dichiara infine che sono soci di capitale di Società i seguenti soggetti:

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato D)

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI FIGC**

Spett.le
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Commissione Procuratori Sportivi
Via Gregorio Allegri, 14
00198 ROMA

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____
via _____ cap _____

chiede l'iscrizione al Registro Procuratori Sportivi della FIGC.

Dichiara all'uopo:

- a) di essere legalmente residente in Italia;
- b) di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
- c) di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla Legge n. 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;
- d) di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;
- e) di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento Procuratori Sportivi FIGC e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC.

Data _____ Firma _____

Allegato: copia della ricevuta del bonifico bancario di Euro 500,00= (Cinquecento/00), quale diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro FIGC, effettuato sul seguente IBAN: IT 73R 01005 03309 00000010000 - SWIFT: BNLIITRR.

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658

Web site: www.sportslawandpolicycentre.com – E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com

ORDINE D'ACQUISTO**RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - ANNO 2015**

da inviare via email (info@sportslawandpolicycentre.com) o via Fax (06.92912678) allegando ricevuta di pagamento

DATI CLIENTE PER CONTATTI

Nome e Cognome Referente	
Tel. - Fax	
Indirizzo	
E-mail	

DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Codice Fiscale / Partita IVA	

DATI SPEDIZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

TIPOLOGIA ORDINE

- | | |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Rivista Diritto ed Economia dello Sport - Abbonamento Anno 2015 – n. 3 Volumi Cartacei | Euro 210,00 |
| <input type="checkbox"/> Rivista Diritto ed Economia dello Sport - Abbonamento Anno 2015 – n. 3 Volumi Versione Ebook | Euro 90,00 |
| <input type="checkbox"/> Rivista Diritto ed Economia dello Sport – Singolo Volume Cartaceo | Euro 70,00 |
| <input type="checkbox"/> Rivista Diritto ed Economia dello Sport – Singolo Versione Ebook | Euro 30,00 |
| <input type="checkbox"/> Rivista Diritto ed Economia dello Sport – Singolo Articolo Versione Ebook | Euro 10,00 |

NOTE

--

DATI PAGAMENTO

Bonifico Bancario: SPORTS LAW AND POLICY CENTRE S.r.l.s.
Presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 47 Y 01030 76480 000063220265 - BIC: PASCITMMSAR

Data e Luogo, _____

Timbro e/o Firma

